

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(1999/C 370/001)	E-0017/98 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Lingue utilizzate nella Gazzetta ufficiale (Risposta complementare)	1
(1999/C 370/002)	E-0837/98 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Contenuti dei programmi televisivi e libertà di parola (Risposta complementare)	2
(1999/C 370/003)	E-0849/98 di Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Ricorso della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia (Risposta complementare)	2
(1999/C 370/004)	E-0870/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Regularizzazione degli immigrati illegali (Risposta complementare)	3
(1999/C 370/005)	E-0880/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Problemi di libera circolazione ai fini del conseguimento della specializzazione medica nella UE (Risposta complementare)	3
(1999/C 370/006)	E-2378/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Violazione delle normative in materia di appalti pubblici (Risposta complementare)	4
(1999/C 370/007)	E-2987/98 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Istituzione obbligatoria di registri nazionali relativi al consumo di prodotti veterinari (Risposta complementare)	5
(1999/C 370/008)	E-3069/98 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Primati	7
(1999/C 370/009)	E-3071/98 di Michael Elliott alla Commissione Oggetto: Primati	7
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-3069/98 e E-3071/98	7
(1999/C 370/010)	E-3680/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Parco per la sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente nelle periferie di Atene	8

IT

Prezzo: 34,50 EUR

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/011)	E-4096/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Parco di sensibilizzazione ambientale nella regione di Atene	8
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-3680/98 e E-4096/98	9
(1999/C 370/012)	E-3718/98 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Baracche nella città di Las Palmas di Gran Canaria (Canarie, Spagna) (Risposta complementare)	9
(1999/C 370/013)	E-3801/98 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Rescissione del contratto stipulato tra la Texas-Samsung (Maia, Portogallo) e lo Stato portoghese (Risposta complementare)	10
(1999/C 370/014)	E-3802/98 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Chiusura della fabbrica della Nestlé a Matosinhos (Portogallo) (Risposta complementare)	11
(1999/C 370/015)	E-3916/98 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Restrizioni verticali nel settore della birra	11
(1999/C 370/016)	E-3956/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Rispetto del codice di condotta sull'esportazione di armi	13
(1999/C 370/017)	P-3963/98 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Osservatorio delle relazioni industriali – Fondazione di Dublino	13
(1999/C 370/018)	P-3993/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Contributo a carico dei titolari di licenze di telecomunicazioni in Italia (Risposta complementare)	14
(1999/C 370/019)	E-4028/98 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Costi connessi all'introduzione dell'euro	15
(1999/C 370/020)	E-0130/99 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Costi legati all'introduzione dell'euro	16
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4028/98 e E-0130/99	16
(1999/C 370/021)	E-4043/98 di Ian White alla Commissione Oggetto: Puerto Morazan – Uragano Mitch	17
(1999/C 370/022)	E-4044/98 di Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Finanziamento della superstrada Lorca-Águilas, nella regione di Murcia (Spagna), con fondi FESR (Risposta complementare)	18
(1999/C 370/023)	P-0026/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Biodiversità	19
(1999/C 370/024)	P-0131/99 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione Oggetto: Attuazione del programma di aiuti alimentari alla Russia e sorveglianza	19
(1999/C 370/025)	E-0143/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Osterholz-Scharmbeck	20
(1999/C 370/026)	E-0144/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Verden	21
(1999/C 370/027)	E-0145/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia	21
(1999/C 370/028)	E-0146/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Stade	21
(1999/C 370/029)	E-0147/99 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Aiuti UE al distretto di Cuxhaven	21
	Risposta complementare comune alle interrogazioni scritte E-0143/99, E-0144/99, E-0145/99, E-0146/99 e E-0147/99	21
(1999/C 370/030)	E-0148/99 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Fuga di cervelli	22
(1999/C 370/031)	E-0170/99 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Ambiente	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/032)	E-0200/99 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Deroghe dell'Italia a stabilimenti di macellazione (Risposta complementare)	24
(1999/C 370/033)	E-0201/99 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Sequestri in Francia (Risposta complementare)	25
(1999/C 370/034)	E-0238/99 di Michèle Lindeperg alla Commissione Oggetto: Pagamenti in euro	26
(1999/C 370/035)	E-0267/99 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Concorrenza tra le autorità che rilasciano le patenti di guida — richiamo all'interrogazione E-2907/98	27
(1999/C 370/036)	P-0269/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Aiuti alla Russia — Milioni dell'UE svaniti nel nulla	28
(1999/C 370/037)	E-0327/99 di Alexander Falconer alla Commissione Oggetto: Costi dei servizi di informazione dell'UE	29
(1999/C 370/038)	E-0328/99 di Alexander Falconer alla Commissione Oggetto: Costi e servizi di informazione dell'UE	29
(1999/C 370/039)	E-0332/99 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Direttiva 98/58 del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	30
(1999/C 370/040)	E-0346/99 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Relazione d'iniziativa del PE concernente la stampa	30
(1999/C 370/041)	E-0366/99 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Retribuzione dei Commissari	31
(1999/C 370/042)	E-0378/99 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Atroce uccisione di cani e gatti in Asia	32
(1999/C 370/043)	E-0381/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Bevande isotoniche per bambini	33
(1999/C 370/044)	P-0386/99 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Crescita e occupazione	34
(1999/C 370/045)	E-0396/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Disastro ecologico nel complesso insulare di Gavdos-Gavdopula	35
(1999/C 370/046)	E-0493/99 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Distruzione dell'isola greca di Gavdhopoula	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0396/99 e E-0493/99	36
(1999/C 370/047)	E-0406/99 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Attentato alla salute per inquinamento a Podenzano di Piacenza (Italia)	36
(1999/C 370/048)	E-0407/99 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Denominazioni semigeneriche di origine del vino di Porto	37
(1999/C 370/049)	E-0411/99 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Uso della designazione «PORT» per vini prodotti in Australia	38
(1999/C 370/050)	E-0416/99 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Diritti dei groenlandesi e dei danesi (Risposta complementare)	39
(1999/C 370/051)	E-0418/99 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Costo delle operazioni di cambio in banca	39
(1999/C 370/052)	E-0423/99 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Illegittima revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa alla società greca Themis in Italia	40
(1999/C 370/053)	E-0426/99 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Voli charter	42

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/054)	E-0447/99 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Unità analisi degli alimenti dell'Istituto per l'ambiente di Ispra	42
(1999/C 370/055)	E-0451/99 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Qualità degli aiuti alimentari alla Russia	43
(1999/C 370/056)	E-0477/99 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Quadro regolamentare per prodotti farmacosmetici naturali	44
(1999/C 370/057)	E-0478/99 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Norme antincendio – hotel in Spagna	45
(1999/C 370/058)	E-0497/99 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria oltre frontiera	45
(1999/C 370/059)	E-0502/99 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (INTAS)	46
(1999/C 370/060)	E-0507/99 di Klaus Lukas alla Commissione Oggetto: Malversazioni in Bulgaria	46
(1999/C 370/061)	E-0512/99 di Eolo Parodi e Guido Viceconte alla Commissione Oggetto: Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa	48
(1999/C 370/062)	E-0521/99 di Laura González Álvarez e Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dell'autostrada dell'Atlantico a Vigo (Galizia-Spagna)	49
(1999/C 370/063)	E-0523/99 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Intervista con il direttore Landaburu apparsa sul periodico Nederlandse Gemeente del 18-25 dicembre 1998 sui contributi netti degli Stati membri	50
(1999/C 370/064)	E-0524/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	50
(1999/C 370/065)	E-0525/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	51
(1999/C 370/066)	E-0527/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	51
(1999/C 370/067)	E-0528/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	51
(1999/C 370/068)	E-0529/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	52
(1999/C 370/069)	E-0530/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	52
(1999/C 370/070)	E-0531/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	52
(1999/C 370/071)	E-0532/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	53
(1999/C 370/072)	E-0533/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	53
(1999/C 370/073)	E-0534/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	53
(1999/C 370/074)	E-0535/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	54
(1999/C 370/075)	E-0537/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	54

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/076)	E-0538/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	54
(1999/C 370/077)	E-0539/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	55
(1999/C 370/078)	E-0540/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	55
(1999/C 370/079)	E-0541/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea	55
(1999/C 370/080)	E-0544/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0524/99, E-0525/99, E-0527/99, E-0528/99, E-0529/99, E-0530/99, E-0531/99, E-0532/99, E-0533/99, E-0534/99, E-0535/99, E-0537/99, E-0538/99, E-0539/99, E-0540/99, E-0541/99 e E-0544/99	56
(1999/C 370/081)	E-0547/99 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Aiuti per situazioni di emergenza ambientale	59
(1999/C 370/082)	E-0552/99 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Aiuti allo sviluppo	59
(1999/C 370/083)	E-0560/99 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Nuova procedura per l'assegnazione di finanziamenti da parte dell'ISPO	60
(1999/C 370/084)	E-0563/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Riordino del CONI e difesa dell'occupazione	62
(1999/C 370/085)	E-0568/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Aggiornamenti su Urban a Roma	63
(1999/C 370/086)	E-0570/99 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Esportazione di tori da tauromachia dal Portogallo in Spagna	63
(1999/C 370/087)	P-0583/99 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Appartenenza del Commissario Monti al Comitato esecutivo della Commissione trilaterale	64
(1999/C 370/088)	E-0587/99 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Richiesta d'informazioni a seguito dell'interrogazione scritta E-0370/98	64
(1999/C 370/089)	E-0590/99 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio Euratom 96/29 riguardante le conseguenze ambientali della deregolamentazione dei controlli sulla radioattività	65
(1999/C 370/090)	E-0591/99 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Studi della Commissione sulla gestione dei residui radioattivi e sulle salvaguardie nucleari	66
(1999/C 370/091)	E-0592/99 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Notifica da parte delle autorità giapponesi dei progetti relativi all'invio negli USA via i porti della UE carburante utilizzato a base di uranio arricchito	66
(1999/C 370/092)	E-0594/99 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Importazione o esportazione illegale di sostanze radioattive nella UE nel 1998	67
(1999/C 370/093)	E-0596/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Ormone della crescita rBST	68
(1999/C 370/094)	P-0599/99 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Immatricolazione e tassazione delle imbarcazioni da diporto alsaziane	68
(1999/C 370/095)	P-0603/99 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Proposta del governo italiano sulla riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro	69
(1999/C 370/096)	E-0608/99 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Partecipazione della Slovacchia al 5° programma quadro di ricerca	70

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/097)	E-0609/99 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Promozione della stampa scritta nell'UE	70
(1999/C 370/098)	E-0610/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Opere del POR Peloponneso a Stemnitsa (Arcadia)	71
(1999/C 370/099)	E-0611/99 di Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Ratifica e attuazione della Convenzione di Aarhus da parte della Comunità europea	71
(1999/C 370/100)	E-0612/99 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Accordi sulla doppia imposizione	72
(1999/C 370/101)	E-0616/99 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Accordi internazionali di pesca	73
(1999/C 370/102)	E-0621/99 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Zone d'atterraggio delle aerolinee	73
(1999/C 370/103)	E-0623/99 di Josep Pons Grau e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Allevamento, addestramento e possesso di cani di razze «aggressive»	74
(1999/C 370/104)	E-0626/99 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Restauro della Torre di Pisa	75
(1999/C 370/105)	E-0627/99 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari e «Sviluppo Italia»	75
(1999/C 370/106)	E-0628/99 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Sportello comunitario di vigilanza sui cambi	76
(1999/C 370/107)	E-0630/99 di Encarnación Redondo Jiménez alla Commissione Oggetto: Coltivazione del dolcichino (<i>Cyperus esculentus</i> L.) (Risposta complementare)	78
(1999/C 370/108)	E-0637/99 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Torture nello Zimbabwe	79
(1999/C 370/109)	E-0638/99 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Arresto di un attivista nel settore dei diritti umani in Indonesia	80
(1999/C 370/110)	E-0642/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Divieto di importazione di cristalli al piombo in Danimarca	80
(1999/C 370/111)	E-0643/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Costo della patente UE	81
(1999/C 370/112)	E-0644/99 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Politica UE per la protezione del clima	82
(1999/C 370/113)	E-0649/99 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Incontrollato aumento del flusso immigratorio nell'UE	83
(1999/C 370/114)	E-0679/99 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della necessità di una valutazione di impatto ambientale	83
(1999/C 370/115)	E-0682/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999	84
(1999/C 370/116)	E-0683/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999	85
(1999/C 370/117)	E-0684/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999	86
(1999/C 370/118)	E-0686/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999	87
(1999/C 370/119)	E-0688/99 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Situazione dell'industria dell'amido e dei suoi clienti industriali nell'Unione europea	87

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/120)	E-0689/99 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Importazione di funghi	88
(1999/C 370/121)	E-0690/99 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Linguaggio comunitario ufficiale	89
(1999/C 370/122)	E-0691/99 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Licenza di esportazione dei prodotti Wassenaar	89
(1999/C 370/123)	E-0692/99 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Misure a sostegno della pesca del pesce spada nel Mediterraneo	90
(1999/C 370/124)	E-0694/99 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Procedura di infrazione contro l'olio	91
(1999/C 370/125)	E-0717/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	91
(1999/C 370/126)	E-0718/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	92
(1999/C 370/127)	E-0719/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	92
(1999/C 370/128)	E-0720/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	92
(1999/C 370/129)	E-0721/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	93
(1999/C 370/130)	E-0722/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	93
(1999/C 370/131)	E-0723/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	93
(1999/C 370/132)	E-0724/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	94
(1999/C 370/133)	E-0725/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	94
(1999/C 370/134)	E-0726/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	94
(1999/C 370/135)	E-0727/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	95
(1999/C 370/136)	E-0728/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	95
(1999/C 370/137)	E-0729/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	95
(1999/C 370/138)	E-0730/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	96
(1999/C 370/139)	E-0731/99 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0717/99, E-0718/99, E-0719/99, E-0720/99, E-0721/99, E-0722/99, E-0723/99, E-0724/99, E-0725/99, E-0726/99, E-0727/99, E-0728/99, E-0729/99, E-0730/99 e E-0731/99	96
(1999/C 370/140)	E-0732/99 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Centrali nucleari e problema del Millennio	97
(1999/C 370/141)	E-0741/99 di Alessandro Danesin alla Commissione Oggetto: Aree montane e fondi strutturali	98



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/142)	E-0745/99 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Pesca e sostenibilità	99
(1999/C 370/143)	E-0749/99 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Il criptosporidium	99
(1999/C 370/144)	E-0753/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Fondi per il comune di Torrita di Siena	100
(1999/C 370/145)	E-0764/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Mancato recepimento nell'ordinamento giuridico greco di sentenze della Corte sull'inquinamento idrico	101
(1999/C 370/146)	E-0765/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Costruzione di una nuova linea ferroviaria «Lianokladi-Domokos»	102
(1999/C 370/147)	E-0766/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Linea ferroviaria Atene-Salonicco	102
(1999/C 370/148)	E-0767/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Scavi archeologici a Pidna (Grecia)	103
(1999/C 370/149)	E-0774/99 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Progetto Tacis A2.01/96 concernente la fornitura all'unità n. 2 della centrale nucleare di Medzamor, in Armenia, di un simulatore destinato alla formazione	104
(1999/C 370/150)	P-0775/99 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Costruzione di radiotrasmittitori da parte di Delta Radio nel Mare del Nord	105
(1999/C 370/151)	E-0779/99 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Privatizzazioni e monopoli nel settore lattiero-caseario	106
(1999/C 370/152)	P-0780/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Finanziamento dei partiti	107
(1999/C 370/153)	E-0782/99 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Aiuti alla cantieristica nell'Unione europea	107
(1999/C 370/154)	E-0788/99 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Critiche della Commissione al Medicines Control Agency (Istituto britannico di controllo dei medicinali)	108
(1999/C 370/155)	E-0790/99 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: «Intervention Board Executive Agency» (Regno Unito) – fondi della PAC	109
(1999/C 370/156)	E-0794/99 di Raimondo Fassa alla Commissione Oggetto: Azioni della Commissione per un commercio equo e solidale	110
(1999/C 370/157)	P-0795/99 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Trasporti di animali destinati al macello	111
(1999/C 370/158)	E-0796/99 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Precondizionamento in volume del latte in bottiglie da 180 ml	111
(1999/C 370/159)	E-0797/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari	112
(1999/C 370/160)	E-0798/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Screening dei settori giustizia e affari interni	113
(1999/C 370/161)	E-0800/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Austriaci alla Commissione	114
(1999/C 370/162)	E-0802/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Edifici dell'UE	114
(1999/C 370/163)	E-0805/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Finanziamento della costruzione di dighe in Turchia da parte del Regno Unito	116

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/164)	E-0807/99 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Esportazioni turche di prodotti siderurgici	117
(1999/C 370/165)	E-0811/99 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Selezione di 81 centri di ricerca	118
(1999/C 370/166)	E-0815/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: IVA	118
(1999/C 370/167)	E-0819/99 di Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Illegalità di un intervento finanziato dai Fondi strutturali a Llançà (Gerona) in Spagna	119
(1999/C 370/168)	E-0831/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici	119
(1999/C 370/169)	E-0834/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: La competitività dell'industria dell'ardesia	121
(1999/C 370/170)	E-0836/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Importazioni di ardesia nell'Unione europea	122
(1999/C 370/171)	P-0837/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Ripercussioni della realizzazione del porto di Vuosaari su un sito inserito nella rete Natura 2000	123
(1999/C 370/172)	E-0840/99 di Sören Wibe alla Commissione Oggetto: Situazione dell'euro	124
(1999/C 370/173)	E-0841/99 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Fluorizzazione dell'acqua	125
(1999/C 370/174)	E-0843/99 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Concorso generale COM/A/10/98/ Option 2	126
(1999/C 370/175)	E-0845/99 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Scorrettezze nella realizzazione di opere pubbliche in Grecia	127
(1999/C 370/176)	E-0851/99 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Scadenza per il pagamento dell' IVA	127
(1999/C 370/177)	E-0853/99 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Abolizione delle vendite esentasse legate al traffico passeggeri all'interno dell'Unione	128
(1999/C 370/178)	E-0856/99 di Marilena Marín alla Commissione Oggetto: Incarcerazione di cittadini veneti per libera manifestazione delle idee	129
(1999/C 370/179)	E-0858/99 di Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo — Paesi Bassi	130
(1999/C 370/180)	P-0861/99 di Carlos Coelho alla Commissione Oggetto: Politica comune della pesca	130
(1999/C 370/181)	E-0866/99 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Nuovi attacchi contro i prodotti ortofrutticoli spagnoli	131
(1999/C 370/182)	E-0868/99 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Aiuti Urban e progetti urbani a Valencia	132
(1999/C 370/183)	E-0869/99 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Diminuzione dei redditi dei pescatori nella regione autonoma di Madeira	132
(1999/C 370/184)	E-0871/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Iniziativa URBAN — Irlanda del Nord	133
(1999/C 370/185)	E-0872/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Programma PEACE — Irlanda del Nord	133
(1999/C 370/186)	E-0873/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Iniziativa KONVER II — Irlanda del Nord	133

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/187)	E-0874/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Iniziativa RETEX II – Irlanda del Nord	134
(1999/C 370/188)	E-0877/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Iniziativa PMI – Irlanda del Nord	134
(1999/C 370/189)	E-0875/99 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Iniziativa PESCA – Irlanda del Nord	134
(1999/C 370/190)	E-0883/99 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Controllo della sicurezza degli aeroporti	135
(1999/C 370/191)	E-0885/99 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Recepimento da parte del Belgio della direttiva 93/89CEE relativa all'applicazione di tasse per l'uso di determinate infrastrutture da parte degli autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci	136
(1999/C 370/192)	P-0893/99 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Pregiudizio subito dagli importatori europei a seguito dell'imposizione supplementare sui prodotti tessili provenienti dal Bangladesh	137
(1999/C 370/193)	E-0909/99 di Bernard Lehideux alla Commissione Oggetto: Seguito dato dal governo siriano alla risoluzione approvata nel marzo 1998 sui prigionieri libanesi detenuti in Siria	138
(1999/C 370/194)	E-0979/99 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Detenuti politici libanesi, palestinesi e giordani in Siria	138
(1999/C 370/195)	E-0919/99 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Legge sul randagismo	139
(1999/C 370/196)	E-0921/99 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Reintegrazione di obiettivi per lo sviluppo delle aree di Anzio e Nettuno	139
(1999/C 370/197)	P-0927/99 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Disciplina dell'attività dei radioamatori in Europa	140
(1999/C 370/198)	P-0928/99 di Rijk van Dam alla Commissione Oggetto: Trasporti d'urgenza verso l'Ucraina	141
(1999/C 370/199)	E-0940/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Obbligo di adire la Corte internazionale di giustizia ai fini di una composizione pacifica delle controversie a titolo dell'Accordo di New York del 1995 sulle specie transzonali e altamente migratorie	142
(1999/C 370/200)	E-0945/99 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Ponte Vasco da Gama – Lisbona – Liquidazione dei trasferimenti	143
(1999/C 370/201)	P-0951/99 di Michael McGowan alla Commissione Oggetto: Ammissibilità nel quadro dei Fondi strutturali	143
(1999/C 370/202)	E-0961/99 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Svolgimento di accurate indagini sulla scomparsa di 3.000 cittadini in Algeria	144
(1999/C 370/203)	E-0962/99 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Allevamento dei gamberetti in Bangladesh e tutela dell'ambiente	145
(1999/C 370/204)	E-0964/99 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Ampliamento del porto di Ibiza (Baleari)	146
(1999/C 370/205)	E-0970/99 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programma di promozione commerciale dei prodotti europei nel mercato giapponese	147
(1999/C 370/206)	P-0976/99 di Georges Garot alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale tra i produttori di pomodori francesi e spagnoli	147

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/207)	E-0982/99 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Riduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti nel settore tessile	148
(1999/C 370/208)	E-0987/99 di Luigi Colajanni, Roberto Speciale e Andrea Manzella alla Commissione Oggetto: Assassinio del vice presidente del Paraguay Luis Argana.	149
(1999/C 370/209)	E-0990/99 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Importazione di uccelli selvatici	149
(1999/C 370/210)	E-0992/99 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: aiuti al Kazakistan	150
(1999/C 370/211)	E-0997/99 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Misure adottate dall'Unione europea in merito alla chiusura dell'impianto nucleare di Chernobyl	150
(1999/C 370/212)	E-1000/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Articolo 9 del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993	151
(1999/C 370/213)	E-1001/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Revisione del regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993	151
(1999/C 370/214)	E-1002/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Vendita delle bande orarie negli aeroporti	151
(1999/C 370/215)	E-1003/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Aeroporti regionali Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1000/99, E-1001/99, E-1002/99 e E-1003/99	152 152
(1999/C 370/216)	E-1005/99 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Ricerche in materia di ormoni di sintesi e di origine vegetale	152
(1999/C 370/217)	E-1006/99 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Benessere degli animali	153
(1999/C 370/218)	E-1007/99 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi	153
(1999/C 370/219)	P-1032/99 di Luigi Florio alla Commissione Oggetto: Sicurezza nelle gallerie stradali e ferroviarie	154
(1999/C 370/220)	E-1033/99 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Organizzazione della Giornata europea delle persone disabili da parte di consulenti privati	155
(1999/C 370/221)	E-1039/99 di Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Iniziativa a tutela dell'olio di oliva	155
(1999/C 370/222)	P-1041/99 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Presunte irregolarità nella gestione delle sovvenzioni globali a Brindisi (Italia)	157
(1999/C 370/223)	E-1043/99 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Screening della legislazione ambientale dei candidati all'adesione	158
(1999/C 370/224)	E-1060/99 di Carlos Bru Purón alla Commissione Oggetto: Commissioni per il cambio di valuta	158
(1999/C 370/225)	P-1063/99 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Proroga del periodo transitorio per l'etichettatura in diverse unità di misura previsto nella direttiva 80/181/CEE	159
(1999/C 370/226)	E-1066/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Intralci all'attuazione dei programmi Tacis per la sicurezza nucleare	160
(1999/C 370/227)	E-1075/99 di Anne McIntosh alla Commissione Oggetto: Paesi candidati	160

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(1999/C 370/228)	E-1077/99 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Aiuti concessi alle industrie europee operanti nel settore dei rivestimenti per pavimenti	161
(1999/C 370/229)	P-1085/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Fornitori di oli minerali	161
(1999/C 370/230)	P-1086/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Relazioni commerciali UE-Marocco	162
(1999/C 370/231)	E-1090/99 di Francis Decourrière alla Commissione Oggetto: Obiettivo 1 – dislocazione nell'Unione europea	163
(1999/C 370/232)	P-1094/99 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Deroga all'articolo 92 del trattato	164
(1999/C 370/233)	P-1098/99 di Yvonne Sandberg-Fries alla Commissione Oggetto: Impianto di depurazione vicino al villaggio di Toulon nel Peloponneso, Grecia	165
(1999/C 370/234)	P-1101/99 di Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Norme comuni per le pensioni	165
(1999/C 370/235)	E-1104/99 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Indipendenza del Tibet	166
(1999/C 370/236)	P-1111/99 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Situazione concorrenziale nel mercato comune di tavole da surf	167
(1999/C 370/237)	P-1119/99 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Programma della Commissione europea contro il doping	167
(1999/C 370/238)	E-1125/99 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Minaccia di cambiamenti nel clima politico della Slovacchia	168
(1999/C 370/239)	E-1139/99 di Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Studenti cinesi	169

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(1999/C 370/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0017/98

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Lingue utilizzate nella Gazzetta ufficiale

Nella Gazzetta ufficiale L 328 del 28 novembre 1997 figura un elenco di enti soggetti all'accordo in materia di appalti pubblici. A pagina 10 è riportata per il Belgio unicamente un elenco in lingua francese.

Può la Commissione, che conosce le mie preoccupazioni in merito agli usi linguistici, riferire perché l'elenco in questione è stato riportato solo in lingua francese? Se ne deve dedurre che i neerlandofoni e germanofoni non sono soggetti alla legislazione in materia di appalti?

**Risposta complementare
data dal sig. Monti per conto della Commissione**

(11 giugno 1999)

Successivamente alla risposta data il 20 marzo 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è adesso in grado di fornire le seguenti altre informazioni.

È vero che l'allegato alla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 97/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori ⁽²⁾ rispettivamente, elenca gli enti appaltanti belgi soltanto in francese. L'allegato non riporta in tutti i casi gli enti appaltanti degli altri Stati membri nella lingua degli Stati stessi, ma riporta, se necessario, la traduzione, ad esempio quando si tratta non di un semplice nome ma della descrizione di un ente appaltante. Tale descrizione è fornita nelle varie lingue di pubblicazione della direttiva, come nel caso delle direttive precedenti.

Successivamente al libro verde «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — spunti di riflessione per il futuro» ⁽³⁾ e alla comunicazione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea» ⁽⁴⁾, la Commissione sta esaminando fra l'altro la possibilità di apportare emendamenti alle direttive sugli appalti pubblici. Tali emendamenti saranno naturalmente pubblicati in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Anche gli allegati saranno esaminati in vista di tale futura pubblicazione, e se necessario, verranno aggiornati. In tale contesto, sarà tenuto conto delle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, e saranno intrapresi i passi opportuni.

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998.

⁽²⁾ GU L 328 del 28.11.1997.

⁽³⁾ COM(96) 583 def.

⁽⁴⁾ COM(98) 143 def.

(1999/C 370/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0837/98
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Contenuti dei programmi televisivi e libertà di parola

Le quattro reti televisive finlandesi sono dal punto di vista giornalistico indipendenti dallo Stato. Una di esse (Oy Yleisradio Ab) ha prodotto una serie di programmi, con obiettivi informativi e senza sponsorizzazioni, volti a incentivare la vendita di prodotti fabbricati in Finlandia. Con una lettera inviata al Ministero delle comunicazioni finlandese, la Commissione europea ha vietato la produzione di programmi analoghi.

Intervenendo nei contenuti dei programmi televisivi, la Commissione ha violato la libertà di espressione dell'informazione. Ritiene la Commissione che in tale questione i suoi funzionari abbiano agito correttamente e, in tal caso, in virtù di quale trattato comunitario giustifica la propria posizione?

Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 luglio 1999)

A complemento della sua risposta del 5 giugno 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è in grado di comunicare le informazioni seguenti.

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-931/98 della sig. Myller ed altri ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 310 del 15.12.1998.

⁽²⁾ GU C 354 del 19.11.1998, pag. 42.

(1999/C 370/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0849/98
di Marco Cellai (NI) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Ricorso della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia

Premesso che, secondo notizie stampa del dicembre u.s., la Commissione ha deciso di avviare ricorso dinanzi alla Corte europea di giustizia in ordine a una procedura di infrazione a carico del governo italiano per una «asserita mancanza nella Legge 236/95 di un regime transitorio a tutela dei diritti acquisiti dai collaboratori linguistici (già lettori di lingua straniera) già operanti presso le università italiane ai sensi del D.P.R. 382/80»; che detto avviamento ha sostanzialmente ignorato il senso della sentenza di tale Corte (V sezione) del 20.11.1997; che anche l'attuale avviamento di procedura si basa, evidentemente, su una voluta confusione fra le dizioni «lecturer e lettore»; che la Commissione non ha in alcun modo motivato in cosa il governo italiano non avrebbe rispettato i «diritti acquisiti», stante che la disciplina introdotta dalla Legge 236/95 garantisce la salvaguardia dei diritti acquisiti nell'ambito del precedente inquadramento giuridico e ne migliora complessivamente il trattamento;

Può dire la Commissione:

1. se e in quale misura la decisione della Commissione sia stata influenzata da quanto apparso su taluni organi di stampa o da espressioni parlamentari europee;
2. quali siano le basi giuridiche del ricorso?

**Risposta complementare
data dal sig. Flynn a nome della Commissione**

(29 giugno 1999)

Successivamente alla risposta fornita il 5 giugno 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire ulteriori informazioni.

La decisione della Commissione di avviare un ricorso dinanzi alla Corte europea di giustizia, sulla base dell'art. 226 CE del Trattato (ex art. 169), in ordine al trattamento dei lettori di lingua straniera nelle università italiane non è stata influenzata dagli articoli pubblicati sulla stampa. La decisione della Commissione è basata su argomentazioni giuridiche e prove documentarie raccolte nell'ambito dell'indagine in merito alla violazione in questione.

Da un punto di vista giuridico, la Commissione ha basato la sua decisione sul fatto che prove sostanziali hanno dimostrato che in diverse università italiane i diritti acquisiti dei lettori di lingua non sono stati salvaguardati adeguatamente.

⁽¹⁾ GU C 310 del 15.12.1998.

(1999/C 370/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0870/98
di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(26 marzo 1998)

Oggetto: Regolarizzazione degli immigrati illegali

La relazione approvata alla tornata di febbraio sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1996 ha citato per nome alcuni Stati membri che dopo la scadenza di un certo termine regolarizzano la posizione dei cittadini che si trovano illegalmente sul loro territorio.

1. Reputa la Commissione che tale modo di agire da parte di questi Stati membri sia in contrasto con le vigenti normative comunitarie?
2. Reputa la Commissione che tale modo di agire da parte di questi Stati membri sia in contrasto con l'aquis di Schengen?
3. Che cosa pensa la Commissione, in vista dell'incorporazione dell'aquis di Schengen, dell'esistenza di tali disparità?

**Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(28 giugno 1999)

Né il diritto dell'Unione, né l'aquis di Schengen, recentemente integrato nel quadro dell'Unione, si oppongono alla regolarizzazione da parte di uno Stato membro della situazione di immigrati illegali presenti sul territorio di tale Stato.

(1999/C 370/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0880/98
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(26 marzo 1998)

Oggetto: Problemi di libera circolazione ai fini del conseguimento della specializzazione medica nella UE

La direttiva 93/16/CE ⁽¹⁾ ha creato problemi per quanto riguarda il conseguimento della specializzazione medica negli Stati membri dell'UE. In sostanza, mentre prima della sua entrata in vigore (aprile 1993) era possibile riconoscere, in Grecia, la laurea acquisita per esempio in Austria e avere quindi l'autorizzazione a esercitare la professione e conseguire la specializzazione in Grecia, con la sua entrata in vigore ciò non è

più possibile. Infatti, mentre da un canto viene riconosciuta la parità dei diplomi, dall'altro non viene concessa l'autorizzazione a esercitare la professione che va ottenuta nel paese in cui sono stati compiuti gli studi, con condizioni che variano a seconda delle disposizioni dettate dalla rispettiva normativa nazionale. L'intera materia crea problemi insormontabili a coloro che hanno studiato in un paese dell'Unione europea e vogliono compiere la specializzazione in un altro.

Può la Commissione riferire:

1. se per coloro che si sono iscritti nelle università dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della direttiva 93/16/CE potrebbe vigere per un periodo transitorio il regime preesistente;
2. dato che i diplomi acquisiti nell'UE sono parificati, se si potrebbe adottare una normativa che consenta di conseguire l'autorizzazione all'esercizio della professione nel paese in cui il medico intende lavorare e non, obbligatoriamente, nel paese in cui ha conseguito la laurea;
3. stante sempre che i diplomi sono parificati, se vi può essere la possibilità di conseguire la specializzazione in un paese dell'Unione europea diverso da quello in cui si è conseguita la laurea, essendo noto che la specializzazione costituisce parte integrante della formazione del medico?

(¹) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1.

**Risposta complementare
data dal Commissario Monti a nome della Commissione**

(29 giugno 1999)

1. La direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, costituisce una versione codificata di tutte le direttive adottate dal 1975 in poi in materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento reciproco dei loro diplomi. Trattandosi di una semplice codifica, non comporta alcuna modifica della situazione giuridica precedente alla sua adozione. Rispetto alla situazione nel 1975, la direttiva non ha dunque introdotto alcun cambiamento alla situazione dei medici che intendono compiere una formazione medica specializzata in un altro Stato membro.
2. Il principio di riconoscimento reciproco dei diplomi implica che ogni Stato membro riconosce i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini dell'Unione europea, riconoscendo ad essi sul suo territorio, per quanto riguarda l'accesso all'esercizio della medicina, la stessa validità che riconosce ai diplomi che esso rilascia. Questo principio è sancito nella direttiva 93/16/CEE dagli articoli 4 e 5 per quanto riguarda i diplomi di medico specialista comuni a tutti gli Stati membri e dagli articoli 6 e 7 per quanto riguarda i diplomi di medico specialista comuni a alcuni Stati membri soltanto.
3. Nessuna disposizione della direttiva 93/16/CEE osta alla facoltà di compiere una formazione medica specializzata in uno Stato membro diverso da quello nel quale la formazione di base di medico è stata acquisita.

(1999/C 370/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2378/98
di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione**

(27 luglio 1998)

Oggetto: Violazione delle normative in materia di appalti pubblici

Con una delibera del 1988, il Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, ha affidato all'Italgas Sud la concessione per la progettazione e la costruzione della rete di distribuzione del gas nel suo territorio per un periodo di trenta anni. Con una successiva delibera del 15 ottobre 1997, la Giunta comunale ha riapprovato un nuovo progetto esecutivo proponendo una modifica della succitata convenzione e prefigurando così, per la consistente variazione dei costi e dei temi contrattuali, una vera e propria concessione.

Tutto ciò in aperta violazione della Direttiva 92/50/CEE (¹) in materia di appalti pubblici e delle normative comunitarie in materia di libera concorrenza, nonché in violazione dell'art.21 della legge italiana n.216 del 1995 che disciplina la medesima materia. Queste disposizioni prevedono, infatti, che l'aggiudicazione di

ogni appalto debba avvenire sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che, nei casi di lavori il cui valore sia pari o superiore a 5 milioni di ecu, debba essere sempre indetta una gara pubblica e trasparente.

Può la Commissione far sapere se non ritenga necessario ed opportuno verificare la regolarità della procedura seguita dall'Amministrazione comunale suddetta, tenendo presente che essa non sembra rispondere ai criteri di economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, non essendo stata indetta una gara che abbia consentito la paritaria partecipazione di tutte le imprese idonee all'aggiudicazione, in aperta violazione del principio della libera concorrenza?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

**Risposta complementare
data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(29 giugno 1999)

A complemento della sua risposta del 19 ottobre 1998 (¹), la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane per verificare la conformità al diritto comunitario in materia di appalti pubblici dell'attribuzione della concessione relativa alla costruzione della rete di distribuzione del gas del comune di San Giorgio del Sannio. In particolare, la Commissione ha contattato ripetutamente per iscritto le istanze italiane ed ha successivamente chiarito, durante una riunione, elementi informativi necessari all'effettuazione della valutazione suddetta.

Le autorità italiane non hanno risposto. La Commissione non dispone di elementi de jure e de facto atti a stabilire con precisione la natura giuridica dell'appalto in questione e la normativa comunitaria applicabile e di verificare se sia stata commessa una violazione di detta normativa. Tuttavia, si potrà far luce sulla situazione in occasione di una riunione con le autorità italiane fissata per il mese di luglio.

(¹) GU C 50 del 22.2.1999.

(1999/C 370/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2987/98

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(8 ottobre 1998)

Oggetto: Istituzione obbligatoria di registri nazionali relativi al consumo di prodotti veterinari

Sono sempre più numerosi i consumatori europei che esigono prodotti alimentari sani e di qualità, da cui la necessità di un controllo più rigoroso quanto all'impiego di prodotti veterinari in agricoltura. Gli antibiotici della crescita e l'eccessivo consumo di medicinali favoriscono la resistenza dei batteri da cui, a lungo termine, il rischio per l'essere umano di morire a causa di malattie quali l'influenza o la polmonite che non potranno essere trattate con antibiotici.

L'istituzione di registri nazionali relativi al consumo di medicinali in agricoltura permetterebbe di comparare il consumo nei vari Stati membri con la possibilità di denunciare eventuali abusi in taluni di essi. Ciò costituirebbe, inoltre, uno strumento per individuare l'eventuale esistenza di un collegamento tra la resistenza dei batteri e il consumo di medicinali. Sembra già che i batteri resistenti siano meno numerosi nei paesi scandinavi, dove il consumo di medicinali è inferiore a quello registrato in paesi come Regno Unito, i Paesi Bassi e il Belgio.

Non ritiene la Commissione che sia utile proporre la creazione di registri nazionali relativi al consumo di prodotti veterinari in agricoltura? Allo stesso tempo, la Commissione potrebbe proporre la prescrizione obbligatoria di antibiotici negli Stati membri, impedendo agli agricoltori di avvalersi di medicinali per favorire la crescita animale.

**Risposta complementare
data dal sig. Bangemann a nome della Commissione**

(20 aprile 1999)

A complemento della sua risposta dell'11 novembre 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare ulteriori informazioni.

Sia per il settore dell'alimentazione animale (additivi) che per quello dei medicinali veterinari la legislazione comunitaria prevede meccanismi di controllo tra cui ad esempio la registrazione dei dati concernenti la fabbricazione, l'autorizzazione, la vendita e il consumo degli antibiotici.

Nel settore dell'alimentazione animale, la Commissione ha preso l'iniziativa di istituire a partire dal gennaio 2000 un sistema di rilevamento dei dati nazionali concernenti il consumo di additivi antimicrobici autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾. Inoltre il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 2821/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici ⁽³⁾: nell'interesse della protezione della salute umana esso vieta l'utilizzo di quattro antibiotici come additivi degli alimenti degli animali. Inoltre la produzione e la distribuzione degli additivi ad effetto antimicrobico nonché delle premiscele e degli alimenti composti contenenti tali additivi sono soggette a severa regolamentazione: per ciascun anello della catena, dal fabbricante dell'additivo al fabbricante di alimenti composti o al fabbricante delle premiscele, ad ogni stabilimento o intermediario è fatto obbligo di tenere un registro che descrive ad esempio natura e quantità degli additivi prodotti o utilizzati.

La legislazione in materia di antibiotici somministrati come medicinali veterinari ⁽⁴⁾ prevede un complesso di misure di controllo applicabili alla fabbricazione, all'autorizzazione per l'immissione in commercio, alla prescrizione, alla catena di distribuzione (ingrosso e dettaglio) e alle condizioni di utilizzazione, nonché un sistema di farmacovigilanza che impone ove necessario il rilevamento dei dati sull'eventuale inefficacia in caso di resistenza e il controllo dei residui di sostanze antibiotiche negli alimenti di provenienza animale. L'opportunità di assoggettare un medicinale veterinario all'obbligo di prescrizione è esaminata caso per caso in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'immissione in commercio. Uno dei principali fattori analizzati in questo contesto è se appunto vi sia il rischio che il farmaco possa essere utilizzato a fini diversi da quelli terapeutici.

Inoltre chi detiene l'autorizzazione a vendere all'ingrosso o al dettaglio medicinali veterinari (come farmacisti e veterinari) è tenuto a registrare per ogni transazione la data, gli estremi precisi del farmaco, il numero di lotto di fabbricazione, la quantità ricevuta o fornita, il nome e l'indirizzo del fornitore o ricevente, e, ove rilevante, il nome e l'indirizzo del veterinario che ha prescritto il farmaco e copia della prescrizione.

Per quanto riguarda i farmaci veterinari contenenti antibiotici che vengono incorporati nel foraggio animale (e quindi somministrati come alimenti medicamentosi), la direttiva 90/167/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio stabilisce le condizioni per la commercializzazione di tali prodotti e li assoggetta all'obbligo della prescrizione. La relativa prescrizione veterinaria deve indicare alcuni dati precisi, ovvero la premiscela medicamentosa utilizzata, nome, quantità e tempi di attesa. È richiesta anche la posologia per i casi in cui è necessario effettuare un trattamento collettivo per via alimentare.

La Commissione è del parere che l'insieme delle disposizioni qui esposte offra una risposta adeguata e sufficiente all'esigenza di contenere quanto più possibile e tenere sotto controllo l'uso degli antibiotici nel settore dell'alimentazione e della salute animale, e non intende quindi per il momento proporre l'istituzione di ulteriori registri nazionali quali quelli auspicati dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 155.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970.

⁽³⁾ GU L 351 del 29.12.1998.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali — GU L 214 del 24.8.1993 — e Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari — GU L 317 del 6.11.1981.

⁽⁵⁾ Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità — GU L 92 del 7.4.1990.

(1999/C 370/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3069/98**di David Bowe (PSE) alla Commissione***(9 ottobre 1998)**Oggetto: Primati*

Quali orientamenti e pratiche segue la Commissione in merito all'utilizzazione dei finanziamenti UE per gli esperimenti sui primati? A quanto ammontano gli stanziamenti UE destinati al finanziamento degli esperimenti sui primati in ognuno dei seguenti anni: 1996, 1997, 1998 (a tutt'oggi)? Quanti sono i primati sottoposti a sperimentazione?

(1999/C 370/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3071/98**di Michael Elliott (PSE) alla Commissione***(9 ottobre 1998)**Oggetto: Primati*

Di quali statistiche/informazioni è in possesso la Commissione europea concernenti il numero di primati utilizzati per i progetti di ricerca finanziati dalla UE, lo scopo della loro utilizzazione e l'importo di finanziamenti UE concesso? Quali sono i piani particolareggiati della Commissione concernenti il controllo e la registrazione delle ricerche finanziate dalla UE in questo settore sensibile?

Se la Commissione è in possesso di tali statistiche e informazioni:

- a quanto ammontano i finanziamenti UE concessi alle ricerche in materia di BS/TSE con l'utilizzazione di primati per ognuno degli anni 1996, 1997, 1998 (a tutt'oggi) e quanti primati sono stati utilizzati in ognuno di questi anni?
- a quanto ammonta l'importo dei finanziamenti UE concesso per la ricerca in materia di AIDS con l'utilizzazione di primati per ognuno degli anni 1996, 1997, 1998 (a tutt'oggi) e quanti primati sono stati utilizzati in ognuno di questi anni?

**Risposta complementare comune
data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3069/98 e E-3071/98**

(27 maggio 1999)

Facendo seguito alla risposta data il 16 novembre 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti ulteriori informazioni.

La Commissione non è in possesso di dati statistici concernenti il numero di primati utilizzati per i progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e l'importo dei finanziamenti concesso.

Tuttavia, dopo un'indagine svolta in collaborazione con i coordinatori dei progetti sono state raccolte le seguenti informazioni:

1. Lo stanziamento di fondi per la ricerca sulla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), che prevede l'utilizzazione di primati, ammonta a 223 400 ECU nel 1997 e a 504 300 ECU nel 1998. Nei contratti di ricerca sull'AIDS finanziati dalla Comunità (siglati tra il 1994 e il 1998) nell'ambito del Quarto programma quadro ⁽²⁾, sono stati utilizzati 200 macachi e da 6 a 12 scimpanzé.
2. Nel 1999 prenderanno il via i progetti di ricerca sull'encefalopatia spongiforme bovina e sull'encefalopatia spongiforme trasmissibile (BSE e TSE), per i quali si prevede che saranno utilizzati 78 macachi e 16 scimmie rhesus ma nessun scimpanzé.

Tutti questi progetti sono stati sottoposti ad una valutazione scientifica da parte di esperti di diverse discipline, i quali valutano anche se sia o meno giustificato l'uso della sperimentazione su animali, in particolare sui primati. Per la ricerca limitata esclusivamente all'AIDS e al BSE, la sperimentazione sui primati, fondata su valide motivazioni, è l'unico modo per poter acquisire quelle conoscenze necessarie a formulare diagnosi e mettere a punto terapie o vaccini che possono trovare applicazione sugli esseri umani.

Va notato che il finanziamento comunitario copre fino ad un massimo del 50 % del costo totale del progetto. Inoltre non è possibile fornire le cifre relative al numero di animali utilizzati per la sperimentazione ogni anno. I progetti hanno una durata media di tre anni e gli animali sono utilizzati, nella gran parte dei casi, per più di un anno.

Come dichiarato espressamente nel Quarto programma quadro, gli esperimenti su animali devono essere sostituiti, ogni qualvolta sia possibile, da metodi alternativi. Inoltre, tutti i soggetti che prendono parte a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità devono conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria, includendo, quest'ultima, la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽¹⁾. La Commissione continuerà a controllare l'utilizzazione dei primati per i progetti di ricerca finanziati dalla Comunità continuando a raccogliere i dati statistici che ha (già) fornito in risposta alle interrogazioni degli onorevoli parlamentari.

⁽¹⁾ GU C 96 dell'8.4.1999.

⁽²⁾ GU L 126 del 18.5.1994.

⁽³⁾ GU L 358 del 18.12.1986.

(1999/C 370/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3680/98
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(7 dicembre 1998)

Oggetto: Parco per la sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente nelle periferie di Atene

Nella periferia del comprensorio urbanistico di Atene (comuni di Ilia, Aghii Anarghiri e Kamateru) si trova un grandissimo edificio pubblico denominato «Pirgos Vasilissis», nel cui sito e nella zona circostante è stato costruito un Parco per la sensibilizzazione ai problemi ambientali. L'investimento pari a 2.500.000.000 dracme è stato cofinanziato dall'UE (Fondo per lo sviluppo regionale, programmi urbani originali di cui all'articolo 10). Numerose sono state tuttavia le proteste degli abitanti della zona dovute al fatto che per edificare nelle vicinanze del parco in questione un ipermercato (su una superficie di 27.000 m²) è stata rilasciata una concessione che creerà gravi problemi di circolazione, di parcheggio, di inquinamento, ecc.

Può la Commissione precisare:

1. se è al corrente e come valuta la situazione derivante dalla coesistenza del parco in questione e dello sviluppo edilizio di cui trattasi;
2. se può confermare l'avvenuta effettuazione della valutazione di impatto ambientale, e
3. se sono stati presi altri provvedimenti per impedire che si verifichino i timori giustamente nutriti dagli abitanti della zona?

(1999/C 370/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4096/98
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1999)

Oggetto: Parco di sensibilizzazione ambientale nella regione di Atene

Nell'agglomerazione urbana sviluppatasi intorno ad Atene (comuni di Ilion, Aghii Anargyri e Kamateron) è situata un'ampia area pubblica denominata «Pirgos Vasilissis». Qui e nella zona circostante è in allestimento un Parco di sensibilizzazione ambientale. Il progetto (2,5 miliardi di dracme) è cofinanziato dall'Unione europea (Fondo di sviluppo regionale, programmi pilota urbani, articolo 10).

Tuttavia, numerosi abitanti della zona protestano per il fatto che è stato concesso il permesso di costruire un supermercato (2,7 ettari!) in prossimità del Parco in questione, il che creerà importanti problemi di traffico, parcheggio, inquinamento, ecc.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. E' a conoscenza del progetto e lo ritiene compatibile con il Parco da essa finanziato?
2. Può confermare che gli studi di impatto ambientale sono stati effettuati?
3. Sono state prese tutte le misure per impedire che i legittimi timori degli abitanti della zona trovino conferma nella realtà?

**Risposta complementare comune
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3680/98 e E-4096/98**

(7 maggio 1999)

Lo sviluppo della prima fase del parco ambientale «Pirgos Vasilissis» è stato finanziato ai sensi dell'articolo 10 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il progetto aveva lo scopo di creare un parco e un centro di istruzione in materia di ambiente, aumentando in tal modo la consapevolezza dei cittadini sui temi ambientali e favorendo al tempo stesso la rigenerazione dell'area. Il progetto ha ricevuto un contributo di 5,7 milioni di euro da parte del FESR ed è stato portato a termine nel 1994. La seconda fase del progetto è attualmente finanziata nel quadro del programma operativo per l'ambiente e il suo completamento è previsto per la fine dell'anno in corso.

La concessione del permesso di impianto su un sito adiacente è di pertinenza delle competenti autorità e la Commissione non ha la facoltà d'intervenire. In merito agli effetti ambientali, nel caso in esame spetta ugualmente alle autorità elleniche decidere se uno studio del genere è necessario.

Per quanto riguarda le future ripercussioni dello sviluppo previsto sul funzionamento del parco, la Commissione manterrà un ruolo di osservatore. Se gli sviluppi dovessero mettere a rischio gli investimenti comunitari nel parco, la Commissione potrà riesaminare il contributo accordato e, come ultima risorsa, esigere il rimborso qualora ciò dovesse dimostrarsi necessario.

(1999/C 370/012)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3718/98
di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione**

(11 dicembre 1998)

Oggetto: Baracche nella città di Las Palmas di Gran Canaria (Canarie, Spagna)

Nella città di Las Palmas di Gran Canaria (Canarie) sono in corso le opere di ristrutturazione urbanistica per realizzare il «Parque marítimo de Las Canteras — El Confital», finanziato con fondi comunitari attraverso il Programma Operativo dell'Ambiente Locale (POMAL).

Per la realizzazione delle opere di cui sopra si sta procedendo all'esproprio dei terreni in cui risiedono numerosi cittadini che versano in una situazione di esclusione sociale. Tuttavia, non è contemplata la possibilità di sistemare questa gente in abitazioni alternative e il compenso economico che questi cittadini ricevono per l'esproprio succitato può compensare a stento la perdita del loro domicilio abituale.

La Commissione è a conoscenza di questi fatti?

La Commissione ritiene necessario che i programmi urbanistici che colpiscono gruppi di popolazione che versano in gravi difficoltà sociali, come abbiamo detto precedentemente, contemplino in via prioritaria di tener conto delle esigenze dei gruppi di popolazione sopra citati, evitando di riprodurre situazioni di emarginazione sociale come quelle delle baracche?

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(21 aprile 1999)

A complemento della propria risposta del 18 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e sulla base delle informazioni fornite dalle autorità spagnole competenti per la messa in opera del programma operativo per l'ambiente locale (POMAL), la Commissione può precisare quanto segue.

Il comune di Las Palmas di Gran Canaria non ha ancora avviato la procedura di esproprio relativa al progetto di rigenerazione ambientale «El Confital y el Rincón», a motivo del quadro giuridico cui sono subordinati gli espropri e che è attualmente regolato da una decisione della Corte suprema spagnola. Questo programma è legato al programma di soppressione dei quartieri malsani e prevede la scomparsa di 108 alloggi insalubri ubicati nelle zone in causa.

È evidente che, al momento dovuto, la procedura di esproprio dovrà prevedere una compensazione economica, in conformità dei criteri stabili nella «Ley de Régimen del suelo y valoraciones» (legge di regime e di valorizzazione del suolo), del 1998.

Il comune sta attualmente elaborando una relazione, adeguata ai casi singoli, a partire dalla quale il dipartimento del lavoro sociale stabilirà con esattezza la situazione socio-economica delle famiglie interessate, affinché queste possano ottenere aiuti destinati a facilitare e a compensare il trasloco nonché la futura installazione.

(¹) GU C 142 del 21.5.1999, pag. 147.

(1999/C 370/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3801/98
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione

(22 dicembre 1998)

Oggetto: Rescissione del contratto stipulato tra la Texas-Samsung (Maia, Portogallo) e lo Stato portoghese

L'impresa produttrice di semiconduttori «Texas Instruments-Samsung Electronic» (TISE) la settimana scorsa ha annunciato ai suoi 748 dipendenti che avrebbe cessato l'attività della sua fabbrica situata a Maia (Portogallo) entro il 31 marzo 1999.

Al di là dell'enorme gravità che tale decisione riveste sul piano sociale, essa è stata annunciata come irreversibile e mette fine ad una relazione contrattuale con lo Stato portoghese derivante da un contratto programmatico firmato nel luglio 1995 con una durata prevista fino all'anno 2004, che ha consentito alla «joint venture» di beneficiare di considerevoli incentivi finanziari. Sebbene il governo portoghese fosse già a conoscenza dell'intenzione della TISE di rescindere unilateralmente detto contratto fin dalla settimana precedente all'annuncio, è stata l'impresa stessa a rendere pubblica la decisione — mentre il contratto non è stato ancora reso pubblico, con il pretesto che la sua divulgazione potrebbe pregiudicare il processo negoziale, il cui elemento principale sembra essere la restituzione degli incentivi concessi all'impresa a titolo del succitato contratto programmatico.

Tuttavia, in una situazione come questa — particolarmente grave da svariati punti di vista ma soprattutto da quello sociale — risulta estremamente importante ed urgente sapere dalla Commissione se è a conoscenza di tale contratto programmatico, se sono interessati finanziamenti dell'UE, e in qual modo è stata assicurata la difesa dei fondi pubblici, sia nazionali che comunitari.

Risposta complementare
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 aprile 1999)

Nel quadro del programma industriale denominato PEDIP II, compreso nel secondo quadro comunitario di sostegno per il Portogallo per il periodo 1994-1999, le autorità portoghesi hanno approvato un progetto promosso dalla ditta Texas Samsung di Maia (Portogallo).

Sono stati erogati incentivi pari a 10,6 milioni di euro a favore degli investimenti e a 5,3 milioni di euro a favore della formazione. Tali importi sono stati rispettivamente cofinanziati, per un'aliquota del 75 %, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo.

Le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione che sono state avviate le procedure necessarie, previste dal contratto di investimento firmato dallo Stato portoghese e dal promotore, per la restituzione degli incentivi. Sono attualmente in corso discussioni tra le parti. In caso di mancato accordo sarà avviata la procedura di arbitrato prevista dalla legge portoghese.

La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare dell'andamento dei negoziati non appena riceverà informazioni al riguardo da parte delle autorità portoghesi.

(1999/C 370/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3802/98
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 dicembre 1998)

Oggetto: Chiusura della fabbrica della Nestlé a Matosinhos (Portogallo)

La fabbrica della Nestlé «Longa Vida», situata a Matosinhos (Portogallo), verrà chiusa e la sua unità di produzione sarà trasferita in Spagna o in Francia, stando a quanto dichiarato dal direttore delle relazioni pubbliche dell'impresa.

Tale decisione, una prevedibile conseguenza della quale sarà la disoccupazione di oltre un centinaio di lavoratori, giunge sulla scia di altre decisioni adottate dalla medesima multinazionale, che ha già chiuso le fabbriche «Rajá» e «Findus» e ha già licenziato circa 70 dipendenti della «Longa Vida».

Questa decisione è tanto più significativa dal momento che la «Longa Vida» è un'unità industriale moderna che ha beneficiato di aiuti finanziari da parte dello Stato portoghese e dell'Unione europea per la realizzazione di investimenti che, negli ultimi cinque anni, sono ammontati ad oltre 3 miliardi di escudos.

Trattandosi di ancora un altro caso di trasferimento d'impresa, nella fattispecie all'interno dello spazio comunitario, e visto che a quanto pare sono interessati considerevoli aiuti comunitari, si desidera sapere dalla Commissione se è al corrente di tale situazione, se esistono contratti programmatici a cui essa partecipi o di cui sia a conoscenza, e se nel quadro del suddetto eventuale trasferimento l'impresa Nestlé conta su nuovi aiuti finanziari.

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(3 maggio 1999)

Nell'ambito del programma industriale noto come PEDIP I, compreso nel primo quadro di sostegno comunitario per il Portogallo nel periodo 1989-1993, le autorità portoghesi hanno approvato un progetto promosso sul loro territorio nazionale (Matosinhos) dalla ditta Nestlé.

Quale incentivo agli investimenti è stata approvata la somma di 380.000 EUR: su tale somma, 240.000 EUR sono stati pagati e 140.000 disimpegnati. Tali importi sono stati cofinanziati per il 70 % dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Il periodo di validità del contratto firmato dallo Stato portoghese e dal promotore è scaduto.

Se la fabbrica dovesse essere chiusa, non esistono impegni contrattuali sulla cui base il governo portoghese possa chiedere restituzioni di incentivi.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, non risulta ufficialmente che l'azienda debba trasferirsi in una località fuori dal Portogallo.

(1999/C 370/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3916/98
di Viviane Reding (PPE) alla Commissione**

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Restrizioni verticali nel settore della birra

Nel quadro della prevista riforma dell'applicazione delle regole di concorrenza stabilite nel Trattato, è noto che la Commissione vuole proporre di ridurre in maniera generale il numero delle restrizioni verticali.

La Commissione è conscia del fatto che la proposta di fissare una soglia pari al quaranta per cento della quota di mercato potrebbe avere come conseguenza la chiusura di tutte le fabbriche di birra del Lussemburgo? Le fabbriche di birra che hanno più del 40 per cento di quota di mercato, non potranno più concludere contratti di esclusività. Le imprese concorrenti della regione, che nei rispettivi mercati nazionali rimangono al di sotto della soglia del 40 per cento, benché la loro produzione superi di gran lunga quella dell'intero Lussemburgo, potranno invece stipulare tali contratti. Le piccole fabbriche di birra lussemburghesi potrebbero non essere più in grado di sostenere la lotta per la sopravvivenza e la concorrenza condotta con ampi mezzi dalle «grandi». L'obiettivo della nuova normativa non può essere questo e la Commissione dovrebbe tenerne conto.

Intende la Commissione adeguare alla realtà la sua definizione di mercato di riferimento, e quindi definire il mercato come mercato interno (naturalmente con un valore di riferimento più basso per la quota di mercato), nel quale si realizzi una vera concorrenza tra le imprese? In caso contrario, non sarebbe più opportuno, prendere in considerazione gli aspetti sovra regionali delle innovazioni?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(10 febbraio 1999)

L'onorevole parlamentare pone una serie di interrogativi sulle proposte della Commissione relative alla revisione delle regole di concorrenza in materia di restrizioni verticali. In merito a tali proposte è opportuno chiarire quanto segue.

Il 30 settembre 1998, la Commissione ha adottato una comunicazione ⁽¹⁾ in cui espone il proprio progetto di revisione della politica di concorrenza comunitaria in materia di restrizioni verticali e propone di adottare un'impostazione di natura più economica. La necessità di tale revisione, sostenuta da molti, scaturisce da una serie di debolezze strutturali nell'attuale regolamentazione in materia di esenzioni per categoria, tra cui quella riguardante la commercializzazione della birra.

La debolezza principale dei regolamenti di esenzione per categorie attualmente in vigore consiste nel fatto che le esenzioni vengono concesse senza tenere conto della posizione relativa delle società interessate sul mercato, senza distinguere cioè tra imprese che hanno quote di mercato basse (p. es. del 5 %) e imprese con quote di mercato elevatissime (p. es. del 95 %). Non si può continuare a portare avanti una politica di concorrenza di questo tipo che, oltretutto, non è fruttuosa. La Commissione sa per esperienza che di solito le restrizioni verticali hanno effetti positivi solo quando le imprese interessate non hanno potere di mercato. Invece, nei casi in cui le imprese detengono un potere di mercato, il quadro può presentarsi diverso dal momento che, in tali circostanze, le restrizioni verticali possono essere utilizzate sia per favorire la concorrenza, sia anche per attuare comportamenti anticoncorrenziali, ad esempio per impedire ad altre imprese l'accesso al mercato.

Il nucleo della proposta della Commissione è un regolamento in materia di esenzioni per categoria 1 che si applicherà a tutti i tipi di restrizioni verticali in quasi tutti i settori, ai prodotti finali e intermedi, nonché ai servizi. L'approccio economico esige che venga stabilito un limite all'applicabilità delle esenzioni per categoria nel caso di imprese che detengano un potere di mercato. Il solo criterio applicabile, largamente utilizzato a livello mondiale in materia di politica della concorrenza, è la quota di mercato detenuta sul mercato rilevante, ovvero indici calcolati in base alle quote di mercato. Pur essendo «quota di mercato» e «potere di mercato» due concetti distinti, il primo può essere utilizzato per definire una zona di sicurezza, vale a dire i casi in cui si presume che non vi sia un potere di mercato significativo.

Prendere come punto di riferimento il mercato rilevante non comporta discriminazioni nei confronti delle imprese che operano sui mercati più piccoli, perché le imprese con quote di mercato comparabili vengono trattate nello stesso modo, che operino o meno sugli stessi mercati. Non sarebbe corretto decidere a priori il campo di applicazione geografica del mercato come propone l'onorevole parlamentare.

Per limitare l'applicazione dell'esenzione per categorie la comunicazione propone un sistema a una o due soglie per le quote di mercato. Per il momento è stata lasciata in sospeso la scelta tra il sistema a una o due soglie e quella tra i livelli di tali soglie. Nella sua comunicazione la Commissione propone, qualora venga scelto il sistema a due soglie, una soglia corrispondente ad una quota di mercato del 20 % ed una seconda soglia del 40 % e, nell'ipotesi di un sistema ad una soglia, una soglia compresa tra il 25 % ed il 35 %. In tal modo si creerà una zona di sicurezza («safe harbour») per le imprese al di sotto di tale soglia. Le imprese recupereranno la loro libertà contrattuale e la possibilità di scegliere le formule di distribuzione più interessanti dal punto di vista commerciale. Dal momento che la maggior parte dei mercati è competitiva e che la stragrande maggioranza delle imprese possiede quote di mercato piccole, queste ultime beneficeranno di una maggiore certezza del diritto e di minori costi legati all'osservanza della normativa. Pertanto, la proposta della Commissione non si pone l'obiettivo né avrà per risultato la riduzione del numero degli accordi verticali.

Le proposte di regolamento di esenzione per categorie non implica che i pochi fabbricanti di birra che dispongono di quote di mercato al di sopra della soglia debbano necessariamente temere per la validità dei loro contratti o temere di essere assoggettati all'obbligo di notifica.

Il fatto che una restrizione verticale non possa beneficiare di un'esenzione per categorie non significa che essa sia illegale. La restrizione in questione può non avere affatto l'effetto di limitare la concorrenza e può non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Oppure può rientrare nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1 ma beneficiare di un'esenzione in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3. La Commissione pubblicherà linee direttive per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese che detengono una quota di mercato superiore alla soglia in modo da chiarire le proprie politiche future nei confronti di tali imprese.

Le imprese il cui potere di mercato sia al di sopra della soglia possono essere tenute ad adeguare una parte dei loro contratti se, in seguito ad una indagine sul loro mercato, ciò si dimostrasse necessario per far sì che esso continui ad essere aperto e competitivo. Tali misure di tutela della concorrenza saranno positive per i consumatori e, a più lungo termine, avranno effetti benefici sull'occupazione dal momento che favoriscono la vitalità dell'industria.

(¹) COM(98) 544 def.

(1999/C 370/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3956/98
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione

(4 gennaio 1999)

Oggetto: Rispetto del codice di condotta sull'esportazione di armi

Uno studio realizzato recentemente dal titolare della cattedra dell'Unesco per la pace e i diritti umani dell'Università autonoma di Barcellona concernente il rispetto del codice di condotta dell'Unione europea sull'esportazione di armi rileva che la Spagna ha venduto armi per un valore di 23.000 milioni di pesetas a 23 paesi che non rispettano detto codice.

E' a conoscenza la Commissione dell'esistenza di questo studio? Sa essa se vi sono altri Stati membri che non soddisfano i requisiti del codice di condotta? Intende la Commissione adottare alcune misure al riguardo volte a sensibilizzare gli Stati membri in merito alla necessità di rispettare gli impegni assunti con la firma di detto codice?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(28 gennaio 1999)

La Commissione non è a conoscenza dello studio al quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

La Commissione non ha responsabilità dirette in materia di rilascio delle licenze per l'esportazione di armi da parte degli Stati membri. Tuttavia, avendo gli Stati membri recentemente adottato il codice di condotta sull'esportazione di armi, essi sono tenuti alla rigorosa applicazione dei criteri, dei principi e delle procedure ivi previsti. La Commissione continuerà ad incoraggiare, negli ambienti appropriati, gli Stati membri ad operare in tal senso.

(1999/C 370/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3963/98
di Peter Skinner (PSE) alla Commissione

(21 dicembre 1998)

Oggetto: Osservatorio delle relazioni industriali — Fondazione di Dublino

Può la Commissione dare informazioni dettagliate sui risultati delle attività dell'Osservatorio, fra l'altro:

1. il programma di lavoro dell'Osservatorio per il 1998;
2. copie di tutte le relazioni e documenti prodotti dall'Osservatorio nel 1998;
3. il programma di lavoro dettagliato dell'Osservatorio per il 1999?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(1° marzo 1999)

1. L'Osservatorio europeo delle relazioni industriali (EIRO) è diventato pienamente operativo nel 1999. Il programma di lavoro del 1998 è stato completamente realizzato con la pubblicazione di sei numeri di EIRObserver, che contengono informazioni relative alle relazioni industriali a livello nazionale e comunitario; la pubblicazione di sei studi comparativi relativi al congedo parentale, alla formazione continua, all'orario di lavoro, ai consigli di fabbrica europei, alla partecipazione dei dipendenti, al telelavoro; la pubblicazione di una relazione annuale sulle relazioni industriali nel 1997; la disponibilità generale dell'accesso a EIROnline; e l'avviamento di un «servizio informazioni».
2. La Commissione segnala che è possibile procurarsi queste pubblicazione facendone richiesta alla Fondazione di Dublino (European foundation for the improvement of living and working conditions, Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, Ireland; tel. +353 1 204 3100, fax +353 1 282 6545, e-mail eiroinfo@eiro.eurofound.ie).
3. Nel corso del 1999 si proseguirà aggiungendo notizie particolari e studi comparativi da inserire nella base dati di EIRO, EIROnline. Gli studi comparativi EIRO continueranno ad essere pubblicati ogni due mesi e riguarderanno le agenzie di lavoro temporaneo, l'organizzazione del lavoro, le relazioni industriali nelle piccole e medie imprese (PMI), la dimensione europea delle contrattazioni collettive, gli effetti sociali della privatizzazione, il lavoro a turni. La rassegna annuale 1998 sarà pubblicata on-line, nonché stampata nella primavera 1999. EIRObserver, che presenta una selezione dei dati EIROnline, continuerà ad essere pubblicata — su supporto cartaceo e on-line — e distribuita ai destinatari dell'EURO. Continuerà ad essere disponibile un servizio informazioni per rappresentanti selezionati del pubblico dei destinatari EIRO, inoltre saranno nuovamente organizzate altre attività promozionali. Verrà poi esaminato l'inserimento nel progetto EIRO dei paesi che aderiranno alla Comunità nei prossimi anni.

(1999/C 370/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3993/98**di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione**

(21 dicembre 1998)

Oggetto: Contributo a carico dei titolari di licenze di telecomunicazioni in Italia

Dal 1° gennaio 1998 il mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazioni è caratterizzato dal regime di piena concorrenza.

Tenuto conto che la direttiva 97/13/CE⁽¹⁾ stabilisce, tra l'altro, che «i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze individuali».

Visto che, con la recente approvazione della legge finanziaria per il 1999, l'Italia impone a carico dei titolari di licenze per l'installazione e fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni il versamento di un contributo annuo calcolato con percentuali differenziate a seconda degli operatori sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni e che tale contributo, pur se in misura decrescente, è destinato a perdurare oltre il 2000.

Considerato, inoltre, che l'entità del contributo imposto alle compagnie italiane non ha pari in nessun altro Stato membro e appare del tutto sproporzionato al fine di coprire le spese amministrative sostenute per il rilascio delle licenze, può la Commissione far sapere:

- per quale motivo l'Italia non si sia adeguata alla normativa europea;
- se la corresponsione del contributo non sia in contrasto con i principi della libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e obiettività;
- se il mercato italiano e le compagnie di telecomunicazioni operanti in Italia non risultino penalizzati rispetto ai mercati europei con riferimento in particolare allo sviluppo dei servizi innovativi e della Società dell'informazione;

- quali provvedimenti la Commissione intenda adottare per assicurare il rispetto della normativa comunitaria;
- per quale motivo la Commissione non abbia ritenuto di dover assicurare un seguito alla sua presa di posizione del 1° novembre 1998 nei confronti del governo italiano?

(¹) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

**Risposta complementare
data dal sig. Bangemann a nome della Commissione**

(26 aprile 1999)

In Italia i diritti connessi alla procedura di autorizzazione sono applicati ai titolari di licenze individuali tra l'altro in forza del decreto 5 febbraio 1998. A tale proposito l'entità dei predetti diritti in Italia si colloca nella media europea, come rilevabile dalla quarta relazione sull'attuazione di un pacchetto normativo per le telecomunicazioni (¹).

Il contributo introdotto in forza della legge finanziaria 1999 rappresenta un onere aggiuntivo per cui le imprese in questione dovrebbero versare il contributo per il rilascio della licenza in forza del decreto, nonché un contributo annuo sul loro fatturato. Ancorché sia evidente che il provvedimento si colloca in un contesto di soppressione graduale del precedente diritto di concessione, la Commissione ritiene che il prelievo presenti le caratteristiche di un'imposta e non quella di un contributo per il rilascio di una licenza. Di conseguenza non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ma va inquadrato nel sistema di disposizioni fiscali comunitarie pertinenti. Inoltre l'imposta non sembra essere in contrasto con il diritto tributario della Comunità né in particolare pare incompatibile con il sistema dell'IVA.

Per quanto attiene alla compatibilità del contributo con le norme comunitarie della concorrenza, si tratta di valutare se esso sia atto a scoraggiare gli investimenti di nuovi operatori che vogliono affacciarsi sul mercato italiano e a mantenere in tal modo la posizione dominante dell'operatore ivi insediato. Un contributo basato sul fatturato, a prescindere dal fatto che la società interessata realizzi già profitti, protrarrebbe il periodo di ammortamento degli investimenti da parte dei nuovi operatori e renderebbe quindi meno interessanti i loro investimenti, il che equivale in pratica ad una barriera all'entrata sul mercato. Tuttavia il contributo nella configurazione posta in vigore dal governo italiano a seguito della lettera della Commissione dell'11 novembre 1998 prevede un'esenzione dei nuovi operatori a concorrenza di un certo volume di fatturato e sarà soppresso progressivamente nell'arco dei prossimi cinque anni. Ciò sembrerebbe sufficiente ad evitare effetti pregiudizievoli sull'instaurazione della concorrenza.

(¹) COM(98) 594 def.

(1999/C 370/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4028/98
di Leonie van Bladel (UPE) alla Commissione**

(8 gennaio 1999)

Oggetto: Costi connessi all'introduzione dell'euro

1. Sa la Commissione che a seguito dell'introduzione dell'euro le banche imporranno ai propri clienti una commissione di 5 fiorini per ogni prelievo effettuato ad uno sportello automatico all'estero?
2. Sa essa che per ogni prelievo agli sportelli automatici all'interno del paese le banche addebitano 50 cent?
3. Si rende conto la Commissione che proprio a motivo dell'addebito di 5 fiorini per ogni prelievo all'estero i clienti delle banche si vedranno costretti a prelevare importi maggiori per risparmiare sulle spese? In effetti, su un prelievo una tantum di 500 fiorini la commissione sarà di 5 fiorini, mentre su 5 prelievi per 100 fiorini ciascuno le spese saranno pari a 25 fiorini.
4. Non ritiene la Commissione che tutto questo non favorisca la sicurezza del cittadino, che si vede costretto a prelevare un importo maggiore all'estero per risparmiare sulle spese?

5. È disposta la Commissione, vista la commissione uniforme applicata dalle banche, a verificare se non si tratti di una costituzione di cartello, ovvero di abuso della posizione di monopolio da parte delle banche?
6. In caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare al riguardo?

(1999/C 370/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0130/99
di Leonie van Bladel (UPE) alla Commissione

(2 febbraio 1999)

Oggetto: Costi legati all'introduzione dell'euro

1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che, in occasione dell'introduzione dell'euro, le banche fatturano ai loro clienti un importo di 5 fiorini per ogni prelievo di denaro effettuato presso uno sportello automatico all'estero?
2. E' inoltre la Commissione al corrente che per ogni prelievo di denaro presso uno sportello automatico all'interno del paese le banche fatturano un importo di 0,50 fiorini?
3. Si rende conto la Commissione che, a causa della fatturazione di 5 fiorini per prelievo all'estero, i clienti sono costretti a ritirare importi più importanti per limitare le spese? Infatti, con un prelievo unico di 500 fiorini le spese sono pari a 5 fiorini, mentre con cinque prelievi da 100 fiorini salgono a 25 fiorini.
4. Non ritiene la Commissione che questo sistema non contribuisca a rafforzare la sicurezza dei cittadini, dato che li induce a prelevare somme più importanti all'estero per risparmiare?
5. E' disposta la Commissione, tenuto conto della tariffa uniforme applicata dalle banche in questi casi, a esaminare se nella fattispecie si configuri una formazione di cartello o un abuso di posizione monopolistica da parte delle banche?
6. In caso affermativo, quali misure intende prendere?

Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4028/98 e E-0130/99

(9 aprile 1999)

1. La possibilità data ad un cliente di una banca di uno Stato membro di prelevare del danaro dai distributori automatici o di effettuare altre operazioni elettroniche in un altro Stato membro è un servizio che le banche sono libere di far pagare, soggetto alla concorrenza. La Commissione è consapevole che le banche dei Paesi Bassi (e di altri paesi) hanno modificato il loro metodo di pagamento di tali servizi. La modifica dei metodi di pagamento delle operazioni transfrontaliere è una conseguenza diretta dell'obbligo di applicare tassi di conversione fissi per le conversioni e i cambi tra le valute nazionali degli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM). Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-3962/98 dell'on. Larive ⁽¹⁾ relativa al medesimo argomento.
2. Come nel caso di operazioni effettuate all'estero, la possibilità che ha il cliente di una banca di utilizzare una tessera di pagamento nel commercio al dettaglio nazionale o di ritirare del danaro dai distributori automatici nel proprio Stato membro è un servizio per il quale le banche sono libere di far pagare, soggetto alla concorrenza.
- 3.-4. Sono numerosi i fattori che influenzano le decisioni dei clienti di una banca riguardo agli importi in contanti che ritirano dai distributori automatici, compreso il rischio di tenere in contanti grosse somme di danaro. Le spese imposte dalle banche per i servizi di prelievo di danaro sono il risultato di una loro decisione di carattere commerciale, soggetta alla concorrenza. Non si ritiene opportuno esigere che tutte le banche applichino un metodo di pagamento specifico (per esempio, una percentuale piuttosto che un tasso fisso).
5. La Commissione esaminerà quali tariffe applicano le banche dei Paesi Bassi per i prelievi all'estero e per i pagamenti con le tessere di pagamento nazionali nel commercio nazionale. Se queste tariffe sono effettivamente identiche, la Commissione è disposta ad esaminare se le banche infrangono la normativa comunitaria della concorrenza.

6. Qualora si giunga alla conclusione che le tariffe uniformi sono frutto di un accordo o di una pratica concordata tra le banche e qualora ciò incida sensibilmente sul commercio tra gli Stati membri, sarà possibile intervenire a norma dell'articolo 85 del trattato. L'articolo 86 del trattato si applica soltanto se le banche in questione hanno una posizione dominante sul mercato pertinente e sussiste abuso di detta posizione dominante.

La risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3962/98 dell'on. Larive fornisce ulteriori informazioni sulle iniziative adottate dalla Commissione per esaminare il livello di spese applicate dalle banche nelle operazioni transfrontaliere e nelle operazioni di cambio delle banconote di Stati membri partecipanti e annuncia l'intenzione della Commissione di pubblicare una comunicazione nella primavera del 1999 sulla sua politica in materia di sistemi di pagamento nell'UEM. La comunicazione in questione conterrà un quadro dettagliato inteso a conseguire l'obiettivo di un'unica area di pagamenti.

Infine, si rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-3825/98 dell'on. Caudron ⁽²⁾ e P-52/99 dell'on. Tamino ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 320 del 6.11.1999.

⁽²⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 325 del 12.11.1999.

(1999/C 370/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4043/98

di Ian White (PSE) alla Commissione

(13 gennaio 1999)

Oggetto: Puerto Morazan — Uragano Mitch

Può la Commissione comunicare l'importo reso disponibile dall'Unione europea, a titolo di aiuti di emergenza, a Nicaragua e Honduras? Ritiene che tale importo possa essere aumentato?

Può precisare l'ammontare degli aiuti comunitari incanalati tramite le ONG comunitarie e internazionali che si occupano di aiuti, piuttosto che attraverso il governo nicaraguense? Quali iniziative vengono adottate per incrementare tale importo e inviare così tutti gli aiuti attraverso le ONG comunitarie e internazionali?

Quali iniziative vengono adottate per mobilitare tutti gli elicotteri degli Stati membri UE presenti nella zona?

Può comunicare l'importo degli aiuti alla ricostruzione, sotto forma di squadre e materiali per la riparazione di strade e ponti, inviati in Nicaragua e Honduras? Quali iniziative vengono adottate per incrementare tali aiuti e accelerarne la mobilitazione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(10 febbraio 1999)

Gli aiuti d'emergenza forniti finora dalla Commissione ammontano a 8,2 mio EUR per l'Honduras e a 5,5 mio EUR per il Nicaragua. Il 4 novembre 1998, la Commissione ha adottato una prima decisione (6,8 mio EUR) volta a sopperire alle necessità della popolazione più vulnerabile su tutto il territorio della regione (razioni alimentari, beni di prima necessità, assistenza medica). Un ulteriore programma di soccorso, concentrato soprattutto sui problemi relativi alle reti fognarie, all'assistenza sanitaria e alle abitazioni, è stato adottato dalla Commissione il 21 dicembre 1998 (9,5 mio EUR). La Commissione ha inoltre riconvertito in aiuti di emergenza alle popolazioni colpite 3 mio EUR, precedentemente destinati ad altri programmi, soprattutto a programmi regionali di preparazione alle calamità.

Nel corso dell'anno, la Commissione continuerà ad incrementare il proprio aiuto alla regione mediante il finanziamento di progetti (8 mio EUR), che includeranno una consistente componente destinata a preparare la transizione verso più strutturate forme di aiuto al risanamento e alla ripresa economica provenienti da altre fonti finanziarie.

La Commissione opera prevalentemente in collaborazione con organizzazioni non governative, con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e con organismi internazionali quali il comitato internazionale della Croce Rossa. Nel caso dell'America centrale, gli aiuti sono stati erogati mediante organizzazioni non governative (ONG), già precedentemente operanti nella regione, e tramite la Croce Rossa spagnola, tedesca e austriaca in collaborazione con le corrispondenti organizzazioni dei paesi colpiti dalla calamità.

Alla Commissione risulta che in particolare gli Stati Uniti e il Messico hanno utilizzato elicotteri in Nicaragua e in Honduras e hanno perciò avuto un ruolo importante nei soccorsi ai villaggi rimasti isolati.

La Commissione non finanzia alcuna azione di ricostruzione in forma di squadre o materiali per la riparazione di strade e ponti in Honduras e Nicaragua. Tuttavia, essa fornisce un aiuto finanziario per la ricostruzione di emergenza di ospedali, abitazioni private e impianti idrici. Recentemente, la Commissione ha erogato 8,2 mio EUR per l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione e all'attuazione di un programma regionale di ricostruzione in America centrale. I dettagli di questo progetto saranno riportati in una comunicazione che la Commissione presenterà verso marzo 1999 al Parlamento e al Consiglio.

(1999/C 370/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4044/98

di Pedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 gennaio 1999)

Oggetto: Finanziamento della superstrada Lorca-Águilas, nella regione di Murcia (Spagna), con fondi FESR

La strada di scorrimento veloce Lorca-Águilas, nella regione di Murcia (Spagna), si avvale per il suo finanziamento di fondi FESR. Per il suo completamento manca il tratto I (km 0,000-3,800), i cui lavori di costruzione sembra siano iniziati recentemente.

1. Sa la Commissione che la costruzione di tale tratto era stata bloccata in seguito ad una relazione di impatto ambientale negativa?
2. Sa se successivamente sono state introdotte modifiche che hanno consentito la presentazione di una nuova relazione di impatto ambientale, questa volta positiva?
3. A giudizio della Commissione, la costruzione di tale tratto è o non è soggetta alle disposizioni della normativa europea in materia ambientale, in particolare della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati?
4. Può la Commissione fornire informazioni circa il modo in cui viene seguita la costruzione di questo tratto della superstrada Lorca-Águilas?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione**

(5 maggio 1999)

Il 30 maggio 1992, l'Agenzia regionale per l'ambiente e la natura della regione di Murcia ha emesso parere negativo sull'impatto ambientale del progetto di costruzione del primo tronco (Km 0.000-3.700) dell'autostrada Lorca-Aguilas, data la presenza di abitazioni in prossimità del tronco stesso.

Nel 1995, il governo regionale ha modificato il progetto iniziale in modo da rendere minimo l'impatto negativo del progetto sulla zona. Nel luglio 1998, la direzione generale della protezione civile e dell'ambiente ha considerato ammissibile l'impatto ambientale del nuovo progetto.

Il governo regionale ha bandito immediatamente (nel luglio 1998) una nuova gara di appalto per la costruzione di tale tronco. I lavori sono stati aggiudicati il 16 ottobre 1998, ed il tronco è attualmente in costruzione.

Al 31 dicembre 1998, le spese certificate relative al progetto in causa ammontavano a 447.26 milioni di pesetas, con un importo di 290.27 milioni a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale.

(1999/C 370/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0026/99
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(13 gennaio 1999)

Oggetto: Biodiversità

Alla luce della risposta della Commissione E-0649/97 ⁽¹⁾ sul problema dell'integrazione della dimensione ambientale in altre politiche UE e in considerazione dell'impatto della politica agricola comune sulla biodiversità nell'Unione europea, può la Commissione confermare che tutte le proposte del suo programma di lavoro connesse con la PAC hanno «stelle verdi» così da rendere necessaria una valutazione d'impatto ambientale?

⁽¹⁾ GU C 367 del 4.12.1997, pag. 33.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 febbraio 1999)

Nel definire le proposte di Agenda 2000 relative alla politica agricola comune (PAC) ⁽¹⁾, la Commissione si è assicurata che queste dessero un adeguato rilievo alla dimensione ambientale, come indicato nella relazione esplicativa.

Quest'anno non si prevedono nuove proposte collegate alla PAC che abbiano un effetto significativo sulla biodiversità nella Comunità europea. Di conseguenza, per il 1999 soltanto la proposta di riforma dell'organizzazione di mercato per il cotone è stata contrassegnata con una «stella verde».

La valutazione richiesta per la concessione della cosiddetta «stella verde» si basa sull'identificazione degli effetti potenzialmente importanti sull'ambiente. Laddove opportuno, viene poi effettuata una valutazione ambientale più approfondita.

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento riguardante una strategia comunitaria per la biodiversità, adottata il 4 febbraio 1998 ⁽²⁾, annunciava la preparazione di piani d'azione della Commissione per i settori interessati, ivi compresa l'agricoltura; tali piani dovrebbero essere ultimati entro il febbraio 2000.

⁽¹⁾ COM(98) 158 def.

⁽²⁾ COM(98) 42 def.

(1999/C 370/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0131/99
di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Attuazione del programma di aiuti alimentari alla Russia e sorveglianza

A seguito della richiesta di aiuti alimentari pervenuta dalla Russia, la Commissione ha elaborato una proposta urgente, destinata al Consiglio, di un programma di aiuti alimentari, la cui attuazione è in corso di elaborazione.

Ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, del regolamento del Consiglio 2802/98 ⁽¹⁾, i prodotti forniti alla Russia sono destinati alle regioni più bisognose. Inoltre, il processo verbale del Consiglio è stato integrato di una dichiarazione che esclude le città di Mosca e di San Pietroburgo, nonché i territori circostanti, dalle misure per gli aiuti alimentari. Nondimeno, nella normativa che disciplina gli appalti per i cereali, le carni bovine e il latte magro in polvere, la Commissione ha precisato che i prodotti saranno fra l'altro inviati a San Pietroburgo che, stando alla relativa dichiarazione del Consiglio, non sarebbe dovuta figurare fra le destinazioni, per evitare distorsioni al commercio abituale.

La Commissione non può sorvegliare l'attuazione del programma all'interno delle frontiere russe. Tuttavia, nella normativa che disciplina gli appalti per la segale e il grano destinati alla Russia, i porti di Muuga

(Estonia) e di Klaipeda (Lituania) figurano come primi punti di destinazione, dopo che i cereali saranno stati prelevati dai magazzini d'intervento. La sorveglianza della Commissione è limitata al territorio comunitario e la mancata scelta dei porti finlandesi di Kotka e di Loviisa, sul Golfo di Finlandia e a una distanza pressoché uguale dai punti di destinazione finale, sembra inappropriata. Da tali porti le merci partono per mare e per ferrovia verso la Russia. Ciò consentirebbe di sorvegliare gli invii di aiuti alimentari in Russia e di estendere i controlli molto più di quanto non lo permettano i porti di Muuga e di Klaipeda.

Come intende la Commissione evitare che gli aiuti inviati alla Russia comportino distorsioni del commercio abituale di alimentari e sorvegliare il più a lungo possibile l'invio a destinazione degli aiuti?

(¹) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(27 aprile 1999)

Si invita l'Onorevole parlamentare a consultare la risposta fornita all'interrogazione orale n. E-3957/98 della sig.ra Matikainen-Kallström (¹) sulla fornitura sicura di aiuti alimentari alla Russia.

Qualora, in qualsiasi momento, la Commissione non sia soddisfatta per quanto riguarda il rispetto delle condizioni del regolamento (CE) 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (²), oppure del memorandum d'intesa del 20 gennaio 1999 con il governo della Federazione russa, il programma di fornitura alimentare sarà sospeso. Infatti, ai sensi del paragrafo 3.12, il memorandum d'intesa è stato chiarito per quando riguarda gli aspetti operativi ed è stato istituito un gruppo di lavoro Comunità-Russia per esaminare su base settimanale i progressi compiuti dal programma e gli eventuali problemi.

Per garantire che gli aiuti alimentari comunitari non distorcano il commercio normale dei prodotti alimentari, il memorandum d'intesa prevede che i prodotti siano venduti al prezzo del mercato locale ad eccezione di casi straordinari in cui alcuni prodotti potranno essere forniti gratuitamente ai gruppi più vulnerabili in regioni selezionate. Inoltre, il governo della Federazione russa si è impegnato a impedire la riesportazione dei prodotti ricevuti e a sospendere le sue esportazioni di carne e di cereali.

La Commissione ha selezionato ditte specializzate per controllare l'invio degli aiuti dalla raccolta presso i magazzini nella Comunità fino all'arrivo sui mercati locali nelle regioni russe selezionate. Il memorandum d'intesa precisa i quantitativi esatti di ciascun prodotto fornito alle regioni selezionate. Le regioni di Mosca e di San Pietroburgo non rientrano tra queste ultime.

L'Onorevole parlamentare è invitato a consultare le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. P-269/99 del sig. Hager (³) e l'interrogazione orale n. H-130/99 del sig. Giansily durante l'ora delle interrogazioni della seduta plenaria del Parlamento del marzo 1999 (⁴).

(¹) GU C 207 del 21.7.1999, pag. 150.

(²) GU L 349 del 24.12.1998.

(³) V. pag. n. 28.

(⁴) Dibattiti del Parlamento (marzo 1999).

(1999/C 370/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0143/99 di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Aiuti UE al distretto di Osterholz-Scharmbeck

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Osterholz-Scharmbeck?

(1999/C 370/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0144/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione*(11 febbraio 1999)**Oggetto:* Aiuti UE al distretto di Verden

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Verden?

(1999/C 370/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0145/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione*(11 febbraio 1999)**Oggetto:* Aiuti UE al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Rotenburg/Bassa Sassonia

(1999/C 370/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0146/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione*(11 febbraio 1999)**Oggetto:* Aiuti UE al distretto di Stade

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Stade?

(1999/C 370/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0147/99
di Brigitte Langenhagen (PPE) alla Commissione*(11 febbraio 1999)**Oggetto:* Aiuti UE al distretto di Cuxhaven

Quali aiuti dell'Unione europea e per quale importo, elencati per settore beneficiario, sono stati erogati nel corso della legislatura 1994-1999 al distretto di Cuxhaven?

Risposta complementare comune
data dal sig. Santer in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0143/99, E-0144/99, E-0145/99, E-0146/99 e E-0147/99

(8 giugno 1999)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(1999/C 370/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0148/99**di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione***(11 febbraio 1999)***Oggetto:** Fuga di cervelli

L'accesso ad una istruzione e ad una formazione internazionali, da un lato, e la domanda di personale qualificato con esperienza internazionale da parte delle imprese, dall'altro, hanno stimolato tra i giovani scienziati l'interesse a lavorare all'estero. Gli Stati Uniti costituiscono la destinazione principale degli emigranti europei, la maggioranza dei quali occupa posizioni esecutive e manageriali. Occorre segnalare inoltre che circa il 50 % di tutti gli europei che completano un corso di laurea negli Stati Uniti si fermano in seguito per un periodo più lungo e vi rimangono addirittura in via definitiva, cosicché gli europei in possesso di un dottorato registrano un livello di permanenza in questo paese assai più elevato dei loro omologhi coreani o giapponesi. Sembra che l'esistenza negli Stati Uniti di centri a tecnologia avanzata nonché di strutture professionali aperte e flessibili, unitamente ad una forte cultura imprenditoriale e ad elevati livelli di tenore e qualità della vita, rappresentino un importante fattore di attrazione.

Considerando che è possibile che l'Europa stia perdendo un gran numero di scienziati di qualità, quali azioni ha intrapreso l'Unione europea per evitare questa «fuga di cervelli»?

Una volta all'estero, gli scienziati europei spesso incontrano difficoltà a tornare. Si è segnalata la possibilità di istituire in tutta Europa centri di ricerca e di ingegneria a tecnologia avanzata, tramite quelle che potrebbero essere «joint ventures» tra il settore pubblico e quello privato, capaci di assorbire rimpatriati europei e di incentivarli a tornare. Qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione*(19 aprile 1999)*

La domanda formulata dall'onorevole parlamentare tiene pienamente conto delle informazioni contenute nell'articolo pubblicato dall'Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) del Centro comune di ricerca dell'Unione europea ⁽¹⁾. La Commissione non sottovaluta le tendenze emerse da questo studio, e, per parte sua, offre ai giovani scienziati l'opportunità di praticare la mobilità all'interno della Comunità attraverso i programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo (RST), (ad esempio attraverso il sistema di borse «Marie Curie» o i progetti di ricerca in collaborazione).

Il successo di questo sistema di borse di studio dimostra che le infrastrutture destinate all'attività di ricerca all'interno della Comunità sono sostanzialmente adeguate e abbastanza «attraenti» da incentivare la formazione di giovani scienziati nel campo della ricerca. Le tendenze emerse dalla relazione dell'IPTS non possono essere totalmente compensate dalle diverse opportunità offerte dal programma comunitario. Conformemente al principio di sussidiarietà, le azioni dovrebbero essere intraprese dagli Stati membri, ed in questo caso particolare da quegli Stati membri in cui i cittadini sono più propensi ad una permanenza negli Stati Uniti dopo la loro formazione. Come indicato anche nella relazione dell'IPTS, il settore privato in Europa dovrebbe avere un ruolo maggiore nel recupero dei talenti emigrati. La Commissione proseguirà i suoi sforzi in questa direzione finanziando imprese di ricerca comune che riuniscano le università e le imprese in partenariati d'eccellenza, attraverso i programmi quadro. In questo contesto è stato introdotto nel Quinto programma quadro di RST un sistema di borse di ospitalità nelle imprese «Marie Curie», per incentivare la formazione di giovani scienziati in un contesto commerciale e industriale.

Per quanto riguarda la «fuga dei cervelli» dalle regioni meno favorite della Comunità, il sistema di borse di studio «Marie Curie» aiuta i ricercatori a tornare nella loro regione di provenienza finanziando la loro attività di ricerca per un anno intero dopo il loro ritorno. La Commissione invita anche gli Stati membri della coesione ad investire in infrastrutture da destinare ad attività di ricerca e, quindi, ad utilizzare i fondi previsti a tale scopo. A tale riguardo la Commissione vorrebbe richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sua comunicazione intitolata «Rafforzare la coesione e la competitività mediante la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» ⁽²⁾, discussa in Parlamento il 24 febbraio 1999 sulla base della relazione del sig. de Lassus (PE 225.088). Inoltre, al fine di creare una maggiore competenza

scientifica, la Commissione ha introdotto nel Quinto programma quadro di RST un sistema di borse di ospitalità per lo sviluppo per le regioni meno favorite.

(¹) Relazione dell' IPTS n. 29, novembre 1998.

(²) COM(98) 275 def.

(1999/C 370/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0170/99
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Ambiente

La Commissione ha adottato misure volte a ridurre la presenza di mercurio nelle pile e negli accumulatori; esse sono applicabili negli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1999.

Potrebbe la Commissione far sapere in che modo si sta promuovendo l'utilizzazione di pile e accumulatori ricaricabili e si sta sostenendo la ricerca scientifica in questo campo, che potrebbe consentire di trovare una soluzione definitiva al problema, essendo le batterie riutilizzabili più rispettose dell'ambiente?

Risposta deata dalla sig.ra Bjerregaard A nome della Commissione

(12 aprile 1999)

Le misure introdotte dalla direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (¹) intendono ridurre la presenza di mercurio nelle batterie ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2000.

Conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (²), gli Stati membri hanno l'obbligo di elaborare programmi per promuovere la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e la ricerca di batterie più rispettose dell'ambiente.

Conformemente all'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE (³) del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, gli Stati membri vengono inoltre sollecitati a sviluppare tecnologie pulite e prodotti più rispettosi dell'ambiente. Le batterie ricaricabili contribuiscono all'obiettivo generale delle politiche di gestione dei rifiuti e di protezione ambientale; attualmente non esiste però un programma comunitario specifico o una direttiva che promuova l'uso di tali tecnologie. L'uso delle batterie ricaricabili ha un ritorno economico estremamente rapido, e la Commissione ritiene che le forze di mercato ne garantiranno una più ampia diffusione.

La Commissione ha stimolato la RST nel settore delle batterie ad alta energia (ricaricabili) per la propulsione di veicoli elettrici, al fine di aumentarne le possibilità e ridurre i costi. Nel corso del Quarto programma quadro circa 20 milioni di euro dei programmi per l'energia non nucleare (Joule) e per le tecnologie industriali e dei materiali sono stati destinati alla RST di batterie avanzate.

Sono stati in particolare compiuti notevoli progressi per migliorare il rendimento energetico e le tecnologie di lavorazione delle batterie al litio. Anche se destinate soprattutto alle applicazioni su veicoli ibridi ed elettrici, molte di queste tecnologie possono essere adattate (e in effetti lo sono state) a piccole applicazioni trasportabili. Lo sforzo dovrebbe continuare nel corso del Quinto programma quadro (programma tematico 4 sull'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, e azione 6 sull'energia economica ed efficiente per la competitività europea), che parla esplicitamente di ricerca sul microimmagazzinamento ad alta capacità, incluse le batterie ricaricabili avanzate ad alta efficienza.

(¹) GU L 1 del 5.1.1999.

(²) GU L 78 del 26.3.1991.

(³) GU L 194 del 25.7.1975.

(1999/C 370/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0200/99**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(11 febbraio 1999)*

Oggetto: Deroghe dell'Italia a stabilimenti di macellazione

Con l'articolo 48 della «legge finanziaria» 1999 è stato prorogato per l'ennesima volta — ora fino al 31 dicembre 1999 — il termine per gli adeguamenti ai parametri igienico-sanitari degli stabilimenti di macellazione di carni fresche e dei macelli pubblici che ancora non si sono conformati alle disposizioni delle direttive 91/497/CEE ⁽¹⁾ e 91/498/CEE ⁽²⁾, del 29 luglio 1991, recepite dal decreto legislativo italiano n. 286 del 18 aprile 1994.

Tale deroga è estesa anche alla non obbligatorietà di stordire gli animali prima dell'abbattimento e della macellazione, come previsto invece dalla direttiva 93/119/CEE ⁽³⁾ del 22 dicembre 1993, recepita dal decreto legislativo italiano n. 333 del 1° settembre 1998.

In risposta all'interrogazione E-3274/97 ⁽⁴⁾, formulata in occasione della precedente proroga, la Commissione annunciava che avrebbe contattato con le autorità italiane per chiarire la situazione.

È al corrente la Commissione di tale atto e come lo giudica?

Appurata la palese violazione della normativa comunitaria, è sua intenzione avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia?

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU C 158 del 25.5.1998, pag. 75.

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(6 maggio 1999)

Le scadenze che i macelli devono rispettare per adeguare i loro impianti alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, sono fissate dalla direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

L'applicazione delle nuove norme contenute nelle direttive summenzionate si è rivelata difficoltosa per molti impianti di macellazione degli Stati membri. Per tale motivo quando la direttiva 64/433/CEE è stata modificata dalla direttiva 95/23/CE del 22 giugno 1995, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽²⁾, è stata introdotta una nuova disposizione, in base alla quale le autorità competenti possono concedere a un macello che benefici di una deroga, a norma dell'articolo 2 della direttiva 91/498/CEE e che possa dimostrare — con soddisfazione di detta autorità — che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dalla presente direttiva, ma che non potrà rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, i termini inizialmente previsti, un termine supplementare indispensabile per consentirgli di conformarsi.

Dopo aver appreso dall'interrogazione dell'onorevole parlamentare E-3274/99 ⁽³⁾ della prassi vigente in Italia, la Commissione ha chiesto delucidazioni alle autorità italiane. Il Ministero italiano della sanità ha informato la Commissione di aver concesso per legge un termine supplementare ai macelli che non si erano ancora conformati ai requisiti di cui sopra. Qualora tale termine supplementare fosse concesso a titolo di deroga generale, anziché sulla base di una decisione caso per caso, sarebbe difficile rispettare la direttiva 95/23/CE. Un'ulteriore proroga generale fino al 31 dicembre 1999, quale quella concessa dall'Italia, è difficilmente giustificabile con il «termine supplementare» che può essere concesso a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CEE. La Commissione si riserva pertanto la facoltà di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995.

⁽³⁾ GU C 15 del 25.5.1998.

(1999/C 370/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0201/99
di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Sequestri in Francia

È al corrente la Commissione dell'incidente occorso tra il 18 e il 19 gennaio 1999 a Rennes, in cui il conducente di un autocarro olandese è stato preso in ostaggio da contadini francesi?

Sa inoltre la Commissione che in tale circostanza 22 tonnellate di carne di maiale sono state rese inutilizzabili al consumo e che l'autocarro è stato distrutto?

Non ritiene la Commissione che si debbano impedire queste azioni intollerabili e che il governo francese, che non intende agire in tal senso, dovrebbe eventualmente indennizzare trasportatore, spedizioniere e autista?

In caso negativo, perché non è di questo avviso?

Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 aprile 1999)

La Commissione effettivamente è venuta a conoscenza, in seguito ad una denuncia presentata dalla ditta AB Veenstra Transport, di un nuovo incidente che riporta alla ribalta gli atti di violenza commessi da gruppi di agricoltori francesi ai danni di prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri.

La Commissione ha sempre assunto una posizione di condanna nei confronti degli atti di violenza commessi da privati contro il principio della libera circolazione delle merci, nonché verso l'atteggiamento delle autorità responsabili dello Stato membro di cui trattasi che si astengono dal prendere le misure di ordine pubblico necessarie per porvi fine. La Commissione ricorda che la Corte di giustizia, a conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione, ha dichiarato nella sentenza del 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione contro Repubblica francese, che: «Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari ed adeguati affinché atti di privati non ostacolino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli.». La Commissione ricorda altresì che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri⁽¹⁾.

Per il futuro la Commissione è decisa ad agire affinché gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio della libera circolazione delle merci.

Nel caso in questione, non appena è stata messa al corrente dell'incidente, la Commissione si è rivolta alle autorità francesi invitandole ad applicare le misure di ordine pubblico necessarie a garantire la libera circolazione delle merci e a comunicare le misure adottate per assicurare l'indennizzo dell'impresa lesa.

Nella risposta, le autorità francesi hanno spiegato che il trasportatore neerlandese è stato intercettato da un gruppo di produttori di suini davanti ad uno stabilimento di stagionatura, situato a Quimper, la sera del 17 gennaio 1999. Dopo che era stato ordinato al conducente di spostare il camion davanti ad un altro stabilimento di stagionatura a Ergue Gaberic, il veicolo è stato bloccato fino al 19 gennaio alle 20.30, ora alla quale ha potuto rimettersi in strada. Le autorità francesi sostengono che il blocco del veicolo è stato effettuato contestualmente ad un intervento della gendarmeria nazionale la quale voleva assicurarsi che la situazione non degenerasse. Secondo le autorità francesi non sarebbe stata perpetrata alcuna violenza contro il conducente, il quale era libero di muoversi «anche se le circostanze l'hanno indotto a restare nella motrice dell'autocarro durante gli avvenimenti». Le stesse autorità sostengono inoltre che il blocco del camion è avvenuto in un momento in cui le autorità amministrative erano impegnate nelle trattative per la risoluzione di questo problema di ordine pubblico. Esse precisano che, a questo scopo, era stata richiesta una squadra di gendarmeria mobile, la quale era pronta ad intervenire la sera del 19 gennaio 1999.

Per ciò che riguarda il deterioramento della merce a causa del rovesciamento di gas-petrolio sulla carne, le autorità francesi sottolineano che questi fatti sono attualmente oggetto di un'inchiesta approfondita poiché il degrado è stato scoperto solo diverse ore dopo la partenza del mezzo pesante del luogo in cui era

rimasto bloccato. Secondo le autorità francesi, spetta alla società lesa inviare al prefetto del dipartimento in questione una domanda di indennizzo per il danno subito, corredata di tutti i documenti di riferimento, in modo da stabilire la certezza e l'ammontare del danno.

(¹) GU L 337 del 12.12.1998.

(1999/C 370/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/99

di Michèle Lindeperg (PSE) alla Commissione

(12 febbraio 1999)

Oggetto: Pagamenti in euro

I cittadini europei favorevoli all'euro si compiacevano di poter semplificare le operazioni di pagamento, nei loro spostamenti nell'Unione europea, pagando in euro (assegni in euro o carta bancaria) a partire dal 1° gennaio 1999. In realtà, vi vedevano uno dei vantaggi concreti, che auspicavano immediati, dell'eliminazione dei calcoli di cambio e dei costi relativi.

I cittadini stanno tuttavia constatando che, nel caso di pagamento in euro con assegno o con carta bancaria, se le commissioni per il cambio sono state abolite, quelle bancarie sono aumentate tanto da eliminare qualsiasi stimolo ad effettuare un pagamento in un paese europeo diverso dal proprio.

Non reputa la Commissione che ciò scoraggi i più fervidi sostenitori dell'euro e che sia stata perduta l'occasione per una campagna d'informazione sui vantaggi della moneta comune?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(1° aprile 1999)

La Commissione è consapevole dei problemi che si pongono in materia di pagamenti transfrontalieri sia in euro che in unità di conto nazionali. Era tuttavia prevedibile che l'introduzione dell'euro non avrebbe automaticamente comportato la gratuità dei servizi bancari connessi a tali pagamenti.

Per quanto riguarda gli assegni occorre distinguere tra diversi casi. Per gli assegni normalizzati «Eurocheque» lo svolgimento delle operazioni è relativamente facile, perché gestito da organismi di compensazione centralizzati. In linea di massima, comunque, il processo di pagamento continua a svolgersi come prima dell'entrata in vigore della fase III dell'unione monetaria e, di conseguenza, comporta sempre lo stesso livello di spesa. Per quanto riguarda gli assegni non normalizzati (assegni nazionali), il loro pagamento si presenta più complesso in quanto presuppone il trattamento manuale di ciascun assegno: ciò equivale a dire che questi strumenti non si prestano all'utilizzo transfrontaliero, almeno per quanto riguarda le transazioni di modesta entità.

In quanto alle «carte bancarie», la Commissione si adopera da tempo a promuoverne l'interoperabilità. Sempre più spesso è possibile ritirare denaro da distributori automatici di biglietti all'estero, o anche di pagare all'estero gli acquisti in negozio, ai terminali dei punti di vendita, con carte emesse nel paese di residenza del portatore. Anche le spese relative a tali operazioni, che solo in parte includono i costi di cambio, sono rimaste essenzialmente le stesse che in precedenza, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, che continua comunque ad esaminare le possibilità di migliorare questi servizi. La Commissione si mantiene pertanto in contatto con i responsabili bancari per esaminare gli aspetti connessi all'interoperabilità dei portafogli elettronici e spera che questi strumenti, che risultano particolarmente indicati all'utilizzazione dell'euro, potranno contribuire a sviluppare la «pedagogia attiva» di cui parla giustamente l'onorevole parlamentare.

Va infine ricordato che prima dell'introduzione dell'euro gli organismi finanziari avevano potuto imporre una parte almeno dei loro oneri sotto forma di tassi di cambio variabili applicati all'operazione, mentre oggi sono obbligati ad applicare il tasso di conversione fisso e devono indicare separatamente le spese. La trasparenza di queste ultime è così aumentata, e questo fenomeno tende a rafforzare la capacità dei clienti di scegliere tra le offerte migliori.

(1999/C 370/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0267/99**di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione***(17 febbraio 1999)*

Oggetto: Concorrenza tra le autorità che rilasciano le patenti di guida — richiamo all'interrogazione E-2907/98

Può la Commissione far sapere a che punto si trova nella raccolta delle informazioni necessarie per rispondere all'interrogazione E-2907/98 ⁽¹⁾ concernente la concorrenza tra le autorità che rilasciano le patenti di guida?

Quando pensa la Commissione di poter rispondere all'interrogazione suddetta?

⁽¹⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 153.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(3 maggio 1999)*

Dopo la sua risposta all'interrogazione scritta 2907/98 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto agli Stati membri chiarimenti sulle procedure adottate e ha ricevuto 12 risposte.

N'allegato II, punto 11, della direttiva del Consiglio 91/439/CEE del 29 luglio 1991 sulle patenti ⁽²⁾ indica chiaramente che gli esami debbono essere esaminati e controllati da un organismo autorizzato dallo Stato membro.

Dalle risposte finora ricevute la Commissione ha tratto le seguenti conclusioni sulle procedure adottate negli Stati membri per designare gli organismi responsabili della tenuta degli esami guida.

In Belgio, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Portogallo la legge attribuisce il compito a organismi privati (in Belgio e Germania ne esistono vari, ognuno con la responsabilità per un'area specifica).

In Finlandia e Portogallo gli organismi designati (il centro per la gestione dei veicoli in Finlandia e la direzione generale del trasporto su strada in Portogallo) possono concludere contratti con fornitori di servizi che s'incaricano dell'organizzazione degli esami in aree geografiche specifiche. I fornitori vengono selezionati con un bando di gara aperto. Nel Regno Unito l'organizzazione logistica delle prove teoriche è stata subappaltata con un bando di gara aperto.

I ricorsi avverso le decisioni adottate dagli organismi responsabili per la concessione delle patenti seguono procedure diverse in ciascun Stato membri. Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, la regola generale è di opporsi alla decisione introducendo un ricorso presso le autorità amministrative o il tribunale civile (D, F, FIN, IRL, NL, UK). Prima di adire i tribunali, in alcuni Stati membri è necessario notificare il ricorso all'organismo di concessione delle patenti (FIN, NL) mentre in altri è necessario rivolgersi a un organismo esaminatore superiore (GR) o differente (P) e sostenere un secondo esame. In Belgio i ricorsi vengono trattati da una commissione speciale formata da funzionari superiori indipendenti. In Italia, Lussemburgo e Spagna le procedure ufficiali prevedono un ricorso introdotto direttamente presso le autorità superiori dell'organismo statale responsabile.

Gli Stati membri che hanno già risposto hanno sottolineato che solo gli organismi selezionati sono autorizzati a organizzare esami guida.

⁽¹⁾ GU C 96 dell'8.4.1999, pag. 153.

⁽²⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(1999/C 370/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0269/99**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(5 febbraio 1999)

Oggetto: Aiuti alla Russia — Milioni dell'UE svaniti nel nulla

L'autunno scorso l'Unione europea e gli USA, solleciti di evitare un inverno di carestia, decidevano di elargire alla Russia aiuti alimentari pari a 6,3 miliardi di schilling. Ora circolano informazioni secondo cui, in primo luogo, l'attuazione degli annunciati programmi di assistenza procedrebbe a rilento e, in secondo luogo, nessuno sarebbe in grado di garantire che la mafia non faccia di nuovo man bassa degli aiuti come già avvenuto nell'inverno 1991/92.

1. Quali misure di sicurezza sono state adottate per garantire che le derrate alimentari giungano effettivamente agli interessati?
2. Verso quali destinazioni sono convogliate le forniture e come è stato allestito il sistema di distribuzione in Russia?
3. Chi è responsabile delle operazioni a nome dell'UE?
4. Premesso che la strategia seguita dagli Stati Uniti differisce da quella europea nella misura in cui oltre alle forniture materiali è stato concesso un mutuo subordinato all'obbligo di acquistare beni dagli USA, perché l'UE non ha proceduto nello stesso modo?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(27 aprile 1999)

Il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione e dal governo russo prevede al punto 3.13 che il governo della Federazione russa garantirà la trasparenza e il controllo totale di tutte le operazioni dall'arrivo delle merci al punto finale di distribuzione. In particolare, la riscossione e l'utilizzo dei proventi delle vendite nonché le specifiche dettagliate del conto speciale saranno verificati da enti di controllo russi pertinenti.

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta P-131/99 della sig.ra Anttila ⁽¹⁾, il memorandum d'intesa prevede, tra l'altro, l'assistenza delle autorità russe alle operazioni di controllo, verifica finanziaria e di valutazione che saranno svolte da organismi indipendenti incaricati a tal fine dalla Commissione. Il memorandum accorda inoltre alla Corte dei conti europea la facoltà di procedere all'audit delle operazioni in Russia.

Le destinazioni dell'aiuto e il sistema di distribuzione sono stati elaborati dalle autorità russe e sono esposti negli allegati del memorandum d'intesa.

La mobilitazione dei prodotti e il loro trasporto fino alla frontiera russa rientrano tra le competenze della direzione generale dell'Agricoltura. Il controllo, l'audit finanziaria e la valutazione che saranno svolti dalla Commissione in Europa e in Russia, sono attuati dal servizio comune Relex responsabile della gestione dell'aiuto ai paesi terzi.

Il programma PL 480 degli Stati Uniti (Titolo I) prevede vendite di prodotti agricoli da governo a governo, a paesi in via di sviluppo nel quadro di accordi di credito a lungo termine. La Comunità non dispone di un programma fisso, analogo, che preveda crediti di questo tipo. Visto che la Comunità non dispone dei mezzi finanziari per attuare operazioni di crediti ma dispone di prodotti agricoli nell'ambito delle scorte di intervento, un programma comunitario di fornitura di prodotti agricoli alla Federazione russa era l'unica risposta possibile alla richiesta russa di aiuti alimentari.

L'onorevole parlamentare è invitato inoltre a consultare la risposta della Commissione all'interrogazione orale H-130/99 del sig. Giansily durante l'ora delle interrogazioni orali nella seduta del Parlamento del marzo I 1999 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 19.

⁽²⁾ Dibattiti del Parlamento (marzo I 1999).

(1999/C 370/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0327/99
di Alexander Falconer (PSE) alla Commissione*(23 febbraio 1999)*

Oggetto: Costi dei servizi di informazione dell'UE

A quanto ammontano i costi totali sin dal loro inizio, ivi inclusi il tempo impiegato dal personale, la ricerca, lo sviluppo, la programmazione, lo hardware (di distributori e utenti), la promozione, la formazione, i viaggi e le spese generali per ciascuno dei seguenti progetti di informazione: EUROLIB, BREL, CASE, ECHO e EURONET? Quali sono i costi di ciascun progetto per l'Unione europea?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

Eurolib è il gruppo che riunisce le biblioteche istituzionali europee e nasce nel 1988, per iniziativa del Segretariato generale del Parlamento europeo. I costi delle riunioni e dei lavori di olib non sono imputati a specifici stanziamenti o rubriche di bilancio, bensì rientrano nei costi di gestione generali delle singole istituzioni. In un mondo di rapidi cambiamenti per il settore editoriale, la Commissione e le altre istituzioni ritengono che gli attuali contatti semestrali fra colleghi responsabili del settore possano conferire un notevole valore aggiunto ai rispettivi lavori, come è stato ad esempio il caso con la creazione delle pagine Eurolib sul sito Web interistituzionale del server Europa. Cercare di distinguere la specifica componente Eurolib nel lavoro del personale delle 18 biblioteche interessate, compresa quella del Parlamento, che ha assicurato la segreteria di Eurolib dal 1988 al 1994, è impresa praticamente impossibile.

BREL (Biblioteca di ricerca europea del Luxembourg) dipende dal Parlamento e dalla biblioteca nazionale del Lussemburgo.

ECHO (Electronic case handling in offices) è un progetto RACE mentre Euronett (Evaluating user responses on new European transport technologies) è un progetto DRIVE 1 che è stato operativo dal 1980 al 1984. Una copia delle spese dettagliate di ciascun progetto viene trasmessa all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

La Commissione non riconosce nell'acronimo CASE nessun progetto europeo d'informazione.

(1999/C 370/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0328/99
di Alexander Falconer (PSE) alla Commissione*(23 febbraio 1999)*

Oggetto: Costi e servizi di informazione dell'UE

Quali sono i costi annui e i costi totali dell'Unione europea sin dal loro inizio, inclusi il tempo impiegato dal personale, la ricerca, lo sviluppo, la programmazione, lo hardware (distributori e utenti), le promozioni, la formazione, i viaggi e le spese generali di altri progetti di informazione dell'Unione attinenti al seguente elenco: CCN, ISBN, ISSN, JANET e SALBIN, specificando i singoli progetti finanziati?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

La Commissione non riconosce nessuno degli acronimi citati dall'onorevole parlamentare come identificanti dei progetti di informazione europei.

I progetti ISBN e ISSN sembrano essere di competenza dell'UNESCO mentre JANET e SALBIN sembrano riferirsi a reti con sede nel Regno Unito.

(1999/C 370/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0332/99**di Gianni Tamino (V) alla Commissione**

(23 febbraio 1999)

Oggetto: Direttiva 98/58 del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

In Italia è stata approvata il 28 gennaio scorso in via definitiva dalla Camera dei Deputati la «Legge comunitaria 1998».

Fra le direttive da recepire non è stata inclusa la 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽¹⁾ che prevede all'articolo 10 il termine del 31 dicembre 1999 per essere inserita negli ordinamenti nazionali.

E' evidente che lo strumento della prossima «Legge comunitaria '99» italiana, che cade a fine anno e prevede in genere un anno di tempo per il recepimento di una direttiva a partire dalla data d'approvazione della stessa «Legge comunitaria», non consentirebbe all'Italia di attuare nei tempi stabiliti questa importante direttiva.

E' al corrente la Commissione di tale situazione, come la giudica, quali iniziative intende intraprendere?

Ha la Commissione ha avviato il lavoro necessario a rispettare il termine del 30 giugno 1999 previsto dall'articolo 8 della direttiva citata ed intende mettere a conoscenza della reazione anche il Parlamento?

⁽¹⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(9 aprile 1999)

La Commissione non è al corrente del problema a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. È prassi della Commissione rammentare agli Stati membri l'obbligo di applicare le direttive nel termine prescritto. Se una direttiva non è applicata correttamente entro tale termine, vengono automaticamente avviate le procedure previste in caso di infrazione.

La Commissione ha iniziato l'elaborazione della relazione da presentare al Consiglio entro il 30 giugno 1999 a norma dell'articolo 8 della Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 25 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽¹⁾. La Commissione ha chiesto a tutti i paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità animali o prodotti di origine animale di fornire informazioni su eventuali altre norme legislative o regolamentari da essi applicate in materia di benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e all'atto della macellazione. Una volta ricevute tali informazioni si procederà alla loro valutazione alla luce dell'articolo 8 della direttiva 98/58/CE e degli obblighi assunti nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). La relazione sarà poi trasmessa al Parlamento.

⁽¹⁾ GU L 221 dell'8.8.1998.

(1999/C 370/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0346/99**di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione**

(23 febbraio 1999)

Oggetto: Relazione d'iniziativa del PE concernente la stampa

Nella risoluzione A4-0289/97 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo riconosce «il ruolo indiscutibile che la stampa scritta ha svolto e svolge tuttora a vantaggio della democrazia, della libertà e dei diritti dell'uomo» e invita la Commissione a studiare e a suggerire azioni tenendo conto degli elementi di novità che la Società dell'informazione ha creato per la stampa scritta e che postulano l'adeguamento e lo sviluppo dei sistemi di distribuzione, della domanda di formazione dei giornalisti nelle nuove tecnologie, dei regimi fiscali, delle spese per le infrastrutture, del ruolo della stampa regionale, delle agenzie stampa e della stampa scritta nel suo insieme in quanto fonte attendibile dei contenuti che circolano nelle autostrade dell'informazione.

Intende la Commissione dare seguito alla suddetta risoluzione del Parlamento e alle conclusioni cui è giunta la tavola rotonda, organizzata dalla Direzione generale d'intesa con il Centro europeo di giornalismo, e che il 24 settembre 1998 ha visto riuniti a Maastricht gli operatori del settore, nonché assumersi il compito di portare avanti un piano d'azione concreto per affrontare la problematica riguardante la stampa nel nuovo contesto delle comunicazioni?

(¹) GU C 339 del 10.11.1997, pag. 415.

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione ha esaminato con grande interesse la relazione del Parlamento relativa all'impatto delle nuove tecnologie sulla stampa in Europa e ha preso atto delle preoccupazioni espresse in merito alle ripercussioni che tali tecnologie possono avere sui processi di informazione democratica nella Comunità.

Per dare seguito a tale iniziativa, come d'altronde ricorda l'onorevole parlamentare, nel settembre 1998 la Commissione ha organizzato presso il Centro europeo di giornalismo di Maastricht una tavola rotonda con rappresentanti dei media sul futuro della stampa scritta. Per fornire una base solida al seminario e stimolare il dibattito fra i media e le istituzioni europee, la Commissione lo aveva fatto precedere da una relazione su tale tema, basata su letteratura specializzata nonché su ricerche svolte tramite Internet.

Come ha fatto rilevare in occasione del seminario, la Commissione attribuisce grande importanza all'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione e ha proposto a tale scopo alcune linee di azione. In tale contesto essa ha inoltre invitato i media a cercare un dialogo più approfondito con la Comunità e a presentare richieste concrete di intervento comunitario.

Per quanto concerne le attività di formazione, poi, è in fase di preparazione una strategia specifica in materia. A causa delle restrizioni di bilancio, nonché di considerazioni interne sulla futura strutturazione delle relazioni con i media, tuttavia, un consenso definitivo su di essa deve ancora essere raggiunto.

(1999/C 370/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0366/99 di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Retribuzione dei Commissari

Viste le informazioni discordanti apparse sulla stampa europea in proposito, può la Commissione far sapere su quale base vengono calcolate la retribuzione e le pensioni dei Commissari, a quale indennità di fine mandato essi hanno diritto e in che misura essi sono soggetti alle disposizioni generali che disciplinano l'attività dei funzionari delle Comunità europee? Di quali forme di esenzione fiscale godono i Commissari e in che misura tali agevolazioni si discostano da quelle riconosciute ai funzionari delle Comunità europee?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(15 aprile 1999)

Le retribuzioni e le indennità dei membri della Commissione sono legate a quelle dei funzionari delle istituzioni europee, quali previste dallo Statuto, e in particolare dal regolamento n. 2762/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1998, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni (¹).

La retribuzione dei membri della Commissione comprende i seguenti elementi:

- uno stipendio base pari al 112,5 % dello stipendio di un funzionario di grado A 1/6 o, per i Vicepresidenti e per il Presidente della Commissione, pari rispettivamente al 125 % e al 138 % di tale stipendio. Lo stipendio base dei membri della Commissione è però soggetto a un'imposta progressiva,

la cui aliquota marginale massima è del 45 %, e a un contributo temporaneo pari al 5,83 % di una sua parte (si tratta comunque delle stesse imposte cui sono soggetti i funzionari delle istituzioni). Da esso viene inoltre detratto un contributo pari all'1,8 % per l'assicurazione malattia e infortuni;

- un'indennità di residenza pari al 15 % dello stipendio base;
- un'indennità di rappresentanza mensile, di 607,71 euro;
- le altre indennità previste dallo Statuto per i funzionari delle istituzioni (fatta eccezione per l'indennità di dislocazione, sostituita dall'indennità di residenza).

I membri della Commissione non hanno diritto all'indennità una tantum. Quando lasciano la loro carica ricevono per tre anni un'indennità temporanea, calcolata come percentuale dello stipendio base, che varia a seconda del numero di anni in cui hanno ricoperto tale carica. L'indennità è soggetta all'imposta comunitaria.

Al termine del loro mandato i Commissari acquisiscono inoltre il diritto a una pensione a vita, versata a partire dal compimento dei 65 anni. Tale pensione è pari al 4,5 % dello stipendio base per ogni anno completo di servizio, fino a un massimo del 70 % dell'ultimo stipendio base. La pensione è soggetta all'imposta comunitaria.

Non sono previste norme speciali quanto alle «normali condizioni di lavoro» applicabili ai membri della Commissione.

Il Belgio assimila i membri della Commissione a diplomatici. I Commissari godono pertanto degli stessi privilegi concessi da tale paese ai diplomatici degli Stati membri accreditati presso di esso, in particolare per quanto concerne l'acquisto di beni per uso personale. La Commissione si è interrogata in merito alla compatibilità con i progressi dell'integrazione europea delle esenzioni fiscali (IVA e accise) concesse ai diplomatici degli Stati membri in servizio in uno dei paesi dell'Unione e alle persone assimilate, quali i membri della Commissione europea, e ha deciso di condurre una valutazione approfondita della situazione al fine di individuare le iniziative legislative appropriate. A tale proposito essa invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento anche alla risposta all'interrogazione scritta E-3878/98 dell'onorevole De Coene ⁽²⁾.

I funzionari e gli altri agenti (temporanei o ausiliari) non godono di status diplomatico. Coloro che hanno un contratto di almeno un anno, tuttavia, possono beneficiare, quando prendono servizio in Belgio presso una delle istituzioni, di un'esenzione dall'IVA sull'acquisto di determinati beni di uso personale per un periodo di dodici mesi entro due anni a partire dal momento in cui prendono servizio.

(¹) GU L 346 del 22.12.1998.

(²) GU C 325 del 12.11.1999.

(1999/C 370/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0378/99

di Viviane Reding (PPE) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Atroce uccisione di cani e gatti in Asia

La televisione tedesca ha di recente trasmesso dei documentari da cui risulta che in taluni macelli della Thailandia, della Cina e delle Filippine cani e gatti vengono strangolati con ferocia e lentamente per ottenerne carne e soprattutto pellame. Questo pellame, come si può dimostrare, è in gran parte trasportato in Europa per produrre colli di cappotto, portafogli o coperte antireumatiche.

È nota alla Commissione l'origine di questo pellame di cani e gatti? Quali provvedimenti intende prendere? Non sarebbe opportuno decretare il divieto di importazione di pellame di cani e gatti e di altri prodotti di cuoio provenienti da questi paesi?

Non sarebbe il caso di informare anche i consumatori delle modalità di fabbricazione dei suddetti prodotti, ad esempio mediante un'etichetta da apporre obbligatoriamente sulle varie confezioni?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(29 aprile 1999)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta all'interrogazione E-40/99 della sig.ra Maij-Weggen, di pari argomento ⁽¹⁾.

Non esistono norme comunitarie riguardanti l'etichettatura delle pellicce di gatti e cani nonché dei prodotti fabbricati a partire da tali pellicce.

⁽¹⁾ GU C 348 del 3.12.1999, pag. 14.

(1999/C 370/043)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0381/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° marzo 1999)

Oggetto: Bevande isotoniche per bambini

Stando ai risultati della ricerca condotta dalla Commissione scientifica per gli alimenti dell'Unione europea, il consumo che i bambini fanno di bevande isotoniche induce nervosismo, fobie e stato di irrequietezza. È in grado la Commissione di fornire maggiori dettagli sui risultati della suddetta ricerca? Quali misure intende prendere per proteggere i bambini dai consumi di siffatte bevande?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(21 aprile 1999)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha espresso un parere ⁽¹⁾ sugli effetti della caffeina, della taurina e del glucoronolattone contenuti nelle cosiddette bevande isotoniche, giungendo alle seguenti conclusioni, in particolare per la caffeina: «Il contributo delle bevande isotoniche alla dose complessiva assunta è tale da non dare adito a particolari problemi per gli adulti. Tuttavia, nei bambini che di norma consumano poco tè o caffè e che possono tendere a sostituire le bibite analcoliche con le bevande isotoniche, il consumo di quest'ultime può comportare un aumento della dose giornaliera di caffeina rispetto alle loro precedenti abitudini, con conseguenti modifiche del comportamento, quali aumentata eccitabilità, irritabilità, nervosismo o ansia. Inoltre il comitato consiglia alle donne in stato di gravidanza di moderare il consumo di caffeina di qualunque origine». Per quanto riguarda la taurina e il glucoronolattone il comitato non è stato in grado di appurare se sia stata opportunamente valutata la sicurezza di tali sostanze alle concentrazioni presenti in alcune bevande isotoniche.

Spetta in primo luogo al produttore mettere a disposizione tutte le informazioni di carattere scientifico che consentano di valutare i rischi e il livello di sicurezza di queste sostanze contenute nelle bevande isotoniche. La Commissione ha quindi trasmesso agli Stati membri il parere del comitato invitandoli a intraprendere le iniziative necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti immessi nei rispettivi mercati nazionali, in conformità della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽²⁾. La Commissione continuerà a seguire la valutazione scientifica delle sostanze in oggetto per acquisire nuove informazioni, non appena si rendano disponibili.

⁽¹⁾ Accessibile via Internet al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scf/out22n.html>.

⁽²⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

(1999/C 370/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0386/99**di Marianne Thyssen (PPE) alla Commissione***(19 febbraio 1999)*

Oggetto: Crescita e occupazione

A seguito del vertice occupazionale di Lussemburgo e dietro iniziativa del Parlamento europeo il Consiglio approvava, in maggio, il nuovo programma sulla crescita e l'occupazione dotandolo di 450 meuro.

Detto programma prevede aiuti alle PMI onde agevolare il loro accesso ai finanziamenti e pertanto metterle in grado di crescere e di creare posti di lavoro. Il succitato programma consta di tre strumenti: garanzia, capitali di rischio e programma di joint venture.

Premesso che a nove mesi dal varo di detto programma mi consta che ben poche sono le PMI al corrente dello stesso potrebbe la Commissione far sapere:

1. in qual modo siano state informate le PMI dei requisiti, in materia di capitali di rischio, garanzie, o istituti finanziari, cui ottemperare per usufruire di detto programma?
2. Quanti di siffatti istituti intermediari sono già attivi per ciascuno degli strumenti e in quali regioni o paesi?
3. Quante e quali PMI (comparto, dimensioni, paese) si sono già avvalse del programma in materia di crescita e di occupazione?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione*(27 aprile 1999)*

1. Per quanto riguarda gli strumenti ETF-Start up e garanzie per le PMI, gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un elenco dei fondi e degli intermediari scelti è disponibile sul sito Internet (<http://www.eif.org>). Gli istituti di intermediazione finanziaria autorizzati mettono a punto anche materiale promozionale proprio rivolto alle piccole e medie imprese (PMI).

Per quanto riguarda il programma «Joint European Venture» (JEV), l'elenco degli intermediari finanziari si trova agli indirizzi Internet sia della DG II — Servizio delle operazioni finanziarie (SOF), sia della DG XXII, sia dei Centri Euro-info (Eurospportelli). Gli istituti intermediari sono incoraggiati a promuovere il programma JEV e la Commissione prevede di cofinanziare azioni di promozione. A tutt'oggi, numerose iniziative di promozione sono state avviate sia dagli Eurospportelli, dalle organizzazioni rappresentative delle PMI e dagli intermediari finanziari stessi.

2. Per il programma ETF-Start up, sono stati scelti due fondi (Francia e Germania) e sono in corso trattative con sette nuovi fondi per l'estensione ad altri cinque Stati membri. Per i meccanismi di garanzia, sono stati sottoscritti due accordi (Paesi Bassi e Austria) e sono in corso trattative in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia e Finlandia. Per il programma di Joint Venture finora sono stati scelti 80 intermediari finanziari, ripartiti in tutti gli Stati membri.

3. Al momento non ci sono dati disponibili sul programma ETF-Start up, perché i contratti sono appena stati firmati. Per quanto riguarda i meccanismi di garanzia, solo un intermediario austriaco era attivo al 31 dicembre 1998.

Quanto al programma JEV, finora 34 PMI di 12 Stati membri hanno beneficiato di detto strumento, per dare vita a 17 imprese comuni. Le PMI beneficiarie operano nei settori dell'industria manifatturiera, dell'ambiente, delle tecnologie dell'informazione, della logistica e trasporti, delle biotecnologie, della salute, dell'edilizia e del commercio. In esse, 16 hanno meno di 10 dipendenti. In base alle previsioni fornite dalle PMI, ogni impresa comune creerà in media 15 posti di lavoro.

(1999/C 370/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0396/99**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° marzo 1999)

Oggetto: Disastro ecologico nel complesso insulare di Gavdos-Gavdopula

Stando alle denunce di organizzazioni ambientaliste cretesi nel complesso insulare di Gavdos-Gavdopula (sud di Creta) incluso nella rete «Natura 2000» con la classificazione «A» starebbero per essere impiantati complessi industriali, eliporti, moli di attracco lungo tutto il perimetro dell'isolotto di Gavdopula, installazioni per il rifornimento navale e varie abitazioni per i 400 abitanti nell'isola di Gavdos.

Stante che — se tali denunce corrispondono a verità — rischia di andare distrutto un importante biotopo e depauperata la coesione culturale e sociale dell'intera zona, può la Commissione far sapere se:

1. è al corrente della progettazione delle opere di cui sopra,
2. le consta che siano stati effettuati gli indispensabili studi di impatto ambientale e che la zona in questione è protetta,
3. intende chiedere alle competenti autorità greche di revocare le relative autorizzazioni al fine di preservare l'equilibrio ecologico e l'eccezionale bellezza naturale della zona?

(1999/C 370/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0493/99**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione**

(5 marzo 1999)

Oggetto: Distruzione dell'isola greca di Gavdhopoula

Sulla base di progetti resi noti di recente, sull'isola greca di Gavdhopoula dovrebbe essere costruita una struttura portuale che distruggerà completamente l'ecosistema locale. Il progetto prevede l'abbassamento della superficie dell'intera isola fino a 6 metri sopra il livello del mare e l'utilizzo del materiale così ricavato per estenderne la superficie, al fine di costruire un porto privato dove le navi potranno attraccare su una lunghezza di circa 12 km. Inoltre, dovrebbero essere costruiti impianti industriali, depositi e complessi amministrativi.

L'isola di Gavdhopoula e la regione circostante sono zone di protezione ai sensi della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; il governo greco ha riconosciuto già da tempo a questa regione uno speciale statuto di tutela. L'isola è un'importante zona di sosta per gli uccelli migratori in volo verso l'Africa. Inoltre, sull'isola vi sono 14 specie diverse di lumache terrestri, che non si trovano in nessun'altra parte del mondo, e nelle sue acque vivono tra l'altro foche monache e tartarughe marine. A Gavdhopoula sono stati ritrovati reperti dell'antichità che rivestono grande importanza per il patrimonio culturale europeo.

1. Quale è la posizione della Commissione in relazione ai livelli di protezione fissati ai sensi della direttiva suddetta, che devono essere rispettati nella regione di Gavdhopoula, al fine perlomeno di evitare, come richiede la direttiva, il degrado dello stato di conservazione ambientale dell'isola?
2. La Commissione ritiene ammissibili i progetti previsti per la regione di Gavdhopoula, in considerazione dei livelli di tutela ambientale in vigore a livello europeo?
3. La Commissione ritiene sufficienti, sulla base delle norme europee, le valutazioni di impatto ambientale effettuate nel quadro dei progetti da realizzare sull'isola?

Risposta comune
data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0396/99 e E-0493/99

(21 aprile 1999)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla interrogazione orale H-669/98 presentata dall'onorevole Ephremidis durante l'ora delle interrogazioni nella sessione parlamentare del luglio 1998 ⁽¹⁾, nonché alle risposte alle interrogazioni scritte E-741/98 ⁽²⁾, presentata dall'onorevole Papayannakis, e E-3607/98 ⁽³⁾, presentata dall'onorevole Schroedter.

In aggiunta alle suddette risposte la Commissione ha inviato una lettera ufficiale alla Grecia in cui si richiedono informazioni dettagliate in materia. A seconda della risposta della autorità greche la Commissione valuterà il seguito da dare alla questione.

⁽¹⁾ Discussioni parlamentari (luglio 1998).

⁽²⁾ GU C 402 del 22.12.1998, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 297 del 15.10.1999, pag. 88.

(1999/C 370/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0406/99

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Attentato alla salute per inquinamento a Podenzano di Piacenza (Italia)

In data 27.11.1998 il Comitato abitanti località Colombaia del Comune di Podenzano (Piacenza) produceva un documento, inviato al Presidente della Commissione europea dell'Ambiente (protocollato al n. 123), nel quale descriveva la situazione sanitario-ambientale della zona a causa della presenza della ditta River s.p.a., classificata «insalubre di I classe». Nel frattempo sono stati resi noti i risultati di nuovi accertamenti dalla locale AUSL che riterrebbero non esistenti i pericoli peraltro certificati da altre fonti, come i 161 certificati medici specialisti dei cittadini, una perizia del C.N.R. di Roma e un parere, su incarico della Procura di Piacenza, del dott. Soffritti, specialista oncologo dell'Università di Pavia. Queste analisi, come sostenuto da due consulenti nominati dal Comitato (il Prof. Bressa del «Toxicology Consultant» di Padova e del dott. Vianello del laboratorio chimico «R.D. Chem» di Dosson di Casier (TV)), hanno evidenziato la superficialità delle metodologie adottate. Infine, lo stesso imprenditore ha già causato danni ambientali a S. Stefano Lodigiano (LO) con stabilimenti chimici simili.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede:

1. se esista responsabilità civile da parte delle strutture di controllo locali;
2. di intervenire per salvaguardare la salute degli abitanti della zona, anche in conformità alle direttive europee, come nel caso della 84/360/CEE ⁽¹⁾ che preclude «qualunque autorizzazione prima dell'assicurazione dell'assenza di inquinamento atmosferico»;
3. di farsi promotore di una supervisione sulle indagini in corso;
4. di farsi interprete presso lo Stato italiano del malcontento dei cittadini che, da parte degli enti locali e dello stesso ministro per l'ambiente Ronchi, non sembra tenuto in considerazione. L'interrogante denuncia il «ruolo di cavie» che gli abitanti della zona stanno vivendo da 4 anni, durante i quali un succedersi di innumerevoli analisi non ha prodotto nessun risultato mentre continuano le esalazioni definite dall'oncologo Soffritti «responsabili dei malesseri accusati dalla popolazione e probabile causa di futuri casi di tumore» e riafferma che la ricerca del profitto e l'installazione di un'attività industriale non possono anteporsi alla tutela della salute pubblica e del rispetto dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(9 aprile 1999)

1. La questione non è di competenza della Commissione.

2.-4. In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la situazione potrebbe rientrare nel campo di applicazione della direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. La direttiva ha la finalità di predisporre misure e procedure atte a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'aria dovuto agli impianti industriali nella Comunità.

L'impianto di cui si tratta sembra essere un impianto autorizzato conformemente a tale direttiva (impianto in funzionamento dopo il 1° luglio 1987 o costruito o autorizzato dopo tale data). L'articolo 4 della direttiva 84/360/CEE stabilisce:

Fatti salvi obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie aventi obiettivi diversi da quello della presente direttiva l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora l'autorità competente si sia assicurata che:

- siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, compresa l'utilizzazione della migliore tecnologia disponibile, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi;
- l'utilizzazione dell'impianto non generi un inquinamento atmosferico rilevante, in particolare con l'emissione di sostanze elencate nell'allegato II;
- non vengano superati i valori limite di emissione applicabili;
- non siano stati presi in considerazione tutti i valori limite di qualità dell'aria applicabili.

L'articolo 12 della medesima direttiva stabilisce:

Gli Stati membri seguono l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione dell'ambiente. Su questa base, se necessario, essi impongono adeguate condizioni agli impianti autorizzati in conformità delle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto di tale evoluzione e dell'opportunità di evitare costi eccessivi per tali impianti e in particolare della situazione della categoria considerata.

Una lettera contenente richieste di informazioni al riguardo è stata inviata alle autorità italiane. La Commissione prenderà le opportune iniziative per garantire l'osservanza della legislazione comunitaria e in particolare della direttiva 84/360/CEE.

(1999/C 370/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0407/99
di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Denominazioni semigeneriche di origine del vino di Porto

Nella sua risposta del 17 ottobre 1997 all'interrogazione E-2674/97 ⁽¹⁾, il sig. Franz Fischler, Commissario, ha informato che, in particolare per quanto riguarda il Sudafrica, la Commissione ha avviato negoziati con detto paese allo scopo di far rispettare, su base reciproca, la protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine dei vini e delle bevande alcoliche e segnatamente porre fine a ogni utilizzazione generica o semigenerica delle indicazioni comunitarie.

Secondo successive notizie di fonti diverse in merito a tali negoziati esisterebbe un progetto di accordo definito per il futuro inquadramento delle relazioni commerciali tra l'UE e il Sudafrica.

Apparentemente secondo tale progetto il Sudafrica potrà continuare a produrre vino con le denominazioni «PORT» e/o «PORTO» e/o «PORTWINE» per la commercializzazione nel proprio mercato interno per un periodo di 12 anni senza che alla fine di un tale lasso di tempo, già di per sé prolungato, si preveda il divieto di utilizzare dette denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Se tale informazione è corretta, essa contrasta in modo esplicito con quanto la Commissione ha comunicato il 17 ottobre 1997 e sopra citato.

Come interpreta la Commissione tale contraddizione?

(¹) GU C 117 del 16.4.1998, pag. 41.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

La Commissione non può che confermare la posizione esposta nelle sue risposte alle interrogazioni E-2485/97 dell'on. Barros Moura (¹) e E-2674/97 dell'onorevole parlamentare in materia di negoziati con paesi terzi, sul rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei vini e delle bevande alcoliche. Per quanto riguarda il vino di Porto, tale obiettivo è stato confermato durante il vertice europeo di Berlino in occasione della conclusione dell'accordo con il Sudafrica (si veda inoltre in merito la risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-408/99 dell'onorevole parlamentare (²)).

(¹) GU C 82 del 17.3.1998.

(²) GU C 348 del 3.12.1999, pag. 63.

(1999/C 370/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0411/99 di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Uso della designazione «PORT» per vini prodotti in Australia

Visto l'accordo multilaterale relativo ai diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio («accordo TRIPS»), segnatamente alla sezione III, articoli 23 e 24, paragrafo 4, e visto l'accordo del 1994 sul commercio di vino stipulato con l'Australia, quest'ultima si è impegnata a rinunciare, dopo determinati periodi transitori, all'utilizzazione di tutte le designazioni «semigeneriche» compreso il termine «PORT», nonché a concedere una protezione esclusiva e assoluta ai vini comunitari.

In tale contesto, può la Commissione fornire le informazioni seguenti: 1. A norma dell'accordo del 1994 sul commercio di vino con l'Australia, detto paese ha rinunciato anche all'utilizzazione del termine «PORT» per i vini di produzione nazionale destinati al commercio interno australiano?

2. Quando scadono i periodi transitori previsti nell'accordo, al termine dei quali all'Australia sarà proibito utilizzare il termine «PORT» per i vini di produzione nazionale destinati a paesi terzi, segnatamente l'UE?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 aprile 1999)

1. In base all'accordo del 1994 sottoscritto tra la Comunità e l'Australia sul commercio di vino (¹), l'Australia si è impegnata a rinunciare all'uso di tutte le denominazioni «semigeneriche» che comportano un riferimento geografico comunitario, tra cui la denominazione «Port». Quest'impegno, che concerne in tutto 23 denominazioni, si applica sia sul mercato australiano che sui mercati d'esportazione.

2. La denominazione semigenerica «Port» fa parte del terzo gruppo di nomi di cui al paragrafo 1, c), dell'articolo 8 dell'accordo, per i quali restano ancora da fissare dei periodi transitori. Attualmente stanno per giungere ad una conclusione i negoziati tra la Commissione e il governo australiano volti a stabilire la durata di tali periodi e la decisione formale è attesa nel corso di quest'anno. Tale decisione si applicherà anche alle esportazioni nazionali destinate a paesi terzi. Ad ogni modo, l'accordo non contiene nessuna disposizione che permetta all'Australia di commercializzare sul mercato comunitario dei vini nazionali con la denominazione «Port». La normativa vitivinicola comunitaria infatti vieta, successivamente all'adesione del Portogallo alla Comunità, l'uso della denominazione «Port» per vini che non sono originari di questo Stato membro.

(¹) GU L 86 del 31.3.1994.

(1999/C 370/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0416/99
di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Diritti dei groenlandesi e dei danesi

Può la Commissione precisare quali sono i diritti riconosciuti ai cittadini danesi residenti in Danimarca, ma non attribuiti ai cittadini danesi e groenlandesi in Groenlandia, conformemente alle disposizioni sulla cittadinanza dell'Unione e ai principi fondamentali UE identificati dalla Corte di giustizia?

Risposta complementare
data dal sig. Monti per conto della Commissione

(30 giugno 1999)

Le disposizioni speciali concernenti la Groenlandia, e che possono interessare i diritti dei residenti della Groenlandia a norma del diritto comunitario, sono state fissate in origine dall'atto di adesione della Danimarca alle Comunità nonché dai trattati che istituiscono le Comunità e dalla legislazione secondaria che dà effetto a tali trattati.

Il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia è entrato in vigore il 1° febbraio 1985 ⁽¹⁾. Ai sensi di tale trattato, proposto dalla Danimarca, i trattati che istituiscono le Comunità europee cessano di applicarsi alla Groenlandia mentre i disposti del regime applicabile ai paesi e territori d'oltremare (PTO) costituiscono il nuovo quadro per le relazioni fra le Comunità e la Groenlandia.

A contare dal 1° febbraio 1985, la Groenlandia è uno dei paesi e territori d'oltremare a cui si applicano gli articoli da 182 a 187 del trattato CE (ex articoli 131-136), e che sono elencati nell'allegato II del trattato CE. Ai sensi dell'articolo 188 del trattato CE (ex articolo 136a) i disposti degli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia, subordinatamente ai disposti specifici alla Groenlandia stabiliti nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato CE.

L'articolo 17 del trattato che istituisce l'Unione europea (ex articolo 8) prevede che sia cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Pertanto, chiunque sia residente in Groenlandia, ed abbia la cittadinanza di uno Stato membro, è anche cittadino dell'Unione.

L'articolo 5(1) dell'atto d'adesione della Danimarca alla convenzione di Schengen prevede che tale convenzione non si applichi alla Groenlandia. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5(2) i viaggiatori fra la Groenlandia ed i paesi che aderiscono alla convenzione di Schengen (nonché l'Islanda e la Norvegia) non saranno oggetto di controlli alle frontiere. Tale disposto sarà d'applicazione quando la Danimarca avrà applicato la convenzione di Schengen. Tuttavia, merita ricordare che non vi sono controlli alle frontiere fra la Groenlandia ed i paesi dell'Unione nordica dei passaporti.

⁽¹⁾ GU L 29 del 1.2.1985.

(1999/C 370/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0418/99
di Michl Ebner (PPE) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Costo delle operazioni di cambio in banca

Dall'inizio dell'anno, i cambi delle valute dell'UE-11 sono fissi, sicché le banche hanno perso i profitti legati alle fluttuazioni dei cambi. Per rifarsi di tale perdita, esse hanno, a quanto pare, innalzato il tasso della commissione che chiedono per le operazioni di cambio. Ne consegue che oggi non è inconsueto che le banche impongano commissioni del 3 % e oltre.

Non intende la Commissione:

1. insistere affinché per le commissioni si applichi un tasso inversamente proporzionale, vale a dire decrescente al crescere della somma cambiata?
2. non sarebbe, in linea di massima, auspicabile prescrivere alle banche un tasso di commissione per le operazioni di cambio non superiore all'1,5 %?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

La normativa comunitaria impone alle banche di applicare d'ora in avanti i tassi di cambio fissati irrevocabilmente tra le monete nazionali dell'area dell'euro e di assicurare l'assoluta trasparenza per quanto riguarda le spese. Di conseguenza le banche non possono più applicare tassi di vendita diversi dai tassi di acquisto per le operazioni di cambio di valute partecipanti all'euro. Per coprire i loro costi, esse hanno tuttavia introdotto, alla fine del 1998, nuove commissioni specifiche per le operazioni di cambio. Tutto sommato questo può provocare un aumento dei prezzi in determinati casi (ad esempio quando viene applicata una commissione minima di importo fisso che, nel caso di piccole somme, se tradotta in percentuale, può risultare molto gravosa). In diverse occasioni la Commissione ha invitato la Federazione bancaria europea a non addebitare spese eccessive per le operazioni di cambio tra le valute nazionali dell'area dell'euro, poiché questo avrebbe delle ripercussioni negative sulla fiducia dei cittadini nell'euro. Attualmente la Commissione esamina attentamente anche il processo di formazione dei prezzi.

Tuttavia, la Commissione non può intervenire direttamente ed imporre delle regole per quanto riguarda le modalità di fissazione dei prezzi. Non può cioè né prescrivere un tasso di commissione massimo pari all'1,5 % né imporre alle banche di introdurre un sistema di commissioni decrescenti in maniera inversamente proporzionale all'importo in gioco. Un intervento diretto sarebbe tuttavia possibile se le nuove commissioni provocassero distorsioni di concorrenza. Anche questo aspetto è attualmente oggetto di un attento esame.

(1999/C 370/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0423/99 di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Illegittima revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa alla società greca Themis in Italia

La società Themis S.A. General Insurance Company di Atene è una compagnia assicuratrice greca regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio dello Stato italiano, in regime di libera prestazione di servizi. Con un provvedimento del 20 novembre 1997, il ministero greco, su segnalazione dell'ISVAP (l'organo italiano di controllo e di vigilanza delle assicurazioni private), le ha revocato tale autorizzazione in base a presunte irregolarità fiscali, non solo mai accertate e documentate ma anche in pieno contrasto con le certificazioni della Guardia di Finanza che, invece, testimoniano l'assoluta regolarità del suo operato.

Tale provvedimento di revoca dell'autorizzazione, per le modalità con cui è stato effettuato e notificato, appare in aperto contrasto con quanto stabilito dall'art. 40 della direttiva CEE n. 92/49 (¹), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 175 del 1995, che stabilisce che l'organo di controllo dello Stato membro debba preventivamente informare l'impresa esercente la libera prestazione di servizi sulle eventuali irregolarità emerse durante le sue eventuali indagini.

Si chiede, dunque, alla Commissione:

1. di promuovere un'approfondita e generale verifica degli organi di controllo delle assicurazioni operanti sia in Italia che in Grecia;
2. di accertare l'eventuale violazione da parte dell'ISVAP dell'obbligatoria procedura di informazione dell'impresa interessata durante le sue procedure di indagine, cosò come specificamente previsto dalla direttiva europea sopra citata;
3. di verificare, quindi, se la revoca richiesta dall'ISVAP, in mancanza di un fondato accertamento delle irregolarità addebitate, non costituisca un illegittimo comportamento volto ad impedire l'accesso nel mercato italiano di compagnie assicuratrici straniere, in aperta violazione delle normative europee in

materia di mercato interno e di libera concorrenza nella prestazione di servizi, allo scopo di favorire invece alcune compagnie di assicurazione ed il mantenimento delle loro politiche oligopolistiche?

(¹) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(23 aprile 1999)

In primo luogo, occorre precisare alcuni punti riguardanti l'applicazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE («terza direttiva assicurazione non vita»), da parte delle autorità nazionali responsabili della vigilanza sulle imprese assicuratrici.

In base al principio dell'autorizzazione unica instaurato da questa direttiva, ogni impresa autorizzata in uno Stato membro può operare, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, su tutto il territorio europeo, restando essenzialmente soggetta al controllo e alle leggi dello Stato membro ove essa ha la sua sede sociale (Stato membro d'origine; articoli 4 e 5). Tale Stato membro ha competenza esclusiva per la concessione e la revoca dell'autorizzazione all'impresa assicuratrice. In caso d'inosservanza, da parte dell'impresa, della normativa applicabile alle sue attività, le misure correttive e i poteri di sanzione (compresa la revoca dell'autorizzazione) competono esclusivamente all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine (articoli 13 e 14). In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine deve informare le autorità di controllo degli altri Stati membri interessati, compreso quello ove ha luogo la prestazione di servizi.

Dall'articolo 40, al quale fa riferimento anche l'onorevole parlamentare, si evince che, in caso di prestazione di servizi, l'impresa è tenuta ad esibire all'autorità di controllo dello Stato membro ove ha luogo la prestazione tutti i documenti che le venissero chiesti per verificare se le sue attività sono conformi alla normativa in materia. Se l'autorità constata che un'impresa operante sul suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non rispetta le norme del diritto locale, essa invita l'impresa ad ovviare a questa situazione irregolare. Se l'impresa non ottempera, l'autorità di controllo dello Stato ove ha luogo la prestazione informa l'autorità di controllo dello Stato d'origine, la quale adotta tutte le misure del caso nei confronti dell'impresa in difetto. In caso d'urgenza, o se le misure adottate dallo Stato membro d'origine si rivelano inefficaci, l'autorità di controllo dello Stato membro ove ha luogo la prestazione può adottare le misure necessarie, informando al tempo stesso le autorità di controllo dello Stato membro d'origine.

Per quanto riguarda il regime tecnico e finanziario, la competenza in materia di norme relative alle riserve tecniche, all'investimento degli attivi rappresentativi, al margine di solvibilità e al fondo di garanzia connessi alle operazioni sottoscritte anch'esse in regime di libera prestazione dei servizi, spetta esclusivamente allo Stato membro d'origine. Quanto al regime fiscale, in materia di fiscalità diretta si applica la legislazione fiscale e contabile dello Stato membro ove è stabilita la sede sociale. La competenza fiscale per le imposte indirette spetta allo Stato del rischio, che sarà, di massima, lo Stato ove ha luogo la prestazione. I contratti d'assicurazione sottoscritti in regime di libera prestazione di servizi sono soggetti alle imposte indirette e agli oneri parafiscali che gravano sui premi di assicurazione nello Stato del rischio (articolo 46). L'impresa è obbligata a rispettare le misure nazionali che, nello Stato del rischio, sono intese a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali.

Nel caso in esame, l'autorità di controllo greca, che è l'autorità della sede, ha esclusiva competenza per la concessione e la revoca dell'autorizzazione e per il controllo della solidità, sul piano prudenziale e finanziario, della società che ha la sua sede in Grecia. Inoltre, l'autorità di controllo italiana, in quanto autorità dello Stato membro ove ha luogo la prestazione, può chiedere l'intervento dell'autorità greca in caso d'infrazione alle norme che istituiscono il quadro finanziario e prudenziale e per quanto riguarda il regime fiscale.

La Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, può, in base all'articolo 169 del trattato CE, avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri che contravvengono al diritto comunitario, ma non dispone di un potere generale di controllo nei confronti delle amministrazioni nazionali.

Nel caso di inadeguata attuazione o applicazione di una direttiva le possibilità d'intervento della Commissione sono ben delimitate: se l'attuazione è conforme alla direttiva ma la legislazione nazionale non è correttamente applicata dalle autorità nazionali, non sussiste infrazione nei confronti della direttiva, bensì nei confronti della legislazione nazionale; ogni controversia che ne deriva deve, normalmente, essere regolata dinanzi ai tribunali nazionali. La Commissione potrebbe intervenire soltanto in caso di pratica amministrativa prolungata, cioè nei casi in cui la cattiva applicazione continuata della legislazione nazionale impedisce alla direttiva di produrre i suoi effetti utili malgrado l'esistenza di un corretto testo nazionale di attuazione. Tuttavia, gli elementi disponibili non inducono a pensare che, nella fattispecie, si possa parlare di un comportamento non conforme continuato da parte delle autorità elleniche: sembra piuttosto trattarsi di un caso isolato.

La Commissione ha esaminato le disposizioni legislative con le quali la direttiva è stata recepita in Grecia e in Italia, e non ha constatato irregolarità, almeno per quanto riguarda i problemi oggetto della presente interrogazione. D'altra parte, l'articolo 56 della direttiva 92/49/CEE ha creato per gli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa d'assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente a questa direttiva possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Nello specifico caso, la società interessata esprime dubbi non soltanto sulla conformità della procedura che è stata seguita nei suoi confronti, soprattutto dalle autorità italiane, ma anche per quanto riguarda la revoca della sua autorizzazione. Qualsiasi questione relativa a questo caso avrebbe dovuto essere oggetto di un ricorso amministrativo o giudiziario dinanzi alle competenti istanze greche e italiane e in base al diritto ellenico e italiano.

(1999/C 370/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0426/99

di Mary Banotti (PPE) alla Commissione

(1° marzo 1999)

Oggetto: Voli charter

A seguito della sua risposta all'interrogazione scritta E-3115/98 ⁽¹⁾, intende la Commissione esaminare la possibilità di ampliare il campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio ⁽²⁾ in modo che essa tuteli i passeggeri partecipanti a viaggi vacanze «tutto compreso» contro i forti ritardi dei voli charter?

Può la Commissione indicare il tipo di compensazione a cui hanno diritto i consumatori a titolo di indennizzo per questi forti ritardi?

⁽¹⁾ GU C 142 del 21.5.1999, pag. 86.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(4 maggio 1999)

Benché i ritardi non rientrino espressamente nel campo di applicazione della direttiva 90/314/CEE, del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», in linea di principio la responsabilità dei tour operator di indennizzare gli acquirenti di viaggi organizzati per le discrepanze tra il servizio offerto e quello effettivamente prestato si estende anche ai ritardi. Al momento non è pertanto prevista alcuna ulteriore iniziativa in questo ambito.

Quando esistono gli estremi per una compensazione, l'importo da erogare dipenderà dalle circostanze della situazione specifica e la Commissione non è quindi in grado di fornire una risposta più precisa su questo aspetto dell'interrogazione.

Inoltre, la convenzione di Varsavia sancisce la responsabilità dei vettori nei casi di ritardo, affermando in particolare (articolo 19) che il vettore è responsabile per i danni provocati dai ritardi nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci.

(1999/C 370/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0447/99

di José Valverde López (PPE) alla Commissione

(4 marzo 1999)

Oggetto: Unità analisi degli alimenti dell'Istituto per l'ambiente di Ispra

L'Istituto per l'ambiente di Ispra dispone di un'unità per l'analisi degli alimenti, incaricata di controllare la qualità di ingredienti, additivi e prodotti chimici in senso lato utilizzati nella preparazione degli alimenti.

Può la Commissione fornire informazioni sull'attività dell'unità in questione nel 1998?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(22 aprile 1999)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione orale H-139/99 fornita nell'ora delle interrogazioni della sessione del marzo I 1999 ⁽¹⁾.

In particolare desidera sottolineare alcune attività svolte nel 1998 dall'unità prodotti alimentari: validazione dei metodi di rilevamento degli OGM negli alimenti, sviluppo di metodi per determinare i grassi vegetali nel cioccolato, partecipazione agli studi sulla migrazione dei ftalati nei giocattoli, validazione dei metodi di sicurezza dal BSE nei mangimi e ampliamento della banca di dati sui vini originari (dati su oltre 10.000 vini).

La Commissione sta inoltre preparando una dettagliata relazione sui risultati ottenuti dall'unità nel 1998, disponibile ai primi di maggio 1999.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento (marzo I 1999).

(1999/C 370/055)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0451/99
di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione**

(5 marzo 1999)

Oggetto: Qualità degli aiuti alimentari alla Russia

Per conoscere qual è stata l'esatta natura della «vertenza» che si è determinata all'improvviso sulla fornitura degli aiuti alimentari dell'Unione europea alla Russia. Aiuti che, al momento, proprio per quella vertenza, sono stati sospesi.

Da quando sta pubblicando la stampa europea sembra che la Russia — pur avendo, com'è noto, un drammatico bisogno di quegli aiuti — abbia chiesto di ricevere alimenti conformi alle norme sanitarie vigenti sul suo territorio.

Da altre notizie (cfr. «Le Figaro» pag. III del 10 febbraio corrente), la Russia si è semplicemente limitata ad auspicare «che la qualità dell'aiuto alimentare sia eguale a quella delle merci che sarebbero consegnate durante un normale scambio commerciale», il che sembra più che legittimo.

Può la Commissione affermare — con cognizione di causa e fornendo adeguati dati informativi anche sulle ditte — che in Europa si stanno gestendo i fondi dell'Unione per avviare in Russia i generi alimentari in questione e che non si è tentato di «imporre» alla Russia l'accettazione di prodotti di scarsa qualità speculando cinicamente sulle condizioni di bisogno del popolo russo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 aprile 1999)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a richiamarsi alla risposta data all'interrogazione orale H-130/99 posta dall'onorevole Giansily nell'ora delle interrogazioni della tornata del Parlamento europeo del marzo 1999 ⁽¹⁾.

Come previsto dal memorandum firmato il 20 gennaio 1999 tra la Comunità e la Federazione russa, la Commissione si è impegnata a fornire merci rispondenti ai requisiti minimi di qualità previsti per gli acquisti all'intervento.

I prodotti da fornire, ad esclusione delle carni suine e del riso lavorato, fanno già parte delle scorte di intervento, il che significa che all'atto dell'acquisto erano conformi ai suddetti requisiti qualitativi minimi.

Gli operatori chiamati a realizzare tale operazione avranno soltanto il compito di trasportare i prodotti dai magazzini di intervento fino ai posti di frontiera designati e non quello di fornire le merci. Per le carni suine e il riso lavorato, i requisiti qualitativi sono stabiliti dalla Commissione nel quadro dei regolamenti che indicano le rispettive gare.

Gli organi di sorveglianza designati dalla Commissione avranno il compito, tra l'altro, di accertarsi che le merci in uscita dai magazzini di intervento continuino a soddisfare i requisiti qualitativi minimi previsti per poter essere acquistati all'intervento e che, all'arrivo nella Federazione russa, la qualità dei prodotti non abbia subito, a causa del trasporto, variazioni significative rispetto al momento dell'uscita dai magazzini.

Per le esportazioni di natura commerciale viene accettata la qualità minima richiesta per l'intervento: gli operatori russi esigevano invece una qualità molto superiore a quella che la Comunità poteva garantire.

(¹) Dibattiti del Parlamento (marzo 1999).

(1999/C 370/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0477/99

di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Quadro regolamentare per prodotti farmacosmetici naturali

I produttori di farmacosmetici, vale a dire quei prodotti che non sono né farmaceutici né strettamente cosmetici, stanno incontrando delle difficoltà ad ottenere licenze per i loro prodotti a causa della mancanza di un quadro normativo a livello europeo. E' la Commissione consapevole di questo problema? Quali azioni intenderebbe adottare al fine di introdurre un quadro regolamentare che autorizzi la vendita di questi prodotti sull'intero mercato interno?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(19 aprile 1999)

I prodotti farmacosmetici non sono disciplinati come tali dalla legislazione comunitaria e la Commissione è del parere che debbano rientrare nel quadro della regolamentazione esistente. Ciò significa che se sono classificati come medicinali, tali prodotti sono assoggettati alle disposizioni della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (¹); se invece figurano come prodotti farmaceutici, ad essi si applicano le disposizioni della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (²).

Un prodotto è classificato come medicinale in base alla sua reale funzione (ovvero se presenta proprietà terapeutiche o curative) o alla sua presentazione (quando il consumatore ha l'impressione di acquistare un medicinale oppure quando il fabbricante lo presenta come tale). In tal caso occorre un'autorizzazione di immissione in commercio. Per contro, ad un prodotto cosmetico, la cui unica o principale funzione è la pulizia delle diverse parti superficiali del corpo umano, dei denti e delle mucose orali, la loro profumazione, modificazione dell'aspetto, protezione o conservazione oppure la correzione degli odori corporali, non può essere attribuita alcuna proprietà terapeutica o curativa. In questo caso non occorre un'autorizzazione di immissione in commercio.

(¹) GU L 22 del 9.2.1965.

(²) GU L 262 del 27.9.1976.

(1999/C 370/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0478/99
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Norme antincendio — hotel in Spagna

Esistono delle norme a livello europeo volte ad assicurare l'armonizzazione delle misure di sicurezza antincendio negli hotel in tutta l'Unione europea? In caso affermativo, di che norme si tratta e come vengono applicate?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

La Commissione ricorda le risposte da essa data sulla sicurezza antincendio negli alberghi e invita l'Onorevole parlamentare a far riferimento all'interrogazione orale H-1179/98 del sig. Watson nell'ora riservata alle interrogazioni della sessione di gennaio I⁽¹⁾ del parlamento e alle interrogazioni scritte E-1423/97⁽²⁾, E-2500/97⁽³⁾ e E-3744/97 della sig.ra Pollack⁽⁴⁾.

La Commissione ricorda anche che, anche se non esistono norme europee specifiche per armonizzare le misure antincendio negli alberghi, sono state adottate numerose disposizioni nel quadro di diverse politiche comunitarie per completare e sostenere le azioni degli Stati membri. Per maggiori dettagli concernenti queste azioni, l'Onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-854/98 del sig. Harrison⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento (gennaio I 1999).

⁽²⁾ GU C 45 del 10.2.1998.

⁽³⁾ GU C 11 del 16.4.1998.

⁽⁴⁾ GU C 17 dell'8.6.1998.

⁽⁵⁾ GU C 13 del 20.1.1999.

(1999/C 370/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0497/99
di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Assistenza sanitaria oltre frontiera

Recentemente la Corte di giustizia si è pronunciata sugli articoli 59 e 60 del trattato e sull'articolo 22 del regolamento 1408/71 che disciplina il diritto a fruire di prestazioni sanitarie e farmacologiche in uno Stato membro diverso da quello di residenza⁽¹⁾.

1. Sa la Commissione quanti cittadini fruiscono dell'assistenza medica in uno Stato membro diverso dal proprio?
2. In caso negativo, concorda la Commissione con l'interrogante sull'opportunità di esaminare se le summenzionate sentenze della Corte rendano necessaria una modifica dell'articolo 22 del regolamento 1408/71⁽²⁾?

⁽¹⁾ Cause C-158/96 (Kohll) e C-120/95 (Decker).

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

In primo luogo la Commissione informa l'on. parlamentare che essa non dispone di dati recenti sul numero di persone che ricorrono a cure sanitarie e a prodotti medici in uno Stato membro diverso da quello competente.

La Commissione condivide il parere espresso dall'on. parlamentare circa l'utilità di uno studio che possa consentire di analizzare le conseguenze della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare delle sue sentenze Kohll e Decker, per i sistemi di previdenza sociale degli Stati membri e per la normativa comunitaria. La Commissione adotterà quindi le misure necessarie per avviare uno studio di tale tipo.

(1999/C 370/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0502/99
di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (INTAS)

Che tipo di rapporto esiste tra l'Unione europea e l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica (INTAS)? L'associazione è destinataria di fondi comunitari? In caso affermativo, in che misura?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(16 aprile 1999)

A seguito della disgregazione dell'ex Unione Sovietica, la Comunità ha voluto fornire ai ricercatori in questione il sostegno urgente necessario, promuovendo la cooperazione con ricercatori degli Stati membri.

Il Terzo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST) che era operativo a quell'epoca non prevedeva un sostegno così urgente. È stato deciso quindi di istituire nel 1993 l'INTAS come azione pilota al di fuori del programma quadro sotto forma di associazione intergovernativa senza scopo di lucro (association sans but lucratif – ASBL) ai sensi del diritto privato belga. Attualmente i membri dell'INTAS sono la Comunità, gli Stati membri, la Norvegia, la Svizzera, l'Islanda ed Israele.

Nel Quarto e Quinto programma quadro di RST, l'INTAS è citato quale uno degli strumenti disponibili per attuare il programma specifico nel campo della cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Al momento l'INTAS è operativo fino al 31 dicembre 2002. Il ruolo della Commissione è principalmente fornire i fondi per l'assistenza finanziaria ai progetti e per il funzionamento della segreteria, seguire e controllare tutti gli aspetti giuridici e finanziari secondo la regolamentazione della Comunità, presiedere l'assemblea generale dell'INTAS, dove la Comunità ha il diritto di veto e distaccare un funzionario della Commissione che svolgerà funzioni di segretario (altri funzionari sono già stati distaccati).

Il bilancio INTAS per gli anni 1993-1998 ammontava a 121 milioni di euro, di cui 111,5 milioni di euro sono stati destinati alle attività scientifiche e il restante 7,85 % all'amministrazione. Il 95 % circa del bilancio è fornito dalla seconda attività del Quarto programma quadro (programma INCO). Il restante 5 % deriva dal contributo annuale della Svizzera e dai contributi volontari supplementari degli Stati membri dell'INTAS. Nel Quinto programma quadro comunitario di RST, il programma INCO 2 ha stanziato a favore dell'INTAS 70 dei 112 milioni di euro destinati ad azioni a favore degli Stati dell'ex Unione Sovietica.

(1999/C 370/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0507/99
di Klaus Lukas (NI) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Malversazioni in Bulgaria

1. Può la Commissione confermare la fondatezza di agenzie stampa bulgare, secondo cui venti membri del consiglio di amministrazione della fondazione istituita dalla Commissione per la promozione della società civile hanno in primo luogo promosso la propria situazione personale appropriandosi di fondi dell'Unione destinati allo sviluppo della democrazia?

2. Sono fondate le notizie secondo cui queste persone hanno dirottato più di 200.000 ecu di stanziamenti Phare verso associazioni in cui avevano una partecipazione finanziaria ovvero presso le quali figuravano a libro paga? Quali sono le ultime notizie in proposito?
3. Per quale motivo il Parlamento non è ancora stato informato dell'accaduto?
4. In quali altri paesi candidati si sono verificati episodi analoghi di arricchimento indebito?
5. Per quale motivo la Commissione ha mancato anche in questo caso ai propri obblighi per quanto riguarda il denaro ad essa affidato?
6. Quali sono, dal punto di vista disciplinare e gerarchico, i responsabili di questa deprecabile situazione?
7. Quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della fondazione responsabili di questi episodi di malversazione?
8. Può la Commissione far sapere se ha quanto meno richiesto il recupero delle somme in questione?
9. Gli episodi in questione avranno un seguito penale?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

1.-2. La Commissione non è al corrente di alcun comunicato stampa riguardante il dirottamento di fondi Phare da parte del consiglio di amministrazione della fondazione bulgara per la promozione della società civile (CSDF).

Sono state presentate tre valutazioni sui due progetti Phare (rispettivamente nel 1994 e 1996) realizzati nel settore sociale e in quello della società civile in Bulgaria, per un valore complessivo di 2,7 milioni di euro assegnati alla CSDF. Esse comprendono una relazione della Corte dei conti (dell'ottobre 1998), una relazione dell'OMAS (servizio di valutazione e controllo esterno del programma Phare) del novembre 1998 e una relazione della Charities aid foundation (del novembre 1998). Nessuna di queste relazioni sul controllo e la valutazione dei progetti di assistenza della Commissione ha messo in luce irregolarità o uso improprio dei fondi.

I programmi di assistenza nel settore sociale e in quello della società civile vengono attuati tramite la CSDF in diversi paesi candidati. Essa costituisce un adeguato meccanismo di gestione dell'aiuto fornito alle organizzazioni non governative e ad essa fanno capo ONG che rappresentano una grande varietà di posizioni politiche.

In generale nei vari paesi candidati, inclusa la Bulgaria, la CSDF ha incontrato difficoltà iniziali per quanto riguarda le procedure organizzative ed esecutive. Pertanto, anche se i rapporti sui progetti Phare in Bulgaria sono stati nel complesso positivi, si è riscontrato un problema di metodologia nella nomina del consiglio di amministrazione, nonché la necessità di migliorare le disposizioni e le procedure atte a impedire conflitti di interessi qualora membri del consiglio di amministrazione ed esperti incaricati di valutare le domande di sovvenzione abbiano legami con ONG candidate.

Il problema è stato affrontato dalla Commissione già all'inizio del 1997, quando si è trattato di migliorare le disposizioni e le procedure intese ad evitare i conflitti di interessi. Lo statuto e il regolamento della CSDF sono stati modificati ed è stata introdotta la regola secondo la quale chiunque faccia parte dell'organo incaricato delle decisioni è tenuto a dichiarare un eventuale conflitto di interessi e in tal caso viene escluso dal processo decisionale.

Inoltre la Commissione ha preso in esame le precisazioni e raccomandazioni incluse nelle relazioni di cui sopra, che sono state pubblicate alla fine del 1998, ovvero dopo che il progetto Phare dello stesso anno è stato programmato nel settore, e ha modificato i progetti del 1998 in conseguenza.

3.-6. Dato che, come si è detto, non è stato riscontrato alcun uso improprio o diversione di fondi Phare nel contesto dei relativi programmi e data la valutazione generalmente positiva dei progetti riguardanti la Bulgaria da parte della Corte dei conti, dell'OMAS e della Charities aid foundation, la Commissione non ha ritenuto necessario informarne il Parlamento.

In termini di responsabilità per la corretta attuazione dei progetti, la Commissione è intervenuta per prevenire eventuali conflitti di interessi già prima che le relazioni di cui sopra fossero pubblicate alla fine del 1998 e le raccomandazioni fatte sono già state studiate a fondo nel contesto della programmazione relativa al 1998.

Non sono stati riferiti altri casi di arricchimento indebito in altri paesi candidati.

7-9. Alla luce delle risposte che precedono non è stata avviata alcuna azione legale contro singoli membri del consiglio di amministrazione della CSDF, né sono state presentate denunce nei loro confronti, né infine la Commissione ha dovuto reclamare alcun rimborso di fondi.

(1999/C 370/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0512/99

di Eolo Parodi (PPE) e Guido Viceconte (PPE) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa

Dal 25 ottobre 1998 l'Alitalia non assicura più i collegamenti aerei dalla Sicilia con Pantelleria e Lampedusa, due isole più vicine all'Africa che alla Sicilia, che di fatto vengono ulteriormente emarginate dall'Italia e dall'Europa.

Dopo l'abbandono dei due scali da parte di Alitalia, il collegamento con queste isole è assicurato dall'Air Sicilia che, in regime di monopolio, vende biglietti di andata/ritorno dalla Sicilia al costo unitario di 300.000 lire, benché studi di mercato stimino il costo reale di andata/ritorno da Pantelleria alla Sicilia, considerato un riempimento dell'aereo del 70 %, in 100.000 lire a posto.

Il costo sproporzionato del volo, il calo dell'offerta e la limitata rete di vendita di Air Sicilia (attualmente è infatti impossibile effettuare prenotazioni con i sistemi tradizionali IATA) hanno determinato una contrazione di oltre 2.500 presenze dal 25 ottobre 1998 ad oggi, mentre per l'anno in corso si prevede un crollo della domanda pari a 30.000 passeggeri su un totale di 200.000 passeggeri trasportati all'anno.

1. Può la Commissione dire se ritiene che i prezzi praticati dall'attuale vettore aereo (Air Sicilia) siano giustificati o possano invece comportare gravi ripercussioni sull'economia delle due isole a livello occupazionale compromettendone lo sviluppo turistico;
2. considerata la posizione periferica delle due isole e la natura sociale di tali collegamenti, se non si debbano garantire voli da e per la Sicilia a costi contenuti;
3. per quali motivi, una volta convinte le autorità pantesche a costituire una società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria, Alitalia — come del resto la stessa Air Sicilia — non si è mai avvalsa dei suoi servizi, il che avrebbe permesso di abbattere notevolmente i costi dei voli;
4. cosa intende fare l'Europa per gli abitanti di queste due isole, di cui l'Italia sembra aver dimenticato l'esistenza?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(23 aprile 1999)

Il regolamento (CEE) 2408/92 del 23 luglio 1992⁽¹⁾ sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie consente di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte che servono gli aeroporti regionali. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, spetta agli Stati membri e non alla Commissione decidere se imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte considerate vitali per lo sviluppo economico di una regione. Queste condizioni sono necessarie per garantire un'adeguata fornitura di servizi aerei conformemente a determinati standard che le compagnie aeree non garantirebbero se considerassero esclusivamente il loro interesse commerciale.

Se le autorità lo ritengono opportuno, questo sistema può contemplare l'imposizione di limiti di prezzo per garantire che i prezzi siano alla portata di tutti i passeggeri, in particolare per favorire il turismo e lo sviluppo economico della regione periferica.

Alla Commissione risulta che le autorità italiane stiano valutando una serie di misure per agevolare il trasporto aereo nelle regioni periferiche, comprese le piccole isole della Sicilia. Le opzioni disponibili nell'ambito della legislazione comunitaria sono l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione da parte delle autorità italiane, come menzionato in precedenza, o l'adozione di una forma non discriminatoria di aiuto sociale a beneficio dei residenti di tali isole.

(¹) GU L 240 del 24.8.1992.

(1999/C 370/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0521/99
di Laura González Álvarez (GUE/NGL)
e Pedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione

(8 marzo 1999)

Oggetto: Impatto ambientale dell'autostrada dell'Atlantico a Vigo (Galizia-Spagna)

Nella dichiarazione di impatto ambientale relativa al suddetto progetto si indicava che lo studio di impatto ambientale presentava numerose e importanti carenze, nonostante le quali è stato dichiarato accettabile a certe condizioni in vista della permeabilità e dell'instabilità del terreno dei pendii del Monte da Madroa. Nel progetto queste condizioni non sono state rispettate e nel 1997 si sono verificate importanti frane e inondazioni ed è stato quindi necessario modificarlo aumentando notevolmente la superficie e il volume dello scavo. Pertanto il progetto in corso di realizzazione è notevolmente diverso da quello sottoposto allo studio di impatto ambientale.

Tenendo conto dei cambiamenti effettuati sulle pendici di tale monte, che hanno provocato importanti conseguenze sull'ambiente, tra cui la riduzione della massa forestale, modifiche microclimatiche, degradazione percettibile del paesaggio e diminuzione della stabilità del terreno, con evidenti rischi per la popolazione, chiediamo quanto segue:

1. la Commissione è a conoscenza di questa situazione?
2. La Commissione non ritiene che non viene rispettata la direttiva 85/337/CEE (¹) relativa alla valutazione delle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, e che le autorità competenti dovrebbero effettuare un nuovo studio di impatto ambientale in vista delle nuove caratteristiche del progetto, considerevolmente diverse da quelle inizialmente contemplate?
3. Durante la fase dell'informazione del pubblico i cittadini non hanno potuto conoscere le eventuali azioni future che potevano interessarli e su cui poter presentare eventuali proteste. Non ritiene la Commissione che è stato violato il diritto dei cittadini di disporre di tutte le informazioni in materia ambientale previsto dalla direttiva 90/313/CEE (²) relativa all'accesso dell'informazione in materia ambientale?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(²) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 aprile 1999)

1. La Commissione non è al corrente della situazione riferita dagli onorevoli parlamentari.
2. La Commissione ha aperto una pratica relativa all'interrogazione degli onorevoli parlamentari, per verificare se nel caso in presenza sussista infrazione alle disposizioni della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente; le autorità spagnole sono state invitate a presentare le loro osservazioni.
3. La direttiva del Consiglio 90/313/CEE del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, dispone, all'articolo 3, che le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse. Fondandosi esclusivamente sui fatti citati dagli onorevoli parlamentari la Commissione non è in grado di stabilire se le autorità spagnole siano state adite di una domanda di accesso all'informazione, cui non abbiano dato seguito adeguato.

(1999/C 370/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0523/99**di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: Intervista con il direttore Landaburu apparsa sul periodico *Nederlandse Gemeente* del 18-25 dicembre 1998 sui contributi netti degli Stati membri

Il periodico *Nederlandse Gemeente* del 18-25 dicembre 1998 ha pubblicato un'intervista con il direttore Landaburu della Direzione generale per la Politica regionale e la Coesione della Commissione europea. Questo alto funzionario UE — così recita il titolo — avrebbe espresso sui Paesi Bassi giudizi tutt'altro che lusinghieri, affermando «I contributori netti sono proprio arroganti».

1. Avalla la Commissione europea le dichiarazioni del direttore Landaburu, ammesso che esse siano state riportate esattamente?
2. Ritiene la Commissione che competa ai funzionari della Commissione fare dichiarazioni sull'atteggiamento di questo o quello Stato membro circa il contributo da essi versato al bilancio dell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(27 aprile 1999)

1. Le dichiarazioni attribuite al direttore generale della direzione generale Politica regionale e coesione emergono da un incontro informale con un gruppo di giornalisti della stampa regionale che verteva sui negoziati relativi all'Agenda 2000 e sulle diverse situazioni di blocco manifestatesi in quel momento. In nessun momento di tale discussione vi è stata l'intenzione di squalificare alcuni Stati membri nel senso riferito dall'onorevole parlamentare, mentre è stato certamente fatto cenno alla «durezza» dei contributori netti e alla loro opposizione nei confronti dei «paesi della coesione» per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di stabilizzazione.
2. Per motivi di chiarezza e di informazione della stampa e, per suo tramite, dei cittadini europei, non si ritiene opportuno informare questi ultimi circa il tenore e talora l'asprezza delle discussioni tra gli Stati membri, sia sul tema delle entrate sia su quello delle spese di bilancio della Comunità.

(1999/C 370/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0524/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle conclusioni della quale il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di elaborare uno studio sulla situazione dell'industria conserviera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea: imprese, evoluzione del settore negli ultimi anni nei vari paesi comunitari, dati sulla produzione, provenienza delle materie prime, volume di esportazioni e importazioni, occupazione, norme tecnico-sanitarie, disposizioni tariffarie e, in generale, legislazione applicabile al settore e codificazione della suddetta normativa.

Può la Commissione fornire informazioni sulle azioni da essa intraprese per dar seguito alla richiesta del Parlamento elaborando lo studio sollecitato e procedendo alla codificazione della legislazione applicabile al settore conserviero?

⁽¹⁾ GU C 210 del del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0525/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di presentare proposte al Consiglio e al Parlamento che comprendano un piano d'azione specifico e un quadro globale di sostegno all'industria conserviera dei prodotti della pesca e tengano conto altresì della politica strutturale esistente e dei nuovi orientamenti della politica regionale per il periodo 2000-2006 di cui si discutono attualmente i principi, proposte che dovranno prevedere gli aiuti finanziari necessari per far sì che il settore conserviero comunitario sia competitivo nell'ambito di un'economia globalizzata.

Può la Commissione fornire informazioni sulle azioni da essa intraprese ai fini della presentazione delle proposte sollecitate dal Parlamento?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0527/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro alla Commissione di effettuare un'analisi dettagliata della normativa tariffaria comunitaria che interessa le conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di sopprimere quei vantaggi di accesso al mercato comunitario che non abbiano più ragione d'essere.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni da esso intraprese per dare seguito alla richiesta del Parlamento e ai risultati finora ottenuti?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0528/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo dichiarava fra l'altro che qualora l'interesse generale delle relazioni commerciali esterne dell'Unione o la politica di cooperazione allo sviluppo esigano il mantenimento di talune importazioni che presuppongono un accesso al mercato in situazioni di concorrenza sleale per le conserve comunitarie, queste vengano dichiarate prodotti sensibili e si corredino aiuti compensativi al settore.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni intraprese e ai risultati ottenuti onde dar seguito alla richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0529/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro l'intensificazione delle ispezioni sui prodotti provenienti dai paesi terzi, conformemente alla direttiva 91/493/CEE ⁽²⁾ che fissa norme sanitarie applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, affinché i prodotti di tali paesi non siano soggetti ai requisiti igienico-sanitari inferiori rispetto alle produzioni comunitarie.

Può la Commissione fornire informazioni al Parlamento europeo in merito al risultato delle azioni intraprese per dar seguito alla richiesta del Parlamento?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(1999/C 370/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0530/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo esprimeva fra l'altro il suo parere in base al quale l'Unione dovrebbe sviluppare una politica di forniture che corrisponda alle necessità reali dell'industria comunitaria di trasformazione nel suo insieme, appoggiando la flotta comunitaria e garantendo l'accesso alle materie prime necessarie in ogni momento e alle migliori condizioni offerte sul mercato mondiale.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni intraprese per dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0531/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro alla Commissione di avviare campagne di promozione delle conserve comunitarie di prodotti della pesca, divulgando informazioni in merito all'origine, alla qualità, alle garanzie di produzione e all'alto valore nutritivo che permettono al consumatore di verificare l'eccellente qualità dei prodotti comunitari.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni intraprese per dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0532/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(8 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro alla Commissione di presentare le iniziative necessarie per la creazione di un laboratorio di riferimento a livello comunitario che garantisca la qualità e l'osservanza delle norme tecnico-sanitarie da parte dei prodotti comunitari e di quelli provenienti dai paesi terzi che si commercializzano liberamente nel territorio dell'Unione.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni intraprese per dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0533/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro alla Commissione e ai responsabili degli Stati membri di rafforzare le norme e di perfezionare i meccanismi di controllo dei prodotti della pesca che si commercializzano sul territorio dell'Unione, verificando in modo affidabile il rispetto della legislazione sulle norme d'origine dei prodotti freschi e trasformati del settore della pesca.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle azioni effettuate e sui risultati ottenuti in relazione a tale richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0534/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo dichiarava fra l'altro di appoggiare la promozione di prodotti di qualità, incluse le materie prime che possono accompagnare le varie preparazioni delle conserve come i liquidi di conservazione e in particolare l'olio d'oliva. Per quest'ultimo invoca misure volte a far sì che il suo prezzo si collochi al livello del prezzo internazionale onde mantenere la competitività di questo tipo di preparazione, simbolo di qualità delle conserve comunitarie; in tale contesto chiede che si mantengano o si aumentino le restituzioni per l'olio d'oliva destinato all'industria nell'ambito dell'OCM dell'olio d'oliva.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure adottate in relazione a tale richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0535/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nella tornata del giugno 1998, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (A4-137/98) ⁽¹⁾, nelle cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva fra l'altro alla Commissione di dare impulso e sostegno finanziario alle misure innovatrici e alla ricerca di nuovi sistemi di produzione e di nuovi prodotti, alla trasformazione di specie attualmente prive di valore commerciale così come a nuove preparazioni e presentazioni.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure adottate per dar seguito a tale richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0537/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (A4-0137/98) ⁽¹⁾ in cui il Parlamento europeo concludeva che l'industria delle sardine rappresenta un'attività economica di grande importanza per numerose regioni comunitarie osservando che tale settore si trova in situazione di crisi e che quindi occorre adottare urgentemente misure di protezione come, tra l'altro:

la concessione di fondi necessari per il periodo 2000-2006 per agevolare la ristrutturazione del settore, aggiuntivi agli stanziamenti previsti nei fondi strutturali esistenti.

Può la Commissione comunicare quali azioni ha intrapreso relativamente a queste richieste del Parlamento europeo per affrontare la grave crisi del settore delle conserve di sardine?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0538/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (A4-0137/98) ⁽¹⁾ in cui il Parlamento europeo concludeva che l'industria delle sardine rappresenta un'attività economica di grande importanza per numerose regioni comunitarie osservando che tale settore si trova in situazione di crisi e che quindi occorre adottare urgentemente misure di protezione come, tra l'altro:

l'istituzione di una indennità compensativa per le sardine, destinata all'industria comunitaria delle conserve comunitarie e il mantenimento di aiuti equilibrati all'immagazzinamento per evitare le fluttuazioni dei prezzi sul mercato in seguito alle variazioni stagionali di offerta dei prodotti per l'industria conserviera. Questo aiuto potrà essere concesso direttamente agli industriali del settore a partire dal momento in cui giustificano il pagamento del prezzo minimo alla produzione.

Può la Commissione comunicare quali azioni ha intrapreso in merito a queste richieste del Parlamento europeo per affrontare la grave crisi del settore delle conserve di sardine?

(¹) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0539/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (A4-0137/98) (¹) in cui il Parlamento europeo concludeva che l'industria delle sardine rappresenta un'attività economica di grande importanza per numerose regioni comunitarie osservando che tale settore si trova in situazione di crisi e che quindi occorre adottare urgentemente misure di protezione come, tra l'altro:

l'avvio di una campagna a livello comunitario con i necessari mezzi finanziari per la promozione del consumo di sardine e di prodotti come le conserve di sardine ed il paté di sardina in vista dell'elevato valore nutritivo di tale prodotto.

Può la Commissione comunicare quali azioni ha intrapreso in merito a queste richieste del Parlamento europeo per affrontare la grave crisi del settore delle conserve di sardine?

(¹) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0540/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (A4-0137/98) (¹) in cui il Parlamento europeo concludeva che l'industria del tonno rappresenta l'elemento più importante del settore comunitario delle conserve per quanto riguarda l'occupazione e il fatturato e che favorire le enormi prospettive di crescita occorre:

assicurare il corretto approvvigionamento delle materie prime necessarie (tonno fresco, congelato e filetti di tonno, dando la priorità alla flotta comunitaria e aprendo nuovi contingenti all'importazione soltanto quando sia strettamente necessario per l'approvvigionamento dell'industria comunitaria.

Può la Commissione comunicare quali misure ha adottato per rispondere a questa richiesta del Parlamento europeo e favorire così le prospettive di crescita del settore comunitario delle conserve di tonno?

(¹) GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0541/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

(A4-0137/98) ⁽¹⁾ in cui il Parlamento europeo concludeva che l'industria del tonno rappresenta l'elemento più importante del settore comunitario delle conserve per quanto riguarda l'occupazione e il fatturato e che favorire le enormi prospettive di crescita occorre:

vigilare a che le contropartite concesse ai paesi terzi vengano destinate ai fini stabiliti dalle disposizioni comunitarie e cioè lo sviluppo sostenibile (ACP), la lotta contro la droga (SGP-Droga, Patto Andino) e che questi paesi che godono di accesso privilegiato al mercato comunitario non operino in condizioni di dumping sociale.

La Commissione può comunicare quali misure ha adottato per rispondere a questa richiesta del Parlamento europeo e favorire così le prospettive di crescita del settore comunitario delle conserve di tonno?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

(1999/C 370/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0544/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: L'industria delle conserve dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea

Nel corso della tornata di giugno 1998 il Parlamento europeo ha discusso e approvato la relazione d'iniziativa sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (A4-0137/98) ⁽¹⁾ tra le cui conclusioni il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione, tenendo conto del fatto che le conserve mantengono le proprietà nutritive degli alimenti e che si possono immagazzinare e trasportare facilmente, di promuovere l'inclusione delle conserve comunitarie negli aiuti alimentari ai paesi bisognosi.

Può la Commissione comunicare quali azioni ha intrapreso per rispondere a questa richiesta del Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 295.

Risposta comune

**data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0524/99, E-0525/99, E-0527/99, E-0528/99, E-0529/99,
E-0530/99, E-0531/99, E-0532/99, E-0533/99, E-0534/99, E-0535/99, E-0537/99,
E-0538/99, E-0539/99, E-0540/99, E-0541/99 e E-0544/99**

(3 maggio 1999)

In merito ad uno studio della Commissione sulla situazione dell'industria conserviera, la Commissione prevede, nel suo programma di lavoro per il 1999, di presentare una proposta di regolamento riguardante la raccolta di dati essenziali sulla pesca. Questa proposta prevederebbe altresì la raccolta di dati economici sull'industria di trasformazione, compresa l'industria conserviera.

Per quanto concerne gli aiuti all'industria di conservazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ricorda che questo tipo di aiuti trova la sua naturale collocazione nell'ambito dei programmi strutturali a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali programmi comprendono quasi sempre diverse componenti, quali «trasformazione e commercializzazione dei prodotti», «promozione» e «azioni pilota». La scelta dei singoli progetti, soprattutto di quelli a beneficio dell'industria conserviera, spetta all'autorità di gestione designata dallo Stato membro. È opportuno sottolineare che un sostegno finanziario pubblico ad una campagna di promozione basata sull'origine comunitaria di un prodotto costituirebbe una misura discriminatoria contraria agli impegni internazionali della Comunità, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La normativa tariffaria comunitaria è il risultato della politica commerciale della Comunità, di cui fanno parte i regimi preferenziali concessi, o su base autonoma (quali il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), la politica di approvvigionamento) o su base convenzionale (quali la convenzione di

Lomé o gli accordi di libero scambio). Queste riduzioni tariffarie vengono regolarmente sottoposte a revisione in base ad una procedura di attualizzazione periodica (contingenti e sospensioni autonomi) oppure in base ad una procedura prestabilita nell'atto che le istituisce (SPG, convenzione di Lomé, accordi europei). Per esempio, recentemente è entrato in vigore il nuovo SPG per il periodo che va dal primo giugno 1999 al 31 dicembre 2001 e si sta attualmente negoziando la nuova convenzione di Lomé con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). È chiaro che nel corso di queste revisioni e ripetuti negoziati si eliminano i vantaggi commerciali che non hanno più ragione di esistere.

La politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità può comportare un accesso privilegiato al mercato comunitario per i prodotti dei paesi beneficiari. Dato che i prodotti importati in questo quadro sono soggetti agli stessi obblighi e requisiti regolamentari gravanti sulla produzione comunitaria, il semplice fatto di beneficiare di una riduzione tariffaria non implica una concorrenza sleale. Se certi prodotti originari di un paese terzo sono più competitivi a causa, per esempio, del costo meno elevato della mano d'opera, un sistema di aiuti compensativi non avrebbe necessariamente per effetto di rafforzare la competitività dell'industria comunitaria. Un tale sistema sarebbe, inoltre, contrario agli impegni internazionali della Comunità.

La Commissione procede attualmente alla revisione dell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati al consumo umano, come sancito nella decisione della Commissione 97/296/CE del 22 aprile 1997 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ (modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 99/136/CE del 28 gennaio 1999 ⁽²⁾). L'elenco è limitato ai paesi che hanno garantito che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti sanitari previsti per la tutela della salute dei consumatori dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare che le disposizioni sanitarie di questi paesi terzi siano almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e commercializzazione dei prodotti comunitari, la Commissione effettua ispezioni presso le autorità competenti. Tali ispezioni comprendono la valutazione documentaria della legislazione, dell'autorità competente e dei suoi servizi di ispezione nonché le reali condizioni sanitarie durante la produzione, l'immagazzinamento e la spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

Inoltre, la Commissione effettua missioni di controllo per verificare l'operato delle autorità, comprese ispezioni nei singoli stabilimenti allo scopo di verificare in loco il rispetto della legislazione vigente. La selezione dei paesi terzi da sottoporre alla visita degli ispettori viene operata sulla base delle procedure di valutazione del rischio incentrate su criteri di tutela della salute. La Commissione è attualmente impegnata in un intenso programma di visite in paesi terzi intese a valutare l'operato delle autorità responsabili dell'applicazione delle norme sanitarie per i prodotti della pesca, come prevede la normativa comunitaria e, in particolare, la direttiva del Consiglio 91/493/CEE del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e la direttiva del Consiglio 91/492/CEE del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽³⁾. Le ispezioni nei paesi terzi nel settore dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi sono state considerate una priorità nell'ambito del programma di lavoro 1999. Per il primo semestre di quest'anno sono già state pianificate 30 missioni di questo genere. Una cinquantina di missioni sono previste per il 1999.

Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune di mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la Commissione ha proposto, per le specie la cui offerta comunitaria è insufficiente o inesistente, di applicare a titolo autonomo sospensioni tariffarie totali o parziali per una durata indeterminata, al fine di assicurare al settore della trasformazione condizioni di approvvigionamento più competitive e più stabili.

Per quanto concerne i laboratori di riferimento, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta n. 3971/98 ⁽⁴⁾.

Oltre un anno fa è stato avviato un dibattito politico sulle possibilità di migliorare il funzionamento dei regimi tariffari preferenziali, soprattutto per ciò che concerne l'applicazione e il controllo delle regole di origine. In merito si sono pronunciati, nell'ordine: la Commissione, con la comunicazione sulla gestione dei regimi preferenziali del luglio 1997; il Consiglio «mercato interno», con le conclusioni del 18 maggio 1998; il Parlamento, attraverso l'adozione della relazione Nordmann il 21 ottobre 1998. La Commissione ha proposto un programma di aggiornamento dei regimi tariffari preferenziali (in parte già intrapreso), che prende in considerazione questa problematica nella sua globalità.

Durante il recente adattamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva (regolamento (CE) 1638/98 del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾), il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione di mantenere il principio della concessione di una restituzione alla produzione per gli oli d'oliva utilizzati per la fabbricazione di talune conserve. Il livello della restituzione viene fissato sulla base del prezzo mondiale dell'olio d'oliva prodotto nella Comunità, la quale rappresenta, con l'80 % della produzione mondiale, il principale operatore. Tenuto conto della situazione del mercato, caratterizzato dall'assenza di restituzioni all'esportazione praticamente da un anno (ad eccezione di un breve periodo nel settembre 1998 di 10 ecu/100 kg), la Commissione ha deciso di adeguare anche il livello delle restituzioni «conserve». Questo livello è passato progressivamente da 67,18 ecu/100 kg nel gennaio 1998 a 44 ecu/100 kg nel novembre 1998, in considerazione sia della situazione del mercato che dell'intento di mantenere le restituzioni ad un livello tale da poter continuare a sostenere il comparto delle conserve sott'olio d'oliva.

Per quanto riguarda eventuali indennità compensative ai conservifici che potrebbero trovarsi in situazione di crisi, si rimanda l'onorevole parlamentare all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) della proposta di regolamento del Consiglio che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽⁶⁾.

Per l'approvvigionamento di materie prime, l'industria comunitaria dipende in larga misura dalle importazioni. Affinché quest'industria possa competere con i prodotti fabbricati nei paesi terzi, i dazi all'importazione sul tonno materia prima (eccetto i filetti di tonno) sono stati totalmente sospesi. Nel 1970 è stata istituita un'indennità compensativa tonno per ovviare agli inconvenienti che i produttori comunitari subiscono a causa del regime d'importazione del tonno materia prima destinato all'industria di trasformazione. In caso di diminuzione dei prezzi all'importazione, viene loro versata un'indennità, al fine di garantire, a determinate condizioni, un livello di reddito per la parte di produzione venduta nella Comunità. Questo regime compensativo si basa su un prezzo alla produzione comunitario fissato ogni anno dal Consiglio su proposta della Commissione e calcolato in base alla media dei prezzi nel corso delle ultime tre campagne. Come ha già ricordato l'onorevole parlamentare, il filetto di tonno costituisce anche una delle materie prime utilizzate dall'industria conserviera comunitaria. Questo prodotto non riceve alcuna indennità compensativa ed è soggetto ad un dazio tariffario del 24 %. L'industria conserviera utilizza sempre più questa materia prima, sicché per soddisfare il fabbisogno crescente, essa deve approvvigionarsi sul mercato internazionale. Contingenti tariffari limitati sono stati aperti nel 1997 (1.000 tonnellate al 12 %), nel 1998 (1.200 tonnellate al 9 %) e nel 1999 (1.200 tonnellate al 6 %).

Affinché l'industria comunitaria possa affrontare la crescente concorrenza dei paesi terzi, la Commissione ha proposto una sospensione parziale autonoma del dazio tariffario nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati.

Per quanto riguarda le concessioni tariffarie operate nel quadro della convenzione di Lomé e del regime SPG droga per il tonno, le importazioni a regime preferenziale comportano conseguenze positive per i produttori dei paesi terzi beneficiari. La loro finalità appare giustificata nella misura in cui questi regimi contribuiscono alla creazione di posti di lavoro nell'ambito di un'attività economica alternativa alla coltura degli stupefacenti e incoraggiano lo sviluppo.

La Commissione favorisce l'acquisto e la spedizione di prodotti in conserva nel quadro delle azioni di aiuto alimentare urgente ai paesi terzi. Conformemente alle disposizioni del contratto quadro di partenariato (CQP), i partner operativi sono responsabili di tutti gli acquisti di prodotti e servizi, compresi la spedizione, il trasporto e il magazzinaggio. Le organizzazioni umanitarie devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti alimentari rispondano al meglio alle abitudini e alle esigenze locali e siano i più idonei in termini di qualità, costo, durata di conservazione e disponibilità. Il contratto quadro di partenariato dispone inoltre che l'organizzazione umanitaria si rifornisca, di preferenza, nel paese dell'operazione o nei paesi della regione. Nel caso in cui i prodotti non siano disponibili o siano eccessivamente costosi, essi vengono acquistati nella Comunità o, qualora ciò non sia possibile, nei paesi in via di sviluppo. In via del tutto eccezionale si possono effettuare ordinazioni in altri paesi sviluppati, per ragioni tecniche, di qualità, di non disponibilità sui mercati suddetti, di scarsità o di costo eccessivo del trasporto.

⁽¹⁾ GU L 122 del 14.5.1997.

⁽²⁾ GU L 44 del 18.2.1999.

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991.

⁽⁴⁾ GU C 325 del 12.11.1999.

⁽⁵⁾ GU L 210 del 28.7.1998.

⁽⁶⁾ COM(1998) 728 def., GU C 16 del del 21.1.1999.

(1999/C 370/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0547/99
di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Aiuti per situazioni di emergenza ambientale

Le regioni alpine dell'Italia, della Francia, dell'Austria e della Svizzera subiscono da settimane valanghe di gravi proporzioni. Le più colpite sono le regioni austriache del Tirolo e del Voralberg. Ieri pomeriggio, in un piccolo villaggio del Tirolo, Galtür, si è verificato il più grave disastro provocato da una valanga dai tempi della seconda guerra mondiale. Finora i morti sono sedici, tra cui due bambini in tenera età, mentre oltre 30 persone risultano ancora disperse. Si deve purtroppo prevedere un aumento del numero delle vittime. La località, un comune di 700 abitanti, è stata gravemente danneggiata dalla massa di neve.

Nel suo bilancio per il 1999 l'Unione europea ha previsto, alla linea B4-330, risorse da destinare alla protezione civile e a situazioni di emergenza ambientale. La Commissione ritiene possibile destinare stanziamenti di tale linea di bilancio alla ricostruzione delle regioni e delle località colpite, fra cui il villaggio tirolese di Galtür, che ha subito danni così gravi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

La linea di bilancio B4-3300 «protezione civile» non permette di intervenire per la ricostruzione delle zone sinistrate, né per concedere aiuti economici o aiuti per situazioni di emergenza.

La Commissione ricorda che nel 1997 il Parlamento ha soppresso la linea B4-3400 che permetteva di accordare aiuti per situazioni di emergenza alle vittime di catastrofi. In merito, l'onorevole parlamentare è invitato a prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta P-763/99 dell'On. Cornelissen ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU C 348, del 3.10.1999, pag. 129.

(1999/C 370/082)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0552/99
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Aiuti allo sviluppo

Per quale motivo gli aiuti CE ai paesi a reddito medio sarebbero di tre volte superiori agli aiuti a paesi a basso reddito su una base pro capite? Esistono piani per riorientare gli aiuti CE allo sviluppo sullo sradicamento della povertà e per trasferire le risorse, tra il 2000 e il 2006, verso i paesi a basso reddito?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Le informazioni dell'onorevole parlamentare secondo cui la proporzione degli aiuti ai paesi più poveri è calata negli ultimi anni sono corrette. La Comunità è impegnata a promuovere la campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e la Commissione intende ovviamente vigilare affinché la tendenza riscontrata non ostacoli la campagna ed intende quindi controllare con attenzione la proporzione di aiuti comunitari destinati ai paesi più poveri.

Il problema di garantire la coerenza e l'efficacia della strategia degli aiuti allo sviluppo, problema centrale per quanto riguarda la questione dell'onorevole parlamentare, è tuttavia complesso. La distribuzione degli aiuti non può dipendere esclusivamente dai livelli di povertà. È necessario tener conto anche di fattori come i nessi storici o culturali, gli obiettivi della politica estera, la stabilità politica ed economica, la qualità e l'ampiezza del partenariato e il livello di sviluppo della società civile, strategia riconosciuta anche dal Consiglio e dal Parlamento. Va inoltre sottolineato che la capacità di assorbimento a livello locale e il

livello di sana gestione del paese o della regione sono fattori cruciali per determinare l'efficacia della cooperazione e questi fattori non dipendono dai donatori.

Negli ultimi dieci anni, sulla base dei nuovi obiettivi politici stabiliti dagli Stati membri e sostenuti dal Parlamento, la Comunità ha esteso i suoi programmi di aiuto al Mediterraneo, all'America latina e all'Europa orientale. In tal modo la quota di aiuti destinata ai paesi a basso reddito è diminuita (dal 75 al 56 % del totale tra il 1986 e il 1996). Tuttavia, nello stesso periodo il valore monetario dell'aiuto reso disponibile a questi paesi è aumentato del 31 %. Inoltre, la proporzione di aiuto comunitario ai paesi meno sviluppati resta superiore con una percentuale del 34 % rispetto alla media degli Stati membri (32 %). In termini di aiuto pro capite, nel 1996, l'aiuto comunitario è ammontato a 2 ECU pro capite nei paesi meno sviluppati rispetto a 1,4 ECU pro capite per i paesi a reddito medio basso.

In tale ambito va sottolineato che l'assegnazione di aiuti comunitari ai paesi meno sviluppati non è una misura per calcolare l'impegno globale destinato a risolvere il problema della povertà, visto che non tiene conto dei programmi di partenariato della Comunità attuati nei paesi a reddito medio (ad esempio nell'America latina), molti dei quali sono caratterizzati da ampie zone tradizionalmente povere, malgrado il livello più elevato di prosperità. Inoltre, questi paesi sono i principali beneficiari degli accordi di cooperazione economica che contribuiscono al loro sviluppo aiutandoli a creare un contesto più favorevole agli investimenti, agli scambi internazionali e al trasferimento di tecnologie, contribuendo in tal modo a combattere la povertà.

In futuro, le nuove prospettive finanziarie adottate dal Consiglio europeo di Berlino prevedono un aumento estremamente limitato di 0,22 % l'anno in termini reali, con un aumento da 4 550 milioni di euro nel 2000 a 4 610 milioni di euro entro il 2006. Queste cifre non tengono conto dell'aiuto destinato allo sviluppo fornito dalla Comunità ai paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), erogato attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato in maniera separata. Fino al 2001, l'8° FES in corso (di un valore di 15 000 milioni di euro per un periodo quinquennale) costituirà la fonte della maggior parte degli impegni in questo settore. Le previsioni oltre questa data dipendono dalle decisioni concernenti l'importo e il funzionamento degli accordi finanziari post Lomé. Nei prossimi mesi, la Commissione intende presentare una proposta sul capitolo finanziario per quanto riguarda questi accordi.

Uno dei perni dell'approccio della Commissione per quanto concerne i negoziati post Lomé è basare in futuro il partenariato con gli Stati ACP (che comprendono la maggioranza dei paesi meno sviluppati) sull'obiettivo centrale di ridurre la povertà. A tal fine sono stati elaborati orientamenti da parte del Comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sicuramente sarà necessario dirigere le risorse verso i paesi più poveri.

Infine, in tale ambito è opportuno notare che il riesame periodico dei programmi e, nei casi opportuni, la riassegnazione dei fondi a favore dell'obiettivo centrale di ridurre la povertà, è già in atto per quanto riguarda i paesi ACP. Di recente, la Commissione ha introdotto un sistema di riesame su base annua, destinato a controllare il quadro generale delle assegnazioni degli aiuti comunitari a ciascun beneficiario e a effettuare una redistribuzione nei casi necessari. Questo sistema sarà integrato da un esame intermedio di tutti gli accordi conclusi con i paesi ACP (programmi indicativi nazionali) nel corso dell'anno, che permetterà di riassegnare gli stanziamenti di aiuto non ancora impegnati o non sufficientemente utilizzati ai paesi a reddito basso, prima della nuova fase di finanziamento prevista per il periodo da 2000 a 2006.

(1999/C 370/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0560/99

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Nuova procedura per l'assegnazione di finanziamenti da parte dell'ISPO

Nel novembre del 1998, l'Istituto danese per la scienza dell'informazione e dei media ha chiesto finanziamenti all'ISPO per lo svolgimento di una Conferenza sulla società dell'informazione e dei media. L'Istituto ha ricevuto risposta positiva alla richiesta ed è stato addirittura esortato ad ampliare la conferenza e a chiedere un aumento dell'importo del finanziamento richiesto. Gli organizzatori si sono quindi interessati alla programmazione della Conferenza, che avrebbe coinvolto più di 100 persone provenienti da più di 18 paesi diversi.

Il 1° dicembre 1998 l'ISAC/ISPO ha comunicato che avrebbe finanziato la Conferenza, che si sarebbe svolta nel febbraio 1999 a Århus, con un importo di 48.000 ecu.

Da una lettera redatta da Martina Haak risulta che l'ISPO avrebbe inserito la Conferenza nel suo sito informatico. Improvvisamente, il 4 febbraio 1999, l'Università di Århus ha ricevuto una lettera con la quale la Commissione ritirava il suo finanziamento. Tale circostanza veniva ulteriormente approfondita in una lettera di Jörg Wenzel al professor Per Jauert il 5 febbraio 1999. Risulta inoltre che l'Università di Århus abbia sostenuto costi pari a 127.000 DKR per l'organizzazione della Conferenza, peraltro mai svoltasi.

Può la Commissione indicare in che modo intende esonerare l'Università di Århus dalle spese sostenute in relazione alla precitata Conferenza?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Nell'autunno 1998, l'università di Aarhus ha contattato l'Ufficio di promozione della società dell'informazione (ISPO) al fine di ottenere un finanziamento per un seminario o conferenza sul tema «I media locali e la società dell'informazione» che intendeva organizzare. Solo il 20 novembre è pervenuta all'istituto una richiesta ufficiale di finanziamento e il 1° dicembre l'ISPO ha effettuato un'analisi preliminare sul contenuto e l'impostazione della progettata conferenza, esprimendo parere favorevole sulla concessione di un eventuale finanziamento a concorrenza del 49,5 % delle spese previste, come richiesto. La domanda è stata quindi trasmessa dall'ISPO alla Commissione per completare l'iter procedurale.

Su richiesta degli organizzatori che desideravano conoscere la situazione della loro domanda, il 2 dicembre è stato comunicato in via informale all'università di Aarhus che l'ISPO aveva fornito un parere favorevole preliminare, precisando esplicitamente che una conferma poteva essere data solo dopo la decisione ufficiale della Commissione che avrebbe richiesto un certo lasso di tempo (presumibilmente fino alla fine di dicembre). Il parere dell'istituto non costituiva quindi una decisione ufficiale della Commissione e non è mai stato presentato come tale all'università di Aarhus.

Inoltre, nel quadro dei contatti con gli organizzatori, il segretariato dell'ISPO assicurò loro che sul sito web dell'istituto sarebbe stato inserito un legame (hyperlink) con la pagina web della conferenza, una prassi adottata per molte altre conferenze e manifestazioni nel campo della società dell'informazione (IS) e perfettamente in linea con gli obiettivi assegnati dalla Commissione all'ISPO al momento della sua istituzione. La homepage dell'ISPO è semplicemente uno strumento di diffusione delle conoscenze che aspira a fornire un quadro quanto più completo possibile sulle attività relative alla società dell'informazione in ambito comunitario e a consentire, se opportuno, l'accesso alle informazioni contenute in altri siti web mediante l'inserimento di legami. È importante sottolineare che la presenza di un legame relativo al sito web di una conferenza nella homepage dell'ISPO non può essere addotto a prova che la Commissione sostiene tale manifestazione. I link sono spesso inseriti nel sito su richiesta degli organizzatori, senza che ciò implichi un sostegno finanziario.

Agli organizzatori della conferenza fu inoltre consigliato di coinvolgere nella manifestazione un rappresentante di un progetto coordinato dalla città di Stoccolma al fine di dare risalto ad attività che potessero interessare i partecipanti e arricchire il programma della conferenza.

Il 1° gennaio 1999 sono entrate in vigore nuove norme sulla concessione di finanziamenti da parte della Commissione. Nel rispetto di tale procedura, la richiesta di finanziamento in questione è stata trasmessa al competente comitato di valutazione che l'ha esaminata nella sua prima riunione in data 1° febbraio. Sulla base delle valutazioni del comitato, i servizi competenti hanno deciso di non assegnare il finanziamento richiesto. Questa decisione è stata trasmessa il 4 febbraio all'università di Aarhus, più di tre settimane prima della progettata conferenza.

Poiché all'università di Aarhus non era stata inviata una conferma ufficiale scritta e se, come sembra essere il caso, il contributo finanziario della Commissione era indispensabile per l'effettuazione della conferenza, sarebbe stato opportuno ritardare l'organizzazione della stessa in attesa di una comunicazione ufficiale della Commissione. Ciò non è purtroppo avvenuto e gli organizzatori lamentano di aver subito perdite delle quali, tuttavia, non si può ritenere responsabile la Commissione, in quanto le spese sostenute dagli organizzatori sono state fatte in assenza di un impegno o di istruzioni ufficiali da parte della Commissione. Non sembra inoltre che l'università di Aarhus abbia adottato i comportamenti più consoni ad evitare le perdite in questione una volta conosciuto l'esito negativo della richiesta di finanziamento per la conferenza del 25-26 febbraio 1999.

La Commissione si rammarica che la conferenza non abbia potuto avere luogo anche se, in linea di principio, essa rientrava negli obiettivi del programma di lavoro dell'ISPO.

La Commissione desidera inoltre confermare che nel quadro delle nuove procedure armonizzate e più trasparenti per la concessione di finanziamenti, nelle prossime settimane sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale un invito a presentare domande di finanziamento nel quadro del programma Promise, adottato dal Consiglio il 30 marzo 1998 ⁽¹⁾, per promuovere la IS in Europa e con il coordinamento dell'ISPO.

La Commissione auspica inoltre che questo incidente non impedisca in futuro una fattiva collaborazione con l'università di Aarhus.

⁽¹⁾ GU L 107 del 7.4.1998.

(1999/C 370/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0563/99
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Riordino del CONI e difesa dell'occupazione

Il 29 gennaio 1999 il Consiglio dei ministri italiano ha deliberato uno schema di decreto legislativo relativo al «riordino del Comitato olimpico nazionale italiano». In tale provvedimento è previsto un «riordino» che consiste in realtà in una privatizzazione selvaggia delle strutture del CONI, disgiungendolo dalle Federazioni delle varie discipline sportive, col rischio di mettere seriamente a repentaglio, oltre all'operatività della struttura, un gran numero di posti di lavoro.

La privatizzazione di tali strutture non porterebbe oltretutto ad una diminuzione del debito pubblico, bensì al trasferimento a privati delle notevoli entrate provenienti da concorsi e pronostici legati alle attività sportive (totocalcio o altro).

Ciò premesso, può la Commissione dire:

1. se ritiene che la privatizzazione selvaggia del CONI e delle Federazioni debba essere quantomeno più graduale, ponendo particolare attenzione alla tutela dei posti di lavoro;
2. se il processo di privatizzazione rischia di essere in contraddizione con la «Carte europea dello sport» approvata a Rodi nel 1992 dalla VII Conferenza dei ministri europei dello sport;
3. se tale privatizzazione rischia di negare il diritto allo sport alle fasce economicamente più deboli, anche in considerazione della scarsità di strutture pubbliche gestite da enti diversi dal CONI;
4. qual è il suo giudizio globale su tale vicenda?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare è di competenza del governo italiano.

Tuttavia, nella misura in cui la riorganizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano comporta una privatizzazione secondo la direttiva 77/187/CEE ⁽¹⁾ del 14 febbraio 1977 relativa al mantenimento dei diritti dai lavoratori in caso di trasferimento d'impresе si precisa che, il cessionario deve mantenere le stesse condizioni di lavoro di quelle previste dal cedente.

Ai sensi della direttiva, il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento per il cedente o il cessionario (articolo 4-1) ma questa disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che impongano cambiamenti sul piano dell'organico.

È dunque alla luce del diritto nazionale che recepisce la suddetta direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia europea, che devono essere gestite le conseguenze giuridiche della questione in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 61 del 5.3.1977.

(1999/C 370/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0568/99**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Aggiornamenti su Urban a Roma

In relazione alle mie precedenti interrogazioni E-2221/97 ⁽¹⁾ ed E-3436/98 ⁽²⁾ e preso atto della risposta data dal Commissario Wulf-Mathies in data 25 gennaio 1999 a quest'ultima, può la Commissione fornire ulteriori informazioni sugli accennati ritardi accumulati dal comune di Roma nella gestione del programma Urban e sulle modalità di utilizzo dei fondi? In particolare, è possibile conoscere i dati precisi relativi ad Urban a Roma e nelle altre città italiane?

⁽¹⁾ GU C 82 del 17.3.1998, pag. 46.

⁽²⁾ GU C 320 del 6.11.1999.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

Alla fine del 1998 il Comune di Roma aveva stanziato il 28 % della dotazione URBAN disponibile e ne aveva speso l'8,4 % circa.

Sulla tabella che si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento viene riportata la posizione relativa di tutti i comuni italiani compresi nel programma URBAN (dati provvisori).

L'onorevole parlamentare potrà osservare che nel novembre 1998 la dotazione disponibile per il comune di Roma è stata ridotta di 346 000 EUR a seguito dei ritardi nell'attuazione dei programmi, ma che le previsioni attuali evidenziano un recupero dei ritardi per la fine di aprile, periodo in cui l'impegno sarebbe nell'ordine del 70 %.

(1999/C 370/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0570/99**di José Barros Moura (PSE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Esportazione di tori da tauromachia dal Portogallo in Spagna

Alla luce delle risposte a due interrogazioni dell'interrogante (E-3620/98 e E-0151/99) e della risposta data il 22 gennaio 1999 all'interrogazione E-3620/98 ⁽¹⁾, può la Commissione precisare se la preoccupazione di tutelare la salute umana, che presumibilmente era alla base dell'embargo esteso anche ai tori da tauromachia (peraltro alimentati a pascolo e quindi senza mangimi pericolosi) non sarebbero completamente sopite adottando in Spagna lo stesso procedimento seguito in Colombia per il bestiame non domato proveniente dalla Spagna, ovvero l'incenerimento dopo la corrida?

Secondo notizie attendibili pubblicate nella rivista 6 toros 6 del 26 gennaio 1999, esistono indizi che anche il bestiame non domato spagnolo è sospetto e quindi forse non dovrebbe partecipare a combattimenti nelle arene spagnole. Eppure è stato lo stesso livello di contaminazione che ha indotto a inserire nell'embargo il bestiame non domato allevato in Portogallo!

⁽¹⁾ GU C 320 del 6.11.1999.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 aprile 1999)

La Commissione non ha potuto ottenere conferma all'informazione, fornita dall'onorevole interpellante, secondo la quale la Spagna avrebbe deciso di incenerire tutti i tori da corrida dopo il combattimento. Stando a quanto risulta alla Commissione la maggior parte dei tori da corrida in Spagna viene normalmente destinata al consumo umano dopo le corride.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione per quanto riguarda l'allevamento dei tori da corrida, questi ultimi vengono alimentati in modo naturale, ma i vitelli possono ricevere altri mangimi all'età di 8 mesi, ed i tori da combattimento possono ricevere alimenti composti fino a 6 mesi prima delle corride.

La Commissione non possiede alcun dato tale da dimostrare che i tori spagnoli da corrida possono essere infetti da encefalopatia spongiforme bovina. Qualora l'onorevole interpellante disponesse di dati in proposito, la Commissione sarebbe grata di riceverli.

La Commissione insiste inoltre sul fatto che ogni eventuale richiesta di esimere i tori da corrida dal divieto generale di fuoriuscita dei bovini vivi dal Portogallo deve essere esaminata alla luce della possibilità di evitare le frodi e prendendo in considerazione, fra l'altro, le misure di controllo in atto presso lo Stato membro destinatario.

(1999/C 370/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0583/99
di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(3 marzo 1999)

Oggetto: Appartenenza del Commissario Monti al Comitato esecutivo della Commissione trilaterale

Viste le risposte fornite dalla Commissione alle mie interrogazioni P-3880/98 ⁽¹⁾, E-3903/98 ⁽²⁾ e H-0933/98 ⁽³⁾, le quali lasciano intendere che il Commissario non ha dichiarato la sua appartenenza al Comitato direttivo del Gruppo Bilderberg o perché ne era stato membro prima di diventare Commissario (sebbene la dichiarazione resa coprisse effettivamente anche ruoli precedenti), o perché si trattava di un incontro privato (vale a dire senza alcuna struttura giuridica ufficiale), può la Commissione far sapere per quale motivo egli ha altresì omesso di dichiarare che è attualmente membro, e lo è da lungo tempo, del Comitato esecutivo della Commissione trilaterale, un organismo regolarmente costituito, la cui appartenenza è formale, che esige le dimissioni dai suoi membri quando questi assumono altri incarichi ufficiali?

⁽¹⁾ GU C 182 del 28.6.1999, pag. 131.

⁽²⁾ GU C 207 del 21.7.1999, pag. 145.

⁽³⁾ Discussioni del Parlamento europeo (novembre 1998).

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(8 aprile 1999)

Il Commissario Mario Monti è stato membro del Comitato esecutivo della commissione Trilaterale (Europa) dal 1988 al 1997.

La commissione Trilaterale (Europa) non esige che i suoi membri si dimettano quando assumono incarichi ufficiali.

Il Commissario Monti non ha dichiarato la sua appartenenza a tale organismo perché la dichiarazione presentata dai membri della Commissione europea si riferisce ad incarichi all'interno di imprese o di fondazioni e la Trilaterale non rientra in queste due categorie.

(1999/C 370/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0587/99
di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Richiesta d'informazioni a seguito dell'interrogazione scritta E-0370/98

In seguito alla risposta del 27 marzo 1998 alla mia interrogazione scritta E-0370/98 ⁽¹⁾, può la Commissione elencare le organizzazioni non governative che negli ultimi cinque anni hanno trasmesso le loro preoccupazioni in merito ai trasporti di sostanze nucleari al gruppo di lavoro permanente di esperti

sulla sicurezza di trasporti di sostanze radioattive? Quali preoccupazioni sono state espresse dalle ONG e quali iniziative sono state prese dal gruppo di lavoro permanente o dalla Commissione a tale proposito?

(¹) GU C 310 del 9.10.1998, pag. 55.

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

Per il funzionamento specifico del gruppo di lavoro permanente di esperti sul trasporto di materie radioattive, l'Onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta P-3454/98 della sig.ra Bloch von Bottnitz (¹).

Anche se in occasione dei suoi lavori, il gruppo ha periodicamente esaminato gli argomenti esposti da talune organizzazioni non governative, le questioni trattate e le osservazioni espresse sono confidenziali.

(¹) GU C 320 del 6.11.1999.

(1999/C 370/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0590/99

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Direttiva del Consiglio Euratom 96/29 riguardante le conseguenze ambientali della deregolamentazione dei controlli sulla radioattività

Quali lamentele ha ricevuto la Commissione sulla direttiva del Consiglio 96/29 /Euratom (¹) riguardante le conseguenze ambientali della deregolamentazione dei controlli sulla radioattività? Quali informazioni possiede in merito alle iniziative prese dagli stati membri per trasporre nella legislazione nazionale la direttiva sugli standard di base?

(¹) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(29 aprile 1999)

Nella direttiva 96/29 Euratom del Consiglio, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, sono presenti gli elementi principali della proposta presentata dalla Commissione, che si basa sul parere del gruppo di esperti scientifici di cui all'articolo 31 del trattato Euratom.

La direttiva 96/29 Euratom sostituisce la direttiva 80/836 Euratom (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 84/467 Euratom (²), e la Commissione ritiene che questa possa offrire una maggiore protezione ai lavoratori e alla popolazione, poiché si basa su un parere scientifico recente ed è in linea con le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti; per questo motivo non può essere considerata una direttiva che deregolamenta questo settore; viceversa, tale direttiva prevede numerosi obblighi in più rispetto alle precedenti, estendendo il campo d'applicazione all'esposizione alle radiazioni naturali.

Nonostante l'impegno della Commissione nella preparazione della proposta di direttiva e nei negoziati con le istituzioni che hanno portato alla sua adozione, la direttiva, come qualsiasi altro atto normativo, costituisce oggetto di critiche da parte di singole persone o di gruppi d'interesse. Queste critiche sono state illustrate nel corso di un seminario intitolato «Indagine e valutazione delle critiche sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti», organizzato dal Parlamento a Bruxelles il 5 febbraio 1998 e contenute nel documento recante lo stesso titolo pubblicato dal Parlamento.

Infine, solo i Paesi Bassi hanno già introdotto nella loro legislazione alcune parti fondamentali della direttiva 96/29 Euratom che deve essere recepita entro il 13 maggio 2000, mentre la Danimarca ha puntualmente recepito alcune disposizioni della direttiva.

(¹) GU L 246 del 17.9.1980.

(²) GU L 265 del 5.10.1984.

(1999/C 370/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0591/99**di Nuala Ahern (V) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Studi della Commissione sulla gestione dei residui radioattivi e sulle salveguardie nucleari

Puo' la Commissione elencare a partire dal 1995 tutti i casi nei quali gli esperti del (a) Regno Unito e (b) del governo irlandese hanno partecipato agli studi della Commissione su (1) la gestione dei residui radioattivi e (2) le salveguardie nucleari e le misure di tutela fisica per il plutonio? Può la Commissione pubblicare sulla Gazzetta ufficiale un elenco degli studi in parola?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

Per quanto riguarda la gestione dei residui radioattivi, e nel periodo in oggetto, gli esperti, nel senso comune del termine, dei governi inglese e irlandese hanno agito esclusivamente nell'ambito dei comitati ad hoc e di valutazione, assieme agli esperti degli altri Stati membri. I comitati hanno vari compiti: gestione del programma, valutazione dei contratti, assistenza nella stesura delle relazioni su argomenti specifici. Gli esperti non hanno partecipato a studi propriamente detti.

In questo periodo la Commissione ha però finanziato numerosi studi su svariati temi legati ai rifiuti radioattivi e al recupero delle aree contaminate, condotti da esperti esterni selezionati, in genere, sulla base di bandi di gara. Oltre 20 contratti sono stati assegnati a società inglesi, e altre hanno probabilmente partecipato come subappaltanti a ulteriori contratti. Le società e le organizzazioni inglesi hanno inoltre preso parte a più di 20 contratti di ricerca sulla gestione dei residui radioattivi nell'ambito del Quarto programma quadro di R&S. Alcune aziende avevano, e probabilmente hanno ancora, lo Stato inglese come azionista di maggioranza (BNFL — British nuclear fuels Ltd, UKAEA — United Kingdom atomic energy authority, ecc.), altre rappresentano uffici che fanno parte della struttura pubblica inglese (NRPB — National radiological protection board, ecc.). Non è chiaro se in casi simili lo staff del contraente debba essere considerato formato da esperti governativi, e in ogni caso una lista di tali esperti includerebbe varie centinaia di nomi. I risultati degli studi condotti con contratti assegnati in base a bandi di gara sono comunque a disposizione del pubblico, e le relazioni sono di solito pubblicate nei documenti serie EUR. Se necessario può essere fornita la lista completa dei titoli e delle aziende contraenti.

La salvaguardia nucleare viene svolta dalla Commissione in base al capitolo VII del trattato Euratom, la cui attuazione è prevista dal regolamento 3227/76/Euratom della Commissione del 19 ottobre 1976 sull'applicazione delle disposizioni delle salvaguardie Euratom ⁽¹⁾. La partecipazione agli studi di salvaguardia delle autorità e degli esperti nazionali non è prevista.

⁽¹⁾ GU L 363 del 31.12.1976.

(1999/C 370/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0592/99**di Nuala Ahern (V) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Notifica da parte delle autorità giapponesi dei progetti relativi all'invio negli USA via i porti della UE carburante utilizzato a base di uranio arricchito

Dopo il gennaio 1998 le autorità giapponesi hanno chiesto il permesso o notificato altrimenti alla Commissione i propri progetti di inviare agli Stati Uniti, per il tramite di porti dell'unione europea, combustibile utilizzato a base di uranio arricchito?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Sotto il profilo giuridico la Commissione non è competente ad autorizzare il trasporto di materiale nucleare all'interno o all'esterno del territorio comunitario. Tale responsabilità spetta alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Per quanto concerne i controlli di sicurezza dell'Euratom, non c'è alcun obbligo di notificare o di inviare relazioni alla Commissione sul transito di materiale nucleare attraverso porti comunitari. E' richiesta soltanto una dichiarazione nel caso in cui il materiale venga scaricato dalla nave o dall'aeroplano per essere depositato temporaneamente in un impianto nucleare della Comunità prima di essere spedito verso la sua destinazione finale.

(1999/C 370/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0594/99

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Importazione o esportazione illegale di sostanze radioattive nella UE nel 1998

Quanti casi sono stati riportati alle autorità Euratom in merito a presunte importazioni o esportazioni illegali di sostanze radioattive nell'Unione Europea nel 1998? Quali investigazioni sono state effettuate per ognuna di queste denunce e può la Commissione rendere noti i particolari delle accuse che si sono rivelate fondate?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, conformemente al trattato Euratom, gli Stati membri non sono giuridicamente vincolati a trasmettere alla Commissione informazioni in merito a importazioni ed esportazioni, sia legali che illegali, di sostanze radioattive. Tuttavia, se tali sostanze sono classificabili anche come materiali fissili, ai sensi dell'articolo 197 del trattato Euratom, esse rientrano automaticamente nel campo di applicazione dei controlli di sicurezza Euratom, di cui al capo 7 del trattato Euratom e, in alcuni casi, delle norme di approvvigionamento di cui al capo 6 dello stesso. Pertanto, la presenza illegale di materiale fissile nella Comunità deve essere comunicata alla Commissione.

La maggior parte dei casi registrati nel 1998 non riguarda materiali fissili, bensì solo sostanze radioattive, sorgenti sigillate e scorie metalliche contaminate. Se i traffici illegali riguardano le sostanze radioattive, gli Stati membri non sono giuridicamente vincolati a informarne la Commissione. Inoltre, finché le autorità giudiziarie hanno in corso indagini su tali traffici illeciti, non possono trasmettere alcuna informazione dettagliata alla Commissione. La Commissione ha tuttavia ricevuto informazioni su tre casi di traffico illecito di sostanze radioattive e su altri tre casi di traffico di materiali fissili (due riguardanti l'uranio bassamente arricchito e il terzo l'uranio impoverito) registrati nella Comunità nel 1998. Questi ultimi casi sono stati segnalati alla Commissione in ottemperanza del capo 7 del trattato Euratom.

Per ottenere maggiori informazioni sui casi in questione, si invita l'onorevole parlamentare a rivolgersi alle autorità competenti di Germania, Italia e Regno Unito in quanto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 194 del trattato Euratom, non è consentito rivelare altri particolari.

(1999/C 370/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0596/99**di Ian White (PSE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Ormone della crescita rBST

1. Può la Commissione insistere affinché i comitati pertinenti esaminino tutti i dati riguardanti l'impatto sulla salute degli animali e dell'uomo dell'ormone della crescita rBST quando la società che possiede questa sostanza chiederà la licenza per commercializzarla all'interno della UE?
2. Intende la Commissione seguire il principio di cautela quando verrà affrontato il problema di concedere la licenza per commercializzare l'ormone bovino della crescita rBST?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

La Commissione ha consultato il comitato veterinario sulla salute e il benessere degli animali, specificamente competente in materia, nonché il comitato scientifico di sanità pubblica, a proposito dell'impiego della BST. I due comitati hanno recentemente espresso i loro pareri scientifici nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze: essi sono disponibili sul server «Europa» della Commissione. Sulla base delle conclusioni di questi pareri, la Commissione, in vista della decisione che sta per essere presa in materia, presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione ed una proposta relative al futuro della moratoria sulla somatotropina bovina (decisione 94/936/CE del Consiglio) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 366 del 31.12.1994.

(1999/C 370/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0599/99**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione**

(3 marzo 1999)

Oggetto: Immatricolazione e tassazione delle imbarcazioni da diporto alsaziane

Le imbarcazioni immatricolate in Francia devono versare, se navigano acque internazionali, una «tassa di francesizzazione». Se navigano in acque interne, com'è il caso delle imbarcazioni da diporto alsaziane, devono pagare il bollo VNF (tassa francese di navigazione interna). Visto che il canale che collega il Rodano al Reno (che unisce anche il nord e il sud dell'Alsazia) è stato declassato, le imbarcazioni da diporto alsaziane devono ormai utilizzare il Canale d'Alsazia. Quest'ultimo è gestito in base ad una convenzione internazionale e, malgrado il carattere transitorio della presenza delle imbarcazioni da diporto alsaziane che vogliono raggiungere Strasburgo, Colmar o Mulhouse, queste ultime si vedono obbligate a pagare in dogana la tassa di francesizzazione, ovvero a sottostare ad una doppia imposizione fiscale dalla quale sono esenti le imbarcazioni battenti bandiera straniera.

La Commissione è al corrente dell'esistenza di questa doppia imposizione? Quali misure intende intraprendere nei confronti dello Stato francese?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(27 aprile 1999)

La Commissione non è al corrente della situazione segnalata dall'onorevole parlamentare. Tuttavia essa fa rilevare che nella Comunità le tasse di immatricolazione o di circolazione su taluni mezzi di trasporto (incluse le imbarcazioni da diporto) non sono state ancora armonizzate e che quindi gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere tali tasse, purché ciò non determini una infrazione alla legislazione comunitaria, in particolare all'articolo 95 del trattato CE. Questo articolo vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere sistemi di tassazione in virtù dei quali l'imposizione gravante sui prodotti importati e sui prodotti nazionali similari è calcolata in modo diverso, sulla base di criteri differenti, determinando un'imposizione maggiore sui prodotti importati. Sulla base delle informazioni trasmesse, la doppia imposizione gravante su talune imbarcazioni interessa solo i mezzi di trasporto domestici e quindi non costituisce infrazione alla legislazione comunitaria.

(1999/C 370/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0603/99**di Umberto Bossi (NI) alla Commissione**

(4 marzo 1999)

Oggetto: Proposta del governo italiano sulla riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro

I principi dell'orario di lavoro sono regolati dalla direttiva 93/104/CE ⁽¹⁾, che stabilisce i parametri massimi a cui gli Stati europei devono attenersi, mentre in base al principio di sussidiarietà ogni singolo Stato deve poi adattare la legislazione interna in funzione delle proprie esigenze.

Tuttavia, l'Italia non ha ancora recepito tale direttiva e per questa ragione è in corso una procedura di infrazione nei suoi confronti.

Attualmente il governo italiano cerca di far approvare una legge volta a ridurre a 35 ore l'orario settimanale di lavoro, anche al fine di limitare i danni derivanti dalla procedura di infrazione ed evitare le multe che questa comporterà.

Ritiene la Commissione che la riduzione per legge dell'orario di lavoro settimanale comporti per le aziende, in assenza di misure compensative fiscali o finanziarie, un innalzamento del costo del lavoro e scoraggia di fatto nuove assunzioni?

Ritiene essa che la riduzione per legge dell'orario di lavoro settimanale (a parità di salario o senza compensazioni per le aziende) comporterà un innalzamento dei prezzi finali dei prodotti?

Ritiene infine che la riduzione per legge dell'orario di lavoro settimanale in uno Stato determinerà una situazione di svantaggio per prodotti di quello Stato sul mercato interno e quindi una turbativa del mercato?

⁽¹⁾ GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(16 aprile 1999)

Conformemente alle disposizioni della Direttiva sull'orario di lavoro, per la trasposizione gli Stati membri sono tenuti ad adottare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative entro il 23 novembre 1996 e devono informarne la Commissione. Fino ad oggi l'Italia non ha fornito le informazioni necessarie alla Commissione, che ha quindi deciso di adire la Corte di Giustizia ⁽¹⁾.

Se gli standard minimi indicati nella Direttiva sono rispettati, a livello comunitario non vi sono ulteriori requisiti giuridici. Tuttavia va osservato che nelle linee direttrici sull'occupazione per il 1999 «Le parti sociali sono invitate a negoziare, a tutti i livelli opportuni, accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, ivi compresi accordi sull'orario di lavoro flessibile, allo scopo di migliorare la produttività e la competitività delle imprese e raggiungere un giusto equilibrio fra flessibilità e sicurezza».

Le conseguenze economiche della riduzione dell'orario di lavoro sono complesse. Tuttavia la Commissione ha pubblicato recentemente una rassegna critica di 14 studi in materia ⁽²⁾. La relazione conclude che una riduzione generalizzata e uniforme dell'orario di lavoro avrebbe un impatto limitato sull'occupazione e sulla disoccupazione. La Commissione fa pervenire una copia dello studio all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Nondimeno, tenute presenti alcune circostanze specifiche, le riduzioni e gli adattamenti dell'orario di lavoro potrebbero avere un impatto favorevole sull'occupazione nel caso in cui venissero negoziati fra le parti sociali, in particolare a livello locale.

⁽¹⁾ Vedasi IP/98/628. Causa C-386/98.

⁽²⁾ Orario di lavoro: ricerca e sviluppo 1995-1997. Rassegna commissionata dalla Commissione europea e dalla Fondazione europea per le condizioni di vita e di lavoro, pubblicata dalla DGV/D.2.

(1999/C 370/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0608/99**di Paul Rübzig (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Partecipazione della Slovacchia al 5° programma quadro di ricerca

La Commissione ritiene che 7 dei paesi candidati all'adesione — Estonia, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Cechia e Slovenia — siano in grado di partecipare al 5° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

Esclude la Slovacchia, malgrado i dati disponibili sull'economia di questo paese offrano un quadro positivo che giustifica una sua partecipazione al suddetto programma.

Sulla base di quali criteri la Commissione ha preso la sua decisione?

Per quale motivo la Slovacchia non figura nella proposta della Commissione e quando vi figurerà?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(21 aprile 1999)

In data 24 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la sua proposta riguardante la partecipazione della Slovacchia al quinto programma quadro di ricerca. Il fatto che ciò non sia avvenuto contemporaneamente per tutti gli Stati interessati è dovuto al fatto che la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania hanno inviato le loro lettere ufficiali di conferma alla Commissione più tardi rispetto agli altri sette paesi candidati menzionati nella domanda.

(1999/C 370/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0609/99**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Promozione della stampa scritta nell'UE

Esistono numerose pubblicazioni che affrontano tematiche legate alla vita delle istituzioni europee. Sarebbe pertanto interessante sapere se queste pubblicazioni beneficiano di aiuti comunitari.

I nostri quesiti sono i seguenti:

1. La stampa riceve aiuti economici dall'UE?
2. In caso affermativo, quali riviste o giornali ne beneficiano?
3. A quanto ammontano le risorse di bilancio destinate alle suddette pubblicazioni?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

1. La Commissione non dispone di un sistema specifico per fornire aiuti alla stampa o agli editori, a parte un piccolo programma volto a sostenere i costi della traduzione di opere letterarie nelle lingue meno diffuse.

2. Essa, peraltro, acquista spazi su vari giornali e riviste quando deve, per esempio, pubblicizzare i concorsi e si procura anche un certo numero di esemplari di talune pubblicazioni per proprio uso. Nell'ambito delle loro attività di informazione, inoltre, alcune rappresentanze della Commissione hanno fornito a vari giornali o riviste aiuti per tirature più ampie di numeri o inserti che affrontavano tematiche europee. Le spese di questo tipo sono imputate a un certo numero di voci di bilancio diverse.

3. La scelta delle pubblicazioni su cui acquistare spazi pubblicitari viene fatta in modo da assicurare la massima copertura possibile a livello nazionale, e non sulla base del tipo di trattamento garantito alle questioni comunitarie o dello spazio ad esse dedicato.

(1999/C 370/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0610/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Opere del POR Peloponneso a Stemnitsa (Arcadia)

Ad una mia interrogazione (E-2365/98) ⁽¹⁾ relativa all'alterazione dell'architettura tradizionale del villaggio di Stemnitsa (Arcadia), il Commissario competente, sig.ra Wulf-Mathies, ha risposto affermando che al riguardo era stata accertata «la corretta esecuzione della procedura relativa all'attribuzione degli appalti pubblici e della valutazione d'impatto ambientale».

Da notizie più recenti, che dovrebbero ormai essere a disposizione anche della Commissione, si evince che tale risposta si basava su informazioni erranee in quanto è emersa l'esistenza di documenti delle autorità regionali che revocano tutte le precedenti decisioni che autorizzavano l'opera. Come afferma il Difensore civico greco, «il rifacimento della rete stradale interna di Stemnitsa nella circoscrizione di Gortinia» probabilmente non «è stato correttamente eseguito» in quanto, non essendo stato preceduto da un nullaosta di assetto territoriale né da una valutazione d'impatto ambientale, provoca un'arbitraria alterazione del carattere storico della località che è degna di essere conservata, senza considerare che taluni dati del progetto relativo all'area destinata a parcheggio si sono rivelati imprecisi.

Esistono informazioni complementari che la Commissione desiderera comunicare? Quali misure intende assumere al riguardo?

⁽¹⁾ GU C 142 del 21.5.1999, pag. 11.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(20 aprile 1999)

Con propria nota del 9 febbraio 1999, la Commissione ha comunicato all'onorevole interpellante che, facendo seguito a nuove informazioni trasmesse dal mediatore greco, essa si è rivolta nuovamente alle autorità nazionali a proposito del progetto di cui all'interrogazione scritta E-2365/98 ⁽¹⁾.

Per il momento, e nell'attesa di informazioni supplementari, la Commissione e le autorità regionali hanno convenuto di escludere dal cofinanziamento comunitario la parte del progetto relativa alla sistemazione del letto del torrente.

⁽¹⁾ GU C 142 del 21.5.1999.

(1999/C 370/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0611/99
di Carlos Pimenta (PPE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Ratifica e attuazione della Convenzione di Aarhus da parte della Comunità europea

Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione di Aarhus, Danimarca, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale, dopo aver formulato una dichiarazione nella quale afferma di voler applicare la Convenzione alle proprie istituzioni.

1. Quando la Commissione trasmetterà per ratifica al Consiglio e al Parlamento la Convenzione?
2. Quali dichiarazioni sull'applicazione della Convenzione alle istituzioni comunitarie verranno formulate al momento della ratifica della Convenzione?

3. Quale politica sta perseguendo la Commissione per allineare la legislazione comunitaria alla Convenzione? Quali sono le misure concrete e quando verranno prese in relazione alla pertinente legislazione vigente e futura? Qual è il calendario previsto per tutta la procedura?
4. In particolare, quali strumenti vincolanti sta preparando la Commissione per obbligare le istituzioni a permettere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico?
5. Quali misure ha messo in atto la Commissione per una rapida entrata in vigore della Convenzione?

Risposta della sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

1. Conformemente alla pratica corrente, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una proposta di «concluding act» non appena introdotte nella legislazione comunitaria le modifiche necessarie per garantirne l'allineamento alle disposizioni della convenzione.
2. È troppo presto per parlare delle eventuali dichiarazioni sull'applicazione della convenzione alle Istituzioni comunitarie da inserire all'atto della ratifica.
- 3.-4. La Commissione sta procedendo a una approfondita valutazione della legislazione comunitaria pertinente per decidere gli eventuali emendamenti da predisporre. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione negli Stati membri, viene attualmente riesaminata la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ⁽¹⁾. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni delle Istituzioni comunitarie, la Commissione sta inoltre lavorando all'applicazione dell'articolo 255 del trattato CE (come modificato dal trattato di Amsterdam). Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam verrà presentata una proposta legislativa. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale in campo ambientale, la Commissione sta esaminando la legislazione comunitaria che potrebbe essere eventualmente necessario modificare.
5. Per l'entrata in vigore della convenzione sono necessarie 16 ratifiche. La Commissione considera la ratifica della convenzione estremamente importante e sta lavorando attivamente per consentire alla Comunità di procedervi nel più breve tempo giuridicamente possibile. Sarà comunque necessario del tempo, dato che bisognerà prima allineare nei limiti del possibile la legislazione comunitaria alle disposizioni della convenzione, in modo da garantire trasparenza e certezza del diritto.

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

(1999/C 370/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0612/99 di Bernie Malone (PSE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Accordi sulla doppia imposizione

La Commissione segue la politica di esaminare gli accordi sulla duplice imposizione per garantire che non vi siano discriminazioni in base alla nazionalità? È consapevole la Commissione della disposizione esistente nella Convenzione tra Irlanda e Regno Unito sulla doppia imposizione, relativa all'imposizione di dividendi da redditi esteri? Ritiene la Commissione che tale imposizione sia discriminatoria?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(27 aprile 1999)

Gli Stati membri sono responsabili dei negoziati e della stipulazione di accordi bilaterali sulla doppia imposizione. Tali accordi devono rispettare la normativa comunitaria, segnatamente le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione. La Commissione non controlla in maniera sistematica la normativa fiscale nazionale e gli accordi sulla doppia imposizione, tuttavia essa esamina la loro compatibilità con la normativa comunitaria qualora la sua attenzione sia attirata su un caso specifico.

La Commissione è a conoscenza del fatto che il Regno Unito e l'Irlanda di recente hanno modificato le loro normative concernenti il trattamento fiscale dei dividendi. Sembra inoltre che un protocollo alla Convenzione tra Irlanda e Regno Unito sia entrato in vigore il 1° gennaio 1999 per quanto riguarda l'imposta sugli utili e che entrerà in vigore il 6 aprile 1999 per quanto riguarda l'imposta sul reddito e che esso preveda un nuovo articolo per quanto riguarda il trattamento fiscale dei dividendi.

(1999/C 370/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0616/99

di Peter Crampton (PSE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Accordi internazionali di pesca

Può la Commissione elencare gli attuali accordi internazionali di pesca dell'UE, attivi o meno, indicandone la data di scadenza? Quali negoziati di rinnovo sono attualmente in corso? Vi sono eventuali altri negoziati in atto o previsti per paesi con i quali l'UE non aveva prima un accordo di pesca?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

Esistono degli accordi di pesca attualmente in vigore tra la Comunità e Angola (scadenza 2/5/99), Argentina (23/5/99), Isole di Capo Verde (5/9/00), Isole Comore (27/2/01), Costa d'Avorio (30/6/00), Estonia (31/12/06), Gabon (3/12/01), Gambia (30/6/96), Groenlandia (31/12/00), Guinea Bissau (15/6/01), Guinea equatoriale (30/6/00), Isole Faer Oer (12/3/03), Islanda (11/1/04), Lettonia (5/2/03), Lituania (12/10/03), Madagascar (20/5/01), Marocco (30/11/99), Isola Maurizio (30/11/99), Mauritania (31/7/01), Norvegia (16/6/03), Polonia (accordo bilaterale con la Svezia) (31/12/05), Guinea (31/12/99), Russia (accordo bilaterale con Svezia e Finlandia) (31/12/02), São Tomé (31/5/99), Seychelles (17/1/02) e Senegal (30/4/01).

Sono previsti negoziati di rinnovo dei protocolli relativi agli accordi con São Tomé, la Repubblica di Guinea e l'Isola Maurizio che giungono a scadenza nel corso dell'anno. L'eventuale proroga del protocollo dell'accordo di pesca tra la Comunità e l'Angola è in corso d'esame. Inoltre, i negoziati intrapresi nel novembre 1997 per il rinnovo del protocollo dell'accordo di pesca con il Gambia, sospeso nel giugno 1996, potrebbero riprendere durante il 1999. Sempre quest'anno si terranno delle discussioni esplorative con le autorità argentine e marocchine per definire nuove forme di cooperazione in materia di pesca.

La Commissione dispone inoltre di un mandato negoziale per l'eventuale conclusione di un accordo con Mozambico, Namibia, Sudafrica, Tanzania, Russia e Polonia.

(1999/C 370/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0621/99

di Robin Teverson (ELDR) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Zone d'atterraggio delle aerolinee

È consapevole la Commissione che lo scambio commerciale potenzialmente aperto di zone di atterraggio negli aeroporti da parte delle aerolinee porterà alla progressiva eliminazione dei servizi regionali più piccoli dagli aeroporti principali a causa delle pressioni commerciali? Ciò non è contrario alle politiche di regionalizzazione e di accesso ai trasporti aerei su base regionale?

Risposta data dal sig. Kinnock In nome della Commissione

(28 aprile 1999)

La Commissione sta elaborando una proposta volta a modificare il regolamento (CEE) 5/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 al fine di ottimizzare l'uso delle fasce orarie e di prestare particolare attenzione ai

vantaggi e agli svantaggi derivanti dall'introduzione di un meccanismo volto a facilitare i trasferimenti di fasce orarie. Si stanno inoltre studiando diversi mezzi per rafforzare la posizione dei nuovi entrati nel mercato, compresi i vettori regionali, e rendere l'attuale regolamento più facilmente applicabile.

(1999/C 370/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0623/99

di Josep Pons Grau (PSE) e María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Allevamento, addestramento e possesso di cani di razze «aggressive»

Nelle scorse settimane la stampa di vari stati membri ha riferito numerosi casi di aggressioni da parte di cani.

Questi episodi, tristissimi e deplorabili, a volte con conseguenze letali, hanno prodotto scalpore e indignazione e, in coincidenza con la scarsità di informazioni e con la tentazione di legiferare «a caldo», possono avere conseguenze disastrose.

In primo luogo si mette in evidenza il rischio che corrono i nostri cittadini, soprattutto gli anziani e i bambini, di subire le conseguenze di un'aggressione da parte di grossi animali che diventano aggressivi in quanto male addestrati, abbandonati o maltrattati. In secondo luogo c'è il pericolo di colpevolizzare esclusivamente l'animale dimenticando le responsabilità dei proprietari, degli allevatori, degli addestratori, dei rivenditori, ecc. con la conseguente suddivisione dei cani in razze aggressive e non aggressive, arrivando persino a chiedere il completo sterminio di alcune razze. In terzo luogo, viene posta in evidenza l'esistenza di un grande vuoto giuridico tanto a livello comunitario quanto nella maggior parte degli Stati membri.

A nostro parere occorre proteggere sia i cittadini che i cani ed occorre tutelare le relazioni e la buona armonia nell'ambito della millenaria associazione tra cani e persone.

Teniamo conto del fatto che in Spagna il numero di questo tipo di cani è quadruplicato e che le società europee di protezione degli animali ammoniscono che quando passerà l'attuale moda esiste il pericolo che questi cani possono essere lasciati in libertà e abbandonati.

Non ritiene la Commissione che sia urgente approvare una direttiva che disciplini l'allevamento, l'addestramento, l'utilizzazione, la vendita, il possesso e il sostentamento degli animali potenzialmente aggressivi?

Non ritiene la Commissione che sia di enorme importanza la totale proibizione delle lotte tra cani aggravando le pene per coloro che le organizzano, vi assistono e vi traggono guadagno?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 aprile 1999)

La Commissione conviene che i tristi e deplorabili incidenti provocati da cani aggressivi e stigmatizzati dagli onorevoli interpellanti sono inammissibili.

Le principali finalità delle norme comunitarie in materia di benessere animale consistono nel proteggere gli animali sotto gli aspetti dell'allevamento, del trasporto e della macellazione. Esiste una legislazione generale in materia di allevamento: normative più specifiche riguardano l'allevamento delle galline ovaiole, dei vitelli e dei suini. Presso il Consiglio sono in fase avanzata le discussioni relative al miglioramento dell'attuale direttiva sull'allevamento delle galline ovaiole e sull'inclusione delle pratiche agricole di allevamento nel campo dell'agricoltura biologica. Esistono inoltre regole per la protezione degli animali durante il trasporto (direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19.11.1991) ⁽¹⁾. Tale direttiva si applica anche al trasporto dei cani (cfr. in particolare il capitolo III dell'allegato alla direttiva stessa).

Ulteriori norme comunitarie riguardano i cani impiegati a scopi sperimentali e scientifici: esse sono oggetto della direttiva 86/609/CEE del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽¹⁾.

Quanto al quesito sull'allevamento dei cani, gli onorevoli interroganti sono pregati di riferirsi alle legislazioni nazionali degli Stati membri: l'argomento rientra infatti fra le competenze di questi ultimi. La Commissione non ritiene per il momento di dover proporre una legislazione speciale in materia di allevamento canino.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986.

(1999/C 370/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0626/99

di Umberto Bossi (NI) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Restauro della Torre di Pisa

Può la Commissione indicare se le varie operazioni di restauro della Torre di Pisa sono state finanziate anche con contributi europei?

In caso affermativo, può essa indicare l'ammontare di queste somme, il tipo di fondi utilizzati e il calendario delle erogazioni?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che la Torre di Pisa ha ricevuto due contributi finanziari nel quadro del programma della Commissione per la conservazione di beni architettonici di importanza eccezionale.

Un contributo di 50 000 €, concesso nel dicembre 1997, era destinato ad una ricerca sul metodo di restauro più adeguato per la conservazione delle pietre degradatesi lungo otto secoli a causa delle condizioni anomale di inclinazione del monumento. Questo contributo non riguardava i lavori relativi ai problemi di statica della torre.

I risultati conseguiti attraverso questa ricerca potranno essere applicati in interventi su altri monumenti in Europa. Il primo intervento sperimentale ha convinto l'Istituto centrale del Restauro di Roma e l'Università di Pisa a presentare, attraverso il Comitato per la salvaguardia della Torre, una proposta per un laboratorio europeo di restauro nel quadro del programma Raffaello. La proposta in questione è stata approvata alla fine del 1998 per un importo di 271 327 €. Una prima parte è stata già versata; la seconda e ultima parte sarà versata al termine del progetto verso la metà del 2000.

(1999/C 370/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0627/99

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Fondi comunitari e «Sviluppo Italia»

Come è noto, il Decreto legislativo 1/99 prevede l'istituzione di una holding denominata SVILUPPO ITALIA cui vengono conferite le partecipazioni detenute dal governo in società già operative, al fine di costituire un unico gruppo avente le finalità indicate all'art.1, secondo comma. Il DL prevede poi la suddivisione delle attività operative tra «servizi allo sviluppo» e «servizi finanziari» rispettivamente attribuiti a due società controllate dalla S.I. Considerato che:

I fondi pubblici di origine comunitaria, destinati in modo specifico al «finanziamento» di programmi di promozione imprenditoriale e alle aree depresse, vengono utilizzati quale capitale iniziale (di rischio) e quale flusso di liquidità (finanziamento) in favore di un unico soggetto avente natura formalmente privatistica (S.p.A.), ma di fatto in mano governativa, con possibilità di utilizzo per interventi diversi da quelli cui i fondi sono preordinati;

Non essendo previste distinzioni contabili tra attività svolte per soddisfare esigenze di interesse pubblico ed attività svolte in regime d'impresa, le società operative di S.I. si troveranno ad avere una posizione dominante sul mercato dei servizi allo sviluppo e dei servizi finanziari;

Il gruppo S.I. è una struttura dotata di personalità giuridica di diritto privato, nei confronti della quale vengono di conseguenza meno le cautele e le garanzie che sono presenti nell'organizzazione di un soggetto di diritto pubblico,

Può la Commissione dire se ravvisa o meno l'esistenza di eventuali contrasti con le norme comunitarie in materia di Fondi strutturali, di aiuti di Stato e di concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(16 aprile 1999)

Le modalità operative adottate da uno Stato Membro per la gestione dei fondi strutturali rientrano nelle prerogative proprie dello Stato Membro stesso. Pertanto, la scelta di conferire le partecipazioni dello Stato Membro in un unico soggetto, dotato di personalità giuridica, non costituisce una fattispecie rilevante ai fini delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

Il trattato CE (articolo 222) lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati Membri. In tal senso, la costituzione, da parte di uno Stato Membro, di una holding di natura privatistica operante sul mercato non costituisce, di per sé, una violazione delle norme comunitarie della concorrenza.

In ogni caso, le attività concorrenziali eventualmente poste in essere da Sviluppo Italia saranno soggette alle norme comunitarie sulla concorrenza, ed in particolare a quelle relative agli aiuti di Stato.

(1999/C 370/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0628/99 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(12 marzo 1999)

Oggetto: Sportello comunitario di vigilanza sui cambi

A seguito dell'introduzione dell'euro e dell'aumento eccessivo delle commissioni bancarie per il cambio di valuta, sono stati avviati accertamenti su talune banche di quattro Stati membri. In proposito la Commissione ha istituito un proprio sportello cui possono ricorrere i cittadini che hanno dovuto pagare commissioni bancarie troppo elevate per il cambio di valuta.

I quesiti che rivolgiamo alla Commissione sono i seguenti:

1. Sulla base di quali criteri si sono scelte le banche, oggetto degli accertamenti?
2. È vero che le banche si sono accordate sulle commissioni da praticare?
3. Per quale motivo gli accertamenti non riguardano nessuna banca austriaca?
4. Se gli accertamenti dovessero essere estesi anche a banche austriache, quali di esse verrebbero interessate?
5. Esistono sospetti di qualsiasi tipo nei confronti di banche austriache?
6. Dove si trova il suddetto sportello comunitario? A Bruxelles o in ciascuno dei quattro Stati membri?
7. Come fa a sapere il cittadino dove presentare il reclamo?
8. È stata annunciata l'istituzione di questo sportello? In caso affermativo, quando e dove?

9. Da quando è stato istituito lo sportello, quale è stata la media giornaliera e settimanale dei reclami?
10. Che tipo di problemi e di quesiti vengono più di frequente sottoposti ai funzionari di detto sportello?
11. Da quali paesi giungono i reclami?
12. Che tipo di problemi sono stati segnalati per quanto riguarda l'Austria?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

1.-2. La scelta delle banche sulle quali sono stati effettuati accertamenti si basava su considerazioni di tipo operativo, che comprendevano la loro dimensione e importanza nonché le risorse disponibili. Gli accertamenti sono stati effettuati per verificare se vi fosse collusione tra le banche europee nel fissare le spese di conversione. La Commissione ha inoltre consegnato lo stesso giorno richieste scritte di informazioni a diciassette federazioni bancarie in otto Stati membri, Austria compresa. È in corso un'analisi dei documenti ottenuti nell'ambito di entrambe le procedure per provare l'eventuale esistenza di un'azione concordata al fine di fissare le spese di conversione. L'onorevole parlamentare comprenderà che in questa fase non è possibile per la Commissione anticipare il risultato delle indagini.

3.-5. Tuttavia, il fatto che gli accertamenti non siano stati condotti in Austria non significa necessariamente che le banche austriache non rientrino nel campo d'azione delle indagini della Commissione.

Per quanto riguarda gli altri punti menzionati dall'onorevole parlamentare, si dovrebbe notare in primo luogo che le «hot lines» create dalla Commissione non sono direttamente collegate agli accertamenti di cui ai punti 1-5. La Commissione ha infatti deciso di creare due indirizzi di posta elettronica e due linee fax per permettere ai cittadini di sottoporre all'attenzione della Commissione le difficoltà di volta in volta incontrate, come il mancato rispetto del quadro normativo dell'euro (se, ad esempio, non viene applicato il tasso di conversione ufficiale) o della raccomandazione sugli oneri bancari per il cambio di banconote e i bonifici nel contesto del passaggio all'euro. In tal modo la Commissione spera di avere una migliore comprensione dei problemi di natura pratica che si presentano. Ciò è stato fatto nella prospettiva di un lavoro finalizzato al miglioramento dei sistemi di pagamento e indipendentemente dagli accertamenti sulla concorrenza avviati dalla Commissione. Per quanto riguarda le domande specifiche dell'onorevole parlamentare, le risposte sono le seguenti.

6. Le informazioni ricevute dalla Commissione sulle sue linee di fax e di posta elettronica non vanno ad un nuovo sportello specifico, bensì alla Direzione generale per il mercato interno ed i servizi finanziari (DG XV) ed alla Direzione generale per la politica dei consumatori e la tutela della salute dei consumatori (DG XXIV) nel contesto della loro struttura e del lavoro ordinari. Tutte le informazioni sono raccolte nella stessa base di dati. Non ci sono altri punti di contatto, in particolare non a livello nazionale.

7.-8. Gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri di fax sono stati annunciati nel comunicato stampa IP 99/90 pubblicato dalla Commissione il 5 febbraio 1999.

9. Durante le prime sei settimane d'attività, sono stati ricevuti in media 15 messaggi tramite posta elettronica e 10 fax alla settimana.

10. I risultati provvisori indicano che circa un terzo dei reclami riguarda i bonifici transfrontalieri (la maggior parte concerne le spese elevate; alcuni messaggi lamentano lunghi ritardi). Oggetto di molti reclami sono le elevate spese addebitate per la riscossione degli assegni. La maggior parte delle lamentele affronta comunque problemi legati alle nuove commissioni applicate per il cambio di banconote. A tale proposito, molti messaggi esprimono delusione per il fatto che dette commissioni non sono state eliminate né sono chiaramente diminuite; alcuni considerano che esse siano persino aumentate. La Commissione pubblicherà dati più completi nel mese di aprile 1999.

11.-12. La maggior parte dei messaggi ricevuti proveniva dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia, dai Paesi Bassi e dall'Austria. Per quanto riguarda l'Austria, i reclami non differiscono notevolmente da quelli ricevuti dagli altri Stati membri né in relazione al numero né per quanto riguarda la loro natura.

(1999/C 370/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0630/99**di Encarnación Redondo Jiménez (PPE) alla Commissione**

(12 marzo 1999)

Oggetto: Coltivazione del dolcichino (*Cyperus esculentus* L.)

Il dolcichino (*Cyperus esculentus* L.), coltivazione tipica della regione spagnola di Valencia, è gravemente minacciata dalle esportazioni dai paesi terzi, così come la produzione della «horchata», bevanda tipica della zona. Nel 1995 sono stati importati dalla Costa d'Avorio, dalla Burkina Faso, dal Mali e dal Niger circa 1.280.000 kg di dolcichini, (codice doganale 07149090).

In considerazione di quanto precede desidero sapere quanto segue: per quale motivo non esistono dati sui quantitativi di dolcichini importati dopo il 1995?

La Commissione non sa da quali porti o dogane sono entrate le importazioni di dolcichini dai paesi terzi negli ultimi anni. Non ritiene opportuno adottare misure per controllare in avvenire le importazioni di tali tuberi?

Qualora non intenda adottare misure come pensa di controllare il problema dell'aflatossina, sostanza altamente dannosa per la salute umana?

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(6 maggio 1999)

Il codice doganale NC 07149090 è un codice tariffario residuo, che abbraccia tutti gli altri prodotti del tipo radici e tuberi ad elevato tenore di fecola o di inulina, freschi o refrigerati, congelati od essiccati, fra i quali sono compresi i dolcichini (*Cyperus esculentus*). Non è quindi possibile determinare con esattezza la parte di questi bulbi negli scambi commerciali che rientrano in tale codice. Nondimeno, da un esame dei dati statistici si può evincere che, se il volume importato sotto il codice doganale NC 07149090 si applicasse esclusivamente ai dolcichini commestibili, le importazioni in Spagna sarebbero state di 1.280 t nel 1995, 1.537 t nel 1996 e 1.472 t nel 1997.

Nel 1997, il principale paese esportatore era il Mali, con 1.239 t spedite verso la Comunità, di cui 1.213 t destinate alla Spagna. Va osservato che le importazioni in provenienza dal Mali sono in fortissimo aumento (rispetto alle 229 t del 1995 e alle 761 t del 1996). Dalla seguente tabella risultano in modo dettagliato le cifre delle importazioni per gli anni 1996 e 1997. Stando a dati parziali, per il 1998 si osserva la stessa tendenza del 1997.

(t)

Paese esportatore	Importazioni nel 1996		Importazioni nel 1997	
	UE15	Spagna	UE15	Spagna
Mali	761	737	1239	1213
Costa d'Avorio	672	564	40	35
Niger	170	147	152	152
Burkina Faso	70	70	53	53

Tenuto conto del volume e del valore rappresentato dal commercio dei dolcichini, anche se considerati come unico prodotto del codice 07149090, la creazione di un codice specifico supplementare non sembra giustificata, tanto più che ciò provocherebbe vincoli amministrativi supplementari per i piccoli produttori.

Non esistono specifiche disposizioni comunitarie in campo fitosanitario applicabili ai dolcichini. Nondimeno si applicano le disposizioni generali stabilite dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE⁽²⁾.

D'altra parte, le disposizioni della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾ sono d'applicazione in questo caso. Questi controlli riguardano fra l'altro il contenuto massimo in residui di antiparassitari, stabiliti dalla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione ⁽³⁾.

Il regolamento (CE) 1525/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, fissa dei tenori massimi per le aflatossine presenti in talune derrate alimentari. La Commissione non dispone di alcun dato tale da dimostrare che i dolcichini commestibili possano essere contaminati dalle aflatossine. Pertanto, per questo ortaggio non sono stati fissati limiti massimi di aflatossine. Qualora la Commissione venisse in possesso di dati in materia, essa non mancherebbe di farli esaminare e se del caso prenderebbe le opportune misure per tutelare la sanità pubblica.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 29.10.1998.

⁽⁶⁾ GU L 201 del 17.7.1998.

(1999/C 370/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0637/99
di Hanja Maij-Weggen (PPE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Torture nello Zimbabwe

Sa la Commissione che due giornalisti dello «Zimbabwe Standard» sono stati arrestati dalla polizia militare e sottoposti a tortura?

Può confermare la Commissione che il 29 gennaio vi è stato un intervento dell'UE presso il ministro supplente degli affari esteri, sig. Shamuyari?

Sa la Commissione come si è conclusa tale vicenda?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione

(15 aprile 1999)

La Commissione è al corrente dell'arresto e della tortura, da parte della polizia militare dello Zimbabwe, di due giornalisti del settimanale «The Standard», e può confermare l'intervento congiunto, in data 29 gennaio 1999, di Unione europea, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Norvegia presso il ministro supplente degli Esteri Shamuyarira, intervento al quale essa ha partecipato.

Nel corso di un'intervista televisiva del 20 febbraio 1999, il presidente Mugabe ha giustificato il suddetto comportamento, spiegando che la polizia militare aveva agito in difesa dell'interesse nazionale del paese, ed ha inoltre criticato la stampa indipendente e alcuni settori della società civile. Il 24 febbraio 1999, gli Stati membri e la Commissione hanno pertanto convocato gli ambasciatori dello Zimbabwe in Europa. In tale occasione la Commissione ha ribadito le preoccupazioni espresse nell'intervento del 29 gennaio 1999, ha manifestato il proprio disappunto per il contenuto del discorso televisivo del presidente Mugabe ed ha rammentato l'assenza di una risposta ufficiale all'intervento congiunto.

Il 5 marzo 1999, il ministro degli Esteri Mudenge ha risposto all'intervento dell'Unione nel corso di un incontro con gli ambasciatori dell'Unione e il capo della delegazione della Commissione ad Harare. Il ministro ha ribadito la posizione ufficiale secondo la quale la polizia militare avrebbe agito per difendere il paese, ma ha sottolineato l'impegno dello Zimbabwe nei confronti dei diritti umani e si è dichiarato convinto che quanto accaduto resterà un «incidente isolato», come dimostra — ha aggiunto — la piena collaborazione del governo durante le udienze in merito alla detenzione e alle presunte torture.

Seppure incoraggiata dal funzionamento e dall'indipendenza costanti del sistema giudiziario dello Zimbabwe, la Commissione seguirà da vicino l'evolversi della situazione. Su iniziativa della Commissione, il gruppo di lavoro per l'Africa del Consiglio ha convocato una riunione straordinaria sullo Zimbabwe il 29 aprile 1999.

(1999/C 370/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0638/99
di Hanja Majj-Weggen (PPE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Arresto di un attivista nel settore dei diritti umani in Indonesia

Sa la Commissione dell'arresto, a Irian Jaya, di Izack Windesi, pacifico attivista nel settore dei diritti umani, e di altre otto persone?

E' disposta la Commissione a chiedere alle autorità indonesiane chiarimenti in merito ai reati contestati a tali persone e alle modalità del processo?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(19 aprile 1999)

La Commissione è al corrente dell'arresto, avvenuto ad Irian Jaya nel febbraio 1999, di Iszack Windesl e di altri attivisti, ancora in carcere. La Commissione si sta adoperando, in collaborazione con gli Stati membri, per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni onde poter sollevare la questione presso le autorità indonesiane.

(1999/C 370/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0642/99
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Divieto di importazione di cristalli al piombo in Danimarca

1. Risulta alla Commissione europea che dal cristallo al piombo si possono sprigionare ioni di piombo?
2. Come giudica la notifica, da parte del governo danese, del decreto che vieta l'importazione, la vendita e la produzione di piombo e di altri prodotti contenenti piombo, in considerazione appunto del divieto implicito di importare cristalli a piombo?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Nel processo ad alta temperatura per la produzione dei cristalli al piombo, quest'ultimo diventa parte integrante della matrice di vetro e presenta un elevato grado di stabilità chimica e fisica. La lisciviazione del piombo è attualmente regolata da una norma ISO che fissa il rilascio di piombo nei servizi da tavola in cristallo al piombo a un massimo di 2,50 ppm (parti per milione) di piombo (Pb) per i grandi contenitori e a 5,00 per i piccoli.

Una norma modificata attualmente in preparazione fisserà i limiti a 0,75 ppm (parti per milione) di piombo (Pb) per i grandi contenitori e a 1,50 per i piccoli. La federazione internazionale del cristallo ha adottato volontariamente la norma sui nuovi limiti, già applicati e rispettati.

Nel quadro della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 che codifica la direttiva 83/189/CEE e successive modifiche (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici ⁽¹⁾), il 31 dicembre 1998 effetti le autorità danesi hanno in effetti notificato alla Commissione un progetto di decreto sull'interdizione d'importare, vendere e fabbricare piombo e prodotti contenenti piombo.

La procedura di notifica di cui alla direttiva citata intende eliminare preventivamente gli ostacoli ingiustificati agli scambi tra Stati membri. Il progetto di decreto notificato dalle autorità danesi mira specificatamente a interdire l'importazione di prodotti in cristallo al piombo e impedisce la distribuzione sul mercato danese di prodotti in cristallo legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri. L'ostacolo può essere considerato incompatibile con l'articolo 30 del trattato CE, se non ne viene dimostrata la proporzionalità e la fondatezza per motivi obiettivi (soprattutto se tesi a proteggere i cittadini o l'ambiente).

Il progetto è per il momento oggetto di consultazioni e la Commissione non ha ancora adottato una posizione definitiva.

(¹) GU L 204 del 21.7.1998.

(1999/C 370/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0643/99
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Costo della patente UE

Il rilascio della nuova patente UE da parte delle Amministrazioni nazionali implica di norma un negozio giuridico oneroso.

1. In linea generale, esiste un obbligo di permuta della vecchia patente con la nuova patente UE?
2. È al corrente la Commissione delle tasse da pagare negli Stati membri per il rilascio della nuova patente UE?
3. Come spiega il fatto che queste tasse sono talvolta molto diverse fra loro?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

1. La direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (¹) comprende disposizioni particolareggiate circa il rilascio della patente di guida in base alle quali:

«Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I».

«Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

«Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

In data 1° luglio 1996 tutti gli Stati membri hanno introdotto un nuovo modello di patente nazionale di guida conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva. Tuttavia, il rilascio della patente di guida resta di competenza nazionale. Pertanto l'adozione del nuovo modello comunitario non comporta che le patenti in corso di validità debbano essere rinnovate, decisione che spetta ai singoli Stati membri. La direttiva stabilisce chiaramente che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri devono essere riconosciute reciprocamente, comprese le patenti rilasciate anteriormente al 1° luglio 1996 e che non sono conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.

2. Il costo del rilascio di una nuova patente comunitaria rientra anch'essa tra le competenze nazionali. In pratica ogni Stato membro stabilisce un importo diverso per il rilascio di una nuova patente che varia approssimativamente tra 12,5 € e 84 €.

3. Le notevoli differenze tra gli importi richiesti dai diversi Stati membri per il rilascio di una nuova patente di guida riflettono la differenza di costi esistente tra gli Stati membri relativamente alle prove teoriche e pratiche, ai controlli medici, ai costi amministrativi del processo e al successivo rilascio del documento stesso.

(¹) GU L 237 del 24.8.1991.

(1999/C 370/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0644/99
di Karl-Heinz Florenz (PPE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Politica UE per la protezione del clima

Nel corso della terza Conferenza sulla Convenzione sul clima svoltasi a Kyoto nel dicembre 1997, l'Unione europea si è impegnata a ridurre, entro il 2010, le emissioni di CO₂, dell'8 % rispetto al 1990. La percentuale più alta spetta alla Repubblica federale di Germania.

Il governo tedesco si è posto ora l'obiettivo di abbandonare in modo irreversibile l'energia nucleare. Il Cancelliere Schröder ha in proposito dichiarato che la Germania utilizzerà carbon fossile e lignite in un nuovo mix energetico.

Quali conseguenze ha questo obiettivo del governo tedesco sull'impegno che l'Unione europea si è assunta nell'ambito della Convenzione di Kyoto sulla protezione del clima? Come giudica la Commissione la recente decisione tedesca di abbandonare l'energia nucleare per tener conto dell'esigenza, mondialmente riconosciuta, di proteggere il clima?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard In nome della Commissione

(28 aprile 1999)

A Kyoto gli Stati membri e la Comunità hanno concordato l'obiettivo di una riduzione delle emissioni del -8 % nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 per un paniere di sei gas ad effetto serra e non soltanto per il biossido di carbonio (CO₂). La Germania detiene la più ampia quota di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e nel 1990 le sue emissioni dei tre principali gas ad effetto serra, CO₂ metano ed ossido di azoto, ammontavano a 1240 milioni di tonnellate (Mt) di CO₂ equivalente, che rappresenta il 28,6 % delle emissioni comunitarie totali. Il governo tedesco ha inoltre assunto come obiettivo nazionale una riduzione entro il 2005 del 25 % delle sue emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 1990.

Ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, gli Stati membri e la Comunità possono conseguire congiuntamente l'obiettivo di riduzione delle emissioni concordato. In tale contesto, gli Stati membri hanno concordato in seno al Consiglio ambiente nel giugno 1998 una ripartizione interna dell'onere legato all'obiettivo comunitario della riduzione del -8 %. La Germania ha accettato un obiettivo di riduzione del 21 % nell'ambito della ripartizione interna dell'onere. Nel 1995 le emissioni tedesche di gas ad effetto serra erano inferiori di circa il 12 % ai livelli del 1990.

Il rispetto degli impegni assunti dalla Germania nel quadro del protocollo di Kyoto dipenderà soprattutto dall'elaborazione e dall'attuazione delle politiche nazionali tedesche. Ogni Stato membro elaborerà politiche e misure il più possibile efficaci rispetto ai costi per rispettare i propri impegni. Saranno inoltre necessarie politiche e misure a livello comunitario per sostenere e completare gli sforzi nazionali.

Per quanto riguarda le conseguenze per la politica climatica derivante dall'abbandono dell'energia nucleare in Germania, la Commissione è sempre stata del parere che l'equilibrio tra obiettivi diversi quali il ruolo del nucleare nell'ambito dei diversi tipi di fonti energetiche rispetto agli obiettivi in materia di cambiamento climatico sia un aspetto di competenza degli Stati membri. Spetta al governo tedesco valutare le conseguenze che la decisione di eliminare gradualmente l'energia nucleare può avere per i suoi impegni e la sua politica in materia di cambiamento climatico. La Commissione in una recente comunicazione sul clima ha sottolineato il fatto che riduzioni significative delle emissioni di gas ad effetto serra in tutti i settori possono essere ottenute grazie ad una maggiore efficienza energetica, a misure sul lato della domanda, all'uso di fonti energetiche rinnovabili e di meccanismi flessibili.

Nella fase attuale è difficile valutare l'impatto sulla protezione del clima che potrebbe derivare dall'abbandono della generazione di energia elettrica mediante fonti nucleari in Germania poiché non si dispone ancora di informazioni su come potrebbe avvenire un eventuale passaggio dal nucleare ad altre fonti energetiche.

(1999/C 370/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/99
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Incontrollato aumento del flusso immigratorio nell'UE

L'enorme flusso di immigrati nel territorio dell'Unione e specie in quei paesi che per loro collocazione geografica si trovano in condizione di minor possibilità di controllo dei flussi; considerando l'emanazione in alcuni paesi, quali l'Italia, di leggi sull'emigrazione non in grado di rispondere nemmeno parzialmente alle effettive esigenze dei cittadini né comunitari né extra-comunitari, si interroga il Consiglio affinché, in attesa del raggiungimento dell'unione politica, siano emanate disposizioni in grado di controllare il flusso migratorio in egual misura in tutti i Paesi membri.

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione condivide l'analisi secondo la quale il controllo dei flussi migratori a livello dell'Unione dovrà essere uno dei principali obiettivi da raggiungere nel quadro dell'applicazione del trattato di Amsterdam.

In particolare, ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2 del trattato CE (ex articolo 73 j), il Consiglio dovrà adottare una serie di misure relative al passaggio delle frontiere esterne degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le norme e le modalità alle quali dovranno conformarsi gli Stati membri per svolgere i controlli alle frontiere esterne, nonché le norme relative ai visti di breve durata.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, lettere a e b del trattato CE (ex articolo 73 k), il Consiglio dovrà adottare misure relative alla politica di immigrazione, nei settori delle condizioni di ingresso e soggiorno, nonché in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare.

Inoltre, l'applicazione del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione avrà l'effetto di dotare quest'ultima di una serie di strumenti messi a punto precedentemente nel quadro di tale cooperazione intergovernativa.

Alla luce di quanto precede, sembra quindi che il quadro giuridico destinato a delinarsi dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, permetterà effettivamente l'adozione, in materia di immigrazione e di controllo alle frontiere, di norme giuridicamente vincolanti a livello dell'Unione.

(1999/C 370/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0679/99
di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Riconoscimento della necessità di una valutazione di impatto ambientale

Nei casi in cui la direttiva sugli habitat 92/43/CE⁽¹⁾ richiede una valutazione d'impatto ambientale ogni qualvolta vi sia la possibilità che delle opere possano danneggiare una zona protetta, è necessario procedere ad una valutazione iniziale per verificare che questa possibilità esista con tali presupposti. come giudica la Commissione una situazione in cui vengono compiuti delle opere senza che questa valutazione iniziale sia stata effettuata o quando è effettuata soltanto dopo l'attuazione delle opere in parola? È al corrente la Commissione dei lavori di miglioramento dei ponti sulla strada costiera di Southport che hanno aumentato la capienza della strada in termine di traffico passando attraverso una zona protetta? È al corrente la Commissione del fatto che la valutazione effettuata dall'organizzazione responsabile (English Nature), secondo la quale queste opere non avrebbero avuto un'influenza negativa

sulle zone protette, è stata effettuata soltanto diversi mesi dopo l'attuazione dei lavori ed anche allora soltanto in risposta a insistenti richieste domande di gruppi ambientalisti? Ritiene la Commissione che in questo caso lo spirito e la lettera della direttiva sugli habitat siano stati pienamente rispettati?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(23 aprile 1999)

L'onorevole parlamentare si riferisce all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la «Direttiva Habitat»). Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione alle sue precedenti interrogazioni scritte E-2868/98 ed E-2869/98 (¹) in cui si riprende la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat e si specifica che l'articolo si riferisce a un «piano o progetto» che «possa avere incidenze significative» su un determinato sito (zone speciali di conservazione (ZSC) o zone di protezione speciale (ZPS)). Ogni piano o progetto di questo tipo «forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».

La Commissione è a conoscenza del reclamo riguardante i lavori relativi a due ponti già esistenti sulla strada costiera di Southport. La Commissione ha esaminato accuratamente il reclamo fin dal suo ricevimento avvenuto nel giugno 1998. La Commissione non è a conoscenza di nessuna prova scientifica pertinente presentata dai reclamanti o dal Regno Unito che dimostri che dai lavori relativi ai ponti in questione possano derivare effetti significativi per gli obiettivi di conservazione del sito. La Commissione rileva che la strada costiera di Southport esiste fin dagli anni Sessanta.

Alla Commissione consta che le autorità britanniche stanno attualmente studiando una strategia per la conservazione della costa di Sefton, area candidata a divenire ZSC, elaborata dalle pertinenti autorità del paese. Ciò dimostra che esse sono a conoscenza degli obblighi che derivano dalla direttiva Habitat. Qualora le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare riguardino gli aspetti procedurali del caso a livello dell'autorità nazionale, si fa presente che esisteranno probabilmente opportuni correttivi a livello nazionale.

Solo la Corte di giustizia può fornire una interpretazione definitiva della direttiva e la Commissione si rammarica di non poter fornire maggiori chiarimenti all'onorevole parlamentare rispetto a quanto già indicato nelle risposte precedenti.

(¹) GU C 142 del 21.5.1999, pag. 50.

(1999/C 370/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0682/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999

Il 18 febbraio 1999, la Commissione ha presentato oralmente una proposta riguardante i contingenti di filetti di tonno per il 1999, fissandone il volume a 2500 tonnellate al 6 %.

Gli argomenti su cui la Commissione basa la sua proposta possono riassumersi nel modo seguente:

- a) da un suo studio sulla disponibilità nel mercato internazionale di filetti di tonno si ottengono i seguenti risultati: 30 mila tonnellate nei paesi SPG; 10 mila tonnellate nei paesi ACP; 10 mila tonnellate nei paesi UE;
- b) il fabbisogno dell'industria comunitaria ammonta a 59 mila tonnellate, per cui si registra un disavanzo di 9 mila tonnellate;
- c) la Commissione è sensibile agli argomenti avanzati da talune imprese italiane che hanno perso di competitività sia nel mercato interno sia in quello internazionale, col rischio che questa perdita di competitività implichi problemi d'occupazione per l'industria conserviera italiana.

Al riguardo, la Commissione ha segnalato che i costi della manodopera nei paesi terzi erano notevolmente più bassi di quelli comunitari per cui essa doveva assumersi le sue responsabilità onde garantire la competitività dell'industria conserviera italiana, evitandone l'esclusione dal mercato.

Questo atteggiamento della Commissione è, per ragioni evidentissime, insostenibile perché nuoce alla maggior parte dell'industria conserviera comunitaria del tonno, in particolare della Spagna, della Francia, del Portogallo e di alcune imprese italiane.

Considerando che l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e l'acquacoltura costituiscono un pilastro essenziale della politica comune della pesca e che questa politica contribuisce all'approvvigionamento di prodotti deficitari nel mercato dell'Unione sui quali esiste una domanda crescente con buone aspettative di consumo e crescita; sottolineando la necessità che l'Unione europea attui una politica di approvvigionamento in linea con le esigenze reali dell'industria conserviera comunitaria, sostenendo la flotta comunitaria e garantendo l'accesso alla materia prima necessaria nelle migliori condizioni possibili per tutti i suoi membri; per quale motivo la Commissione viola il principio di preferenza, adottando misure che sono utili soltanto agli interessi di una parte dell'industria conserviera di un paese comunitario e nociono alla maggior parte dell'industria conserviera del tonno dell'UE, in palese violazione del principio di solidarietà su cui invece si deve fondare la politica comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

La Commissione non è a conoscenza dello studio menzionato dall'onorevole parlamentare. Tenuto conto dei dati numerici divergenti, la Commissione stabilirà già quest'anno un bilancio di approvvigionamento dei filetti di tonno.

La Commissione non ha ricevuto richieste da parte di imprese italiane a questo particolare proposito. La richiesta di aprire un contingente autonomo per i filetti di tonno è stata presentata ufficialmente dalle autorità italiane.

L'apertura di contingenti tariffari autonomi non implica in ogni caso l'abbandono del principio della preferenza comunitaria. Questi contingenti sono creati per quantità e periodi limitati. Inoltre, il modesto contingente proposto dalla Commissione, corrispondente al 5 % delle importazioni, è soggetto a un dazio del 6 %, cioè uno dei tassi più elevati fissati dalla Commissione nell'ambito della sua proposta globale di apertura di contingenti autonomi per certi prodotti della pesca.

In questa proposta, la Commissione ha tenuto conto del principio di solidarietà che disciplina le politiche comunitarie. La Commissione ha potuto constatare, da un lato, che l'industria conserviera italiana occupa un posto non trascurabile nell'industria conserviera comunitaria in termini di volume di produzione e di impiego e che, dall'altro, una parte di questa industria deve far fronte a seri problemi di competitività.

Non spetta alla Commissione scegliere tra le diverse strategie industriali negli Stati membri. Ogni operatore comunitario deve, infatti, poter acquistare nelle migliori condizioni possibili, tenendo sempre presente la situazione delle produzioni comunitarie.

(1999/C 370/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0683/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999

L'industria conserviera del tonno è economicamente e socialmente la più importante di tutta l'industria conserviera comunitaria, come dimostrano il suo elevato numero di posti lavoro e il suo enorme giro di affari. Ciò premesso, può far sapere la Commissione per quali motivi ha deciso di autorizzare l'importazione di un prodotto semitrasformato, come sono i filetti di tonno provenienti dal sudest asiatico, avviando in tal modo un processo di liberalizzazione delle conserve di tonno?

È consapevole del fatto che, date le caratteristiche del mercato della suddetta area geografica, questa liberalizzazione rischia di mettere in ginocchio l'industria conserviera comunitaria del tonno, e che per evitare la perdita di posti di lavoro in un'impresa non competitiva, verrebbero sacrificati tantissimi altri posti di lavoro in altre zone dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

Come già sottolineato dallo stesso onorevole interpellante nella sua interrogazione E-540/99 ⁽¹⁾, il filetto è divenuto una vera e propria materia prima nella produzione delle conserve di tonno. In certi Stati membri, il filetto di tonno rappresenta attualmente il 60 % della materia prima utilizzata nella produzione delle conserve.

L'apertura di un contingente tariffario autonomo limitato ha il fine di facilitare l'approvvigionamento in materia prima dell'industria conserviera comunitaria. Questa misura non costituisce in alcun modo un passo verso la liberalizzazione del prodotto finito (conserve di tonno). La Commissione non ha fatto alcuna proposta in questo senso, né nel quadro delle proposte per l'apertura di contingenti tariffari autonomi, né nel contesto della riforma dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura..

Quanto a una possibile destabilizzazione del settore industriale delle conserve di tonno, la Commissione non ritiene che le attuali condizioni di mercato siano tali che l'apertura di un contingente pari appena al 5 % delle importazioni comunitarie del prodotto in causa possa creare difficoltà importanti. Per contro, essa è convinta che questo contingente dovrebbe permettere all'industria interessata di migliorare la sua competitività rispetto alle esportazioni dei paesi terzi. Un potenziamento della competitività è tanto più necessario in quanto, presso certi Stati membri, alcune aziende sono state costrette a chiudere, con la conseguente scomparsa di numerosi posti di lavoro.

⁽¹⁾ V. pag. 55.

(1999/C 370/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0684/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999

Considerando che la capacità di approvvigionamento di filetti di tonno provenienti, in condizioni tariffarie favorevoli, da paesi SPG e ACP come pure da paesi comunitari, è di circa 129.500 tonnellate risultando quindi sufficiente per far fronte alle esigenze del mercato europeo nella sua attuale struttura dei consumi; confrontando inoltre questo dato con le importazioni europee di filetti di tonno, che nel 1997 state pari a 38.940 tonnellate coprendo l'intero fabbisogno; può far sapere la Commissione in base a quali criteri quantitativi chiede ora l'introduzione di un contingente per il 1999 che è insostenibile in considerazione dei quantitativi realmente esistenti, e quando alcune delegazioni di paesi dell'UE sarebbero disposte a cercare un compromesso per mettere a punto un'intesa tra l'industria produttiva e le industrie di trasformazione italiane che ne avessero bisogno, in condizioni di prezzi internazionali, garantendo in tal modo gli approvvigionamenti di questa materia prima.

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

La Commissione non è in grado di confermare i dati indicati dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda i quantitativi disponibili di filetti, provenienti dalla Comunità o dai paesi che partecipano al sistema di preferenze generalizzate (SPG)-«Droga» e dai paesi ACP. I dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri produttori di filetti sono notevolmente inferiori a quelli riferiti dall'onorevole parlamentare.

Al momento in cui ha elaborato la propria proposta relativa all'apertura di contingenti autonomi tariffari, la Commissione si è basata sulle domande presentate dagli Stati membri e sulla situazione del mercato comunitario.

Per quanto riguarda il contingente tariffario per i filetti di tonno, la Commissione ha constatato che la produzione comunitaria di tale prodotto non consente più di coprire il fabbisogno interno. In effetti, l'industria conserviera della Comunità deve utilizzare in misura sempre maggiore le importazioni dai paesi terzi. Questa constatazione è corroborata dai dati forniti il 15 gennaio 1999 dall'associazione spagnola di produttori «Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco» (Anfaco). Da dette statistiche risulta che anche il principale Stato membro produttore di filetti di tonno, la Spagna, registra un deficit di approvvigionamento del settore industriale.

La Commissione ha inoltre notato che le importazioni provenienti dai paesi che godono di un regime preferenziale (paesi ACP e SPG-Droga), se effettuate nel rispetto delle norme d'origine — rispetto cui l'onorevole parlamentare attribuisce giustamente particolare rilievo — non bastano a rifornire l'industria conserviera comunitaria.

(1999/C 370/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Contingenti di filetti di tonno per il 1999

Considerando che l'attuale struttura e gli attuali meccanismi di rifornimento di filetti di tonno nei paesi dell'UE si basano sull'esistenza di un equilibrio, molto difficile da raggiungere, con gli interessi legittimi della flotta comunitaria,

come spiega la Commissione la richiesta di una misura volta a introdurre un nuovo contingente ed è in palese contrasto con gli interessi della flotta comunitaria che così rischia di veder drasticamente ridotta la sua parte naturale di mercato?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione non ritiene che l'apertura di un contingente limitato nel tempo e nella quantità, e per di più soggetto ad un dazio tariffario del 6 %, sia tale da nuocere agli interessi degli armatori comunitari o da ridurre la loro parte nell'approvvigionamento del mercato comunitario in tonno.

Difatti, la flotta comunitaria smaltisce una buona parte della sua produzione presso paesi terzi, in funzione delle esigenze del mercato mondiale. Sotto questo aspetto, è significativo che nel 1998 tale flotta abbia ridotto le sue consegne sul mercato comunitario del 15 % rispetto al 1996, percentuale che sale fino al 36 % per il tonno albacora, che è la specie più ricercata per la produzione di conserve di qualità.

(1999/C 370/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/99

di Fernand Herman (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Situazione dell'industria dell'amido e dei suoi clienti industriali nell'Unione europea

Nell'interrogazione orale O-0025/96 (!) l'attenzione della Commissione era stata richiamata sul fatto che l'industria dell'amido europea non era più in grado di approvvigionare i suoi clienti (industria della carte, fermentazione, biotecnologie,...) in condizioni soddisfacenti a seguito soprattutto dell'insufficienza delle restituzioni.

Il Commissario Fischler aveva risposto, nella seduta plenaria del 15 febbraio 1996 a Strasburgo, che la Commissione si sarebbe adoperata con ogni mezzo per garantire alla nostra industria condizioni di concorrenza favorevoli nei confronti dei paesi terzi.

Oggi, va constatato che nei tre anni trascorsi dal febbraio 1996 le restituzioni alla produzione sono state insufficienti durante più della metà del periodo considerato.

Numerose imprese europee hanno pertanto trasferito all'esterno dell'UE le loro unità di produzione che utilizzano amido come materia prima nonostante si tratti di un settore, come quello delle biotecnologie dalle prospettive future più che rosee.

Per ovviare alle incertezze che hanno gravato per tutto questo periodo sull'industria dell'amido europea e porre rimedio ai danni derivanti da siffatte incertezze, può la Commissione:

- assicurare che manterrà e migliorerà il sistema delle restituzioni all'utilizzazione di amido
- confermare il principio secondo cui le restituzioni alla produzione di amido copriranno la differenza di prezzo del mais nell'Unione europea e sul mercato mondiale?

(¹) Discussioni del Parlamento europeo 4-475 (febbraio 1996).

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(29 aprile 1999)

La Commissione conferma l'impegno da essa preso a Strasburgo, nell'assemblea plenaria del 15 febbraio 1996.

La Commissione si è sempre preoccupata di assicurare in Europa la competitività dell'industria dell'amido e delle industrie a valle, con particolare riguardo al settore delle biotecnologie che utilizzano l'amido e i suoi derivati quali materie prime.

In applicazione del regime delle restituzioni, ogni anno vengono smaltite quantità notevoli e sempre crescenti di prodotti della filiera amido e derivati, che possono arrivare fino a 3,5 milioni di tonnellate, espresse in equivalente amido.

La Commissione non è d'accordo con l'affermazione secondo cui, durante il periodo menzionato dall'onorevole parlamentare, le restituzioni alla produzione sarebbero state insufficienti.

Il metodo di calcolo dell'importo della restituzione deve rispecchiare la differenza reale fra il livello dei prezzi, sui mercati mondiale e comunitario, delle materie prime agricole utilizzate per la fabbricazione di amido. Tale principio è stato sempre applicato in modo da assicurare la competitività dell'industria europea sul piano dei prezzi della materia prima utilizzata. In pratica, il solo mercato di riferimento è quello del mais.

La Commissione manterrà tale strumento di gestione di mercato fin quando persisterà una differenza significativa di prezzi fra il mercato mondiale e quello comunitario.

(1999/C 370/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0689/99

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Importazione di funghi

Premesso che una società italiana ha importato nel corso degli ultimi tre anni funghi sotto aceto e funghi al naturale dalla Cina, può la stessa società ottenere per il 2000 la possibilità di importare anche funghi in salamoia?

Quale quantità di importazione di funghi in salamoia è consentita?

Come viene calcolata tale quantità di importazioni?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 aprile 1999)

La domanda dell'onorevole parlamentare riguarda le importazioni realizzate nell'ambito del contingente tariffario di conserve di funghi del genere «Agaricus» di cui ai codici 0711 90 40, 2003 10 20 o 2003 10 30 della nomenclatura combinata.

Il regolamento (CE) 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995 ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione del suddetto contingente, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2493/98 ⁽²⁾, ha fissato disposizioni specifiche intese ad assicurare un'equa ripartizione delle quantità disponibili, di cui 22.750 tonnellate per i prodotti originari della Cina, tra i diversi operatori della Comunità. Una parte di questi quantitativi è riservata agli importatori detti «tradizionali», definiti all'articolo 4, lettera a) del regolamento.

Per essere riconosciuta come «importatore tradizionale», una società non può riferirsi alla realizzazione di importazioni di prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del suddetto regolamento, ma può comunque beneficiare di parte del contingente in qualità di «nuovo importatore», purché risponda ai requisiti di cui alla lettera b) del suddetto articolo.

Al di fuori del contingente succitato, le importazioni dei prodotti in esame non sono soggette a limiti quantitativi.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998.

(1999/C 370/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0690/99
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Linguaggio comunitario ufficiale

Può la Commissione comunicare il significato di «Sir», posto davanti al nome del Commissario Leon Brittan nella risposta all'interrogazione scritta P-0024/99 ⁽¹⁾? Tale combinazione di lettere è in uso nel linguaggio comunitario ufficiale?

⁽¹⁾ GU C 289 dell'11.10.1999, pag. 135.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(27 aprile 1999)

In materia di titoli la Commissione rispetta le norme ed usi di ciascuno Stato membro.

(1999/C 370/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0691/99
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Licenza di esportazione dei prodotti Wassenaar

In risposta all'interrogazione scritta P-0024/99 ⁽¹⁾, il Commissario Leon Brittan fa sapere che nella riunione della Wassenaar del 2 e 3 dicembre 1998 è stato deciso di attenuare la sorveglianza sui prodotti per la criptatura. Ciononostante, i prodotti con una potenza superiore ai 64 bit necessitano di una licenza d'esportazione. In tal modo, i paesi dell'Unione europea accettano le restrizioni imposte dagli Stati Uniti al commercio di tali prodotti, anche quando sono destinati ad uso civile, nell'interesse delle imprese e dei servizi di spionaggio statunitensi.

Come giustifica la Commissione la licenza di esportazione e l'obbligo di dichiarare le relative transazioni nei confronti di quanto disposto dall'articolo XXI dell'accordo GATT, dal momento che non si tratta di applicazioni militari dei prodotti in questione?

⁽¹⁾ GU C 289 dell'11.10.1999, pag. 135.

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(21 aprile 1999)

L'accordo Wassenaar per il controllo dei prodotti per la cifratura con chiavi a lunghezza superiore a 64 bit è stato raggiunto fra tutti gli Stati partecipanti, inclusi i 15 Stati membri.

I controlli sulla cifratura mirano ad evitare un uso terroristico o militare indesiderato dei prodotti in questione. L'obbligo della licenza non significa un divieto di esportazione e consente alle autorità competenti di accertarsi che i prodotti vengano destinati a fini leciti.

(1999/C 370/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0692/99
di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione**

(26 marzo 1999)

Oggetto: Misure a sostegno della pesca del pesce spada nel Mediterraneo

Premesso che la recente proposta del Consiglio europeo dei ministri della pesca fa divieto di utilizzo delle reti derivanti per il pesce spada a partire dal 31 dicembre 1999 per tutte le unità della flotta comunitaria;

tenuto conto che lo stesso organismo ha consentito alle unità impegnate nel Baltico la deroga di portare a bordo — oltre 2500 metri consentiti — reti addizionali fino a 21 chilometri, ed ancora 3000 metri di riserva;

considerato che tale disparità di trattamento con altri Stati membri costituisce una palese penalizzazione dei pescatori del Mediterraneo e che la proposta di interdire la pesca con reti derivanti tradisce l'impostazione del piano di riconversione italiano;

può far sapere la Commissione quali iniziative intende prendere per evitare misure inique che, pur nel rispetto della fauna ittica, non colpiscano ulteriormente uno dei pochi settori effettivamente produttivi dell'economia siciliana e mediterranea?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(21 aprile 1999)

Le misure adottate dal Consiglio sulla graduale soppressione delle reti da posta derivanti ⁽¹⁾ non sono applicabili nel Baltico, in quanto la pesca al salmone ivi effettuata presenta caratteristiche particolari. In effetti vi sono scarse probabilità che utilizzando reti da posta derivanti vengano catturate specie diverse dalla specie bersaglio.

Quanto al piano italiano di riconversione per tale tipo di pesca, esso ha ricevuto l'accordo formale del Consiglio prima dell'adozione del suindicato regolamento ⁽²⁾. Inoltre il Consiglio ha recentemente adottato un'ulteriore decisione ⁽³⁾, applicabile a tutti pescherecci comunitari che praticano con reti da posta derivanti la pesca delle specie migratorie di grossa taglia (segnatamente il pesce spada ed il tonno). Le condizioni della riconversione sono state chiarite per quanto concerne l'attività di pesca delle navi italiane e quindi estese a quelle degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, GU L 171 del 17.6.1998.

⁽²⁾ Decisione 97/292/CE del Consiglio del 28 aprile 1997 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani, GU L 121 del 13.5.1997.

⁽³⁾ Decisione 99/27/CE del Consiglio del 17 dicembre 1998 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e recante modifica della decisione 97/292/CE, GU L 8 del 14.1.1999.

(1999/C 370/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0694/99
di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione

(26 marzo 1999)

Oggetto: Procedura di infrazione contro l'olio

Premesso che la «procedura d'infrazione» promossa dall'UE contro la legge italiana n. 313/98 sull'etichettatura degli oli, nota anche come «legge del made in Italy», appare assolutamente ingiustificata in quanto la legge predetta non serve a creare barriere commerciali, ma è finalizzata alla tutela della qualità e tipicità del prodotto e alla garanzia della sicurezza alimentare dei consumatori;

considerato che il Comitato di gestione delle materie grasse dell'UE ha ridotto in modo drastico la quantità stimata di produzione di olio d'oliva per la campagna 1997/98 — a causa del balzo della produzione spagnola — con grave pregiudizio per l'Italia, fra i principali paesi produttori;

tenuto conto che gli insostenibili tagli degli aiuti comunitari per la campagna '97/98 (fissati nella misura del 40 %) accentueranno la già grave crisi del comparto olivicolo;

può far sapere la Commissione:

- se non ritenga di dovere revocare la procedura di infrazione avviata contro l'Italia in relazione all'applicazione della legge 313/98 e
- se ha la volontà politica di operare con il governo italiano la rinegoziazione degli aiuti comunitari per l'olivicoltura per la campagna 1997/98, al fine di attenuare gli effetti della già grave crisi del mercato e dei prezzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La Commissione è persuasa della fondatezza della procedura di infrazione avviata contro l'Italia. La legge citata dall'onorevole parlamentare, infatti, è stata approvata in violazione delle disposizioni della direttiva 83/189/CE del Consiglio «norme tecniche» (modificata, tra l'altro, dalla direttiva 88/182/CE e codificata dalla direttiva 93/84/CE), nonché del disposto dell'articolo 10 del trattato CE (ex articolo 5). L'Italia non si è pronunciata in merito al parere motivato trasmesso dalla Commissione.

La Commissione dissente da quanto affermato dall'onorevole parlamentare circa le conseguenze della riduzione dell'aiuto sul reddito degli oleicoltori. Nel caso dei piccoli produttori (con una produzione inferiore a 500 chilogrammi di olio di oliva), infatti, l'aiuto è rimasto invariato. Tale categoria rappresenta oltre il 60 % degli oleicoltori dell'intera Comunità (il 75 % in Italia). Quanto ai grandi produttori, il loro reddito è composto dalla vendita dell'olio, che è in funzione dei quantitativi prodotti, e dall'aiuto alla produzione, risultante dall'importo unitario dell'aiuto riferito ai quantitativi prodotti. Tenuto conto della produzione relativa alla campagna 1997/1998, i grandi produttori non hanno subito perdite di reddito significative. Inoltre il Consiglio, che ha dibattuto in materia il 28 e 29 settembre 1998, non ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'Italia.

(1999/C 370/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0717/99
di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. (1) recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Spagna non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni del Portogallo non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0719/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni dell'Italia non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0720/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Francia non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0721/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni del Belgio non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0722/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni dei Paesi Bassi non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0723/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni del Lussemburgo non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0724/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni del Regno Unito non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0725/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni dell'Irlanda non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0726/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Danimarca non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0727/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Svezia non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0728/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Finlandia non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0729/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Germania non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0730/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni dell'Austria non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(1999/C 370/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0731/99

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi strutturali

Le regioni il cui livello di reddito pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria sono definite «regioni dell'obiettivo 1» e beneficiano di importanti aiuti comunitari.

Per sapere se questo livello sia stato superato o meno, il progetto di regolamento del Consiglio COM(98) 0131 def. ⁽¹⁾ recante disposizioni generali relative ai Fondi strutturali prescrive che si faccia riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni per i quali EUROSTAT dispone di dati.

Attualmente, sono disponibili solo i dati relativi agli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Secondo la Commissione, quali regioni della Grecia non entreranno a far parte dell'obiettivo 1 per tale periodo?

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

Risposta comune
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0717/99, E-0718/99, E-0719/99, E-0720/99, E-0721/99,
E-0722/99, E-0723/99, E-0724/99, E-0725/99, E-0726/99, E-0727/99, E-0728/99,
E-0729/99, E-0730/99 e E-0731/99

(5 maggio 1999)

L'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 sarà deciso dalla Commissione appena il Consiglio avrà adottato il regolamento relativo alle disposizioni generali sui Fondi strutturali. La proposta presentata dalla Commissione il 19 marzo 1998 indica che le regioni interessate dall'obiettivo 1 sono regioni di livello NUTS II, il cui prodotto interno lordo (PIL) per abitante, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base agli ultimi tre anni disponibili, è inferiore al 75 % della media comunitaria. A questo scopo, verranno presi in conto i dati relativi agli anni 1994, 1995 e 1996.

La Commissione ha inoltre proposto che le regioni ultraperiferiche e le zone interessate dall'obiettivo 6 nel corso del periodo 1995-1999 siano ugualmente ammissibili all'obiettivo 1.

In una tabella inviata direttamente all'onorevole interrogante e al Segretariato generale del Parlamento è ripreso, per ogni Stato membro, l'elenco delle regioni che, sulla base della proposta della Commissione, saranno ammissibili all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006. Le regioni non figuranti su questa tabella non saranno ammissibili all'obiettivo stesso.

(1999/C 370/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0732/99

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Centrali nucleari e problema del Millennio

1. La Commissione ha preso delle misure per sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per risolvere il problema dell'anno 2000 nelle centrali nucleari? In caso affermativo, quali sono?
2. Si dispone di dati, nel quadro del programma «Sicurezza nucleare» previsto da Phare e Tacis, sul modo in cui affrontare il problema dell'anno 2000 nelle centrali nucleari dell'Europa orientale? In caso affermativo, a quali conclusioni si è giunti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard In nome della Commissione

(6 maggio 1999)

1. Tutti gli Stati membri sul cui territorio sono in funzione impianti energetici nucleari hanno disposto programmi per affrontare il problema dell'anno 2000 (Y2K). Gli enti responsabili stanno esaminando tali programmi e verificandone la loro attuazione. La maggior parte degli operatori degli impianti energetici nucleari riferisce di essere pronta ad affrontare il problema dell'anno 2000 entro il giugno 1999. La Commissione è in contatto con gli ambienti industriali interessati per ottenere informazioni sulle loro attività. Essa ha organizzato discussioni sul problema dell'anno 2000 con i responsabili degli Stati membri nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e promuove in tal modo le migliori pratiche di regolamentazione. In generale non si ritiene di dover incrementare le attività della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento degli impianti nucleari al problema dell'anno 2000 negli Stati membri poiché questi ultimi stanno già affrontando la questione.

2. Da quanto risulta, i paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i nuovi Stati indipendenti stanno adottando a loro volta misure a riguardo. Tuttavia, sembra che il livello di sensibilizzazione e di iniziativa in materia non sia omogeneo. L'Associazione mondiale degli operatori nucleari (WANO) ritiene che attualmente sia difficile stabilire dove siano stati effettuati interventi adeguati, a parte la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. La WANO invita gli Stati membri occidentali che dispongono di una maggiore esperienza in materia a distaccare esperti presso gli impianti energetici nucleari dei paesi dell'Europa orientale.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) prevede di organizzare una valutazione entro i prossimi tre o quattro mesi. I valutatori dovrebbero riferire entro maggio o giugno del 1999 delineando così un quadro più chiaro delle necessità in materia. Dati i tempi stretti e l'assenza di un qualsiasi mandato affinché la Comunità prenda l'iniziativa, la Commissione concentrerà i suoi sforzi sul sostegno alle attività dell'AIEA. La Commissione farà il miglior uso possibile del programma TACIS di assistenza in loco integrando completamente gli operatori nucleari della Comunità nel programma dell'AIEA. Al momento sono in corso discussioni con l'AIEA per esaminare ulteriormente gli aspetti pratici del sostegno comunitario. Oltre al finanziamento dei gruppi di valutazione dell'AIEA, la Commissione valuterà la possibilità di mettere a disposizione ulteriori risorse per far fronte alle necessità da essi individuate.

Nel quadro del programma TACIS di assistenza in loco, l'aspetto è già stato affrontato da un contraente (presso l'impianto energetico nucleare di Leningrado). Su richiesta della Commissione, la questione è stata affrontata anche nell'ultima riunione di assistenza in loco organizzata dalla WANO nel novembre 1998. Nel dicembre 1998 la Commissione ha richiesto ai contraenti dell'assistenza TACIS in loco di assicurare che le attrezzature fornite nel quadro dei programmi comunitari siano in regola rispetto al problema dell'anno 2000. All'inizio del 1999, la Commissione ha avviato una nuova indagine che ha interessato tutti

i servizi comunitari coinvolti nel programma di assistenza in loco al fine di sensibilizzarli. I più recenti contratti di assistenza in loco prevedono che il problema venga affrontato presso i siti specifici.

La Commissione ha inoltre sensibilizzato gli enti responsabili della sicurezza nucleare dell'Europa orientale attraverso discussioni nell'ambito del gruppo di concertazione e sta valutando le richieste di sostegno degli enti slovacco e bulgaro.

La Commissione intende portare la questione all'attenzione del prossimo Consiglio europeo di Colonia.

(1999/C 370/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0741/99
di Alessandro Danesin (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Aree montane e fondi strutturali

La programmazione in atto dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, nonostante l'entità delle risorse in ballo non risulta abbia previsto specifiche misure per le aree montane che hanno problemi (situazioni di marginalità, morfologia territoriale, costo della vita, tutela ambientale, ecc.) che non possono essere risolti con le misure previste dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b i quali prevedono tra l'altro che molte aree saranno abbandonate per indirizzare i fondi verso l'obiettivo 1.

Le PMI e le aziende artigiane che operano in montagna non hanno mai avuto finora una specifica politica di sostegno che ne abbia riconosciuto le peculiarità ed il ruolo prezioso di fonte di sviluppo economico e di occupazione nelle aree periferiche.

Le PMI che operano in quei territori sono penalizzate fin dal momento della loro costituzione, ed anche durante la loro operatività, per le difficili condizioni ambientali in cui sono costrette a lavorare e per i maggiori oneri in termine di tempo, spese e limitazioni operative che sono costrette a sostenere.

1. Ritiene la Commissione europea: che le PMI che operano in montagna debbano essere tutelate in qualche modo
2. che la nuova programmazione dei fondi strutturali possa essere un'occasione per assegnare una quota per il potenziamento delle PMI e delle aziende artigiane insediate in montagna?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Per quanto concerne la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone di montagna nell'ambito della futura politica agricola e strutturale comunitaria, la Commissione tiene a precisare che se la necessaria semplificazione di questa politica rende difficile definire un obiettivo «montagna» o assegnare stanziamenti specifici alle zone di montagna, l'Agenda 2000 offre invece a queste zone delle possibilità interessanti.

Il meccanismo generale proposto dalla Commissione sembra rispondere adeguatamente al ruolo plurifunzionale di queste zone e alla loro diversità. La riorganizzazione della politica di sviluppo rurale prevista dal progetto di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia dovrebbe infatti consentire una migliore integrazione dei vari strumenti esistenti e un forte decentramento nella loro attuazione.

In termini di programmazione, la Commissione propone di mantenere l'obiettivo n. 1 che prevede interventi a favore delle regioni in ritardo sul processo di sviluppo mediante programmi integrati e che, analogamente a quanto è avvenuto finora, dovrebbe interessare un numero elevato di zone di montagne. Per quanto riguarda le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, la nuova politica di sviluppo rurale consentirà a tutte le zone di beneficiare delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale. L'adozione di programmi regionali specifici permetterà inoltre di tenere in maggior considerazione le caratteristiche particolari delle varie regioni comunitarie, a vantaggio quindi delle zone di montagna e del loro carattere peculiare.

Per quanto riguarda più particolarmente le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigianali, queste continueranno a beneficiare degli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione e potranno inoltre ricevere aiuti nell'ambito delle misure per l'adeguamento e lo sviluppo delle zone rurali. Tali misure riguarderanno numerosi settori d'attività in cui operano le PMI e le imprese artigianali e dovrebbero avere un forte impatto nelle zone di montagna, vista l'entità dei fabbisogni da soddisfare. Vi è inoltre il progetto di linee direttrici della Commissione per i programmi del periodo 2000-2006 per i Fondi strutturali ⁽¹⁾, che considera le PMI prioritarie al fine di garantire lo sviluppo economico regionale e l'occupazione.

⁽¹⁾ SEC(99) 103 def.

(1999/C 370/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0745/99
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Pesca e sostenibilità

Può la Commissione garantire che il finanziamento di PESCA viene utilizzato per sostenere obiettivi di protezione della natura? In caso contrario, perché no?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(23 aprile 1999)

Il programma operativo PESCA non finanzia direttamente azioni di protezione della natura, poiché queste non rientrano nelle sue competenze. Tuttavia, talune misure adottate nel quadro del suddetto programma si riflettono positivamente sulla salvaguardia delle risorse naturali.

Possiamo citare, in particolare, la tutela delle specie sovrasfruttate e degli ecosistemi marini grazie all'appoggio fornito ad azioni di diversificazione dello sforzo di pesca verso nuove specie o nuove zone. Vengono sostenuti anche progetti pilota di osservazione dell'impatto dello sforzo di pesca e di cartografia dei fondali marini. Ricordiamo anche il sostegno a impianti ed attrezzature d'acquacoltura estensiva ed al ricorso a pratiche d'acquacoltura con scarso impatto sull'ambiente (ad esempio nuovi metodi di riciclaggio dei rifiuti ed allevamenti estensivi di mitili su fondali) nonché le azioni di formazione dei pescatori in materia di gestione duratura delle zone di pesca.

PESCA offre quindi un potenziale non trascurabile sia per quanto riguarda il finanziamento di progetti innovativi che conciliano obiettivi di redditività economica del settore e di tutela delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini, sia per quanto riguarda la sperimentazione di nuove strategie di gestione duratura delle varie attività di pesca e dell'acquacoltura.

(1999/C 370/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0749/99
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Il criptosporidium

Può la Commissione indicare se sono state condotte (o sono in corso) delle ricerche sulla contagiosità del criptosporidium di tipo 1 indipendentemente da quella del tipo 2?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Nell'ambito del programma Biomed 2, la Commissione sta finanziando un progetto sulla criptosporidiosi ⁽¹⁾ della durata di 36 mesi e che ha avuto inizio il 1° maggio 1997.

Sebbene l'infezione da *Cryptosporidium* nei soggetti umani con sistema immunitario intatto sia asintomatica o autolimitata, i bambini e i soggetti con immunodeficienza sono a grave rischio di infezione. Il contagio avviene tra soggetti umani o tra animali e soggetti umani, spesso attraverso acqua contaminata.

Attualmente non esistono tecniche diagnostiche efficaci per differenziare gli isolati parassitari di diversa origine. Il progetto si concentra sullo sviluppo di efficaci marcatori genetici mediante la clonazione dei geni poliformi di *Cryptosporidium* e la creazione di una banca di isolati di *Cryptosporidium*. Dopo un anno di lavoro, i ricercatori che partecipano al progetto hanno riferito alla Commissione di aver individuato due gruppi geneticamente distinti: il genotipo 1 (o H), correlato esclusivamente alle infezioni nell'uomo, e il genotipo 2 (o C), correlato ad infezioni nell'uomo e negli animali. Sono stati analizzati campioni di feci umane di numerosi eventi epidemici osservati nel Regno Unito e si è scoperto che il tipo 1 è correlato quasi esclusivamente alla trasmissione attraverso acque infette, mentre il tipo 2 si limita ad infezioni trasmesse da animali (sia in condizioni naturali che di laboratorio). Le ricerche hanno inoltre rivelato che la maggior parte delle infezioni da *Cryptosporidium* nei soggetti umani affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) si osservano nei pazienti che hanno contratto il virus HIV attraverso rapporti sessuali.

L'azione chiave «Controllo delle malattie infettive» del tema «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1998-2002) ⁽²⁾, prevede tra gli obiettivi prioritari la ricerca sulla valutazione dei rischi e la messa a punto di nuovi test diagnostici per le malattie infettive.

⁽¹⁾ Contratto: BMH4-CT97-2557, «Molecular typing of *Cryptosporidium parvum*: monitoring of strain variation in AIDS patients and identification of transmission routes in parasite outbreaks».

⁽²⁾ GU C 137 del 7.6.1997.

(1999/C 370/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0753/99
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Fondi per il comune di Torrita di Siena

Con la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 424 del 3.11.1993 veniva proposto l'inserimento di parte del territorio comunale di Torrita di Siena nell'elenco delle zone agricole svantaggiate. Numerosi solleciti sono stati inviati agli organi competenti, tra cui la UE, dalle associazioni degli agricoltori della zona per avere indicazioni circa gli adempimenti, necessari per ottenere tale inserimento. A tutt'oggi, a distanza di anni e in seguito a numerose richieste, non si sono avute risposte riguardo tali procedure.

Può quindi la Commissione far sapere:

1. se ritiene che, essendoci già stata una approvazione del Consiglio Regionale in base alla direttiva 75/268/CE, ⁽¹⁾ gli interessati abbiano atteso troppo a lungo per ricevere chiarimenti essenziali in merito alla procedura da seguire;
2. quali sono le procedure da seguire in base alla direttiva 75/268/CE per ottenere l'inserimento del territorio di Torrita di Siena nell'elenco delle zone agricole svantaggiate;
3. se ritiene che la valorizzazione del territorio del Comune di Torrita di Siena sia di interesse generale ed apprezzabile e che quindi si debba procedere urgentemente all'elargizione di fondi per il rilancio patrimoniale rurale?

⁽¹⁾ GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La richiesta di classificare una parte del territorio comunale di «Torrita di Siena» tra le zone svantaggiate alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare fa parte di una serie di richieste presentate dalle regioni italiane e notificate alla Commissione.

Per motivi di efficienza e conformemente alle procedure seguite per altri Stati membri la Commissione ha concordato con le autorità italiane che le richieste di modifica o di ampliamento dell'elenco delle regioni svantaggiate verranno esaminate tutte insieme. Queste richieste riguardano circa 160 comuni situati in quattro regioni italiane.

La legislazione comunitaria (regolamento (CE) 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole ⁽¹⁾) stabilisce che nel comunicare alla Commissione i limiti delle zone proposte per essere classificate come zone svantaggiate, gli Stati membri trasmettano alla Commissione tutte le informazioni utili relativamente a tali zone. La Commissione procede poi ad un esame tecnico e, se possibile, alla classificazione delle zone considerate. Le informazioni sinora trasmesse dalle autorità italiane non sono sufficienti per esaminare l'ammissibilità di tali zone e consentire la relativa approvazione.

Ben presto la Commissione non potrà più classificare le zone in base alle norme vigenti e secondo le nuove norme previste dal progetto di regolamento del Consiglio sullo sviluppo rurale ⁽²⁾ la classificazione delle aree svantaggiate sarà di competenza del relativo Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997.

⁽²⁾ GU C 170 del 4.6.1998.

(1999/C 370/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0764/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Mancato recepimento nell'ordinamento giuridico greco di sentenze della Corte sull'inquinamento idrico

La Commissione ha adottato provvedimenti contro la Grecia, cui imputa il mancato rispetto dell'articolo 7 della direttiva 76/464 ⁽¹⁾ concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità e il mancato recepimento di talune sentenze che la Corte ha pronunciato nelle cause C-232/95 e C-233/95 riguardanti l'inquinamento del lago di Vegoritida.

Può far sapere la Commissione

1. quale o quali paragrafo/i dell'articolo 7 sono stati violati e
2. se è al corrente dei motivi per cui la Grecia ritarda a recepire la direttiva e le sentenze della Corte di giustizia?

⁽¹⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

L'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, prevede che gli Stati membri stabiliscano programmi per ridurre le emissioni di sostanze dell'elenco II, riportato in allegato alla suddetta direttiva. Gli Stati membri devono pertanto individuare tutti gli scarichi idrici che potrebbero contenere sostanze dell'elenco II (art. 7, par. 1); stabilire obiettivi di qualità relativamente alle sostanze dell'elenco II che vengono scaricate (art. 7, par. 3); introdurre un sistema di autorizzazione per tali scarichi che preveda valori limite di emissione basati sugli obiettivi di qualità (art. 7, par. 1); inserire nei programmi, ove necessario, disposizioni particolari per la composizione e l'uso di sostanze e prodotti (art. 7, par. 4); fissare le scadenze per l'attuazione dei programmi (art. 7, par. 5).

La direttiva 76/464/CEE deve essere attuata da tutti gli Stati membri. Poiché la Grecia non ha stabilito programmi ai sensi della direttiva, la Commissione, cui compete vigilare sull'attuazione della normativa comunitaria in tutti gli Stati membri, ha adito in materia la Corte di Giustizia in base all'articolo 226 del trattato CE (ex art. 169). La Commissione ignora i motivi per cui la Grecia non ha rispettato gli obblighi derivanti dalla direttiva 76/464/CEE.

Con la sentenza dell'11 giugno 1998 la Corte di Giustizia ha stabilito che la Grecia, non avendo stabilito programmi che comprendano obiettivi di qualità e fissino un termine per la loro attuazione al fine di ridurre l'inquinamento delle acque del lago di Vegoritida e del suo affluente, il fiume Soulos, e delle acque del golfo di Pagasitikos, provocato da sostanze pericolose che rientrano nell'elenco II della direttiva

76/464/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva con particolare riferimento all'articolo 7. Una lettera contenente un parere motivato sulla base dell'articolo 171 del trattato CE è stata inviata alla Grecia il 18 dicembre 1998.

Le autorità greche hanno notificato alla Commissione l'11 gennaio 1999 le misure adottate al fine di dare attuazione alla suddetta sentenza della Corte di Giustizia. L'analisi di tali misure è in corso.

(1999/C 370/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0765/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Costruzione di una nuova linea ferroviaria «Lianokladi-Domokos»

A proposito della nuova linea ferroviaria «Lianokladi-Domokos», si sa che sono state avanzate due proposte: la prima prevede l'apertura di una galleria di 23 chilometri dal costo globale di 260 miliardi di dracme, la seconda prevede invece una galleria di soli 11 chilometri — la restante parte della linea in superficie — dal costo di 160 miliardi di dracme. Questa seconda proposta prevede anche la costruzione di una nuova stazione ferroviaria a 2 chilometri dal centro di Lamia, mentre se si opta per la prima proposta, i treni per Lamia passerebbero dalla stazione di Lianokladi a 9 chilometri di distanza.

Può far sapere la Commissione:

1. se è al corrente delle soluzioni che sono state proposte in merito alla costruzione della linea ferroviaria Lianokladi-Domokos,
2. come valuta i costi delle due proposte e la loro utilità sociale,
3. nonché i probabili tempi di realizzazione dell'opera?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di diverse proposte per la nuova linea ferroviaria tra Lamia o Lianokladi e Domokos. Questo tratto dell'asse ferroviario Atene-Salonicco è montuoso e il progetto della nuova linea sarebbe senza dubbio molto costoso e tecnicamente molto difficile.

Pertanto, il comitato di controllo del programma operativo «Ferrovie» per il periodo 1994-1999, che cofinanzia gli studi del tratto in questione, ha deciso all'inizio del 1999 di effettuare un esame preliminare delle proposte.

Le autorità elleniche stanno preparando tale esame per permettere un utile confronto delle soluzioni alternative dal punto di vista tecnico, economico e sociale. Questa fase dovrebbe terminare verso la fine di quest'anno o all'inizio del 2000, in modo che si possano prendere delle decisioni definitive in vista del prossimo periodo di programmazione 2000-2006.

(1999/C 370/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0766/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Linea ferroviaria Atene-Salonicco

In tema di ferrovie, il secondo QCS prevede la costruzione di una nuova linea «Tithoreas-Lianokladi» (50 km.) e l'elettrificazione della linea Atene-Salonicco, che così sarebbe percorribile in 4 ore e 20 minuti. Fino ad oggi — oggi scade anche il secondo QCS — nulla di tutto ciò è stato realizzato e per percorrere il tratto Atene-Salonicco ci vogliono ben 6 ore! Inoltre, dati gli attuali ritmi di avanzamento dei lavori, gli obiettivi del secondo QCS non potranno essere realizzati neppure entro il 2006.

Può far sapere la Commissione

1. a che cosa sono dovuti questi ritardi,
2. in che modo intende intervenire, e
3. che cosa prevede per il terzo QCS, visto che gli obiettivi del secondo QCS potranno essere raggiunti con un ritardo di 8 anni?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

Effettivamente l'obiettivo principale del Quadro comunitario di sostegno (QCS) nel periodo 1994-1999 e del Fondo di coesione nel campo dei trasporti ferroviari in Grecia riguarda la realizzazione degli investimenti per la linea ferroviaria Atene-Salonicco, per le opere sia di ingegneria civile che di elettrificazione e di segnaletica, in modo da ridurre la durata del viaggio da 5 ore e 50 minuti nel 1994 a 4 ore e 20 minuti nel 2000.

A tutt'oggi, la maggior parte dei progetti previsti dal programma operativo (PO) «Ferrovie» è in corso di realizzazione. Ciò nonostante, solo l'attuazione dei «piccoli progetti» del suddetto PO è prevista per il 2001. Quanto al grande progetto della nuova linea di 50 chilometri tra Tithoreas e Lianokladi, e più precisamente il progetto di Kallidromo cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, la sua realizzazione è prevista per il 2005, sulla base delle stime più recenti fatte dalle autorità elleniche.

Quanto alla costruzione della nuova linea Evangelismos-Leptokaria e all'elettrificazione dell'intera linea ferroviaria Atene-Salonicco — opere finanziate dal Fondo di coesione — la loro attuazione è prevista nel 2004-2005. L'obiettivo di ridurre la durata del tragitto Atene-Salonicco, che dipende soprattutto dalla realizzazione del progetto di Kallidromo e dall'elettrificazione, non sarà quindi raggiunto nel 2000.

Tale ritardo è principalmente dovuto alla lentezza del processo di creazione d'Ergose e alla sua lunga fase d'avvio effettivo (rispettivamente 3 e 4 anni circa dopo l'inizio del PO) e a certe carenze accumulate dalla sua creazione.

La Commissione avvierà tra breve delle discussioni con le autorità elleniche sui problemi e sulle prospettive di progetti ferroviari cofinanziati dai Fondi comunitari in Grecia, per quanto riguarda sia il QCS dell'attuale periodo di programmazione che la preparazione del prossimo periodo 2000-2006.

(1999/C 370/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0767/99

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Scavi archeologici a Pidna (Grecia)

L'antica Pidna, che si trova nel dipartimento di Pieria, è stata nel V secolo il centro urbano più antico della Macedonia. Durante i lavori di costruzione di una nuova linea ferroviaria, di un secondo tratto della Strada nazionale Katerini-Salonicco e di un gasdotto, sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici. La mancanza di finanziamenti non ha consentito però che gli scavi fossero eseguiti in modo sistematico, per cui essi hanno mantenuto un carattere per così dire di «salvataggio» e hanno obbedito ai criteri in vigore per la realizzazione di grandi opere pubbliche.

Può far sapere la Commissione se ritiene possibile finanziare il prosieguo dei lavori di scavo secondo criteri di maggiore sistematicità, nonchè la costruzione nella suddetta zona di un museo ove esporre i reperti, contribuendo in tal modo alla valorizzazione e allo sviluppo della regione?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(5 maggio 1999)

Il programma Raffaello e i fondi strutturali comunitari non possono cofinanziare gli scavi archeologici in quanto tali. Possono invece essere ammissibili ai fondi strutturali comunitari quei progetti di valorizzazione delle località archeologiche che hanno lo scopo di attirare un maggior numero di visitatori e promuovere così il turismo nelle regioni interessate.

In questo contesto, un progetto riguardante la valorizzazione della località archeologica di Pydna, compresa l'eventuale costruzione di un museo, potrebbe essere ammissibile nella misura in cui contribuisca allo sviluppo della regione della Macedonia centrale. È utile ricordare al riguardo che spetta alle autorità nazionali proporre progetti da finanziare nel quadro dei programmi operativi.

(1999/C 370/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0774/99

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Progetto Tacis A2.01/96 concernente la fornitura all'unità n. 2 della centrale nucleare di Medzamor, in Armenia, di un simulatore destinato alla formazione

La Commissione europea ha pubblicato un bando di gara per la fornitura di un simulatore di formazione all'unità n. 2 della centrale nucleare di Medzamor, in Armenia. Si è comunque parlato di affidare direttamente il progetto a un consorzio che non è in grado di offrire sin d'ora un prodotto idoneo, ma che dovrebbe ancora svilupparlo. La messa a punto di un programma adeguato richiederà anni.

Il programma APROS, concepito in Finlandia nel 1986, è un programma multifunzionale che trova molteplici applicazioni come simulatore di formazione. Si contano almeno 50 diverse applicazioni APROS.

APROS viene utilizzato nelle centrali nucleari di Kozloduy, Paksi e della penisola di Kola. Quest'ultimo impianto, in particolare, è molto simile a quello di Medzamor. APROS viene utilizzato sin dal gennaio 1995 per l'analisi degli incidenti e come simulatore di formazione dal dicembre 1997. Il simulatore utilizzato nella centrale della penisola di Kola, già operativo e collaudato, dimostra che un simulatore di formazione basato su APROS costituisce anche per la centrale di Medzamor un'opzione valida e interessante sotto il profilo del costo.

Solamente un bando di gara garantisce che siano presi in considerazione gli elementi di eccellenza di tutti gli offerenti e che, per il progetto in questione, le risorse siano utilizzate in modo efficiente, evitando di spendere del denaro per la messa a punto del prodotto. Tale procedura garantisce inoltre il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere se intende pubblicare un bando di gara per il progetto in questione, gara cui potranno partecipare tutti gli interessati?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

I programmi Phare e Tacis concernenti la sicurezza nucleare hanno fornito simulatori di formazione multifunzionali per tutte le centrali nucleari di tipo VVER 440 nei Nuovi stati indipendenti (NSI) e nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO). Il progetto è stato assegnato previo appalto pubblico nel 1994. La centrale armena di Medzamor all'inizio non rientrava tra le centrali per le quali era prevista la fornitura visto che doveva essere chiusa dopo il terremoto del 1988.

Quando le autorità armene hanno deciso di riaprire la centrale, la comunità internazionale le ha invitate ad impegnarsi a chiudere la centrale al più presto, e contemporaneamente ha deciso di assistere l'Armenia per gestire la centrale nella maniera più sicura possibile per il periodo di attività previsto.

È in tale contesto che si è deciso di fornire un simulatore alla centrale di Medzamor. Il software di base era già stato elaborato per altre centrali. Vista l'urgenza della situazione, la soluzione più semplice era quella di fornire le attrezzature ed il software dello stesso fornitore degli altri simulatori multifunzionali destinati a centrali VVER. Di conseguenza la Commissione ha deciso di procedere in tal senso.

(1999/C 370/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0775/99

di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Costruzione di radiotrasmittitori da parte di Delta Radio nel Mare del Nord

Delta Radio intende costruire due radiotrasmittitori dell'altezza di 400 metri nel Mare del Nord, davanti alla provincia della Zelanda, appena al di fuori della zona di 12 miglia olandese. La società intende trasmettere in primo luogo verso il Regno Unito, utilizzando una frequenza di 171 kHz. Tale frequenza, sulla base della convenzione internazionale sulle telecomunicazioni, è stata attribuita ai Paesi Bassi. La scelta di Delta Radio è dovuta al fatto che le procedure per la costruzione di impianti nel Mare del Nord sono molto più semplici di quelle previste per gli impianti a terra; tra l'altro, non è prevista la valutazione dell'impatto ambientale.

1. Il governo olandese, poichè ha tardato troppo nell'approvazione di una legge per l'istituzione della zona economica esclusiva, dispone di pochi strumenti per impedire l'iniziativa di Delta. In che misura le direttive europee concernenti la valutazione dell'impatto ambientale e l'habitat consentono di impedire la costruzione di tali trasmettitori?
2. L'UE ha la possibilità di disciplinare l'installazione di impianti nel mare fra Stati membri dell'Unione europea, anche se fuori dei loro limiti territoriali, oppure chiunque può costruire tali impianti senza tener conto del danno che ciò arreca alla pesca e agli uccelli marini, nonché dei rischi per la navigazione?
3. Delta Radio 171 BV, che è registrata come impresa olandese, ha deciso di trasmettere da acque extraterritoriali in direzione del Regno Unito. Qual è il quadro giuridico applicabile in materia?
4. Delta Radio può utilizzare una frequenza attribuita ai Paesi Bassi per trasmissioni in direzione del Regno Unito?
5. La Commissione intende esaminare, unitamente agli Stati membri che confinano con il Waddensee, il Mare del Nord e il Mar Mediterraneo, la normativa necessaria per disciplinare tali iniziative ed evitare che vengano aggirati i principi esistenti in materia di assetto territoriale come la valutazione dell'impatto ambientale?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(23 aprile 1999)

1.-2. e 5. L'onorevole parlamentare fa riferimento all'intenzione di Delta Radio di costruire due piloni di antenna radio dell'altezza di 400 m nel Mare del Nord al largo della provincia della Zelanda, appena al di fuori della zona di 12 miglia olandese e richiede l'interpretazione in merito della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽¹⁾ (direttiva valutazione di impatto ambientale (VIA)) e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva habitat)⁽²⁾.

Nella zona economica esclusiva dei Paesi Bassi nel Mare del Nord in prossimità della Zelanda non vi sono siti Natura 2000 proposti dai Paesi Bassi, come previsto dall'articolo 4 della direttiva Habitat, e non appare chiaro per quali obiettivi di conservazione si possa invocare, nel caso in questione, la protezione ai sensi della direttiva Habitat. Tuttavia, in generale, se l'attività prevista può esercitare un impatto significativo su un sito protetto ai sensi della direttiva Habitat e può provocare il deterioramento di habitat naturali o di habitat di una specie protetta, si applica la direttiva in questione, anche qualora si tratti della zona economica esclusiva di uno Stato membro.

L'attività prevista non figura nella direttiva VIA e pertanto non è da essa disciplinata. Tuttavia, qualora una determinata attività rientri nel campo di applicazione della direttiva VIA, poiché figura nei relativi allegati I e II, tale direttiva si applica in linea di principio anche alla zona economica esclusiva di uno Stato membro. In tal caso gli Stati membri devono sottoporre l'attività ad una procedura di autorizzazione e di valutazione dei relativi effetti.

3. La situazione citata dall'onorevole parlamentare, dati gli elementi transfrontalieri che essa comporta, potrebbe rientrare nel campo della libera circolazione dei servizi così come definito dal trattato CE.

4. La frequenza 171 kHz può essere utilizzata da Delta Radio per trasmettere verso il Regno Unito purché (1) abbia ottenuto la pertinente licenza dalle autorità olandesi e (2) le autorità olandesi abbiano realizzato il necessario coordinamento con il Regno Unito in modo da evitare interferenze dannose. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, non vi sono ragioni tecniche (ad esempio di gestione della frequenza) per impedire a Delta Radio di trasmettere nel Regno Unito.

(¹) GU L 73 del 14.3.1997.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(1999/C 370/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0779/99
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(29 marzo 1999)

Oggetto: Privatizzazioni e monopoli nel settore lattiero-caseario

La società Parmalat ha di recente acquisito una serie di marchi italiani operanti nel settore lattiero-caseario, che vanno dalla Polenghi alla Centrale del latte di Roma, per quanto riguarda l'Italia, e posto in essere una politica di espansione all'estero, particolarmente in Brasile. Tali acquisizioni hanno determinato un aumento dei debiti della società e creato di fatto una situazione di monopolio nel settore del latte.

Può comunicare la Commissione, che è giustamente intervenuta in occasione della prima vendita della Centrale del latte di Roma, identificata a suo tempo come aiuto di Stato, se intende ora intervenire per bloccare un'acquisizione che viene a creare un monopolio nel settore lattiero, o perlomeno una posizione dominante, ai danni dei consumatori e contro il principio della libera concorrenza del prodotto?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(4 maggio 1999)

In base al regolamento sulle concentrazioni (¹), la Commissione ha competenza su tutte le concentrazioni, ossia fusioni, acquisizioni ed imprese comuni esercitanti tutte le funzioni di un'entità autonoma, che presentano dimensione comunitaria, che interessano cioè imprese il cui fatturato supera le soglie prescritte dal regolamento sulle concentrazioni. Al di sotto di tali soglie gli Stati membri applicano la propria normativa.

Tutte le concentrazioni cui si applica il regolamento sulle concentrazioni devono essere notificate alla Commissione prima della loro attuazione.

La Commissione esamina tutte le concentrazioni notificate per valutare se si prestino a creare o rafforzare una posizione dominante e ad ostacolare in misura significativa la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. A seconda del risultato di tale esame, la Commissione adotta una decisione in merito alla compatibilità od incompatibilità delle concentrazioni con il mercato comune.

Per quanto riguarda le acquisizioni della società Parmalat di cui all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare, la Commissione non ha ad oggi ricevuto alcuna notifica in merito. Tali acquisizioni non avrebbero infatti dimensione comunitaria, e la Commissione è a conoscenza dell'esistenza di procedure istruttorie in merito da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia. In particolare, l'Autorità ha già adottato una decisione di chiusura dell'istruttoria sull'acquisizione della Centrale del latte di Roma, mentre per quanto riguarda l'acquisizione di Polenghi l'esame del caso è tuttora in corso.

La Commissione suggerisce pertanto all'onorevole parlamentare di rivolgere analoga domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia.

(¹) Regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, GU L 395 del 30.12.1989; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990; modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 180 del 9.7.1997); rettifica in GU L 40 del 13.2.1998.

(1999/C 370/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0780/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(16 marzo 1999)

Oggetto: Finanziamento dei partiti

Come da altre fonti, anche dalla relazione dell'on. Tsatsos A4-0342/96, risulta che, secondo una prassi consolidata, ai partiti politici europei vengono erogati sussidi finanziari provenienti da mezzi comunitari. Tuttavia a parere dell'interrogante tali sussidi non sono facilmente identificabili all'interno del bilancio e pertanto

può la Commissione informare in merito a quanto segue?

1. Qual è l'importo dei mezzi provenienti dal bilancio comunitario erogati ai partiti politici europei?
2. Quali partiti hanno ottenuto sussidi finanziari e per quali importi rispettivi?
3. Quali sono le basi giuridiche pertinenti nella legislazione comunitaria primaria e secondaria?
4. Nell'esercizio di bilancio 1999, date le elezioni europee, i mezzi sono stati potenziati? In caso di risposta affermativa, per quali importi?
5. Quali sono i requisiti che un partito deve soddisfare per ottenere sussidi dell'UE?
6. Qual è l'importo degli stanziamenti a bilancio — disaggregati per spese di personale, costi amministrativi e costi di viaggio — per i singoli gruppi politici del Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 maggio 1999)

In seguito alla relazione Tsatsos, nella sezione del Parlamento del bilancio generale (linea 3710) è stata creata una linea per il finanziamento dei partiti politici. Nei bilanci 1998 e 1999 questa linea è stata dotata soltanto di «p.m.».

Come sottolinea il punto 6a della relazione Tsatsos, l'esecuzione di questa linea impone l'adozione di un atto di base. Il commento della linea 3710 prevede come base giuridica nel diritto primario l'articolo 191 del Trattato CE (ex articolo 138a).

La risposta al quesito dell'onorevole parlamentare sulla ripartizione degli stanziamenti fra i gruppi del Parlamento, può essere fornita unicamente dall'amministrazione del Parlamento in quanto ordinatore della sezione I «Parlamento» del bilancio.

(1999/C 370/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0782/99

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Aiuti alla cantieristica nell'Unione europea

Il 26 gennaio 1999 è stata dichiarato il fallimento della «Aarhus Flydedok A/S», cantiere navale danese, con la conseguente perdita del lavoro per circa 200 collaboratori. Il fallimento è dovuto in parte anche alla disparità delle condizioni di concorrenza nel settore della cantieristica navale. In alcuni Stati membri i cantieri navali continuano, evidentemente, a ricevere aiuti statali, mentre in altri paesi UE devono far fronte

alle condizioni di mercato, il che non sembra conforme agli obiettivi della politica comunitaria in materia. L'esempio più recente è costituito dal cantiere navale tedesco «Meyer Werft», che ha concluso un accordo per la costruzione di due navi, destinate all'Indonesia, grazie agli aiuti destinati ai paesi sottosviluppati.

1. Considerando quanto precede, può la Commissione precisare quali iniziative intende adottare per abolire, all'interno dell'Unione, gli aiuti statali destinati al settore in oggetto?
2. fare il punto della situazione quanto ai negoziati svolti in ambito OCSE, tra UE, USA, Giappone e Norvegia, per abolire gli aiuti statali alla cantieristica navale?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

1. Le possibilità di concedere aiuti di Stato all'industria cantieristica all'interno della Comunità sono state progressivamente ridotte negli ultimi anni. Inoltre la Commissione vigila attentamente sugli aiuti di Stato concessi in questo settore. Purtroppo l'accordo dell'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE) non è entrato in vigore come invece ci si attendeva. Nel 1998 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo agli aiuti alla costruzione navale, adottata come regolamento (CE) 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998⁽¹⁾. Ai sensi di detto regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1999, gli aiuti alla costruzione navale connessi al contratto saranno soppressi il 31 dicembre 2000. Il regolamento continua ad autorizzare gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di assistenza allo sviluppo per i Paesi in via di sviluppo; impone tuttavia condizioni più rigorose rispetto a quelle precedentemente in vigore ai sensi della settima direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990⁽²⁾, concernente gli aiuti alla costruzione navale. Infatti, per evitare che un aiuto allo sviluppo venga surrettiziamente utilizzato come aiuto al funzionamento a un cantiere, lo Stato membro deve dimostrare alla Commissione che diversi cantieri possono concorrere per aggiudicarsi l'assistenza allo sviluppo offerta. Si noti inoltre che ogni singolo aiuto allo sviluppo deve essere notificato alla Commissione e deve essere da essa autorizzato. In ogni caso la Commissione deve verificarne la specifica «finalità di sviluppo» al fine di assicurarsi che si tratta di un vero e proprio aiuto allo sviluppo.

2. Le prospettive di ratifica dell'accordo OCSE concernente la costruzione navale da parte del Congresso americano non sono molto incoraggianti. L'opzione di esplorare la possibilità di realizzare l'accordo OCSE fra i «quattro» (senza gli Stati Uniti) è stata avversata dall'industria comunitaria e non è stata sostenuta dalla maggioranza degli Stati membri. Opzioni alternative saranno discusse durante la prossima riunione nell'ambito del gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE, il 31 maggio 1999.

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998.

⁽²⁾ GU L 380 del 31.12.1990.

(1999/C 370/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0788/99

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Critiche della Commissione al Medicines Control Agency (Istituto britannico di controllo dei medicinali)

A seguito del reclamo di una parte dell'industria britannica, la Commissione avrebbe criticato il Medicines Control Agency (MCA) per l'applicazione inadeguata della normativa sui medicinali in casi di dubbia classificazione dei prodotti tra alimenti, cosmetici, dispositivi medici e medicinali. Il Regno Unito ha ora presentato nuove proposte legislative in materia.

1. Può la Commissione indicare qual è l'esatta natura delle sue critiche all'MCA?
2. Ritiene che le proposte legislative britanniche costituiscano una risposta adeguata a tali critiche?

3. È persuasa che tali proposte non comportino una restrizione indebita dell'offerta di certi prodotti nel Regno Unito, turbando così il corretto funzionamento del mercato interno?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Secondo l'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali⁽¹⁾, ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali è considerata come medicinale. Allo stesso modo ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare le funzioni organiche dell'uomo o dell'animale è altresì considerata medicinale. In linea di principio i prodotti medicinali pronti per l'uso possono essere immessi nel mercato di uno Stato membro solo qualora la loro qualità, sicurezza ed efficacia sia stata dimostrata attraverso un'apposita procedura di autorizzazione.

Tali disposizioni fondamentali sono state recepite dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali e sono in vigore da molti anni. Tuttavia, in riferimento al reclamo riguardante uno specifico gruppo di prodotti, la Commissione era a conoscenza del fatto che la normativa britannica non recepisce le suddette norme in maniera coerente rispetto a tutti i prodotti (in particolare alcuni «prodotti per la salute») immessi nel mercato britannico. La Commissione, nella sua funzione di custode del diritto comunitario, si è pertanto vista obbligata a chiedere al Regno Unito di adeguare le norme nazionali relative alla classificazione dei medicinali alle disposizioni del diritto comunitario.

Le autorità britanniche hanno dichiarato di voler raggiungere l'obiettivo della completa coerenza con il diritto comunitario tramite la rapida adozione dei nuovi regolamenti proposti per la classificazione dei medicinali. La Commissione prevede che l'obiettivo sarà raggiunto grazie all'adozione di tali nuovi regolamenti ed auspica che la completa attuazione della normativa farmaceutica comunitaria nel Regno Unito contribuisca al corretto funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ GU 22 del 9.2.1965.

(1999/C 370/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0790/99

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: «Intervention Board Executive Agency» (Regno Unito) — fondi della PAC

L'«Intervention Board Executive Agency» (IBEA) risponde, dinanzi al Parlamento del Regno Unito, dei costi di attuazione nel paese delle normative sul mercato e delle misure di sostegno all'agricoltura adottate nel quadro della politica agricola comune, nonché dei costi amministrativi connessi.

In risposta alla mia interrogazione E-3331/98⁽¹⁾ relativa all'anno finanziario 1996/97, la Commissione ha affermato di non essere pienamente soddisfatta della gestione dei fondi della PAC nel Regno Unito.

1. Può la Commissione dichiarare se sia soddisfatta della gestione dei fondi della PAC da parte dell'Intervention Board nell'anno finanziario 1997/98?

2. Ha ritenuto necessario, attraverso la procedura di revisione dei conti, rifiutare il rimborso di spese fatte dall'IBEA in tale periodo? A quanto ammontano tali spese?

3. Pubblicherà una relazione sintetica sulla procedura di revisione dei conti relativa al Regno Unito per l'anno finanziario 1997/98 e i seguenti?

⁽¹⁾ GU C 207 del 21.7.1999, pag. 53.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 aprile 1999)

La riforma della liquidazione dei conti prevede che dall'esercizio finanziario 1996 la procedura per la liquidazione dei conti venga separata in due parti: una prima decisione sulla liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi (articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾ — «liquidazione contabile») e una seconda decisione intesa a escludere dal finanziamento comunitario tutte le spese che non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie (articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) 729/70 del Consiglio — «verifica di conformità dei conti»).

1. Per quanto riguarda la liquidazione dei conti, la Commissione è generalmente soddisfatta della gestione dei fondi nell'esercizio finanziario 1997/1998. L'anno scorso sono stati fatti considerevoli progressi e il National audit office, l'organo certificante per il Regno Unito, ha espresso un parere favorevole sui conti dell'organismo pagatore.

2. La decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1997/1998 dovrà essere adottata dalla Commissione prima del 30 aprile 1999 e sarà in seguito pubblicata. Il lavoro sulla verifica di conformità per l'esercizio finanziario 1997/1998 è iniziato, ma non si prevede l'adozione di una decisione a breve. Le decisioni adottate vengono pubblicate.

3. Viene stilata una relazione di sintesi che accompagna ciascuna decisione di liquidazione dei conti. Dette relazioni vengono sistematicamente trasmesse alla commissione per il controllo dei bilanci (Cocobu) del Parlamento. La relazione di sintesi per la liquidazione dell'esercizio finanziario 1997/1998 sarà presentata in occasione della liquidazione. Nel frattempo all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento sarà trasmessa separatamente copia della relazione di sintesi relativa alla liquidazione 1996/1997 (articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970.

(1999/C 370/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/99
di Raimondo Fassa (ELDR) alla Commissione**

(6 aprile 1999)

Oggetto: Azioni della Commissione per un commercio equo e solidale

Il Parlamento europeo ha adottato la relazione sul commercio equo e solidale (A4-0198/98), che indica chiari criteri di definizione e traccia una serie di priorità politiche per la valorizzazione e la difesa di questa importante forma di cooperazione.

Inoltre, nell'ambito della risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 1999 (B4-1072/98), adottata nel dicembre scorso, il Parlamento europeo ha ribadito la richiesta di un'iniziativa della Commissione per dotarsi di una politica di sostegno del commercio equo e solidale «basata sulla relazione del Parlamento europeo».

Data la crescente importanza del commercio equo e solidale e la necessità di una promozione e di una regolamentazione che prevenga ogni abuso e difenda i diritti del consumatore ad un'informazione trasparente, nonché quelli del produttore e dell'operatore del commercio equo e solidale, quali misure ha intrapreso finora la Commissione per dare seguito alle indicazioni della relazione del Parlamento europeo?

Quali sono inoltre i tempi previsti per la formulazione globale di una politica di sostegno al commercio equo e solidale, a cominciare dalla certezza della certificazione?

Può la Commissione, infine comunicare in tempi brevi quali sono i progetti fin qui finanziati, con chiara indicazione dei beneficiari, della natura del progetto e della sua durata?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione si congratula con il Parlamento per la relazione sul commercio equo e solidale. Essa sta completando una comunicazione sulla questione, che sarà pubblicata tra breve. Dopo la pubblicazione del documento, si prevede un ampio dibattito con tutte le parti interessate nel quadro del commercio equo. In seguito, la Commissione dovrebbe essere in grado di formulare una politica globale su questa tematica.

La Commissione trasmette direttamente all'Onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento le informazioni sui progetti che essa finanzia.

(1999/C 370/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0795/99

di Reimer Böge (PPE) alla Commissione

(22 marzo 1999)

Oggetto: Trasporti di animali destinati al macello

Nel commento al Capitolo B2-511 del bilancio 1999 dell'Unione europea, si fa riferimento ad un «importo di 2.500.000 euro destinato alle spese relative al controllo delle disposizioni in materia di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello all'interno e all'esterno dell'Unione europea». Lo stesso commento era stato inserito nei bilanci per il 1997 e 1998. Può la Commissione precisare perché nessuno di detti stanziamenti sia stato speso per questa importante iniziativa, nonostante l'ampia disponibilità di tempo per presentare proposte adeguate?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Nell'ambito della Direzione generale Politica dei consumatori e protezione della loro salute (DG XXIV) la Commissione ha creato l'ufficio alimentare e veterinario, incaricato di eseguire controlli negli Stati membri e nei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legislazione europea sul benessere degli animali, secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/628/CE del Consiglio del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽¹⁾.

La Commissione sta esaminando le soluzioni e gli strumenti amministrativi che permettano di mettere a disposizione dell'ufficio alimentare e veterinario le somme previste nella linea di bilancio B2-511, allo scopo di potenziare i controlli sul trasporto e la macellazione degli animali all'interno e all'esterno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

(1999/C 370/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0796/99

di Paul Rübig (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Precondizionamento in volume del latte in bottiglie da 180 ml

La direttiva 75/106/CEE ⁽¹⁾ sul precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati consente il precondizionamento del latte e di bevande a base di latte (ad eccezione dello yogurt) solo in determinate quantità unitarie, di cui le più piccole sono quelle da 200 ml e 250 ml.

In Austria le bottiglie più piccole disponibili per il precondizionamento del latte hanno una capacità di 250 ml. Tale quantità si è rivelata troppo grande soprattutto per l'approvvigionamento degli asili infantili. Oltre a queste esistono bottiglie con una capacità di 180 ml che in realtà sono destinate al precondizio-

namento dello yogurt. L'acquisto di bottiglie da 200 ml sarebbe non remunerativo per i produttori e fornitori degli asili infantili. Invece la soluzione economicamente razionale è quella di preconizionare il latte in bottiglie da yogurt.

Secondo la Commissione esiste la possibilità di interpretare o modificare in tal senso la direttiva suddetta per consentire nei casi specifici descritti di preconizionare il latte anche in bottiglie da 180 ml?

(¹) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La direttiva 75/106/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, fissa nell'allegato III i volumi nominali tra i quali si può «optare» (¹) relativamente a tutti i liquidi (²). Pertanto gli Stati membri tramite la normativa nazionale che recepisce la direttiva possono consentire l'immissione nel mercato di liquidi in volumi diversi da quelli indicati (come le bottiglie per il latte da 180 ml) purché siano rispettati i requisiti di legge relativi alla lealtà delle transazioni commerciali e alla tutela del consumatore.

Per quanto riguarda l'allegato III, esso può essere modificato unicamente attraverso una procedura di codecisione in base ad una proposta della Commissione.

(¹) Tale facoltà di scelta è definita come segue all'articolo 5, paragrafo 1: «Gli Stati membri non possono..... per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell'allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alla prescrizione della presente direttiva».

(²) Fatta eccezione per alcol specifici i cui volumi sono obbligatori.

(1999/C 370/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0797/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari

Organismi privati o privati erogano in misura maggiore che non in passato prestazioni sociali e assolvendo tale compito aiutano lo Stato nell'adempimento dei suoi doveri. Tali prestazioni che in parte richiedono molto lavoro e quindi risultano molto dispendiose vengono pertanto erogate non più soltanto da organismi di diritto pubblico e quindi a spese del bilancio statale. In tal modo lo Stato risparmia cifre cospicue. Tuttavia nel diritto comunitario si prevede espressamente un'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari solo per tali organismi pubblici (art. 13, parte A, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE (¹) del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari).

1. Ha uno Stato membro la possibilità, oltre alle deroghe previste dal diritto comunitario, di prevedere esenzioni fiscali anche per le persone fisiche?
2. Come giustifica la Commissione tale disparità di trattamento attuata dal diritto comunitario tra gli organismi di diritto pubblico e gli organismi privati ovvero le persone fisiche e ritiene la Commissione che tale distinzione sia ancora di attualità?
3. Esistono iniziative e sforzi volti ad ampliare le esenzioni fiscali contemplate dal diritto comunitario e di che tipo sono?
4. In caso affermativo, chi ne è all'origine e qual'è il loro stato di avanzamento?

(¹) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

1. Le esenzioni di cui all'articolo 13 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo ⁽²⁾. Pertanto la disposizione dell'articolo 13, lettera a), paragrafo 1, che si riferisce alle prestazioni effettuate da un «organismo», non può applicarsi alle prestazioni effettuate da un persona fisica.

2. Il testo dell'articolo 13 rispecchia la situazione esistente al momento dell'adozione della sesta direttiva. In quel momento le prestazioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare erano svolte probabilmente da organismi aventi un carattere sociale riconosciuto dallo Stato membro interessato. Da allora la situazione è molto cambiata e queste operazioni vengono effettuate sempre più da organismi privati e da persone fisiche; ciò non soltanto causa distorsioni di concorrenza ma richiede un'attenta riflessione sulla fondatezza di talune esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva sull'IVA.

Tuttavia gli organismi di diritto privato non sono esclusi a priori dal campo di applicazione delle esenzioni di cui parla l'onorevole parlamentare. Inoltre essi possono beneficiare di queste esenzioni se vengono riconosciuti dallo Stato membro interessato come enti a carattere sociale e se soddisfano i requisiti supplementari eventualmente imposti dallo stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 13, lettera a), paragrafo 2.

3.-4. La Commissione ha presentato un programma di lavoro ⁽³⁾ riguardante la graduale introduzione di un sistema comune dell'IVA più adeguato alle esigenze di un vero mercato unico. Uno degli obiettivi principali di questo programma è l'ammodernamento dell'attuale sistema IVA. La revisione delle esenzioni di cui all'articolo 13, a) della sesta direttiva, al fine di evitare distorsioni di concorrenza e di garantire il più possibile la neutralità del sistema, rientra in quest'opera di ammodernamento.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ Cfr. al riguardo le sentenze della Corte di giustizia del 15 giugno 1989, causa 348/87, e dell'11 agosto 1995, causa C-453/93.

⁽³⁾ COM(96) 328 def.

(1999/C 370/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0798/99**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(6 aprile 1999)

Oggetto: Screening dei settori giustizia e affari interni

Per preparare l'adesione dei paesi candidati è iniziato nel frattempo anche lo screening dei settori giustizia e affari interni. In base alle informazioni di cui dispone l'interrogante i lavori dovrebbero essere conclusi per la fine di marzo. Per facilitare i lavori la Task Force «ampliamento» ha suddiviso l'acquis in nove capitoli: politica di asilo, frontiere esterne, immigrazione, lotta contro il crimine organizzato, lotta contro le droghe, lotta contro il terrorismo, cooperazione di polizia, cooperazione in campo doganale e giudiziaria (diritto civile e penale). In tale contesto si chiede alla Commissione di trasmettere a conclusione dei negoziati, alla fine di marzo, la relazione generale sui risultati dello screening.

1. La trasmissione di tale relazione è possibile e quando potrà avvenire?
2. In caso negativo, quali motivi si oppongono alla trasmissione di tali dati?

Risposta data dal sig. van den Broek In nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione conferma che lo screening dell'acquis comunitario nel quadro del capitolo 24: cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni dei negoziati di adesione si è concluso alla fine di

marzo 1999 con i sei paesi candidati, con i quali i negoziati erano stati avviati. Come di consueto, la Commissione informerà il Parlamento dei risultati dello screening durante le riunioni con i comitati parlamentari pertinenti.

(1999/C 370/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0800/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Austriaci alla Commissione

Nei rapporti con i suoi connazionali, l'interrogante è costantemente oggetto di domande sugli Austriaci che lavorano presso le istituzioni dell'UE, e

chiede pertanto che gli venga fornita una risposta ai seguenti quesiti:

1. Quanti cittadini austriaci lavorano alla Commissione?
2. In quali direzioni generali lavorano questi Austriaci (elenco dettagliato)?
3. Quanti di questi Austriaci sono funzionari di grado A, B, C ovvero D e
4. Quanti Svedesi e Finlandesi lavorano alla Commissione?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(28 aprile 1999)

1. Alla Commissione lavorano attualmente 285 cittadini austriaci, retribuiti sul bilancio di funzionamento e di ricerca a spese ripartite e dotati di uno statuto di funzionari o di agenti temporanei.
2. La loro ripartizione nelle varie direzioni generali è precisata nella tabella trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento.
3. Come risulta dal riepilogo riportato in calce alla tabella suddetta, la suddivisione per categoria è la seguente: 125 A, 57 B, 57 C e 8 D. Vi sono inoltre 16 funzionari LA.
4. Nella stessa tabella è indicato, a titolo di confronto e sempre per categoria, il numero di funzionari finlandesi e svedesi.

(1999/C 370/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0802/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Edifici dell'UE

La stampa riporta di continuo informazioni discordanti sugli edifici di proprietà delle istituzioni dell'UE.

Si chiede pertanto alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali edifici a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo sono di esclusiva proprietà delle istituzioni dell'UE ovvero della Commissione?
2. Quale valore hanno gli edifici di proprietà (si prega di fornire una ripartizione dettagliata dei singoli immobili)?
3. Quali edifici sono in parte di proprietà delle istituzioni dell'UE?
4. Quale valore hanno tali edifici e qual'è la quota di proprietà dell'UE?
5. In base a quali regimi contrattuali l'UE ha acquisito ulteriori edifici che non sono di proprietà di un'istituzione, ma nei quali sono tuttavia ubicati uffici delle istituzioni?

6. A quanto ammontano gli impegni che ne derivano per l'UE (suddivisi per edificio e istituzioni alloggiate)?
7. Le istituzioni dell'UE sono proprietarie anche di beni immobili che vengono utilizzati da altre istituzioni, che valore hanno questi edifici e a quanto ammontano i proventi dei loro affitti?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(5 mayo 1999)

Gran parte delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare sono disponibili nel Volume 1 «Total revenue» del bilancio 1999 nella Parte D Edifici dell'Unione europea (tabelle 1 + 2).

A Bruxelles la Commissione è proprietaria dei seguenti edifici:

(valore — euro)

Breydel	39.105.746
Loi 130	73.071.366
Cours St Michel 1	27.071.027
Haren (cucina centrale)	9.905.838
Clovis Wilson (asilo)	18.806.559
Overijse (CIE)	1.252.468
	169.213.004

Inoltre, l'UE acquisirà nel tempo (normalmente 27 anni — tuttavia, nel caso del Breydel II la piena proprietà avverrà nel 1999) i seguenti edifici (il valore tra parentesi si riferisce alla parte dei pagamenti ancora da effettuare):

(valore — euro)

Belliard 232	(33.844.259)
Demot 24	(48.173.250)
Breydel II	(52.061.349)
Beaulieu 29/31/33	(73.180.547)
Charlemagne	(217.491.610)
Demot 28	(37.610.393)
Joseph II 99	(29.205.552)
Loi 86	41.280.596
Marie de Bourgogne	57.373.696
Montoyer 59	30.158.510
	620.379.762

Per le altre necessità a Bruxelles, la Commissione affitta edifici su contratto di diritto belga, generalmente per periodi di 3, 6, 9 o 12 anni. Tre edifici sono, tuttavia, affittati per 27 anni. La spesa complessiva per gli affitti per il 1999 è di 91.036.633 €.

Bisogna altresì considerare che la Commissione continua a pagare l'affitto per il Berlaymont (incluso nel totale) in cambio del pagamento dell'affitto di 10 edifici da parte della Belgian Régie des Bâtiments.

Questi edifici sono:

- Belliard 28
- Belliard 68
- Science 14
- Trèves 120
- Beaulieu 1, 5 e 9
- Beaulieu 24
- Triomphe

- Genève 12
- Genève 1 (A + D)
- Nerviens 85

La Commissione a Bruxelles non occupa edifici di proprietà di altre istituzioni.

La Commissione non è proprietaria di edifici a Lussemburgo.

I seguenti edifici sono affittati in alcuni casi parzialmente dalla Commissione (si veda la percentuale tra parentesi) e da altre istituzioni dislocate a Lussemburgo:

(euro)

EDIFICI	Affitto annuo 1998
Jean MONNET	13.868.552
Joseph BECH	8.523.532
WAGNER	1.246.586
EUROFORUM	3.987.658
CUBE	1.339.646
Bureau de passage	130.538
Stocks Howald 1 et 2	67.866
Foyer européen (31 %)	36.904
CPE (Asilo 34 % , Asilo nido 32 %)	377.683
	29.578.965

(1999/C 370/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0805/99
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Finanziamento della costruzione di dighe in Turchia da parte del Regno Unito

Come è noto, i competenti servizi del Regno Unito hanno approvato il finanziamento di un progetto turco che prevede la costruzione di una serie di dighe lungo i fiumi Tigri e Eufrate.

Dato che

- a) l'importanza della gestione in comune delle risorse idriche è enorme e sono in gioco interessi immani dei paesi attraversati dalle acque dei fiumi in questione,
- b) la realizzazione dell'opera provocherà un terribile disastro ecologico, costringerà migliaia di abitanti ad abbandonare le loro case e farà sì che 15 città e 52 villaggi, oltre a una serie di monumenti unici nel loro genere, verranno ricoperti dalle acque,
- c) la Turchia è uno dei pochi paesi che non hanno firmato la Convenzione dell'ONU del 1997 mirante a trovare una soluzione alle controversie di confine tra gli Stati che gestiscono in comune risorse idriche,
- d) gli Stati membri dell'UE hanno firmato la Convenzione ONU sulle risorse idriche, per cui, in base all'articolo 130 U, paragrafo 3 e 130 V del trattato sull'Unione europea, la Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti,

può la Commissione riferire:

1. se ritiene che il modo in cui viene promossa la realizzazione dell'opera da parte della Turchia soddisfi le condizioni imposte dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla gestione in comune delle risorse idriche, indipendentemente dal fatto che la Turchia non l'abbia sottoscritta,
2. in caso negativo, quali provvedimenti intende prendere, in forza dei citati articoli del trattato UE, per impedire il finanziamento di quest'opera da parte del Regno Unito?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Come indicato dall'Onorevole parlamentare, la Turchia non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 citata nell'interrogazione scritta. Questa convenzione non può dunque essere applicata alla Turchia.

Inoltre va precisato che il bilancio comunitario non interviene nel quadro del progetto citato dall'Onorevole parlamentare. Attualmente, la questione del sostegno finanziario del Regno Unito al progetto rientra tra le competenze delle autorità britanniche.

(1999/C 370/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0807/99
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione**

(6 aprile 1999)

Oggetto: Esportazioni turche di prodotti siderurgici

La Turchia è stata esentata dal regime di sorveglianza comunitaria per i prodotti siderurgici che rientrano nell'ambito dei trattati CEE e CECA nonostante l'opposizione della Grecia che ha tempestivamente sollevato le proprie eccezioni in sede di comitato di gestione della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA).

L'esenzione di cui sopra ha comportato il fatto di privilegiare le esportazioni di prodotti siderurgici turchi che, offerti a prezzi bassi, entrano in concorrenza con la produzione degli Stati membri dell'UE. Stando alle ultime statistiche le esportazioni turche di prodotti siderurgici sono aumentate del 105 % lo scorso anno, fatto questo che ha inferto gravi colpi alla siderurgia soprattutto greca. Di recente la Grecia ha chiesto ufficialmente di sottoporre le esportazioni siderurgiche turche al regime di sorveglianza comunitaria.

Può la Commissione riferire se e quando avverrà qualcosa del genere, come pure se sono state valutate le ripercussioni sulla produzione comunitaria di prodotti siderurgici derivanti dall'invasione dei corrispondenti prodotti turchi sui mercati dell'Unione?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(29 aprile 1999)

I prodotti siderurgici contemplati dal trattato CE originari della Turchia sono stati esentati dal regime comunitario di sorveglianza preventiva nel marzo 1998, mentre i prodotti siderurgici contemplati dal trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono stati esentati nel gennaio 1999, quando la Turchia ha abolito le residue tariffe doganali sulle importazioni siderurgiche dalla Comunità.

In generale, le importazioni siderurgiche comunitarie da paesi terzi sono aumentate in modo molto consistente nel 1998, fino a raggiungere approssimativamente i 23,5 milioni di tonnellate metriche, con una crescita del 45 % circa rispetto al 1997. Le importazioni comunitarie dalla Turchia sono aumentate del 66 % e hanno raggiunto circa 1,7 milioni di tonnellate, mentre le importazioni greche di acciaio dalla Turchia sono aumentate del 90 % raggiungendo le 406 000 tonnellate. La Grecia effettua il 23 % delle importazioni siderurgiche comunitarie dalla Turchia.

Questi sviluppi sono stati osservati quando la maggior parte dei prodotti siderurgici turchi era ancora sottoposta al regime comunitario di sorveglianza preventiva, un sistema che sulla base del sistema automatico di licenze d'importazione fornisce informazioni preliminari sul probabile andamento delle importazioni. Pertanto l'inclusione o l'esclusione di determinati paesi nel sistema comunitario di sorveglianza preventiva non spiega l'aumento delle importazioni registrato nel corso del 1998. L'aumento delle importazioni comunitarie da paesi terzi in generale, tra i quali la Turchia, è imputabile alle turbolenze sui mercati internazionali dell'acciaio provocata dalle crisi del Sud-est asiatico e della Russia.

La Commissione sorveglia attentamente l'impatto della crisi finanziaria internazionale e mantiene un dialogo costante con numerosi paesi terzi, tra cui la Turchia, in merito agli sviluppi del settore siderurgico. Mensilmente la Commissione e la Turchia si scambiano dettagliate statistiche relative all'andamento commerciale dei prodotti siderurgici.

(1999/C 370/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0811/99
di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Selezione di 81 centri di ricerca

La Commissione ha selezionato gli 81 grandi impianti di ricerca situati nello Spazio economico europeo che rivestono la maggiore importanza ai fini di una ricerca di alta qualità. L'elenco è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾ in modo da facilitare l'accesso dei ricercatori europei a tali impianti.

Può la Commissione far sapere:

1. Qual è stata la procedura di selezione?
2. Quali sono stati i criteri di selezione?
3. L'Unione europea prevede un qualche tipo di sostegno ai ricercatori europei interessati ad accedere a questi impianti?
4. Cosa fa l'Unione europea per facilitare l'attività di ricerca nei suoi Stati membri? Esistono misure economiche e/o di altro tipo a sostegno di chi desidera dedicarvisi?

⁽¹⁾ GU C 36 del 10.2.1999.

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

I contratti per i ricercatori finanziati nell'ambito dell'attività di accesso ai grandi impianti di ricerca (GIR) del programma Formazione e mobilità dei ricercatori (FMR) sono finalizzati a coprire i costi dell'uso di un impianto esistente da parte di gruppi di ricerca (e di singoli ricercatori) che in condizioni normali non avrebbero accesso all'impianto. I gruppi di ricerca possono beneficiare del finanziamento qualora effettuino ricerche nella Comunità o in uno Stato ad essa associato. Il finanziamento comunitario copre al 100 % le spese di viaggio e soggiorno degli utilizzatori aventi diritto provenienti essenzialmente da paesi diversi da quelli in cui è ubicato l'impianto. Il finanziamento comunitario copre inoltre il 100 % dei costi aggiuntivi connessi con l'accesso all'impianto da parte degli utilizzatori.

Informazioni sul processo e i criteri di selezione delle proposte degli impianti di ricerca sono reperibili nel programma di lavoro FMR, pubblicato dalla Commissione nel 1996 ⁽¹⁾. Informazioni più dettagliate possono essere reperite nel pacchetto informativo (infopack) e nel manuale di valutazione per l'attività FMR-GIR consultando la homepage del programma FMR via Internet (<http://www.cordis.lu/tmr/src/alsf1.htm>).

Informazioni più generali circa il programma Accrescere il potenziale umano di ricerca, che è il successore del programma FMR, sono reperibili via Internet alla homepage di recente creazione relativa al programma che ha il seguente indirizzo: <http://www.cordis.lu/improving/home.html>.

⁽¹⁾ ISBN 92-827-7173-3.

(1999/C 370/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0815/99
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: IVA

Qual è l'opinione della Commissione riguardo alla legislazione anti-evasione applicata in Gran Bretagna? E' essa contraria ai principi alla base dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(26 aprile 1999)

Le misure anti-evasione di recente annunciate nel Regno Unito nel quadro del bilancio, concernono problemi specifici relativi all'evasione e alla frode nel quadro dell'imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito. Sulla base delle informazioni fino ad ora fornite alla Commissione, le misure non sembrano modificare la base dell'imposta o i principi soggiacenti di equità e neutralità. Questa posizione iniziale potrà evidentemente essere modificata alla conclusione del processo normativo nel paese.

(1999/C 370/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0819/99

di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) alla Commissione

(6 aprile 1999)

Oggetto: Illegalità di un intervento finanziato dai Fondi strutturali a Llança (Gerona) in Spagna

Nella sua risposta del 26 febbraio 1998 all'interrogazione scritta (P-0194/98) ⁽¹⁾ del 28 gennaio 1998 intesa a segnalare alla Commissione l'illegalità dei lavori effettuati grazie al finanziamento comunitario sul lungomare di Grifeu, nel territorio comunale di Llança, la Commissione si è impegnata ad informarsi presso le autorità spagnole in merito a queste irregolarità e ha proposto l'adozione di misure qualora la sentenza giudiziaria (n. 247/97 del 12 dicembre 1997) che ne faceva menzione fosse diventata irreversibile e definitiva.

Può la Commissione far sapere qual è il risultato dei passi compiuti presso le autorità spagnole?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 49.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione è stata informata di una decisione giudiziaria che dichiarava illegali per vie di fatto i lavori intrapresi nel comune di Llança (Catalogna) dalla Direzione generale Porti e Coste del servizio di politica territoriale e dei lavori pubblici della generalità di Catalogna e cofinanziati dalla Comunità nel quadro del programma Spagna-Francia. La Commissione ha preso atto che il giudice aveva ordinato la demolizione dell'opera, l'indennizzo degli espropriati e la restituzione dei terreni ai proprietari iniziali.

Nella misura in cui tale decisione giudiziaria avesse acquisito un carattere definitivo, la Commissione ha proposto alle autorità spagnole di annullare il cofinanziamento per destinarlo ad un altro progetto, fin dal prossimo Comitato di sorveglianza, e attende quindi nuove proposte da parte delle suddette autorità.

(1999/C 370/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0831/99

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici

Le Levels e le Moors del Somerset sono le zone acquitrinose più vaste d'Inghilterra e rientrano fra i siti interessati dalle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici. L'industria casearia è l'attività più importante di tali aree ed è causa di un prosciugamento eccessivo delle paludi per consentire il pascolo, di un utilizzo intensivo di fertilizzanti a base di nitrati, dello spargimento di colaticcio ricco di nitrati e di altre pratiche dannose analoghe.

Quali azioni di cooperazione e quali politiche la direzione generale dell'ambiente e quella dell'agricoltura hanno intrapreso per minimizzare il conflitto fra pratiche agricole tradizionali e necessità ambientali e per incoraggiare e ricompensare gli agricoltori che danno la precedenza alla tutela dell'ambiente?

Quali consigli e assistenza forniscono le due direzioni generali agli Stati membri, affinché le due direttive siano rispettate?

Può la Commissione comunicare inoltre quali iniziative ha intrapreso, o intende intraprendere, visto che, per quanto riguarda le Levels e le Moors del Somerset, è evidente che il Regno Unito non rispetta gli impegni assunti, ai sensi delle direttive in parola?

Il Regno Unito ha a quanto pare fatto fronte all'obbligo di porre in essere un sistema di rigorosa tutela delle specie protette ai sensi dell'Allegato IV(a) alla direttiva sulla conservazione degli habitat naturali, promulgando il regolamento del 1994 sulla conservazione (habitat naturali). In virtù di tale regolamento, disturbare o perturbare le specie elencate nell'Allegato IV(a) costituisce reato. Quali precisioni ha la Commissione richiesto e/o ottenuto relativamente alla portata delle misure adottate dagli organismi britannici competenti per far osservare il regolamento?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La zona chiamata «Somerset levels and moors», che si estende su una superficie di 6.388 ettari (ha), è stata inserita dal governo del Regno Unito tra le zone di protezione speciale (SPA) ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾. La stessa zona non è invece stata inclusa dal Regno Unito nell'elenco di siti proposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾. Se questa SPA è estesa, vi sono però in Inghilterra diversi terreni umidi inseriti tra le SPA di dimensioni ancora maggiori (ad esempio, la SPA di Wash che si estende su 62.212 ha).

Spetta agli Stati membri decidere le misure più indicate per garantire la conservazione delle specie di uccelli, ragione per la quale le «Somerset levels and moors» sono state inserite tra le zone di protezione speciale. Tra queste si possono indicare le misure agroambientali di cui al regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ⁽³⁾.

In effetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078, una parte delle «Somerset levels and moors» è stata classificata dalle autorità del Regno Unito come zona ecologicamente sensibile (ESA) e sono previste sovvenzioni agli agricoltori che, al suo interno, si prestano a eseguire una serie di servizi di tutela dell'ambiente, come mantenere le acque a un livello adeguato o gestire i pascoli con criteri ecologici. Tra le misure a tutela dei pascoli figurano la riduzione o la cessazione totale dell'uso di fertilizzanti.

Esistono diverse politiche comunitarie volte rendere compatibile l'allevamento con la tutela dell'ambiente. Fino ad oggi, i principali strumenti utilizzati sono in primo luogo il citato regolamento agroambientale e, in secondo luogo, gli atti legislativi vincolanti in materia di ambiente (la legislazione sui pesticidi e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽⁴⁾). La riforma della politica agricola comune (PAC) realizzata con l'Agenda 2000 ha introdotto una serie di prescrizioni di protezione dell'ambiente che consentiranno agli Stati membri di erogare direttamente finanziamenti agli agricoltori che rispettano determinati standard minimi di tutela dell'ambiente.

Le direzioni generale dell'agricoltura e dell'ambiente lavorano in stretta collaborazione per attuare queste politiche. Per fare un esempio, la direzione generale agricoltura chiede sempre alla direzione generale ambiente un parere su tutti i programmi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento agroambientale e il consenso di quest'ultima è vincolante per l'approvazione di un programma. Una recente comunicazione della Commissione, «Orientamenti per un'agricoltura sostenibile» ⁽⁵⁾, illustra come i problemi ambientali siano attualmente integrati nella politica agricola.

La Commissione non è al corrente del fatto che il Regno Unito, nel caso delle «Somerset levels and moors», venga meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 79/409/CEE ma farà le opportune ricerche in tal senso se l'onorevole parlamentare saprà produrre le prove di quanto affermato.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE entro 6 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima (ovvero, entro giugno 2000). Per quanto riguarda la protezione delle specie elencate nell'allegato IV(a) della stessa direttiva, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ogni due anni una relazione sulle eventuali deroghe a questo sistema di rigorosa protezione, conformemente al disposto dell'articolo 16 della direttiva.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(³) GU L 215 del 30.7.1992.

(⁴) GU L 375 del 31.12.1991.

(⁵) COM(99) 22 def.

(1999/C 370/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0834/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: La competitività dell'industria dell'ardesia

Nella sua risposta alle interrogazioni parlamentari E-4009/97 ed E-4011/97 (¹) del sottoscritto, la Commissione comunicava che stava portando avanti una politica di competitività a favore dell'industria estrattiva, conformemente agli orientamenti contenuti nella comunicazione relativa alla competitività dell'industria estrattiva non energetica e alle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 1993. Inoltre, la Commissione riferiva che nella sua comunicazione sulla competitività dell'industria delle costruzioni si indicavano quattro grandi obiettivi strategici ed oltre sessanta azioni specifiche volte a migliorare la competitività di questa industria. La Commissione segnalava inoltre che, con il contributo delle associazioni professionali, essa pubblica periodicamente un annuario sui minerali europei la cui finalità consiste nell'aumentare la trasparenza del mercato tanto per i consumatori quanto per i produttori, che solitamente sono piccole e medie imprese (PMI), ed esortava l'associazione europea del settore dell'ardesia a partecipare alla compilazione di detto annuario.

Può la Commissione far sapere in qual modo ed a quali di queste iniziative concrete di promozione della competitività ha partecipato finora l'industria comunitaria dell'ardesia, in particolare quella spagnola?

Può la Commissione far sapere in che modo ha promosso la partecipazione dell'industria comunitaria dell'ardesia alla compilazione dell'annuario succitato, e se l'ardesia è già stata inserita nel medesimo?

(¹) GU C 196 del 22.6.1998, pag. 56.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(26 aprile 1999)

Per quanto concerne le azioni sviluppate dalla Commissione per migliorare la competitività dell'industria estrattiva comunitaria non energetica in generale, inclusa l'industria dell'ardesia, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta P-4009/97 (¹).

Nell'ambito di queste azioni, l'industria estrattiva della Comunità è regolarmente analizzata dal gruppo plenario «Approvvigionamento di materie prime» che riunisce rappresentanti dell'industria, degli Stati membri e della Commissione. In questo gruppo l'industria mineraria europea è rappresentata, tra l'altro, da Euromines, di cui da un anno fa parte anche l'associazione dei produttori europei di ardesia, Euro Slate. Euro Slate raggruppa le organizzazioni francesi, tedesche, britanniche e spagnole dei produttori di ardesia. Pur essendo stata invitata dalla Commissione a partecipare all'ultima riunione del gruppo plenario, che si è svolta il 15 dicembre 1998 a Bruxelles, tale associazione non ha inviato alcun rappresentante.

L'annuario dei minerali europei (European Minerals Yearbook), elaborato sotto gli auspici della Commissione allo scopo di incrementare la trasparenza dei mercati di questo settore (²) contiene un capitolo dedicato esclusivamente al settore dell'ardesia. Quest'anno la Commissione avvierà una revisione dell'annuario che consisterà essenzialmente in un aggiornamento della versione elettronica disponibile su Internet. Poiché la Commissione attribuisce molta importanza ai contributi e pareri delle associazioni

europee del settore estrattivo, Euro Slate sarà invitata a collaborare ai lavori di revisione e in occasione degli aggiornamenti futuri.

(¹) GU C 19 del 22.6.1998.

(²) La seconda edizione è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg03/publicat/emy/index.htm>.

(1999/C 370/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0836/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Importazioni di ardesia nell'Unione europea

Nella sua risposta all'interrogazione parlamentare E-1580/98 (¹) del sottoscritto, la Commissione forniva i dati relativi alle importazioni di ardesia nell'Unione europea provenienti dai paesi in via di sviluppo nel 1996.

Può la Commissione fornire l'elenco di tutti i paesi che hanno esportato ardesia nell'Unione europea nel 1997 e nel 1998, nonché comunicare il volume delle esportazioni provenienti da ciascuno di essi e l'importo dei dazi doganali a cui è stata soggetta ognuna di queste importazioni nell'UE?

Può la Commissione illustrare il significato della classificazione di tali dati relativi alle importazioni in ammissibili e preferenziali?

(¹) GU C 402 del 22.12.1998, pag. 145.

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Nel 1997, il totale delle importazioni di ardesia (codici della nomenclatura combinata 6803 00 10 e 6803 00 90 — regolamento (CE) 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹)) nella Comunità provenienti da paesi terzi è stato pari a 30.263 tonnellate, equivalenti a 13,6 milioni di euro.

Un elenco particolareggiato di tali importazioni per paese di esportazione viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

L'aliquota intera da pagare nel 1997 all'importazione di ardesia proveniente dai paesi terzi era pari al 2,5 % (2,1 % nel 1998 e 1,7 % nel 1999).

Nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate, regolamento (CE) 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (²) (SPG), l'ardesia è considerata un prodotto non sensibile (allegato I, parte IV del regolamento) per il quale i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi (art. 2, par. 4 del regolamento) se è originario di uno dei paesi beneficiari dell'SPG (allegato III del regolamento). L'origine dei prodotti è determinata dal regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (³).

I paesi beneficiari dell'SPG che esportano ardesia nella Comunità sono l'Argentina, il Bhutan, il Brasile, la Cina, l'Egitto, Hong Kong, l'India, l'Indonesia, la Russia, la Siria, il Sudafrica e la Thailandia.

Occorre rilevare che a causa del meccanismo di graduazione (art.5, par.1 del regolamento SPG) il margine preferenziale per la Cina è stato soppresso a partire dal 1° gennaio 1996 e a tale paese viene quindi applicata l'aliquota relativa ai paesi terzi.

Delle preferenze concesse dall'SPG potevano beneficiare importazioni per un valore di 5,87 milioni di euro. Di tali importazioni, una quota del valore di 3,49 milioni di euro è stata realmente importata nell'ambito dell'SPG.

Ai paesi che beneficiano di accordi preferenziali diversi dall'SPG (Norvegia, Repubblica ceca, Svizzera, Siria, Bulgaria, Egitto, Polonia e Turchia) è applicata un'aliquota preferenziale dello 0 %. Al di fuori dell'SPG, le statistiche sulle importazioni provenienti da tali paesi non distinguono fra le importazioni di prodotti che hanno beneficiato dell'aliquota preferenziale o importati ad aliquota piena.

(¹) GU L 292 del 30.10.1998.

(²) GU L 348 del 31.12.1994.

(³) GU L 302 del 19.10.1992.

(1999/C 370/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0837/99

di Heidi Hautala (V) alla Commissione

(22 marzo 1999)

Oggetto: Ripercussioni della realizzazione del porto di Vuosaari su un sito inserito nella rete Natura 2000

I dati ambientali raccolti in relazione al progetto di iperporto da realizzare nella zona di Vuosaari, ad Helsinki, indicano che la costruzione di infrastrutture per i collegamenti via terra avrà molto probabilmente pesanti ripercussioni sulla zona marina adiacente di Mustavuori/Östersundom, che figura fra i siti di cui alla direttiva Natura 2000 per l'importanza della sua popolazione di uccelli. In base alla normativa, l'incidenza negativa che un progetto può avere sull'ambiente di un sito figurante nella rete Natura 2000 deve essere oggetto di una valutazione preventiva.

Qualora detta valutazione globale venga omessa e il processo venga frammentato in varie fasi finalizzate al rilascio di singole autorizzazioni preliminari, così che, nel caso di Vuosaari, nella prima fase concernente l'autorizzazione da parte dell'organismo competente per le acque non venga effettuata una verifica globale, vi è il rischio che il processo di autorizzazione segua il proprio iter, giungendo in fase avanzata senza che sia determinato l'impatto globale del progetto.

Ritiene la Commissione importante che la valutazione delle ripercussioni del progetto verta effettivamente sul suo impatto globale? Se, ad esempio, un progetto di porto implica necessariamente la realizzazione di collegamenti, il suo impatto ambientale verrà ad esempio valutato tenendo conto non solo dei lavori di costruzione di detto porto, ma anche degli indispensabili interventi da realizzare nella zona marina e delle infrastrutture di trasporto direttamente concernenti la zona del porto, rappresentate dall'insieme dei collegamenti stradali e ferroviari che si dipartono dalla zona del porto?

È lecito richiamarsi a piani per lo sfruttamento e la gestione di un sito Natura 2000 per eludere l'obbligo concernente procedure di autorizzazione eccezionali anche nel caso in cui il progetto riduca di per sé in modo significativo il valore del sito da tutelare?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(26 aprile 1999)

Poiché l'onorevole parlamentare fa riferimento ad un progetto specifico riguardante la costruzione del nuovo porto di Helsinki nella zona di Vuosaari, la Commissione risponde tenendo presente tale progetto. Il progetto di realizzazione del porto riguarda il sito di Mustavuori-Östersundom che è stato riconosciuto dalla Finlandia come zona di protezione speciale (SPA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹) e che è stato proposto anche come sito di interesse comunitario (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²).

In base all'articolo 6, paragrafo 3 di quest'ultima direttiva qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Questa disposizione è già in vigore per quanto riguarda le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed è quindi applicabile anche nel caso in questione.

Sebbene spetti, in definitiva, alla Corte di giustizia stabilire cosa si intende per una «valutazione appropriata», la Commissione ritiene che l'obbligo primario imposto dall'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, sia quello di valutare l'impatto di detto progetto sull'ambiente, e, in secondo luogo, quello di considerare, nella valutazione, anche l'incidenza di altri progetti strettamente correlati.

Nella realizzazione del porto di Vuosaari rientrano parecchi piani e sottoprogetti, che includono lo stesso porto, i collegamenti marittimi e quelli terrestri, che in Finlandia sono regolati da procedure d'autorizzazione distinte. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, tutti i progetti pertinenti sono stati, a quanto pare, oggetto di una valutazione d'impatto ambientale che ha interessato anche gli aspetti pertinenti di tutti i progetti; inoltre, le ripercussioni della costruzione del porto sull'ambiente sembrano essere state adeguatamente valutate.

In base alla valutazione effettuata si conclude che il traffico marittimo e l'intasamento della zona marittima non esercitano impatti negativi diretti sul sito SPA di Mustavuori-Östersundom. Quindi non sembra necessario applicare l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CEE a questo progetto. Ovviamente l'autorizzazione di uno di questi sottoprogetti non pregiudica in alcun modo la decisione sugli altri progetti ad esso correlati. Qualora la costruzione di detto porto o i collegamenti terrestri pregiudichino l'integrità del sito SPA, lo Stato membro in questione deve negare la sua approvazione, o garantire l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva. Sulla base delle valutazioni disponibili, questo dovrebbe valere almeno per quanto riguarda i collegamenti terrestri.

Per quanto riguarda la domanda sulla relazione tra i piani di gestione e la procedura di deroga, il parere della Commissione è che lo Stato membro non può evitare di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva, anche se ha stabilito un piano di gestione per il sito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. Di tale relazione si parla all'articolo 6, paragrafo 3, che lo Stato membro deve applicare anche per i piani di gestione se questi ultimi comportano misure che incidono sul sito ben diverse dalle semplici misure di conservazione. Perciò è necessario valutare quanto meno le misure diverse da quelle di conservazione alla luce dell'articolo 6, paragrafo 3 ed eventualmente, a seconda del risultato, avviare la procedura di deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(1999/C 370/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0840/99

di Sören Wibe (PSE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Situazione dell'euro

Può la Commissione spiegare perché l'euro sta crollando sui mercati valutari internazionali? Non doveva l'euro diventare una valuta forte?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Considerato il suo andamento negli ultimi dodici mesi, l'euro non sta crollando. Il tasso di cambio con il dollaro statunitense verso la fine del mese di aprile 1999 (1 euro = 1,06/1,07 USD) è molto vicino al suo tasso sintetico prima della crisi russa nel mese di settembre 1998. Tra la primavera del 1997 e la fine di agosto del 1998 l'euro è oscillato nell'ambito della fascia 1,08-1,10 USD. Considerando che una certa fluttuazione tra le valute europee e il dollaro è normale, si potrebbe affermare che il tasso è tornato al livello a cui era rimasto per quasi un anno e mezzo. L'evoluzione del tasso di cambio a partire dal 1° gennaio 1999 può essere spiegato soprattutto con l'inattesa forza dell'economia degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le prospettive a lungo termine per l'euro come valuta internazionale, gli sviluppi sul mercato delle obbligazioni sono più significativi delle fluttuazioni a breve termine del tasso di cambio. Si tratta infatti di cambiamenti strutturali, come indicato dagli sviluppi nel mercato obbligazionario internazionale. Durante il primo trimestre del 1999 l'ammontare globale mondiale delle emissioni denominate in euro è stato maggiore di quello delle emissioni in dollari (il 46 % contro il 44 % rispettivamente), facendo scendere la «quota di mercato» delle altre valute, compresi la sterlina e lo yen, al solo 10 %. Tale situazione va paragonata alla situazione di due anni fa, quando le valute partecipanti all'area dell'euro coprivano una quota inferiore al 30 %.

Parlando in termini più generali, il mercato delle euro-obbligazioni è diventato più esteso e più liquido, permettendo ai nuovi emittenti, in particolare le società, di attingervi più largamente. Il mercato delle euro-obbligazioni industriali è attualmente in crescita. In misura inferiore, e ad un ritmo più lento, la stessa evoluzione positiva può osservarsi sul mercato azionario. Malgrado l'indebolimento a breve termine del suo valore esterno, l'euro è già considerato dagli investitori finanziari come una delle due principali valute mondiali.

(1999/C 370/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0841/99

di Kenneth Coates (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Fluorizzazione dell'acqua

Qual è la posizione della Commissione in merito alla fluorizzazione delle forniture idriche?

In quale misura è stata eventualmente introdotta la fluorizzazione nei vari Stati membri?

È previsto in qualche Stato membro un divieto a tale processo? In caso affermativo, per quali motivi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard In nome della Commissione

(29 aprile 1999)

La qualità dell'acqua potabile è disciplinata nella Comunità dalla direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾, che sarà sostituita dal 25 dicembre 2003 dalla nuova direttiva «Acque potabili» 98/83/CE del 3 novembre 1998 ⁽²⁾ di recente adozione. Entrambe le direttive prevedono un limite relativo alla concentrazione massima ammissibile di fluoruro nell'acqua potabile, a prescindere dalla sua origine, ovvero che sia naturalmente presente o aggiunto artificialmente. La fluorizzazione delle forniture idriche rientra nelle competenze degli Stati membri ed esula da quelle della Commissione fintantoché il limite stabilito dalla direttiva venga rispettato. La fluorizzazione costituisce senza dubbio un problema controverso a causa degli effetti sia positivi che negativi che il fluoruro può esercitare a seconda della sua concentrazione nell'acqua potabile.

Il limite stabilito nella direttiva «Acque potabili» è di 1,5 mg/l, che, secondo il parere espresso dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nei suoi orientamenti relativi alla qualità dell'acqua potabile, rappresenta un buon equilibrio tra gli effetti positivi e negativi del fluoruro. Gli effetti positivi si manifestano in un intervallo compreso tra 0,5 mg/l e 2 mg/l. Man mano che la concentrazione supera 2 mg/l aumentano i rischi di effetti negativi.

Per quanto riguarda la fluorizzazione negli Stati membri, la Commissione ha avviato un'indagine in materia in modo da rispondere nella maniera più esauriente possibile all'onorevole parlamentare. Al momento attuale, sulla base delle informazioni raccolte, in Belgio la fluorizzazione non è consentita (il fluoruro non è inserito in un elenco positivo di sostanze che possono essere aggiunte all'acqua potabile); in Danimarca è proibita, in Germania è consentita ma la decisione è lasciata ai locali governi regionali; in Grecia una legge del 1974 richiedeva la fluorizzazione per le città con una popolazione superiore a 10 000 abitanti, tuttavia tale legge non è mai stata applicata a causa della natura controversa della questione; in Spagna è consentita ma la decisione è lasciata alle regioni autonome; in Francia è proibita per ragioni etiche; in Italia non vi è una legge specifica che proibisca o autorizzi la fluorizzazione; nel Lussemburgo non vi è un divieto specifico ma poiché il fluoruro non è inserito nell'elenco positivo di sostanze, la normativa dovrebbe essere modificata qualora un'impresa prendesse in considerazione la fluorizzazione artificiale (la fluorizzazione non costituisce una preoccupazione per tale Stato membro); nei Paesi Bassi non è consentita (situazione simile a quella del Belgio); nel Regno Unito è consentita ma la decisione è lasciata alle autorità sanitarie locali.

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998.

(1999/C 370/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0843/99**di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione**

(7 aprile 1999)

Oggetto: Concorso generale COM/A/10/98/ Option 2

La Commissione europea ha organizzato, il 16 settembre 1998, un concorso generale che è stato annullato per irregolarità. Le prove relative a tale concorso sono state ripetute il 6 febbraio 1999.

Può la Commissione escludere il rischio che dei candidati al concorso residenti al di fuori dell'Unione siano stati informati troppo tardi in merito alle condizioni concrete attinenti alla ripetizione delle prove?

Esclude inoltre la Commissione la possibilità che la partecipazione di taluni candidati alla ripetizione delle prove sia stata ostacolata in quanto questi ultimi non erano stati sufficientemente informati dalla Commissione in merito al rimborso delle spese di viaggio supplementari che ne sarebbero derivate?

Sulla base di quali criteri i partecipanti alle nuove prove, residenti al di fuori del territorio dell'UE, hanno ottenuto il rimborso dalla Commissione dei relativi costi di viaggio supplementari?

A seguito di una domanda di taluni candidati concernente il rimborso delle loro spese di viaggio supplementari, la Commissione ha comunicato che queste ultime vengono rimborsate «towards» e «according to set ceilings». Come interpreta la Commissione tale risposta?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(23 aprile 1999)

La Commissione ha organizzato il concorso COM/A/10/98 allo scopo di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori (A7/A6) nei settori delle relazioni esterne e della gestione dell'aiuto ai paesi terzi. Il concorso è stato pubblicato ⁽¹⁾ insieme ad altri quattro e le prove di preselezione si sono svolte contemporaneamente.

Dette prove, che hanno avuto luogo il 14 settembre 1998, sono state annullate in seguito alla constatazione di una fuga di informazioni riguardante una delle prove. Con lettere inviate a tutti i candidati fra il 10 e il 14 dicembre 1998 visto il loro elevato numero, la Commissione ha invitato gli iscritti al concorso COM/A/10/98 a presentarsi a nuove prove di preselezione il 6 febbraio 1999. Le convocazioni ai candidati residenti nei paesi terzi sono state mandate nella misura del possibile per fax oppure per posta rapida. Le nuove prove si sono svolte in condizioni di sicurezza e di disciplina rafforzate. La seconda convocazione alle prove di preselezione conteneva le nuove norme in materia di disciplina nonché le informazioni relative al «rimborso spese di viaggio». Tutti i candidati sono stati informati della possibilità di usufruire, a determinate condizioni ben definite, del rimborso delle spese di viaggio sostenute, a patto di aver partecipato alle prove di preselezione dei concorsi COM/A/8 — COM/A/12/98 del 14 settembre 1998, di partecipare alle nuove prove di preselezione il 6 febbraio 1999 e di aver presentato domanda prima di tale data.

Tali norme sono diverse per i candidati a seconda che dall'indirizzo da loro indicato e contenuto nel fascicolo personale, alla data del 14 settembre 1998, risulti che essi risiedono nel territorio della Comunità oppure in un paese terzo. Le norme in parola tengono conto del fatto che per taluni candidati, segnatamente per quelli che avevano preso parte al concorso COM/A/10/98, le distanze tra la sede di residenza e il luogo di svolgimento delle prove erano considerevoli.

La Commissione esclude, pertanto, che alcuni candidati residenti nei paesi terzi siano stati informati tardivamente in merito al rimborso delle spese di viaggio. Alla Commissione non risulta vi siano candidati che non hanno partecipato alle nuove prove di preselezione per mancanza di informazioni riguardo alle norme applicabili.

Complessivamente sono 1400 le domande di rimborso presentate dai candidati dei cinque concorsi COM/A/8/98-COM/A/12/98. Ogni domanda va trattata separatamente e soprattutto verificata sulla base del fascicolo personale di ciascun candidato. Tale disamina è stata avviata all'inizio di febbraio 1999 e le fasi successive del versamento ai candidati delle somme dovute sono ancora in corso. I pagamenti vengono effettuati progressivamente.

(¹) GU C 97 del 31.3.1998.

(1999/C 370/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0845/99
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Scorrettezze nella realizzazione di opere pubbliche in Grecia

Sono state recentemente pubblicate due relazioni trimestrali del consiglio speciale per il controllo qualitativo (ESPEL) dei lavori pubblici per il primo semestre nel 1998 riguardanti le scorrettezze riscontrate nelle opere pubbliche realizzate nell'ambito del QCS per la Grecia. Da tali dati risulta che i lavori effettuati contro le prescrizioni corrispondono al 25-95 % del totale. L'eco destata da tale rivelazioni ha costretto le autorità elleniche ad impegnarsi a prendere provvedimenti in ordine al ripristino della qualità di esecuzione delle opere.

Può la Commissione far sapere se:

1. Sono state da allora pubblicate ulteriori relazioni dell'ESPEL e, in caso affermativo, se, e in che misura, da esse risultano ulteriori scorrettezze nella realizzazione delle opere?
2. Sono state effettivamente adottate dalle autorità elleniche le misure promesse in ordine al ripristino della qualità e, in caso affermativo, se le ritiene o meno sufficienti e soddisfacenti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità elleniche, la Commissione è in grado fornire le seguenti informazioni:

1. Tra luglio 1998 e gennaio 1999, l'ESPEL ha continuato a pubblicare relazioni d'attività mensili. Su 210 progetti controllati in modo sistematico e approfondito in questo periodo
 - 94 sono in corretto stato di esecuzione o presentano lacune marginali cui sarà ovviato dagli imprenditori (prima categoria);
 - 110 presentano lacune rilevanti che, pur non avendo conseguenze sulla sicurezza, comporteranno tuttavia spese di manutenzione più onerose che verranno dedotte dai pagamenti agli imprenditori in questione (seconda categoria);
 - 6 presentano lacune gravi cui non è possibile porre rimedio: i lavori relativi a questi progetti dovranno essere completamente rifatti dalle imprese a proprie spese (terza categoria).
2. Come già reso noto, il ministero dell'economia nazionale (MEN) trasmette ai servizi pubblici che gestiscono i progetti in questione tutte le relazioni dell'ESPEL che rivelano carenze qualitative, chiedendo loro di prendere le misure previste per legge.

Inoltre, per i progetti della seconda e della terza categoria sopra menzionati, il MEN trasmette la pratica anche al Corpo degli ispettori dei lavori pubblici che dovranno verificare il conseguente operato dei servizi di gestione. Infine, per i progetti della terza categoria, il MEN trasmette d'ufficio la pratica alla Procura della repubblica.

La Commissione ritiene che le misure suddette vadano nella giusta direzione e continuerà in ogni caso a seguire attentamente l'evoluzione di questa questione.

(1999/C 370/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0851/99
di Florus Wijzenbeek (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Scadenza per il pagamento dell' IVA

Sa la Commissione europea che tra i diversi Stati membri esistono notevoli differenze nella scadenza per il pagamento dell' IVA?

Sa la Commissione europea che nel regime tedesco l'IVA deve essere calcolata e versata entro il decimo giorno del mese successivo, mentre nel regime olandese l'IVA deve essere versata soltanto entro la fine del mese successivo?

Intende la Commissione europea adottare delle misure intese ad armonizzare questi diversi sistemi?

In caso affermativo, secondo quali modalità?

In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5 della sesta direttiva 77/380/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. In linea di principio, ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'importo sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. I sette membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per i pagamenti di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.

Attualmente, la Commissione non ha l'intenzione di armonizzare ulteriormente le regole sui periodi concernenti il pagamento dell'IVA, visto che le differenze esistenti tra gli Stati membri non sono considerate tali da distorcere il funzionamento del mercato comune.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

(1999/C 370/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0853/99

di Reimer Böge (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Abolizione delle vendite esentasse legate al traffico passeggeri all'interno dell'Unione

L'abolizione delle vendite esentasse legate al traffico passeggeri all'interno dell'Unione avrà gravi conseguenze sull'occupazione nello Schleswig-Holstein, dal momento che nelle zone strutturalmente deboli di tale Land i posti di lavoro direttamente legati alle vendite in esenzione fiscale sono circa tremila.

- Può la Commissione formulare proposte concrete circa un possibile ricorso mirato a strumenti nell'ambito dei Fondi strutturali per controbilanciare le ripercussioni negative dell'abolizione delle vendite esentasse, anche in vista dell'imminente riforma dei Fondi strutturali e della conseguente modifica delle condizioni di finanziamento?
- Come valuta la Commissione la possibilità di un'iniziativa analoga alla regolamentazione adottata nel 1992, dopo la soppressione dei controlli alle frontiere interne, per la riqualificazione professionale di agenti e operatori doganali, così da contribuire con misure ad hoc alla ristrutturazione delle imprese più colpite e da salvaguardare posti di lavoro?
- È stata predisposta nel frattempo una chiara regolamentazione fiscale, che dovrebbe entrare in vigore dopo l'abolizione delle vendite esentasse per quanto riguarda i passeggeri che si spostano via nave all'interno dell'Unione, onde evitare che, dopo il 30 giugno, si produca una situazione di caos fiscale, date le notevoli differenze esistenti fra gli Stati membri a livello di tassazione?
- Qualora ciò non sia stato previsto, intende la Commissione proporre quanto prima, nell'ambito di una procedura semplificata e tenendo conto delle aliquote minime applicate, una regolamentazione fiscale che entrerebbe in vigore dopo l'abolizione delle vendite esentasse?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

In risposta al Consiglio europeo di Vienna, il 17 febbraio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio sulle conseguenze per l'occupazione dell'abolizione delle vendite esenti da imposte e dazi all'interno della Comunità ⁽¹⁾.

La sua analisi, che si è basata principalmente su informazioni raccolte presso le amministrazioni degli Stati membri, ha mostrato che l'impatto della decisione del Consiglio non era di ordine macroeconomico ma di portata limitata e settoriale. La Commissione ha effettivamente raccomandato l'uso ottimale da parte degli Stati membri delle disposizioni comunitarie esistenti e in particolare dei fondi strutturali.

Spetta agli Stati membri prendere le misure necessarie, nel quadro dei programmi attualmente in corso, in particolare mediante la riprogrammazione. Vi sono ancora infatti fondi disponibili.

La Commissione ritiene che, se il Consiglio lo reputa necessario, può essere presa in considerazione la possibilità di prevedere, a complemento delle attuali disposizioni e all'infuori dell'ambito dei fondi strutturali, un'iniziativa comunitaria specifica, volta in particolare alla riconversione del personale che ha perduto l'impiego in questo settore di attività. In assenza di una decisione del Consiglio in proposito, è quindi prematuro commentare l'eventuale contenuto di tale misura.

La Commissione ha già precisato nella comunicazione del 9 aprile 1999 ⁽¹⁾ che le norme in materia di tassazione (IVA e accise) che saranno applicabili a tali vendite a partire dal 1° luglio 1999 sono quelle correnti in materia di tassazione applicate negli altri settori (in particolare i trasporti per ferrovia e su strada) dal 1° gennaio 1993.

Da molti mesi la Commissione discute con gli Stati membri in seno ai comitati tecnici e con gli operatori. Sono stati avviati contatti tra le amministrazioni nazionali e fra queste e gli operatori, per quanto riguarda le modalità della tassazione (raccolta e controllo) che sono di competenza nazionale.

⁽¹⁾ GU C 66 del 9.3.1999.

⁽²⁾ GU C 99 del 10.4.1999.

(1999/C 370/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0856/99

di Marilena Marín (UPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Incarcerazione di cittadini veneti per libera manifestazione delle idee

Vista l'incarcerazione di tre cittadini veneti in correlazione al rifiuto di accordare loro l'affidamento in prova ai servizi sociali, come previsto dalla legge dell'8 marzo 1999, e che i tre cittadini che parteciparono ad una manifestazione dichiaratamente non violenta e di carattere diplomatico in piazza San Marco a Venezia nel 1997 in favore di una maggiore autonomia del Veneto non sono pericolosi; che anzi partecipano ad attività culturali, sociali e politiche finalizzate al dialogo ed al confronto sui temi dell'autonomia regionale, dei diritti dei popoli e dei diritti umani, nel quadro di una Associazione regolarmente iscritta;

visto che essi svolgono regolarmente la propria attività professionale dopo il patteggiamento della pena e che i medesimi, essendo stato presentato dal Procuratore generale di Venezia un ricorso contro la decisione dei giudici d'appello, godono del principio costituzionalmente sancito della presunzione d'innocenza, secondo il quale l'incarcerazione è possibile solo dopo l'espletamento di tutti i gradi del processo o in caso di grave minaccia;

visto che nella sostanza le rivendicazioni di cui tali cittadini si fanno portavoce con azioni non violente e ispirate allo statuto di autonomia del Veneto, che dal 1971 è anche legge italiana, sono del tutto legittime ed attuali (basti in tal senso riferirsi alla proposta di legge approvata nella corrente settimana dal Consiglio dei Ministri italiano), e che tali rivendicazioni sono esercizio del diritto alla libera manifestazione pacifica delle proprie idee, costituzionalmente garantito;

può la Commissione chiarire quali azioni intende porre in essere per garantire il rispetto di diritti fondamentali, parte dei principi fondamentali comuni agli Stati membri, suo obbligo secondo quanto previsto dai trattati di Maastricht e di Amsterdam?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione ricorda che le relazioni di uno Stato membro con i suoi cittadini per quanto riguarda il rispetto di diritti umani sono in primo luogo disciplinate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950. Una volta quindi che siano stati esperiti tutti i ricorsi giurisdizionali a livello interno, i cittadini italiani possono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(1999/C 370/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0858/99
di Pieter Dankert (PSE) alla Commissione***(7 aprile 1999)*

Oggetto: Fondo sociale europeo — Paesi Bassi

Dijkhuis Advies, uno dei beneficiari finali dei progetti di formazione dell'Obiettivo 3 dell'FSE, comunica che non sono stati versati né il pagamento finale per il 1997 né il secondo anticipo per il 1998 e che il coordinatore dell'FSE non ha fornito alcuna spiegazione per tali ritardi. Dijkhuis Advies fa inoltre riferimento ad una misura fiscale di recente adozione, la «detrazione supplementare per formazione», misura di cui i progetti cofinanziati dall'FSE non possono beneficiare e che risulta addirittura svantaggiosa per tali progetti, in quanto applica definizioni diverse delle spese ammissibili e considera i fondi provenienti dall'FSE come entrate proprie del beneficiario.

Può la Commissione far sapere se vi siano problemi, e in caso affermativo quali, per il versamento del saldo della quota annua per il 1997 e del secondo anticipo per il 1998?

È la Commissione al corrente di questa «detrazione supplementare per formazione»? Come valuta questa misura fiscale, che porta ad una disparità di trattamento tra progetti FSE e progetti non FSE?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(3 maggio 1999)*

La domanda di pagamento finale del 1997 del programma relativo all'obiettivo 3 non poteva essere trattata dalla Commissione nella sua versione iniziale. La versione finale sulla quale la Commissione e il ministero «Sociale zaken en werkgelegenheid» (SZW) hanno trovato un accordo, è stata inviata alla Commissione in data 30 marzo 1999. Tuttavia, gli anticipi già versati superano il saldo richiesto. I pagamenti 1997 per il programma dell'obiettivo 3 possono quindi essere considerati come terminati. I pagamenti ai promotori avvengono tramite «Arbeidsvoorziening».

Il secondo anticipo 1998, richiesto all'inizio di ottobre 1998, è stato versato in due rate a causa di una mancanza di disponibilità di bilancio da parte della Commissione. Una prima rata di 38 milioni di euro è stata versata verso la metà di novembre 1998, mentre l'importo rimanente di 26 milioni di euro è stato versato dalla Commissione il 15 marzo 1999.

Le informazioni fornite dall'on. parlamentare non consente di dare una risposta sulla parte riguardante le misure fiscali «extra scholingsaftrek». Dopo un esame presso «Arbeidsvoorziening», responsabile della gestione giornaliera dell'obiettivo 3, risulta che sarebbero necessarie informazioni complementari per identificare il progetto e i provvedimenti di cui si tratta. La Commissione è ovviamente pronta a fornire le più ampie informazioni all'on. parlamentare, una volta in possesso delle informazioni necessarie per procedere a tale identificazione.

(1999/C 370/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0861/99
di Carlos Coelho (PPE) alla Commissione***(26 marzo 1999)*

Oggetto: Politica comune della pesca

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce un elenco dei tipi di comportamento che infrangono gravemente le regole della politica comune della pesca (PCP).

Analizzando detto elenco si può constatare che non esiste alcun riferimento al mancato adempimento dei programmi di orientamento pluriennali per la pesca (POP) che stabiliscono gli obiettivi concernenti l'adeguamento della capacità delle flotte alle risorse ittiche per ciascuno Stato membro. Poiché taluni Stati membri vi si attengono, riducendo la flotta (come ha fatto il Portogallo) e altri no (come Francia, Olanda e Italia che addirittura l'aumentano), ci si trova di fronte ad una situazione inaccettabile di distorsione della concorrenza, per mancata penalizzazione dei prevaricatori.

Per questa ragione il Parlamento europeo (risoluzione A4-0046/98 — relazione Cunha) ⁽¹⁾ ha raccomandato alla Commissione di creare un quadro giuridico in grado di obbligare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi dei POP e di penalizzare quelli che non lo fanno.

Considerando che questa situazione implica comportamenti che infrangono gravemente le regole della politica comune della pesca, penalizza chi le rispetta e premia in modo perverso l'inosservanza delle norme comunitarie, può la Commissione comunicare per quale motivo non ha dato seguito alla raccomandazione del PE, se intende farlo e in quali termini?

⁽¹⁾ GU C 104 del 6.4.1998, pag. 278.

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(21 aprile 1999)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che occorre adottare provvedimenti adeguati, comprese le sanzioni, nei confronti degli Stati membri che non rispettano gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per la flotta da pesca, secondo quanto è stato raccomandato dal Parlamento con la relazione dell'onorevole Cunha.

La Commissione ha tenuto conto di numerose di queste raccomandazioni nella proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ⁽¹⁾ e che prevede esplicitamente la possibilità di applicare determinate sanzioni se i POP non vengono rispettati. Questa proposta è attualmente all'esame del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 16 del 21.1.1999.

(1999/C 370/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0866/99

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Nuovi attacchi contro i prodotti ortofrutticoli spagnoli

Lo scorso 15 marzo in Francia è stato assaltato un autocarro carico di fragole provenienti dalla Spagna da parte di un gruppo di incappucciati che hanno distrutto 17 tonnellate di carico e hanno impedito all'autista di arrivare a destinazione. Sebbene nel 1998 non si sia verificata nessuna aggressione di questo tipo, questo atto si aggiunge a quelli degli ultimi anni da parte di attivisti francesi con il sostegno diretto o indiretto di agricoltori, accaniti contro le importazioni di ortofrutticoli spagnoli.

La Commissione intende adottare misure per impedire che si ripetano queste aggressioni che violano il diritto alla libera circolazione e alla leale concorrenza, principi fondamentali dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 aprile 1999)

E' noto che la Commissione ha espresso la propria condanna ogniqualvolta singoli individui hanno prepotentemente violato il principio della libera circolazione delle merci e le autorità responsabili dello Stato membro in questione non hanno adottato i provvedimenti di ordine pubblico necessari a porre fine a tali episodi. Al termine della procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro la Francia, la Corte di giustizia si è così pronunciata nella sentenza del 9 dicembre 1997 nella causa C-265/95 Commissione c/ Francia: «non adottando tutti i provvedimenti necessari e proporzionali ad impedire che le azioni di singoli individui intralcino la libera circolazione degli ortofrutticoli, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 30 del trattato CE, in combinato disposto con l'art. 5 del medesimo, e dalle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli».

Inoltre il regolamento (CE) 2679/98 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ⁽¹⁾, adottato dal Consiglio il 7 dicembre 1998, istituisce meccanismi di intervento che consentono alla Commissione di far sì che gli Stati membri, unici

responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, pongano tempestivamente rimedio agli ostacoli gravi cagionati alla libera circolazione da azioni condotte da privati cittadini.

La Commissione segue con estremo interesse lo svolgimento dell'attuale campagna di commercializzazione degli ortofrutticoli e, se le circostanze lo richiederanno, non esiterà a far ricorso agli strumenti summenzionati per indurre le autorità francesi ad adottare i provvedimenti sufficienti e necessari a garantire l'osservanza del principio della libera circolazione delle merci, rispettando in questo modo i loro obblighi in materia.

(¹) GU L 337 del 12.12.1998.

(1999/C 370/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0868/99
di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Aiuti Urban e progetti urbani a Valencia

Il consiglio comunale di Valencia ha approvato un piano speciale di protezione e di risanamento del quartiere di Cabanyal-Canyamelar (antico villaggio di pescatori) di Valencia che prevede il prolungamento della Avenida Blasco Ibáñez fino al mare. Il progetto urbanistico prevede la divisione del quartiere in due e la demolizione di più di 1.500 abitazioni in stile modernista. Questo insieme urbanistico è stato dichiarato patrimonio della Comunidad Valenciana.

Ritiene la Commissione che gli aiuti ricevuti dal comune di Valencia tramite il programma Urban siano compatibili con il piano previsto per realizzare questa riforma poco rispettosa del tessuto urbano di uno dei quartieri più tipici di Valencia?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Nel quadro del programma «URBAN-España» per il periodo 1994-1999, la Commissione cofinanzia a Valencia il progetto «Revitalización del barrio de Velluters» nel centro storico «Ciutat Vella». Tale progetto mira allo sviluppo integrato del quartiere attraverso azioni finalizzate al miglioramento delle infrastrutture e dell'ambiente, allo sviluppo del tessuto economico e alla fornitura di attrezzature per azioni sociali e di formazione.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il progetto urbanistico cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, denominato «Plan especial de protection y reforma interior del barrio de Carbanyal-Canyamelar», costituisce un'azione del tutto diversa, sia per la sua localizzazione che per il contenuto, da quella prevista nell'ambito del progetto URBAN.

(1999/C 370/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0869/99
di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Diminuzione dei redditi dei pescatori nella regione autonoma di Madeira

La grande scarsità di tonno registrata nella regione autonoma di Madeira dall'agosto 1998 ha avuto conseguenze sociali estremamente negative per le comunità di pescatori locali.

Di fatto, la mancanza di risorse di questa specie migratoria si ripercuote sulle economie e sui redditi familiari di gran parte degli abitanti del comune della suddetta regione autonoma, ad esempio Caniçal e Machico, già di per sé gravemente debilitate socialmente e prive di alternative occupazionali.

La situazione raggiunge livelli drammatici che meritano la massima attenzione da parte della Commissione.

In tale contesto si chiede alla Commissione:

1. è stata messa al corrente, attraverso il governo regionale di Madeira o il Governo centrale portoghese, di questa situazione drammatica?
2. Esiste, nell'ambito della politica comune della pesca, un dispositivo di bilancio o alcun programma specifico che possa essere utilizzato per compensare le drastiche diminuzioni di reddito di tali comunità di pescatori e alleviare la drammatica situazione in cui versano intere famiglie di Caniçal e di Machico? In caso affermativo, il governo regionale di Madeira e/o il Governo centrale portoghese hanno già chiesto alla Commissione di attivare tali dispositivi o programmi?
3. Esiste al di là della politica comune alla pesca, qualche risorsa di bilancio che permetta di far fronte alla situazione in modo rapido? In caso affermativo, di quale si tratta?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

I dati disponibili sullo stato generale delle riserve di tonno nell'Atlantico non manifestano una situazione disastrosa. La Commissione sta comunque raccogliendo informazioni più precise sulla situazione di queste riserve nella zona di Madeira.

1. Senza pregiudizio dei contatti con le autorità dello Stato membro, la Commissione non è stata informata di questa situazione dalle autorità portoghesi.
2. Non esiste, nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), alcun programma specifico o dispositivo di bilancio destinati a compensare eventuali perdite di reddito causate dalla situazione esposta.
3. La Commissione non vede altra possibilità d'intervento finanziario al di fuori dell'ambito della PCP per intervenire rapidamente e compensare eventuali perdite di reddito.

(1999/C 370/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0871/99
di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Iniziativa URBAN — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo dell'iniziativa URBAN, durante l'attuale periodo di programmazione?

(1999/C 370/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0872/99
di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Programma PEACE — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo del programma PEACE, durante l'attuale periodo di programmazione?

(1999/C 370/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0873/99
di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Iniziativa KONVER II — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo dell'iniziativa KONVER, nel corso dell'attuale periodo di programmazione?

(1999/C 370/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0874/99**di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Iniziativa RETEX II — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo dell'iniziativa RETEX II, durante l'attuale periodo di programmazione?

(1999/C 370/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0877/99**di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Iniziativa PMI — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo dell'iniziativa PMI, durante l'attuale periodo di programmazione?

Risposta comune
data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0871/99, E-0872/99, E-0873/99, E-0874/99 e E-0877/99

(5 maggio 1999)

Nelle seguenti tabelle si evidenziano gli importi dei finanziamenti (espressi in milioni di EURO) concessi all'Irlanda del Nord attraverso i Fondi strutturali per i programmi in questione, nell'attuale periodo di programmazione (1994-1999). Si tenga inoltre presente che gli importi per il programma PEACE riguardano sia l'Irlanda che l'Irlanda del Nord e che si prevede di aggiungere altri 100 milioni di euro nelle schede finanziarie dello stesso.

	FESR ⁽¹⁾	FSE ⁽²⁾	FEAOG ⁽³⁾	SFOP ⁽⁴⁾	Totale
PEACE	201,211	168,785	31,261	1,896	403,153
URBAN NI	10,518	8,833			19,351
PMI NI	6,200				6,200
RETEX II	4,645	0,450			5,095
KONVER II	2,29	0,31			2,6

⁽¹⁾ Fondo europeo di sviluppo regionale⁽²⁾ Fondo sociale europeo⁽³⁾ Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia⁽⁴⁾ Strumento finanziario di orientamento della pesca

(1999/C 370/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0875/99**di James Nicholson (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Iniziativa PESCA — Irlanda del Nord

Può la Commissione precisare l'importo dei finanziamenti concessi all'Irlanda del Nord, a titolo dell'iniziativa PESCA, durante l'attuale periodo di programmazione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

Nell'ambito del programma britannico dell'iniziativa PESCA è concesso un finanziamento comunitario di 1 724 000 euro all'Irlanda del Nord per l'attuale periodo di programmazione 1994-1999. Al 31 dicembre 1998 sono stati pagati ai beneficiari finali dell'Irlanda del Nord aiuti comunitari per complessivi 440 000 €.

(1999/C 370/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0883/99
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Controllo della sicurezza degli aeroporti

Il recente incidente accaduto ad un aereo di linea all'aeroporto di Genova pone per l'ennesima volta il problema del controllo della sicurezza delle piste e delle attrezzature aeroportuali.

Senza mettere in discussione la competenza degli organismi internazionali che esercitano funzioni nel settore del trasporto aereo e senza entrare nel merito delle responsabilità dell'incidente; tenuto conto dell'autorizzazione del Consiglio alla Commissione per la creazione di un'organizzazione europea per la sicurezza dell'aviazione civile, l'interrogante invita la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

1. a quali risultati è giunta la Commissione, nel lavoro di preparazione per dar vita a tale organizzazione;
2. può già esercitare una competenza sulla sicurezza degli aeroporti;
3. ha servizi ad hoc per il controllo dei parametri tecnici previsti (lunghezza delle piste, distanza minima da esse per infrastrutture stradali, industriali o abitative, per corsi d'acqua, per il mare);
4. considera che l'esistenza di attrezzature siderurgiche dismesse ai bordi della pista di Genova sia compatibile con le elementari norme di sicurezza;
5. non ritiene opportuno, nell'ambito della sicurezza aerea, proporre modifiche al regolamento n. 3922/91/CEE ⁽¹⁾ sull'armonizzazione di regole tecniche per l'aviazione civile, al fine di garantire il massimo di tranquillità ai cittadini circa l'applicazione delle norme relative anche alle infrastrutture aeroportuali?

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

1. La Commissione ha effettivamente ricevuto dal Consiglio il 20 luglio 1998 un mandato per negoziare a nome della Comunità e dei suoi Stati membri una convenzione multilaterale con la partecipazione degli altri Stati europei concernente la creazione di un'organizzazione per la sicurezza dell'aviazione civile. La Commissione ha quindi elaborato un progetto di convenzione e prima di avviare negoziati ufficiali con i paesi terzi dovranno svolgersi ampie discussioni nell'ambito del comitato speciale negoziati istituito dal Consiglio per coadiuvare la Commissione. Questo processo interno è in corso.

2. È stato già convenuto tra la Commissione e il Consiglio che la futura organizzazione dovrebbe avere competenze nel settore della sicurezza degli aeroporti. È stato comunque riconosciuto che, previa approvazione delle parti interessate, ciò può non essere un compito prioritario per la nuova organizzazione e che l'esercizio delle sue competenze in questo settore specifico può essere deciso in una fase successiva.

3. Non è ancora stato deciso se le competenze nel campo della sicurezza degli aeroporti saranno limitate all'emanazione di requisiti comuni da attuare a livello nazionale oppure se l'autorità stessa debba avere poteri regolamentari per certificare effettivamente e controllare la sicurezza delle operazioni aeroportuali. Tali decisioni dovranno essere prese dall'autorità stessa alla luce del principio di sussidiarietà

4. Per il momento la Comunità non è intervenuta in materia di sicurezza aeroportuale e la Commissione non può quindi determinare quali elementi siano sicuri o non siano sicuri in prossimità degli aeroporti. La Commissione può unicamente far riferimento alle attuali norme internazionali e alle pratiche raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) di cui tutti gli Stati membri fanno parte.

5. Il campo di applicazione del regolamento (CEE) 3922/91, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile potrebbe comprendere le operazioni aeroportuali in quanto l'articolo 1 fa riferimento alle persone ed organismi interessati all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili. Questo articolo potrebbe pertanto costituire una base adeguata per la legislazione in questo settore. Tenendo presenti tuttavia i commenti precedenti sulle norme dell'ICAO e sulle pratiche raccomandate, nonché il principio di sussidiarietà, non è stato per il momento ritenuto necessario un intervento della Comunità in questo settore.

(1999/C 370/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0885/99

di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Recepimento da parte del Belgio della direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione di tasse per l'uso di determinate infrastrutture da parte degli autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci

Con Regio Decreto del 21 ottobre 1997 il Belgio ha dato attuazione alla direttiva 93/89/CEE⁽¹⁾. Il testo stabilisce che l'eurobollo in Belgio si applichi tra l'altro sulla N8 Courtray-Ypres-Coxyde, che nel piano di assetto territoriale delle Fiandre è definita come strada secondaria.

Può la Commissione far sapere se la direttiva citata permette che uno Stato membro applichi l'eurobollo su una strada che considera secondaria?

⁽¹⁾ GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

L'articolo 7, lettera d), terzo comma della direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1993 relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, stabilisce che, previa consultazione della Commissione, conformemente ad una specifica procedura, gli Stati membri possono riscuotere pedaggi e diritti di utenza (ad esempio l'eurobollo) anche su altre sezioni della rete stradale principale, in particolare quando ragioni di sicurezza lo richiedano.

Facendo ricorso a tale disposizione il governo belga ha avviato consultazioni con la Commissione relativamente all'estensione della rete stradale per la quale può essere richiesto il pagamento dell'eurobollo in modo da inserirvi tutte le strade N («strade nazionali»).

Dopo aver esaminato la richiesta del Belgio la Commissione è giunta alla conclusione, formulata nel parere del 15 febbraio 1996, che un'estensione su larga scala della rete sottoposta all'eurobollo come proposto dal governo belga non sia giustificata. Tuttavia la Commissione ha trovato ragionevole l'estensione dell'applicazione dell'eurobollo ad un numero limitato di strade N (17) sulle quali ci si potrebbe attendere un trasferimento del traffico merci pesante qualora rimangano escluse dalla rete soggetta ad eurobollo. Secondo il parere della Commissione un simile trasferimento del traffico verso le strade nazionali in combinazione con alcune loro caratteristiche potrebbe aggravare i rischi per la sicurezza.

Pertanto, per evitare che si verifichi un simile evento e per contribuire a mantenere il livello di sicurezza stradale in tutto il territorio belga, la Commissione ha approvato l'imposizione dell'eurobollo a 17 strade nazionali (oltre alle autostrade) tra le quali figura la strada n. 8 Brussel-Ninove-Oudenaarde-Kortrijk-Ieper-Koksijde.

(1999/C 370/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0893/99**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione**

(7 aprile 1999)

Oggetto: Pregiudizio subito dagli importatori europei a seguito dell'imposizione supplementare sui prodotti tessili provenienti dal Bangladesh

In virtù del Sistema delle preferenze generalizzate le importazioni originarie del Bangladesh provviste di formulari A accedono al mercato europeo a condizioni più favorevoli. Nel 1997 il governo del Bangladesh, dietro sollecitazione della Commissione, ha invalidato i formulari A rilasciati nel periodo 1994-1996.

1. E' vero che già nel 1989 il governo del Bangladesh aveva segnalato di incontrare difficoltà nella gestione del rilascio dei certificati di origine?
2. Tale governo aveva presentato all'epoca una richiesta di allentamento delle condizioni («deroga»)?
3. Come ha reagito la Commissione alla richiesta?
4. Ha la Commissione ricevuto ulteriori indicazioni nel periodo 1989-1994 che le autorità del Bangladesh incontravano dei problemi per quanto concerne il regolare rilascio di certificati di origine, ad esempio nel corso di visite di lavoro in Bangladesh?
5. Le associazioni degli importatori o le organizzazioni settoriali sono state informate dalla Commissione di tali difficoltà? In caso negativo, per quale motivo? In caso affermativo, in quale modo?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

1. Nel 1989 il governo del Bangladesh, come tutti gli altri paesi beneficiari delle preferenze, ha rilasciato certificati d'origine preferenziale secondo le disposizioni invariate per quanto riguarda i principi di base dal 1971. Come gli altri paesi beneficiari di questo tipo di preferenze, il Bangladesh non ha segnalato difficoltà straordinarie per quanto riguarda la gestione quotidiana dei certificati. Va inoltre sottolineato che, dal 1983, numerose missioni comunitarie, seminari o indagini sono stati svolti nel paese. I seminari, in particolare, organizzati in Bangladesh come in altri paesi beneficiari, avevano l'obiettivo di far conoscere ai funzionari e agli esportatori le condizioni di gestione operativa delle preferenze, ossia essenzialmente il rilascio dei certificati d'origine.
2. Il Bangladesh ha presentato una richiesta di deroga sin dal 1985.
3. Nel 1987, la Commissione ha risposto in maniera negativa alle autorità del Bangladesh, visto che la maggioranza degli Stati membri aveva espresso parere sfavorevole alla concessione di detta deroga. Gli Stati membri temevano infatti che le deroghe avrebbero aiutato soprattutto i prodotti semilavorati originari dei paesi di recente industrializzazione come la Corea del Sud, piuttosto che il Bangladesh. Solo nel 1997 gli Stati membri hanno accolto la proposta di deroga della Commissione, quando il Bangladesh ha presentato una nuova richiesta.
4. La missione della Comunità in Bangladesh nel 1993 ha affrontato esclusivamente i problemi derivanti dalla presentazione al momento dell'importazione di certificati d'origine preferenziale (Formulari A SPG — sistema delle preferenze generalizzate, datati 1989-1993), ufficialmente rilasciati in Bangladesh ma che in realtà accompagnavano prodotti tessili originari di paesi asiatici o dell'estremo Oriente. Sono stati individuati oltre 3 000 certificati d'origine completamente falsi o contraffatti e gli Stati membri interessati hanno adottato un'azione appropriata dopo il ritiro dei certificati da parte delle autorità del Bangladesh. Nel 1994 la missione della Comunità in Bangladesh ha avviato un'inchiesta specifica (sulla base di esportazioni dal porto di Chittagong) perché prodotti di origine pachistana, al momento dell'importazione nella Comunità, erano presentati con formulari A SPG illeciti, rilasciati in Bangladesh. In questo caso, dopo aver appurato attraverso inchieste congiunte l'identità del fabbricante basato in Bangladesh coinvolto nella frode, le autorità del paese hanno ritirato i certificati e hanno imposto sanzioni finanziarie e amministrative immediate.
5. In seguito alla pubblicazione dei risultati della missione della Comunità in Bangladesh del novembre — dicembre 1996, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un avviso agli importatori (97/C 107/05) concernente prodotti tessili importati nella Comunità dal Bangladesh, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate.

(1999/C 370/193)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0909/99
di Bernard Lehideux (PPE) alla Commissione**

(8 aprile 1999)

Oggetto: Seguito dato dal governo siriano alla risoluzione approvata nel marzo 1998 sui prigionieri libanesi detenuti in Siria

Mentre le organizzazioni per i diritti umani denunciavano regolarmente la detenzione arbitraria di numerosi cittadini libanesi in Siria senza che fosse stata formalizzata alcuna accusa nei loro confronti e senza che le loro famiglie fossero informate della loro sorte, il Parlamento europeo aveva, nel marzo 1998, nella sua risoluzione sui prigionieri libanesi detenuti in Siria (B4-0324/98) ⁽¹⁾, chiesto al governo siriano di pubblicare un elenco completo dei detenuti libanesi in Siria, di liberare i detenuti contro i quali non era stata formalizzata alcuna accusa e di trasferire gli altri detenuti libanesi nel Libano.

1. La Commissione dispone, un anno dopo la votazione di tale risoluzione, di informazioni relative alla pubblicazione di tale elenco e alle altre raccomandazioni fatte al governo siriano?
2. In caso di assenza di risposte soddisfacenti, come prevede la Commissione di tener conto di tali violazioni dei diritti dell'uomo nel quadro delle relazioni dell'Unione europea con la Siria?

⁽¹⁾ GU C 104 del 6.4.1998, pag. 238.

(1999/C 370/194)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0979/99
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione**

(15 aprile 1999)

Oggetto: Detenuti politici libanesi, palestinesi e giordani in Siria

In un suo recente rapporto, Amnesty International ha rivelato che attualmente in Siria ci sono più di 250 detenuti politici soprattutto libanesi, giordani e palestinesi la cui sorte è avvolta nel mistero. Tanti di questi detenuti sono stati arrestati arbitrariamente e torturati, mentre altri sono stati condannati da un tribunale militare a una pena detentiva di parecchi anni, a seguito di un processo sommario e a porte chiuse. Occorre sottolineare che dalla fine degli anni settanta in poi sono «spariti» in Siria centinaia di libanesi, palestinesi e giordani.

Considerando che le autorità siriane si sono impegnate, con l'intesa di Barcellona, a garantire la pace e la stabilità nella regione, può far sapere la Commissione in che modo intende intervenire affinché in Siria sia assicurata l'effettiva tutela dei diritti dell'uomo, nel quadro dei negoziati relativi all'accordo d'associazione UE-Siria?

**Risposta comune
data dal sig. Marín in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0909/99 e E-0979/99**

(6 maggio 1999)

Secondo una relazione del Comitato per la difesa delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo in Siria (CDF), organizzazione siriana per i diritti dell'uomo, circa 250 cittadini libanesi sono ancora incarcerati nel paese dopo il rilascio di 121 detenuti libanesi dalle prigioni siriane nel marzo 1999. Secondo i dati in possesso della Commissione, il governo siriano non ha pubblicato un elenco con i nomi dei detenuti libanesi ancora incarcerati. Secondo informazioni recenti di Amnesty International, dal dicembre 1998, le autorità siriane non hanno più risposto in maniera esauriente alle domande presentate da Amnesty International nel marzo 1997 e nell'ottobre 1998 concernenti i detenuti libanesi ⁽¹⁾.

Dal 1991 il governo siriano ha rilasciato migliaia di prigionieri politici con pene a lungo termine tra cui i cittadini libanesi, da ultimo in marzo, maggio e giugno 1998. La Commissione accoglie con soddisfazione questa notizia ma continua ad esprimere la sua preoccupazione per la sorte degli altri prigionieri politici in Siria, tra cui i detenuti libanesi.

Le autorità siriane sono perfettamente consapevoli dell'importanza attribuita dall'Unione al rispetto integrale della normativa internazionale sui diritti dell'uomo. L'Unione utilizza tutte le opportunità nel

quadro dei suoi contatti periodici con le autorità siriane, per esprimere la sua preoccupazione per i presunti casi di abuso dei diritti dell'uomo e in particolare per la sorte dei prigionieri politici. L'Unione riceve informazioni sulle condizioni generali in materia di diritti dell'uomo in Siria, compresa la questione dei detenuti libanesi, essenzialmente attraverso i capi missione a Damasco.

Inoltre, l'impegno comune per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e lo sviluppo dello stato di diritto e della democrazia secondo quanto esposto nella Dichiarazione di Barcellona del 1995, si rifletterà nel nuovo accordo di associazione tra la Comunità e la Siria attualmente in fase di negoziato. Questo accordo prevede un quadro potenziato per dibattere la maggior parte delle tematiche di interesse comune, compresi i diritti dell'uomo, tra i due partner. Inoltre, i singoli Stati membri, parti della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, hanno il compito specifico di sollevare la questione relativa ai diritti dell'uomo con la Siria, anch'essa parte contraente della convenzione.

(¹) Amnesty International, relazione MDE 24/01/99, 27 gennaio 1999: la Siria intrappolata in un conflitto regionale: i detenuti libanesi, palestinesi e giordani in Siria.

(1999/C 370/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0919/99
di Roberto Mezzaroma (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Legge sul randagismo

Può la Commissione precisare quali stanziamenti l'UE ha destinato alla Regione Toscana per il problema del randagismo e comunicare quali iniziative intende adottare l'UE per risolvere tale situazione che riguarda migliaia di cani?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Comunità si è dotata di disposizioni legislative nel settore della protezione degli animali durante il trasporto (direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (¹)) e sull'uso di cani e gatti negli esperimenti scientifici (direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (²)).

Le disposizioni legislative sui cani e i gatti randagi e la relativa applicazione sono ancora di competenza degli Stati membri.

In base al suddetto principio, la Commissione non intende avanzare proposte di legge in questo settore.

Alla Regione Toscana non è stato destinato alcun programma di finanziamento specifico per il controllo dei cani randagi.

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991.

(²) GU L 358 del 18.12.1986.

(1999/C 370/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0921/99
di Roberto Mezzaroma (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1999)

Oggetto: Reintegrazione di obiettivi per lo sviluppo delle aree di Anzio e Nettuno

Può la Commissione far sapere se si prevede di recuperare le zone relative ad Anzio e Nettuno (Regione Lazio, Italia) mediante obiettivi o programmi che possano restituire possibilità di sviluppo alle zone altamente adatte allo sviluppo delle PMI e al turismo?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Nel quadro dei Fondi strutturali, la Commissione ha proposto di ridurre a tre il numero degli obiettivi prioritari per il periodo 2000-2006.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, finalizzato a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, le regioni di livello NUTS II ammissibili saranno quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base alla media dei dati dell'ultimo triennio disponibili, sia inferiore al 75 % della media comunitaria. Sulla base dei dati relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, il PIL pro capite della regione Lazio è pari al 113,3 % della media comunitaria; pertanto nessuna zona della suddetta regione è ammessa all'obiettivo 1.

La Commissione ha inoltre proposto un nuovo obiettivo 2, volto a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali. Tale obiettivo comprenderà le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. Nella seconda metà del 1999 la Commissione redigerà l'elenco delle zone ammissibili a tale obiettivo, di concerto con ciascuno degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le zone di Anzio e Nettuno è impossibile attualmente esprimersi sulla loro ammissibilità all'obiettivo 2.

Il Lazio potrà beneficiare dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali, finalizzato a sostenere, in tutte le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1, l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione, tramite interventi che riguarderanno in particolare le piccole e medie imprese nonché il settore del turismo.

(1999/C 370/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0927/99

di Fernando Fernández Martín (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Disciplina dell'attività dei radioamatori in Europa

La Commissione, attraverso i servizi della DG XIII, sta ultimando i lavori in vista della pubblicazione del Libro verde sulla politica europea in materia di uso dello spettro delle radiofrequenze. Nel documento il servizio dei radioamatori non è neppure citato, il che lascia supporre che la Commissione non preveda per ora di regolamentarlo.

Il servizio in questione è invece disciplinato dalle convenzioni internazionali e dagli accordi in seno alla UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), firmati e applicati da tutti gli Stati membri.

Nell'Unione europea esistono attualmente circa 300.000 radioamatori muniti di licenza ufficiale, che svolgono la loro attività sia nella banda HF che in quelle VHF e UHF. Essi costituiscono un insieme di cittadini dotati di un alto livello di addestramento e di preparazione tecnica, che svolgono ricerche e contribuiscono allo sviluppo tecnologico in un vasto campo di attività (studi di propagazione, nuovi sistemi di trasmissione, comunicazioni via satellite ecc.). L'interrogante ritiene pertanto che alla mancata inclusione del servizio dei radioamatori, da parte della Commissione, nei documenti preparatori del Libro verde in questione si dovrebbe porre rimedio.

Qual è a questo riguardo l'opinione del Commissario responsabile, e quali misure intende egli adottare per rimediare a tale omissione?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(30 aprile 1999)

La Commissione ha pubblicato il 15 dicembre 1998 un Libro verde sulla politica di spettro radio⁽¹⁾ e ha poi lanciato una consultazione per chiedere a tutte le parti interessate di far conoscere entro il

15 aprile 1999 il proprio punto di vista sulle domande formulate nel documento. La Commissione ha organizzato anche tre udienze pubbliche (il 24 febbraio 1999 per i privati e le imprese; il 17 marzo 1999 per i gruppi d'interesse e le associazioni; il 30 marzo 1999 per le amministrazioni pubbliche). La IARU (International amateur radio union, associazione internazionale dei radioamatori), che ha partecipato a una delle udienze, ha avuto e continuerà ad avere in futuro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

I radioamatori e i loro gruppi d'interesse nazionali od europei sono invitati ad inviare per iscritto gli opportuni commenti, che verranno pubblicati sul sito web: <http://www.ispo.cec.be/spectrumgp>.

Il Libro verde affronta a livello generale la politica di spettro radio in tutti i settori o applicazioni, compreso l'uso fattone dai radioamatori, punto, quest'ultimo, che rientra nel contesto della ricerca e sviluppo (R&S) discusso nel Libro verde. La Commissione accoglierà con favore i commenti sulle politiche di spettro radio eventualmente inviati dai gruppi d'interesse dei radioamatori e li esaminerà attentamente nel contesto delle risposte ricevute.

(¹) COM(98) 596 def.

(1999/C 370/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0928/99

di Rijk van Dam (I-EDN) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Trasporti d'urgenza verso l'Ucraina

1. Può la Commissione confermare che i trasporti d'urgenza verso le zone dell'Ucraina colpite da inondazioni (in particolare nella regione subcarpatica) sono bloccati dal febbraio 1999 dalla dogana?
2. Sa essa che alla frontiera ucraina si accumulano vari carichi di aiuti d'urgenza che non vengono inoltrati realmente verso le zone colpite?
3. Può essa confermare che dopo una soppressione temporanea dei dazi alle importazioni per il periodo successivo alle inondazioni, da poco tempo è stata reintrodotta nuovamente una normativa particolarmente rigorosa?
4. Intende essa affrontare tale problema tramite la sua rappresentanza a Kiev e tentare di giungere ad una soluzione affinché le vittime in Ucraina possano realmente ricevere gli aiuti a loro destinati?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per l'interesse da lui manifestato per l'operazione umanitaria in Ucraina. La Commissione, attraverso il suo ufficio specializzato per l'assistenza umanitaria (ECHO), ha già finanziato cinque progetti di assistenza connessi con le inondazioni nella regione subcarpatica e nell'Ucraina occidentale (per un valore totale di 1,28 milioni di euro).

Nessuna delle organizzazioni non governative (ONG) che attuano questi progetti per il momento ha indicato l'esistenza di serie difficoltà con le autorità locali (comprese quelle doganali). Gran parte dei prodotti a fini umanitari, necessari nelle zone colpite dalla calamità è stata acquistata sul mercato locale. La Commissione non ha ricevuto denunce da parte delle agenzie umanitarie per quanto riguarda difficoltà in Ucraina in tale settore.

(1999/C 370/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0940/99**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione**

(13 aprile 1999)

Oggetto: Obbligo di adire la Corte internazionale di giustizia ai fini di una composizione pacifica delle controversie a titolo dell'Accordo di New York del 1995 sulle specie transzonali e altamente migratorie

Poiché la Commissione non ha risposto alla precedente interrogazione P-0103/99 ⁽¹⁾, l'interrogante fa nuovamente riferimento alle affermazioni del commissario Emma Bonino davanti al Parlamento europeo in data 12 gennaio 1999, secondo cui la ratifica dell'Accordo di New York impedirebbe, ovviamente, al Canada di sottrarsi alla giurisdizione della Corte come ha fatto nel 1994/95 (processo verbale della seduta del 12 gennaio 1999, pag.80); poiché non si tratta di una questione di poco conto, in quanto ci si può trovare di fronte a una notevole divergenza d'interpretazione dell'importante parte VIII (e non IX come afferma la Commissione) dell'Accordo di New York, l'interrogante desidera ricevere chiarimenti sui seguenti punti.

Non si discutono né l'obbligo inerente all'Accordo di ricorrere a mezzi pacifici per la soluzione delle controversie, né il carattere vincolante della soluzione a cui si giunga con il mezzo pacifico prescelto. La questione è un'altra: se il sistema previsto all'articolo 30 dell'Accordo, che rinvia alla parte XV della Convenzione sul diritto del mare del 1982, stabilisce, come riconosce nelle sue risposte la Commissione, il principio della libera scelta dei mezzi per la risoluzione delle controversie da parte degli Stati, come è possibile obbligare uno Stato, il Canada, ad assoggettarsi alla giurisdizione della Corte internazionale se questa rappresenta soltanto uno dei diversi mezzi contemplati dall'articolo 287 della Convenzione?

Pertanto l'interrogante insiste nell'interrogazione presentata in precedenza e chiede alla Commissione di far sapere in base a quale norma giuridica e con quale fondamento giuridico può sostenere, come ha fatto davanti al Parlamento europeo, che il Canada dovrebbe sottomettersi obbligatoriamente alla Corte internazionale di giustizia per comporre una controversia sorta con l'UE nel quadro di tale Accordo, una volta che entrambi vi abbiano aderito e l'Accordo sia entrato in vigore, soprattutto tenendo conto del fatto che, secondo l'articolo 287.5 (parte XV) della Convenzione del 1982, qualora due parti in una controversia non abbiano accettato lo stesso procedimento, l'unica soluzione è l'arbitrato.

⁽¹⁾ GU C 325 del 12.11.1999.

Risposta data dalla sig.ra Bonino In nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Nella parte VII dell'accordo del 1995 delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e sugli stock ittici altamente migratori si fa riferimento al regime generale per la composizione delle controversie stabilito nella parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare. Secondo questo regime gli Stati sono liberi di concordare, per la composizione delle controversie, i mezzi di loro scelta, purché questi mezzi sfocino in una soluzione vincolante e obbligatoria della controversia (vedasi articoli 280-282 della Convenzione del 1982). L'articolo 286 della convenzione stabilisce che qualsiasi controversia non risolta mediante i mezzi scelti dalle parti è sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, a procedure vincolanti che sfocino in decisioni obbligatorie. A tal fine l'articolo 287, paragrafo 1 offre la scelta tra quattro procedure possibili. Le disposizioni dell'articolo 287, paragrafi 3 e 4 specificano tuttavia che, se una parte o le parti di una controversia non abbiano scelto una procedura o non abbiano accettato la stessa procedura, la controversia è sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato VII.

Se si esclude un numero limitato di casi relativi essenzialmente all'esercizio, da parte di uno Stato costiero, dei suoi diritti sovrani o della giurisdizione sulla propria zona economica esclusiva (vedasi articolo 297), questo regime non offre alcuna scappatoia. Se tale regime fosse stato disponibile nel caso dell'ESTAI (il peschereccio spagnolo fermato al di fuori della zona delle 200 miglia canadesi nel 1995), sarebbe stato possibile avviare un'azione in giudizio perlomeno dinanzi al tribunale arbitrale costituito conformemente all'allegato VII, il tribunale sarebbe stato competente a giudicare sul merito della controversia e ad emettere una decisione vincolante e non sarebbe stato possibile, per il convenuto, eludere la giurisdizione internazionale mediante una semplice dichiarazione.

(1999/C 370/200)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0945/99
di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione**

(13 aprile 1999)

Oggetto: Ponte Vasco da Gama — Lisbona — Liquidazione dei trasferimenti

La costruzione di quest'opera, cofinanziata dall'Unione europea, è da molto tempo conclusa, infatti è stata inaugurata quasi un anno fa.

Dopo un tale lasso di tempo, sarebbe logico presumere che la Commissione abbia già effettuato tutti i trasferimenti finanziari dovuti per il cofinanziamento dell'opera.

In detto contesto, può la Commissione informare se ha già effettuato la liquidazione di tutte le rate finanziarie relative al cofinanziamento globale dell'opera, compresa la rete stradale di accesso?

In caso di risposta negativa, per quali motivi sostanziali, amministrativi e/o di valutazione finale non è stata ultimata l'operazione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

L'unico pagamento che la Commissione deve ancora effettuare a favore del progetto del nuovo ponte sul Tago e delle relative vie di accesso, secondo quanto prevede la decisione C(94)3905, è quello relativo al saldo del contributo comunitario.

Oltre alle informazioni complementari che la Commissione ha già chiesto alle autorità portoghesi per l'analisi della relazione definitiva del progetto, il pagamento del saldo è subordinato alla verifica, da parte della Commissione, delle clausole che figuravano nella decisione relativa alla concessione del contributo, in particolare quelle concernenti le disposizioni dei decreti legge 9/93 e 280/94 che si riferiscono rispettivamente al controllo urbanistico della riva meridionale e alla creazione di una zona di protezione speciale dell'estuario del Tago.

(1999/C 370/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0951/99
di Michael McGowan (PSE) alla Commissione**

(7 aprile 1999)

Oggetto: Ammissibilità nel quadro dei Fondi strutturali

Considerando la possibilità che in alcuni Stati membri si esercitino pressioni per favorire l'inquadramento di zone proposte per l'ammissibilità nella sezione «urbana» del nuovo obiettivo 2 dei Fondi strutturali, quantunque si tratti di zone discontinue e molto ristrette; osservando inoltre che tale approccio sarebbe:

- inefficace per quanto riguarda l'impiego delle risorse amministrative da parte dell'UE e dei governi nazionali,
- inadeguato a realizzare gli obiettivi economici del FESR nel quadro dell'obiettivo 2 che richiede zone sufficientemente estese, in grado di sostenere un programma di ripresa economica, ad esempio, con piccole unità industriali, basi di formazione ed altre infrastrutture,
- incapace di realizzare gli obiettivi di integrazione sociale di Agenda 2000 dal momento che non si focalizza sulle concentrazioni più svantaggiate nelle principali aree urbane,

può la Commissione far sapere in che modo l'UE intende garantire che nell'elaborazione degli elenchi delle zone di cui all'obiettivo 2, sezione urbana, gli Stati membri proporranno aree che sono:

- urbane nel carattere, vale a dire con una densità di oltre 500 abitanti per km²,
- «significative» (come specificato nella proposta di regolamento sui Fondi strutturali, con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti),

- comprensive di gruppi di quartieri contigui o di aree equivalenti alla nomenclatura NUTS V.

Si provvederà ad inserire consigli al riguardo negli orientamenti di programmazione approvati di recente?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

Nel corso del periodo 2000-2006, le zone industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pesca afflitte da gravi problemi di riconversione economica e sociale saranno ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali.

Come già tuttora nell'ambito degli obiettivi 2 e 5b, molti centri urbani saranno inclusi nelle zone rurali o industriali ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi nel quadro del nuovo obiettivo 2.

La Commissione ritiene quindi che la dimensione urbana di questo nuovo obiettivo dovrebbe riguardare in primo luogo i quartieri in crisi delle agglomerazioni. Come prevede la proposta di regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, si dovrà trattare di zone densamente popolate che siano conformi ad almeno uno dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7. A titolo indicativo e in base alle inchieste sulle forze lavoro, secondo la Commissione una zona si considera densamente popolata se supera i 50.000 abitanti e se è costituita da unità locali (NUTS V) contigue aventi ciascuna una densità di popolazione superiore a 500 abitanti per chilometro quadrato. Essa può tuttavia inglobare unità di minore densità, a patto che queste siano interamente comprese nella zona.

Le dimensioni di ogni zona urbana presa in considerazione dovranno essere tali da consentire di attuare un'efficace strategia di rinnovamento del tessuto urbano, di condurre azioni di formazione e di favorire l'installazione o lo sviluppo di imprese. La cifra di 100.000 abitanti può essere considerata un punto di riferimento, senza peraltro costituire una soglia rigida.

Gli orientamenti di cui all'articolo 9 della proposta di regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali hanno un duplice obiettivo: offrire alle autorità nazionali e regionali utili elementi di ausilio per la preparazione delle loro strategie di programmazione e presentare le priorità comunitarie. Tali orientamenti hanno un carattere puramente indicativo: riguardano il tipo di interventi da operare e non questioni relative all'ammissibilità delle zone.

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998.

(1999/C 370/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0961/99

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(13 aprile 1999)

Oggetto: Svolgimento di accurate indagini sulla scomparsa di 3.000 cittadini in Algeria

Stando ai dati diramati da Amnesty International, il fenomeno della scomparsa di cittadini in Algeria si è intensificato e sono venuti alla luce innumerevoli casi di arresti arbitrari e di detenzioni illegali. Negli ultimi sei anni, infatti, circa 3.000 algerini sono scomparsi e sono state individuate le tracce soltanto di una minima parte di essi dopo prolungati periodi di detenzione segreta. Le autorità e le forze di sicurezza si rifiutano di fornire qualsiasi informazione alle famiglie dei detenuti circa la sorte dei loro congiunti, mentre moltissime persone vagano tra ospedali, caserme e persino obitori e cimiteri nel tentativo disperato di scoprirne la sia pur minima traccia.

Come intende intervenire la Commissione europea per far sì che venga avviata un'indagine completa, particolareggiata e indipendente per tutti i casi di cittadini scomparsi al fine di proteggere efficacemente i diritti dell'uomo in Algeria?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

La Comunità segue con attenzione l'evolversi della situazione politica e in materia di sicurezza in Algeria.

Le relazioni fra la Comunità e l'Algeria sono definite dalla dichiarazione di Barcellona, che in materia politica consacra lo sviluppo dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come prevede il diritto internazionale. L'Algeria, avendo ratificato la maggior parte degli atti internazionali in materia, è soggetta ai meccanismi di controllo istituiti da tali atti. Inoltre, le autorità algerine hanno accettato la visita, dal 22 luglio al 4 agosto 1998, di un gruppo di eminenti personalità creato dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Tale gruppo ha raccolto informazioni sulla situazione dei diritti umani, compresa quella delle persone scomparse.

Sul piano bilaterale, oltre ai contatti diplomatici abituali la Comunità e l'Algeria procedono a un dialogo politico ad hoc a livello ministeriale, la cui ultima sessione si è tenuta a Vienna nell'ottobre 1998. Il problema dei diritti umani e in particolare la sorte delle persone scomparse hanno fatto parte dell'ordine del giorno di tale incontro. Il dialogo politico tra la Comunità e l'Algeria su tali questioni continua e dovrebbe essere rafforzato nel quadro di un accordo d'associazione, quando i negoziati, avviati nel 1997, saranno terminati. L'accordo dovrebbe, da un lato, istituzionalizzare il dialogo politico e, dall'altro, fare del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle relazioni contrattuali tra la Comunità e l'Algeria.

(1999/C 370/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0962/99

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(13 aprile 1999)

Oggetto: Allevamento dei gamberetti in Bangladesh e tutela dell'ambiente

La Commissione prevede di discutere con il governo del Bangladesh possibili modalità di assistenza agli allevatori di gamberetti al fine di passare al sistema «chiuso» di allevamento dei gamberetti, che ricicla e depura le acque reflue ed è quindi meno nocivo per l'ambiente rispetto al metodo tradizionale?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

L'allevamento dei gamberetti in Bangladesh è essenzialmente di tipo estensivo o di tipo estensivo migliorato e solo una percentuale ridotta è gestita utilizzando tecniche semi-intensive o intensive. Esso inoltre è stagionale e viene alternato, a seconda della regione, con la coltivazione di riso e l'estrazione di sale. Gli operatori interessati sono principalmente i piccoli agricoltori o gli allevatori di gamberetti e gli investimenti necessari sono relativamente bassi. Il nuovo sistema «chiuso» di allevamento ittico elimina gli inconvenienti dell'inquinamento ambientale, tuttavia si tratta di un sistema sofisticato dal punto di vista tecnologico che richiede investimenti iniziali elevati e i cui costi di produzione presuppongono una gestione competente. Per tale motivo il sistema è stato introdotto in paesi come gli Stati Uniti e la Thailandia, in cui l'acquacoltura industriale dei gamberetti è praticata in maniera competitiva.

Per raggiungere un impatto ambientale significativo, il Bangladesh dovrebbe convertire una parte consistente dell'attuale coltura di gamberetti in un sistema chiuso, cosa che per il momento appare estremamente difficile visto che la piscicoltura chiusa è più indicata per le industrie che si occupano di acquacoltura piuttosto che per i piccoli operatori che non dispongono delle risorse finanziarie né delle capacità tecniche necessarie.

Inoltre, la Comunità ritiene che fino a quando sarà praticato in zone costiere densamente popolate ed estremamente sfruttate, l'allevamento dei gamberetti dovrà essere valutato in un contesto più ampio che tenga conto delle altre esigenze della zona costiera. Soluzioni sostenibili per operatori specifici che si occupano di acquacoltura dei gamberetti potrebbero rivelarsi inutili in assenza di un approccio più ampio a tutta la zona costiera volto a equilibrare le risorse molteplici e l'utilizzo diversificato delle zone costiere. Il problema dell'acquacoltura e dell'allevamento dei gamberetti non è soltanto ambientale ma anche economico e sociale e deve essere affrontato nella sua globalità.

La Commissione è stata informata che il governo del Bangladesh sta preparando una politica della pesca globale e il quarto progetto nazionale sulla pesca volto ad aumentare la produzione di pesce e di gamberetti in maniera valida, eliminando la povertà e garantendo la sostenibilità ambientale. La strategia concernente l'allevamento dei gamberetti intende promuovere un allevamento tradizionale di tipo migliorato piuttosto che l'allevamento intensivo, nonché la formazione dei gruppi per permettere ai piccoli proprietari di produrre gamberetti; fornire servizi di divulgazione e di controllo veterinario e migliorare l'organizzazione istituzionale dei servizi.

Se il governo del Bangladesh desidera avviare un dibattito sulla sostenibilità ambientale, sugli incentivi fiscali e sulle questioni sociali, ambientali e istituzionali che il settore della pesca e l'allevamento dei gamberetti devono affrontare, la Commissione è pronta ad intervenire in tal senso al fine di valutare la maniera ottimale per sostenere queste attività.

(1999/C 370/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0964/99

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(13 aprile 1999)

Oggetto: Ampliamento del porto di Ibiza (Baleari)

Dalla fine degli anni Ottanta, il governo spagnolo ha il progetto di ampliare il porto di Ibiza. A tal fine, è stato redatto il «Plan Especial de reforma y Ampliación del Puerto de Ibiza».

Questo piano aveva per obiettivo la realizzazione di un ampio porto commerciale nella parte sud della baia di Ibiza, inclusa l'infrastruttura che ciò comporta (edifici, nuove strade, ecc.). Oltre a ciò, il piano prevedeva la costruzione di un enorme frangiflutti della lunghezza di più di mezzo chilometro. Il costo totale era stimato in 72 milioni di Euro.

La decisione del governo spagnolo di proseguire il progetto ha indotto vari partiti politici, gruppi ambientalisti e civili a formare «La Coordinadora Contra la Ampliación del Puerto». Grazie soprattutto alle azioni della «Coordinadora», il progetto sembra essere stato ridotto. Attualmente, non è previsto un nuovo porto commerciale, essendosi riconosciuto che le banchine esistenti sono sufficienti al traffico merci e passeggeri. Tuttavia, è ancora prevista la costruzione del frangiflutti e di una strada di accesso lunga più di un chilometro lungo il litorale, il cui impatto ambientale e visivo sarebbe straordinariamente negativo. Secondo uno studio affidato dalla «Coordinadora» a un gruppo di ingegneri civili e di meteorologi altamente qualificati al fine di valutare i problemi nel porto e le soluzioni proposte dal governo spagnolo, esistono alternative perfettamente fattibili dal punto di vista tecnico, che risolverebbero i problemi del porto di Ibiza senza ricorrere a un progetto così aggressivo e dispendioso quale l'enorme frangiflutti (il cui costo sarebbe 15 milioni di euro).

Sebbene non abbia ancora proceduto ad alcuna seria analisi tecnica di possibili alternative ecologicamente più sostenibili, le autorità spagnole insistono nel sostenere la costruzione del frangiflutti, per la quale è stata inoltrata alla Commissione una richiesta di finanziamento nel quadro del Fondo di coesione.

1. La Commissione intende finanziare il progetto di frangiflutti?
2. La Commissione non è disposta a prendere in considerazione progetti alternativi alla proposta del governo spagnolo?
3. In caso negativo, come intende la Commissione evitare l'impatto ambientale e visivo straordinariamente negativo che avrebbe l'attuale progetto di frangiflutti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 maggio 1999)

La Commissione si accinge ad adottare una decisione per la sovvenzione, nel quadro del Fondo di coesione, del progetto relativo alla costruzione di un frangiflutti e di una strada di accesso al porto di Ibiza. Il progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, per i progetti in materia di infrastrutture dei trasporti.

In fase di valutazione delle domande di contributo finanziario sono state vagliate le soluzioni tecniche alternative esaminate dalle autorità portuali. La Commissione è persuasa che il progetto fornisca una risposta adeguata ai problemi che affliggono il porto di Ibiza.

La Commissione tiene conto del fatto che il progetto in questione è stato sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾. La dichiarazione riguardante l'impatto ambientale del progetto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola ⁽²⁾. Essa definisce le misure che le autorità competenti dovranno attuare per mitigare gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽³⁾ BOE n. 233 del 29.9.1994.

(1999/C 370/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0970/99

di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Programma di promozione commerciale dei prodotti europei nel mercato giapponese

La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese (COM(98) 722 def.).

Considerando che il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui si dichiarava favorevole ad un regolamento che contemplasse azioni comunitarie di promozione delle esportazioni di imprese in paesi terzi, in particolare per il settore tessile, può la Commissione far sapere se intende tener presente la richiesta del Parlamento ed estendere il regolamento ad altri paesi terzi?

Risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Nelle conclusioni del 29 maggio 1995 il Consiglio ha preso atto dei problemi specifici inerenti alla difficoltà di accesso al mercato giapponese per le imprese comunitarie e ha ritenuto di dover trattare la questione in via prioritaria per migliorare la situazione. La proposta di regolamento ⁽¹⁾ della Commissione, relativo all'attuazione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri della Comunità al mercato giapponese, trae origine da queste conclusioni. Esso costituirà la base giuridica per un siffatto programma e ne garantirà la continuazione fino alla fine del 2001. Non si prevede di estendere la portata del regolamento ad altri paesi terzi.

Una delle due principali misure che saranno attuate dalla Commissione è la campagna di promozione delle esportazioni verso il Giappone, l'altra è il programma di formazione per personale direttivo in Giappone. Al momento del lancio della campagna nel 1997, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, ha deciso quali settori ne sarebbero stati l'oggetto. Il settore tessile non era compreso.

⁽¹⁾ COM(98) 722 def.

(1999/C 370/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0976/99

di Georges Garot (PSE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Concorrenza sleale tra i produttori di pomodori francesi e spagnoli

Dai risultati di uno studio realizzato dai produttori di pomodori della Francia sud-occidentale (Marmande), vittime di concorrenza sleale da parte dei loro omologhi spagnoli della regione di Almería, la differenza di

prezzo di costo tra il pomodoro spagnolo e quello francese sarebbe dovuta essenzialmente allo scarto tra i costi di manodopera a seguito dell'impiego di immigrati clandestini senza contratto di lavoro. In siffatte condizioni, la produzione di pomodori è minacciata di estinzione in Francia, mentre si concentra sempre più nella penisola iberica, aiutata da aiuti strutturali dei poteri pubblici (acqua, estensione delle serre, ecc...) ed europei (Fondi strutturali).

È la Commissione a conoscenza di siffatte distorsioni concorrenziali organiche al completamente del grande mercato e alla mancanza di armonizzazione sociale all'interno dell'Unione? Ha essa il potere, in particolare in virtù delle nuove disposizioni del trattato di Amsterdam prossimamente applicabili, di controllare meglio l'immigrazione clandestina? Può essa, infine, prevedere una riparazione, sotto forma di compensazione o di non attribuzione degli aiuti europei, in caso di dumping sociale o addirittura fiscale?

Risposta data dal sig. M. Fischler in nome della Commissione

(26 aprile 1999)

La Commissione ha preso contatto con l'onorevole interpellante, pregandolo di farle pervenire il testo dello studio citato. La conoscenza di tale studio è necessaria per prendere posizione sull'eventualità che la situazione descritta possa essere considerata infrazione alle norme del diritto comunitario. Una volta ricevuto tale studio, l'onorevole interpellante riceverà nei più brevi termini una risposta sul fondo della questione.

(1999/C 370/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0982/99

di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Riduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti nel settore tessile

Nonostante i sostanziali progressi compiuti in termini di riduzione dei dazi e di soppressione degli ostacoli commerciali decisi nell'Uruguay Round, gli Stati Uniti continuano a riscuotere un numero significativo di imposte e dazi doganali nel settore dei tessili e dell'abbigliamento, che oscillano dal 25 al 33,6 %.

Alla luce dei recenti negoziati commerciali transatlantici, può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito ai progressi compiuti con gli Stati Uniti per quanto riguarda le riduzioni dei dazi doganali in questo settore?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Gli Stati Uniti mantengono effettivamente dazi doganali sui tessili e sull'abbigliamento notevolmente superiori a quelli imposti dalla Comunità. Inoltre, come indicato dall'onorevole parlamentare, questi comprendono valori massimi che si applicano ad alcuni prodotti.

Gli Stati Uniti non hanno presentato proposte per quanto riguarda l'eventuale riduzione dei dazi sui tessili e l'abbigliamento nell'ambito del dialogo tra la Commissione e le autorità statunitensi.

La Commissione tuttavia, ritiene che la riduzione nel quadro dell'armonizzazione sui dazi, compresi quelli imposti sui tessili e l'abbigliamento, rimanga un obiettivo dei negoziati multilaterali previsti.

(1999/C 370/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0987/99
di Luigi Colajanni (PSE), Roberto Speciale (PSE)
e Andrea Manzella (PSE) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Assassinio del vice presidente del Paraguay Luis Argana.

Di fronte all'assassinio del Vicepresidente del Paraguay, Luis Argana, perpetrato da un commando di quattro uomini la mattina del 23 marzo 1999, può la Commissione precisare quali iniziative intende assumere l'Unione europea affinché in Paraguay non si arresti il processo democratico e venga ristabilito, con adeguate garanzie, l'equilibrio costituzionale?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(3 maggio 1999)

In seguito all'assassinio del vicepresidente del Paraguay, Luis Argaña, il presidente eletto del Paraguay, Raúl Cubas, ha rassegnato le dimissioni. La costituzione del Paraguay prevede che, in questi casi, il presidente del Congresso nazionale assuma la presidenza della nazione.

Conformemente alle disposizioni istituzionali, Luis Angel González Macchi ha assunto il potere, nominando immediatamente un governo di unità nazionale con le forze democratiche del Paraguay.

È la prima volta che un governo paraguaiano non è costituito esclusivamente dal partito «Colorado», ma anche da rappresentanti dei partiti «Libéral» e «Encuentro Nacional» di centrosinistra. Tale avvenimento ha acceso profonde speranze all'interno della giovane democrazia paraguaiana e la Commissione è disposta a collaborare, nel rispetto della sovranità del paese, al consolidamento di questo nuovo avvio.

(1999/C 370/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0990/99
di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Importazione di uccelli selvatici

Alla luce della relazione Jackson (A3-0212/91) che, nel 1991, chiedeva di vietare l'importazione di animali selvatici, e del continuo impoverimento delle specie selvatiche, in particolare di alcuni uccelli tropicali, matura sempre più la convinzione che le disposizioni contemplate nel regolamento sul possesso e la vendita di esemplari di specie selvatiche di flora e fauna siano inadeguate a por fine a questo commercio crudele.

Può la Commissione precisare quali altre misure intende proporre?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Tutte le disposizioni necessarie in materia di commercio e trasporto di specie animali e vegetali selvatiche comprese, ove necessario, restrizioni alle importazioni sono previste dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio⁽¹⁾. I testi di tali regolamenti sono il risultato di diversi anni di approfondite discussioni che hanno coinvolto la Commissione, il Consiglio e il Parlamento con l'obiettivo di migliorare la situazione a beneficio della conservazione delle specie interessate e non solo degli uccelli.

L'obiettivo della Commissione è una piena ed adeguata attuazione di tali regolamenti nella Comunità, compresa l'instaurazione di un dialogo con i paesi in via di sviluppo sullo stato di conservazione delle specie interessate.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997 GU L 140 del 30.5.1997.

(1999/C 370/210)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0992/99
di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(15 aprile 1999)*

Oggetto: aiuti al Kazakistan

Considerando le notizie secondo cui alcune zone del Kazakistan risentono ancora delle orribili conseguenze degli esperimenti nucleari condotti dall'Unione Sovietica, può la Commissione precisare se intende, grazie a TACIS e ad altri programmi simili, rendere disponibili aiuti per alleviare i problemi cui il paese in oggetto deve far fronte?

Grazie ad uno studio recentemente condotto si è potuto dimostrare che la zona in cui, più di 20 anni or sono, hanno avuto luogo gli esperimenti nucleari è oggi una delle più inquinate al mondo. Si ritiene che 1.5 milioni di persone siano state colpite da cancro, da malattie del sistema respiratorio e da affezioni mentali; tuttavia, a causa del carente stato economico in cui versa il paese, i più colpiti non possono ricevere adeguate cure mediche o trasferirsi altrove. Considerando quanto precede, può la Commissione far sapere se ha proposto l'assegnazione di un pacchetto di aiuti umanitari?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(5 maggio 1999)*

La Commissione è perfettamente consapevole delle conseguenze degli esperimenti nucleari svolti dall'ex Unione Sovietica in Kazakistan. Nel maggio 1998, durante la riunione del comitato congiunto, il vice ministro responsabile dell'ambiente del Kazakistan ha presentato un dossier sulle conseguenze degli esperimenti nucleari nella regione. Nel novembre 1998, il ministro dell'Ecologia della repubblica del Kazakistan, è giunto a Bruxelles e ha informato la Commissione della situazione a Semipalatinsk, area dell'esperimento nucleare e ha sollecitato il sostegno Tacis a favore della regione.

La Commissione ha indicato la sua disponibilità per sostenere eventuali progetti richiesti dalle autorità del Kazakistan durante i negoziati del programma d'azione TACIS per il 1999. Tuttavia, il governo del Kazakistan in tale occasione non ha presentato una richiesta concernente le conseguenze degli esperimenti nucleari a Semipalatinsk, e quindi il programma d'azione TACIS per il 1999 non prevede progetti in tal senso.

Durante la preparazione del prossimo programma d'azione, la Commissione ricorderà al governo del Kazakistan che i progetti connessi con le conseguenze degli esperimenti nucleari possono essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda l'aiuto umanitario, la Commissione è stata interpellata in tal senso dalle autorità del Kazakistan che sono state informate che, nel quadro delle sue competenze, la Commissione è pronta a considerare richieste in materia, presentate da partner ammissibili. Tuttavia, a causa dell'ampiezza del problema, i programmi dovranno prevedere un elemento concernente il potenziamento delle capacità e dovranno essere presentati e attuati da un'organizzazione non governativa o internazionale come partner. Sfortunatamente, fino ad oggi la Commissione non ha ricevuto proposte in tal senso.

(1999/C 370/211)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0997/99
di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Misure adottate dall'Unione europea in merito alla chiusura dell'impianto nucleare di Chernobyl

Può la Commissione precisare per quale motivo si sta procedendo all'apertura di un terzo reattore presso la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina visto che si suppone siano in corso iniziative per chiudere l'intero impianto entro la fine del 2000?

L'Unione europea ha deciso di non finanziare la chiusura della centrale nucleare in oggetto e il Parlamento europeo ha approvato tale decisione.

Considerando detta decisione, può la Commissione comunicare in che modo intende assicurare la chiusura completa della centrale nucleare entro la fine del 2000, garantendo così la sicurezza dei suoi cittadini e dei cittadini ucraini?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il terzo reattore della centrale nucleare di Cernobil ha ripreso l'attività il 6 marzo 1999 in seguito a un periodo di indisponibilità di tre mesi, destinato a ispezioni e alla manutenzione.

Nel memorandum d'intesa firmato nel 1995 tra i membri del G-7, la Commissione e l'Ucraina, quest'ultima si è impegnata a chiudere la centrale nucleare entro il 2000.

La Commissione è dell'avviso che l'attuazione del memorandum d'intesa del 1995 registri dei progressi e ritiene segnatamente che l'Ucraina rispetterà l'impegno di chiudere la centrale di Cernobil entro il 2000.

(1999/C 370/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/99

di Ian White (PSE) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Articolo 9 del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993

Può la Commissione precisare quali oneri di servizio pubblico sono permessi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) 95/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e se la regione del «South West» del Regno Unito vi sia attualmente ammessa? In caso di risposta negativa, può la Commissione illustrarne i motivi, visto che tali oneri rivestono importanza vitale ai fini dell'ottenimento delle bande orarie necessarie per la sopravvivenza degli aeroporti interessati?

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(1999/C 370/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1001/99

di Ian White (PSE) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Revisione del regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993

Può la Commissione precisare, fornendo dettagli specifici, in che modo gli aeroporti regionali, che attualmente incontrano difficoltà nell'ottenere bande orarie praticabili presso i grandi centri (come, ad esempio, quello di Francoforte), beneficeranno della promessa revisione del regolamento (CEE) 95/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 gennaio 1993?

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(1999/C 370/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/99

di Ian White (PSE) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Vendita delle bande orarie negli aeroporti

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del fatto che la potenziale commercializzazione libera delle bande orarie presso gli aeroporti, da parte di compagnie aeree, comporterà l'estromissione dei piccoli servizi regionali dai principali aeroporti, a causa di pressioni puramente commerciali? Non ritiene che ciò sia contrario alla politica di regionalizzazione e di accesso ai trasporti aerei su una base regionale?

(1999/C 370/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1003/99**di Ian White (PSE) alla Commissione**

(20 aprile 1999)

Oggetto: Aeroporti regionali

L'Unione europea si è impegnata a rispettare il principio della regionalizzazione. L'elemento fondamentale dello sviluppo delle regioni all'interno dell'Unione è rappresentato dalla necessità di rendere disponibili collegamenti di trasporto aereo tra gli aeroporti regionali e le aerostazioni maggiori (ad esempio, Francoforte). Gli aeroporti regionali incontrano difficoltà nell'ottenere bande orarie praticabili presso dette aerostazioni in quanto non sono previsti incentivi commerciali che stimolino queste ultime ad accogliere aeromobili più piccoli a scapito degli aerei con maggiore capienza di passeggeri e più lucrativi. Ciò è chiaramente contrario alla regionalizzazione e determinerà probabilmente il proseguimento della sotto-utilizzazione degli aeroporti regionali e l'ulteriore aumento delle pressioni — trainate dalla domanda — sugli aeroporti più grandi.

Considerando tale conflitto di interessi, può la Commissione precisare in che modo intende risolvere la questione? Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'obbligo — limitato — per i grandi aeroporti di fornire bande orarie praticabili agli aeroporti e alle compagnie aeree regionali. Tale procedura è utilizzata nel continente Nordamericano, in cui il maggior aeroporto del mondo (Chicago O'Hare) è obbligato ad assegnare il 20 % delle sue bande orarie secondo le modalità precisate.

Risposta comune
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1000/99, E-1001/99, E-1002/99 e E-1003/99

(6 maggio 1999)

La Commissione è consapevole del fatto che le linee aeree che operano in arrivo e in partenza dagli aeroporti regionali trovano crescente difficoltà ad assicurarsi adeguate bande orarie presso aeroporti principali congestionati.

La Commissione sta preparando una proposta per modificare l'attuale regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. In tale contesto, si sta valutando la possibilità di introdurre meccanismi atti a tener conto della situazione specifica delle rotte regionali.

L'attuale regolamento prevede la possibilità di riservare bande orarie su rotte di importanza vitale in arrivo e in partenza da aeroporti regionali qualora obblighi di servizio pubblico siano stati imposti ai sensi del regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾. Gli Stati membri possono pertanto riservare bande orarie al fine di assicurare l'offerta di tali servizi tra gli aeroporti principali e quelli regionali. La Commissione sta valutando se tali disposizioni debbano essere mantenute in vigore o rafforzate.

Per quanto riguarda la situazione nel South West del Regno Unito e in tutte le altre regioni comunitarie, spetta alle autorità dello Stato membro interessato e non alla Commissione prendere le decisioni opportune circa l'imposizione di obblighi di servizio pubblico, in conformità delle rispettive politiche regionali e dei trasporti, purché tali obblighi rispettino, relativamente ad ogni singola rotta, i diversi criteri stabiliti dal regolamento.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

(1999/C 370/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1005/99**di Ian Hudghton (V) alla Commissione**

(20 aprile 1999)

Oggetto: Ricerche in materia di ormoni di sintesi e di origine vegetale

Considerando la controversia riguardo al benessere degli animali che circonda la produzione del farmaco sostitutivo ormonale «Premarin», può la Commissione indicare se l'Unione europea attualmente finanzia ricerche relative alla produzione di ormoni alternativi, di sintesi o di origine vegetale, e se si prevede di aumentare detti finanziamenti?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione sta attualmente finanziando ricerche sulla sicurezza della terapia post-menopausa ma non sulla produzione di ormoni alternativi di sintesi o di origine vegetale.

Come chiaramente indicato nel programma di lavoro (azione chiave «Cellula fabbrica», capoverso 3.1 «Processi e prodotti nuovi e innovativi per la salute»), il Quinto programma quadro di R&S (1998-2002) prevede di sostenere la ricerca di nuove sostanze terapeutiche, incluse le terapie sintetiche ricombinanti e gli ormoni.

(1999/C 370/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1006/99

di Ian Hudgton (V) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Benessere degli animali

Può la Commissione precisare quali iniziative sono state adottate per controllare e garantire l'attuazione della direttiva 95/29/CE ⁽¹⁾ sul trasporto di animali vivi?

In particolare, quali iniziative sono state adottate per assicurare che i veicoli adibiti al trasporto di animali siano conformi alle norme relative all'adeguato rifornimento di acqua e alimenti durante il trasporto?

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Gli Stati membri erano tenuti ad attuare, anteriormente al 31 dicembre 1996, la direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 90/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ed erano tenuti a notificare la propria legislazione alla Commissione. Gli Stati membri disponevano però di un periodo supplementare di transizione, sino al 31 dicembre 1997, per l'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 3 del capitolo VII ai mezzi di trasporto di cui ai punti 3, 6 e 7 di tale capitolo.

La procedura di infrazione è avviata automaticamente ogni qual volta una direttiva non viene correttamente attuata.

La Commissione ha ricevuto la legislazione nazionale richiesta in materia da tutti gli Stati membri, tranne uno.

Essa organizza inoltre ispezioni per controllare l'applicazione, negli Stati membri, della legislazione comunitaria sul benessere degli animali. Questi controlli riguardano anche il rispetto, nella pratica, delle disposizioni in materia di adeguato rifornimento di acqua e cibo durante il trasporto.

(1999/C 370/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1007/99

di Ian Hudgton (V) alla Commissione

(20 aprile 1999)

Oggetto: Trasporto di animali vivi

Può la Commissione precisare quali iniziative ha adottato per promuovere l'armonizzazione della durata massima dei trasporti di animali vivi tra gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La durata massima di viaggio per i trasporti di animali vivi tra gli Stati membri è stata armonizzata con l'adozione della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante modifica della direttiva 90/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾.

Il capitolo VII, punto 2 di questa direttiva prevede che la durata di viaggio per gli animali delle specie bovina, equina, caprina, ovina e suina non deve essere superiore ad otto ore, tranne qualora il veicolo di trasporto soddisfi determinate condizioni particolari. In tal caso è il capitolo VII, punto 4 della suddetta direttiva che precisa per quanto tempo gli animali di queste specie possano essere trasportati in un veicolo su strada, prima di essere scaricati presso i punti di sosta o alla destinazione definitiva.

La Commissione non ritiene pertanto necessario promuovere un'ulteriore armonizzazione della durata massima di viaggio per il trasporto di animali vivi tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

(1999/C 370/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1032/99**di Luigi Florio (PPE) alla Commissione**

(7 aprile 1999)

Oggetto: Sicurezza nelle gallerie stradali e ferroviarie

La tragedia verificatasi la scorsa settimana nel tunnel del Monte Bianco ha posto in drammatica evidenza la carenza di condizioni di sicurezza che caratterizza quasi l'intero sistema di gallerie stradali e ferroviarie europee.

Non ritiene la Commissione che sia necessario:

- a) predisporre al più presto una normativa europea che garantisca idonei standard di sicurezza nei tunnel;
- b) stabilire, con norme transitorie, criteri comportamentali da osservare nel periodo necessario per adeguare le strutture esistenti ai nuovi standard?

Quali altre iniziative ritiene di dover adottare la Commissione per scongiurare che simili tragedie abbiano a ripetersi in altre parti dell'Unione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione ha preso nota della risoluzione adottata dal Parlamento il 15 aprile 1999 sull'incidente nel tunnel del Monte Bianco.

La Commissione condivide il parere del Parlamento secondo cui sarebbe inopportuno trarre delle conclusioni prima della pubblicazione del rapporto dell'inchiesta.

La Commissione condivide l'auspicio del Parlamento circa una celere adozione della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 190 del 18.6.1998.

(1999/C 370/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1033/99**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Organizzazione della Giornata europea delle persone disabili da parte di consulenti privati

Intende la Commissione europea ammettere che l'organizzazione di tale manifestazione da parte di consulenti non volontari in relazioni pubbliche ha costituito un grave errore? Può spiegare il motivo per cui un gabinetto di consulenti è stato selezionato dopo aver dichiarato «di non essere specializzato in materia di persone disabili»? Intende la Commissione presentare le sue scuse per il modo caotico in cui è stato organizzato il trasporto dei disabili il giorno della manifestazione e per il ritardo nel rimborso delle spese di viaggio sostenute dai disabili disoccupati, come il sig. W. Derek-Main, di Euro-Ataxia, rimborso che non era ancora stato effettuato otto settimane dopo tale manifestazione? Allo stesso tempo, per quale motivo la società non ha fornito alla Commissione l'elenco delle persone presenti, come promesso precedentemente? Può la Commissione garantire che, come auspicato dal Parlamento, le future giornate europee saranno organizzate dalle stesse persone disabili, sotto l'egida del Forum europeo dei disabili, facendo appello, ove opportuno, a società di relazioni pubbliche che operino nel settore dell'assistenza specializzata in materia?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(5 maggio 1999)*

L'organizzazione della giornata europea dei disabili 1998 ha raggiunto, attraverso la copertura inedita dei mass media, tanto da parte dei giornali che della stampa scritta e televisiva, l'obiettivo che era stato fissato: aumentare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti dei disabili. Ciò è stato possibile grazie all'intervento di un'agenzia specializzata nel campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche. La Commissione si è ovviamente adoperata in particolar modo affinché i contenuti di tale giornata — miranti a celebrare i diritti dei disabili — venissero decisi con l'accordo dei disabili stessi ovvero dei loro rappresentanti. In tale senso, il Forum europeo dei disabili è stato strettamente associato alla definizione di tutte le iniziative adottate nel quadro di tale giornata.

Per quanto riguarda il caso personale segnalato dall'on. parlamentare, la Commissione può confermare che le relative spese di viaggio sono state effettivamente rimborsate in data 21 gennaio 1999 dall'agenzia suindicata. La Commissione si duole delle contrarietà manifestatesi in occasione di tale giornata. L'elenco dei partecipanti, messo a disposizione di tutti i partecipanti in occasione di tale giornata, sarà trasmesso direttamente all'on. parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'on. parlamentare per quanto riguarda la necessità di garantire il pieno appoggio ai disabili attraverso i loro rappresentanti. Per quanto precede, la Commissione intende adoperarsi affinché tutte le iniziative da attuare nel quadro dell'organizzazione delle future giornate europee dei disabili siano concordate con il Forum europeo dei disabili. A tale proposito diversi contatti preliminari con il Forum hanno già avuto luogo con riferimento alla giornata europea dei disabili 1999. In tal senso, il Forum sarà effettivamente e pienamente associato a tutte le decisioni che riguarderanno l'organizzazione di tale giornata.

(1999/C 370/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1039/99**di Marco Cellai (NI) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Iniziativa a tutela dell'olio di oliva

Il regolamento (CE) 2815/98 (allegato B) del 22 dicembre 1998 ⁽¹⁾, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva, ha un carattere transitorio, valido sino al 31 ottobre 2001. Tale regolamento comunitario, nel definire le norme che regolano il diritto facoltativo (art. 1) di indicare sull'etichetta la designazione d'origine degli olii extra vergini e vergini, lega la designazione d'origine solo al luogo in cui vengono lavorate le olive: «un olio extra vergine d'oliva o un olio di oliva vergine si considera ottenuto in una zona geografica, unicamente se l'olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui

trattasi» (art. 3). Questo regolamento considera privo di importanza sapere dove e come sono prodotte le olive e sancisce che è sufficiente fornire la garanzia sull'ubicazione del frantoio.

Considerando che il nuovo regolamento comunitario (n. 2815/98) non è applicabile ai marchi già registrati, per cui le aziende italiane che ricorrono a olio straniero potranno continuare a farlo, facendo credere al consumatore di acquistare olio italiano, si chiede:

- a) se la Commissione è consapevole che presentare come denominazione di origine italiana un olio prodotto con olive spagnole o turche solo perché imbottigliato in Italia costituisce un inganno legalizzato a spese del consumatore è un indebito regalo alle aziende produttrici con meno scrupoli?
- b) in caso affermativo, come intende la Commissione porre rimedio a questa palese assurdità creata da un regolamento comunitario?
- c) non crede la Commissione che la designazione d'origine così come indicata dal regolamento 2815/98 contrasti con la strategia di sostegno qualitativo dei prodotti, in base alla tipicità che deriva non solo dalla sede di lavorazione dei semilavorati, ma anche e soprattutto, per le olive, dal luogo di produzione della materia prima?
- d) inoltre, non vede la Commissione in questo regolamento una minaccia per le tradizioni ed i legittimi interessi dell'agricoltura nella materia in esame?

(¹) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 56.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

La Commissione ritiene che l'applicazione del regolamento (CE) 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, abbia posto fine alla situazione caotica e fuorviante ai danni del consumatore, in materia di indicazione di origine, prevalsa fino ad allora.

Va osservato che le considerazioni dell'onorevole parlamentare riguardano solamente la designazione di uno Stato membro come luogo d'origine. A livello regionale, le condizioni delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette devono essere rispettate. Certe condizioni non hanno invece alcun senso a livello di un intero Stato membro. In particolare, gli scambi di olive destinati alla fabbricazione di olio di oliva vergine o extra vergine sono praticamente inesistenti poiché privi di interesse sotto il profilo tecnico o economico.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, contrariamente a quanto da lui affermato, a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) 2815/98, le imprese italiane che utilizzano più del 25 % di olio originario di un altro paese non potranno più far credere al consumatore che si tratta di olio d'oliva italiano, giacché non potranno più indicare l'origine sull'etichetta. Qualora l'olio non fosse italiano al 100 %, questo dovrebbe essere indicato sull'etichetta, anche nel caso di marchi già registrati.

Di conseguenza, in risposta ai quesiti postile, la posizione della Commissione è la seguente:

- a) e b) le disposizioni introdotte da detto regolamento non prevedono che il semplice confezionamento di un olio d'oliva in un paese possa conferirgli l'origine.
- c) la Commissione ha intrapreso una riflessione approfondita sull'insieme delle problematiche relative alla strategia della qualità. Gli aspetti relativi al legame esistente tra la tipicità degli oli d'oliva vergini e il luogo di produzione delle olive saranno esaminati in questo contesto e potranno portare, se necessario, ad un adeguamento delle norme attuali, il cui periodo di validità è stato volutamente limitato al 31 ottobre 2001.
- d) no.

(1999/C 370/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1041/99**di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione**

(12 aprile 1999)

Oggetto: Presunte irregolarità nella gestione delle sovvenzioni globali a Brindisi (Italia)

Da notizie recentemente apparse sulla stampa si ha ben ragione di ritenere che esista un rischio di blocco della sovvenzione globale di 25 milioni di euro, stanziata dall'Unione europea per l'area di Brindisi (Italia). Tale situazione è dovuta ad una grave crisi ai vertici della società consortile «Pacchetto localizzativo Brindisi», creata nel 1994 dagli industriali e dalle organizzazioni sindacali per gestire gli interventi comunitari previsti per l'area di crisi di Brindisi. Le possibili irregolarità poste in essere al momento della valutazione dei progetti sottoposti al comitato di valutazione hanno provocato una lunga serie di dimissioni dei rappresentanti degli industriali presenta nella succitata società. A tale proposito, è stata fortemente censurata l'esclusione dai finanziamenti di aziende riconosciute come valide ed affidabili, che avevano presentato progetti considerevoli dal punto di vista delle ricadute in termini occupazionali e di investimento. Al momento attuale, non risultano ancora essere stati assegnati 11 miliardi di lire per la «presunta carenza» di progetti validi.

Considerando quanto precede, può la Commissione precisare se intende:

- verificare la veridicità dei fatti sopra menzionati?
- avviare un'indagine approfondita sull'operato e sulle eventuali responsabilità della società consortile incaricata della gestione e dell'attribuzione delle sovvenzioni comunitarie, verificando altresì la professionalità dei suoi amministratori?
- qualora opportuno, intervenire affinché tali inefficienze non siano causa della perdita dei Fondi comunitari non ancora attribuiti, che devono necessariamente essere assegnati entro il 31 dicembre 1999, pena la loro ripartizione ad altre zone dell'Unione europea per un'area, come quella di Brindisi, già duramente colpita da forti problemi sociali ed occupazionali?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(29 aprile 1999)

La Commissione ha preso nota dei problemi riscontrati dalla società consortile incaricata della gestione della sovvenzione globale «Area di crisi di Brindisi» in seguito alle dimissioni di taluni membri del consiglio d'amministrazione.

A richiesta della Commissione, i servizi della regione Puglia hanno avviato un'analisi approfondita della situazione — che include l'esame dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione — onde informare rapidamente i membri del comitato di sorveglianza della sovvenzione globale.

Se tale analisi dovesse mettere in luce ripercussioni sulla realizzazione delle azioni di cui trattasi, la Commissione proporrebbe immediatamente una riunione straordinaria del comitato di sorveglianza per prendere le disposizioni necessarie intese a garantire la piena utilizzazione, nei termini previsti, dei fondi comunitari a beneficio delle zone interessate evitando in tal modo la perdita di finanziamenti pubblici.

D'altro canto, in presenza di eventuali irregolarità nella gestione della sovvenzione globale, la Commissione adotterà le misure necessarie, nel quadro delle norme vigenti, in special modo a titolo dell'articolo 24 del regolamento (CEE) 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, che riguarda segnatamente la riduzione, la sospensione e la soppressione dei contributi.

(¹) GU L 193 del 31.7.1993.

(1999/C 370/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1043/99**di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Screening della legislazione ambientale dei candidati all'adesione

Qual'è la data assunta come base nello screening della legislazione ambientale dei candidati all'adesione?

Tale data verrà adattata in funzione della durata delle trattative?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

La valutazione dell'acquis ambientale tiene conto di tutte le misure comunitarie adottate al 1° gennaio 1999. Le misure adottate dalla Comunità dopo tale data saranno esaminate per valutare il livello di recepimento e di attuazione nei paesi candidati. La Commissione quindi esaminerà le misure di recente adozione con i paesi candidati al momento opportuno, nel quadro del processo di negoziato.

(1999/C 370/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1060/99**di Carlos Bru Purón (PSE) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Commissioni per il cambio di valuta

In previsione del futuro, alcune banche della zona euro applicano quest'anno commissioni di cambio per le valute europea che possono persino superare il 25 %, applicando inoltre un tasso degressivo che penalizza le operazioni di cambio su piccoli importi.

La Commissione intende avvertire le banche e le associazioni bancarie degli Stati dell'Unione economica e monetaria degli effetti nefasti che questa ansia depredatrice dell'ultima ora avrà in futuro sul settore bancario?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che ha di fatto già contattato le banche e le associazioni bancarie riguardo agli oneri addebitati dalle banche per il cambio di banconote dell'area dell'euro. Nel mese di gennaio 1999, in una lettera rivolta alle principali federazioni bancarie europee, la Commissione ha sottolineato che è di estrema importanza che la fiducia del pubblico nell'introduzione dell'euro e la credibilità del sistema bancario nel suo insieme non vengano compromesse da istituti finanziari che ricavano profitti indebiti aumentando gli oneri sulle operazioni di cambio tra le monete nazionali all'interno dell'area dell'euro. Nuovamente il 5 febbraio 1999, in un comunicato stampa ⁽¹⁾, la Commissione ha rivolto alle banche un invito ad aumentare ulteriormente la trasparenza rendendo pubblicamente disponibili informazioni indicanti i cambiamenti nel livello totale (prima e dopo l'introduzione dell'euro) degli oneri relativi al cambio di banconote dell'area dell'euro e ai pagamenti transfrontalieri tramite assegni, bonifici e carte di credito. Inoltre la Commissione ha reso recentemente disponibile al pubblico un'analisi dei reclami ricevuti attraverso le linee, appositamente istituite, di posta elettronica e fax, annunciate nel comunicato stampa IP/99/90. È stato infine chiesto alle associazioni bancarie di esprimersi riguardo alle informazioni contenute nella suddetta analisi.

L'onorevole parlamentare è invitato a consultare anche le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte E-3825/98 dell'on. Caudron ⁽²⁾ e P-52/99 dell'on. Tamino ⁽³⁾ ed alla risposta alle interrogazioni orali

O-29/99 dell'on. Hendrick e della on. Randzio-Plath, O-31/99 dell'on. Gasòliba i Böhm, O-32/99 dell'on. de Lassus Saint Geniès, O-33/99 dell'on. Wolf, ed O-34/99 dell'on. Gallagher durante l'ora delle interrogazioni della sessione parlamentare ⁽⁴⁾ del mese di marzo.

⁽¹⁾ IP/99/90.

⁽²⁾ GU C 348, del 3.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 325 del 12.11.1999.

⁽⁴⁾ Discussioni del Parlamento europeo (marzo 1999).

(1999/C 370/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1063/99

di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione

(12 aprile 1999)

Oggetto: Proroga del periodo transitorio per l'etichettatura in diverse unità di misura previsto nella direttiva 80/181/CEE

A norma della direttiva 80/181/CEE ⁽¹⁾, a partire dalla fine del 1999 solo il sistema metrico sarà utilizzato per esprimere le unità di misura nell'Unione. Nel febbraio 1999 la Commissione ha approvato una proposta destinata a prorogare fino alla fine del 2009 il periodo transitorio previsto nella direttiva 80/181/CEE.

Questa decisione della Commissione, corretta anche se tardiva, solleva numerosi interrogativi nei settori interessati, che temono che la procedura di approvazione definitiva della proposta non sarà completata entro la fine del 1999. A pochi mesi dalla scadenza, non sanno ancora se l'entrata in vigore delle disposizioni previste nella direttiva 80/181/CEE sarà rinviata o meno.

Può la Commissione far sapere cosa succederà se l'attuale proposta di modifica della direttiva non sarà definitivamente approvata entro la fine del 1999? In tal caso, entrerà in vigore la direttiva attuale o può la Commissione adottare misure destinate a rinviarne l'entrata in vigore?

⁽¹⁾ GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(3 maggio 1999)

Il 4 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la proposta ⁽¹⁾ di modifica della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura e di abrogazione della direttiva 71/354/CEE; detta proposta è stata poi trasmessa immediatamente al Parlamento e al Consiglio. Conformemente all'articolo 100 A del trattato sull'Unione europea non è possibile modificare le disposizioni di una direttiva del Consiglio in vigore se non attraverso la procedura pertinente, nella fattispecie la procedura di co-decisione.

Riconoscendo l'importanza per gli operatori economici dell'adozione della modifica in questione e condividendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare, la Commissione intende quindi sollecitare il Parlamento e il Consiglio ad un rapido intervento in modo da approvare tale modifica prima della fine del 1999.

Tuttavia, qualora emergesse l'impossibilità di approvarla tempestivamente, la Commissione, insieme con gli Stati membri, in funzione della fase in cui si troverà la proposta, prenderà in considerazione tutte le azioni opportune per superare eventuali incompatibilità in attesa dell'approvazione finale.

⁽¹⁾ COM(99) 40 def.

(1999/C 370/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1066/99**di Heidi Hautala (V) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Intralci all'attuazione dei programmi Tacis per la sicurezza nucleare

I programmi Tacis e Phare per la sicurezza nucleare sono stati giustamente criticati e, nonostante i notevoli miglioramenti verificatisi in fatto di cultura della sicurezza e di know how, i problemi esposti nella relazione speciale della Corte dei conti sembrano reali. I beneficiari sono a quanto pare preoccupati per la sorte dei progetti relativi ai programmi Tacis 1993/1994, oggetto di una lunga preparazione. Nel caso di circa 20 progetti si tratta di consegne di impianti che, a causa della lentezza della burocrazia di Tacis, sono solo in fase contrattuale, pur rivestendo grande importanza per una manutenzione e una sicurezza migliore.

Può la Commissione far sapere quali azioni intende adottare per rimediare a tale situazione delicata, tenendo conto del limite di tempo imposto dal bilancio che, in teoria, è di cinque anni, se intende agire in modo che i succitati problemi non si verifichino nel caso del programma Tacis 1995, né in quelli successivi, e se ha tenuto conto in sede di programmazione?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(7 maggio 1999)*

Nella sua comunicazione del marzo 1998 relativa ad azioni nel settore nucleare a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti⁽¹⁾, la Commissione ha presentato un'analisi delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel quadro dell'attuazione del programma per la sicurezza nucleare.

La conclusione principale che emerge dalla comunicazione è che i bilanci dovrebbero essere impegnati solo sulla base di progetti ben definiti pronti per l'aggiudicazione e che il numero dei progetti dovrebbe essere limitato (con un aumento delle dimensioni medie).

Per quanto riguarda la gestione quotidiana dei programmi, la Commissione attualmente sta applicando queste conclusioni.

⁽¹⁾ COM(98) 134 def.

(1999/C 370/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/99**di Anne McIntosh (PPE) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Paesi candidati

Può la Commissione indicare estimativamente in che misura l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca soddisfino i criteri fissati nell'Accordo di Copenaghen e siano sulla buona strada per rispettare il calendario stabilito per il loro ingresso nell'Unione europea?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(3 maggio 1999)*

Il livello del rispetto dei criteri di adesione fissati a Copenaghen, da parte dell'Ungheria, della Polonia, e della Repubblica ceca, è esaminato nel quadro delle relazioni periodiche della Commissione per il 1998.

L'Ungheria rispetta i criteri politici di Copenaghen. È necessario potenziare la lotta contro la corruzione e migliorare la situazione dei Rom. L'Ungheria può essere considerata un'economia di mercato operativa e a medio termine dovrebbe essere in grado di far fronte alla pressione competitiva e alle forze del mercato all'interno della Comunità, se riuscirà a mantenere le condizioni per quanto riguarda l'integrazione degli scambi e la ristrutturazione delle imprese. Il ritmo di recepimento dell'acquis è soddisfacente ed in genere è stato accompagnato da disposizioni istituzionali e finanziarie adeguate che ne agevolano l'attuazione. La

Commissione ritiene che i progressi costanti dell'Ungheria, se mantenuti, a medio termine permetteranno al paese di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione a condizione di accelerare l'adeguamento della normativa in materia ambientale.

La Polonia rispetta i criteri politici di Copenaghen. Il paese può essere considerato un'economia di mercato operativa e a medio termine dovrebbe essere in grado di far fronte alla pressione competitiva e alle forze del mercato all'interno della Comunità, a condizione di potenziare la ristrutturazione economica e di evitare inversioni di tendenza della politica commerciale. Il ritmo di recepimento non è costante e si registrano ritardi per quanto riguarda la capacità istituzionale e amministrativa in alcuni settori chiave, segnatamente l'ambiente, la standardizzazione e il controllo sugli aiuti di Stato. Sarà necessario mantenere i progressi compiuti nell'ambito della ristrutturazione industriale, della giustizia e degli affari interni. La Commissione ritiene che i progressi compiuti dalla Polonia, se mantenuti, a medio termine permetteranno al paese di rispettare gli obblighi concernenti l'adesione.

La Repubblica ceca rispetta i criteri politici di Copenaghen, sebbene sia necessario vigilare sulla situazione dei Rom nella società ceca. La Repubblica ceca può essere considerata un'economia di mercato operativa e a medio termine il paese dovrebbe essere in grado di far fronte alla pressione competitiva e alle forze del mercato all'interno della Comunità, a condizione di migliorare la gestione delle società e di accelerare la ristrutturazione delle imprese. La Repubblica ceca potrà rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione a condizione di accelerare il ritmo di adozione dell'acquis e il potenziamento delle relative strutture amministrative, per compensare la lentezza dei progressi compiuti nel 1998, segnatamente nei settori del mercato interno, dell'agricoltura, della giustizia e degli affari interni.

(1999/C 370/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1077/99

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1999)

Oggetto: Aiuti concessi alle industrie europee operanti nel settore dei rivestimenti per pavimenti

Può la Commissione indicare con precisione l'ammontare degli aiuti concessi alle industrie del settore dei rivestimenti per pavimenti in altri Stati membri?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

La Commissione si rammarica di non disporre di informazioni sufficienti per poter rispondere alla domanda. La maggior parte degli aiuti erogati dagli Stati membri viene concessa in applicazione dei regimi di aiuto approvati dalla Commissione e gli Stati membri non hanno alcun obbligo di informare la Commissione sui singoli casi di applicazione di detti regimi nel settore specifico dei rivestimenti per pavimenti.

(1999/C 370/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1085/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(13 aprile 1999)

Oggetto: Fornitori di oli minerali

Secondo le informazioni di cui dispongo, i fornitori austriaci di oli minerali praticano condizioni molto diverse tra i loro acquirenti. Mentre i loro distributori autorizzati usufruiscono di prezzi più convenienti, i cosiddetti «discount» devono pagare un supplemento di prezzo. Tale situazione è stata nuovamente messa in luce in occasione della riduzione dei prezzi che ha avuto luogo a seguito della pressione dell'opinione pubblica. I rivenditori autorizzati possono ora acquistare i carburanti a un prezzo più basso di addirittura 40 groschen. Secondo quanto mi risulta, i prezzi per i «discount» sono stati tuttavia aumentati di 57 groschen per litro di carburante super plus. Dato che gli acquirenti possono contare su un numero molto limitato di fornitori, nella maggior parte dei casi non possono che accettare i prezzi offerti.

Sono dell'avviso che il comportamento dei fornitori di oli minerali sia estremamente preoccupante sotto il profilo del diritto della concorrenza e rivolgo pertanto alla Commissione le seguenti domande:

1. E' essa a conoscenza di tale situazione?
2. Come la giudica sotto il profilo delle norme sulla concorrenza?
3. Intende la Commissione adottare provvedimenti?
4. In caso negativo, come giustifica tale situazione?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

1. La Commissione non è a conoscenza della differenziazione dei prezzi praticata dalle società petrolifere austriache nella vendita all'ingrosso, come descritto dall'onorevole parlamentare.
2. La normativa comunitaria in materia di concorrenza si applica agli accordi o alle pratiche concordate di imprese che hanno per oggetto o per effetto una sensibile restrizione della concorrenza (articolo 81 del trattato, ex articolo 85 CE) e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato da parte delle imprese (articolo 82 del trattato, ex articolo 86 CE). È impossibile valutare il comportamento di mercato descritto dall'onorevole parlamentare sulla base delle norme suddette senza disporre di dati relativi alle società e ai mercati interessati e, in particolare, senza sapere se le società petrolifere che riforniscono il mercato all'ingrosso austriaco godono di un potere di mercato. La differenziazione dei prezzi in quanto tale non costituisce un'infrazione della normativa comunitaria sulla concorrenza.
3. e 4. Alla Commissione risulta che l'autorità austriaca garante della concorrenza sta attualmente studiando con attenzione i mercati austriaci della benzina e il comportamento di mercato delle società petrolifere. La politica della Commissione in materia di cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza (si veda la comunicazione del 1997 ⁽¹⁾) prevede che i controlli sull'osservanza delle norme di concorrenza dovrebbero, ove possibile, essere esercitati da una sola autorità. Di conseguenza, la Commissione non intende, per il momento, adottare provvedimenti.

⁽¹⁾ GU C 313 del 15.10.1997.

(1999/C 370/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1086/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Relazioni commerciali UE-Marocco

Il 26 febbraio 1996, la Comunità e il Marocco hanno firmato un Accordo di associazione Euromediterraneo.

Può la Commissione fornire un bilancio dettagliato degli scambi commerciali effettuati a partire dall'entrata in vigore del suddetto accordo e, in particolare, indicare quali prodotti industriali di origine marocchina, esenti dai diritti di dogana e da imposte di effetto equivalente e liberi da ogni tipo di restrizione all'importazione o da misure equivalenti sono entrati da allora nell'Unione europea, e in che quantità?

Può, altresì, la Commissione indicare con precisione quali prodotti marocchini, e in quali quantità, sono ammessi nella Comunità in franchigia di dazio o nel quadro di una protezione doganale ridotta?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità e gli Stati membri da un lato, e il Marocco, dall'altro, firmato il 26 febbraio 1996, non è ancora entrato in vigore perché l'Italia non l'ha ancora ratificato. In attesa della ratifica, che la Commissione auspica prossima, i rapporti commerciali tra la

Comunità e il Marocco sono disciplinati dall'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del Carbone e dell'acciaio (CECA) ed il Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976.

In virtù di questi accordi e dei protocolli di adeguamento adottati in seguito, i prodotti industriali originari del Marocco possono essere importati nella Comunità senza restrizioni quantitative nè misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali o tasse di effetto equivalente. Va sottolineato che per quanto riguarda i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'esenzione dei dazi doganali si applica esclusivamente al dazio ad valorem e non all'elemento agricolo. Questo regime resterà in vigore anche nel quadro del nuovo accordo euromediterraneo di associazione firmato nel 1996. È inoltre opportuno precisare che alcune misure di autolimitazione in vigore per quanto riguarda le esportazioni del Marocco di alcuni prodotti tessili non sono più applicabili, visto che l'accordo stipulato a tal fine tra la Comunità e il Marocco è scaduto il 31 dicembre 1997. Le esportazioni dei prodotti tessili del Marocco beneficiano di conseguenza dello stesso regime liberale degli altri prodotti industriali.

La bilancia commerciale tra la Comunità e il Marocco registra in genere un'eccedenza a favore della Comunità, con un importo superiore a 1 miliardi di euro nel 1998.

(1999/C 370/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/99
di Francis Decourrière (PPE) alla Commissione

(21 aprile 1999)

Oggetto: Obiettivo 1 — dislocazione nell'Unione europea

Nel febbraio 1998, la Pontiac Coil, costruttrice di solenoidi (bobine elettromagnetiche), decise di installarsi nella zona industriale di Fonds Saint-Jacques, a Feignies.

Per accogliere la società, la comunità dei comuni della Val de Sambre (CCVS) fece costruire un edificio finanziato in parte con una sovvenzione dell'obiettivo 1 dell'importo di 1,6 milioni di franchi — nel quadro della linea 1 «rilancio dell'attività economica» — sottolinea 1 «competitività industriale» — misura 3 «struttura di accoglienza e immobili di impresa».

La Pontiac Coil ottenne altresì un aiuto comunitario dell'importo di 2,8 milioni di franchi, a titolo del FDPMI/RESIDER, per l'acquisto del proprio materiale di produzione (per un valore pari a 15 milioni di franchi).

Un fine settimana, all'insaputa dei responsabili locali e del proprio personale (dieci dipendenti, due dei quali a contratto indeterminato e otto ai quali è stata promessa l'assunzione al termine del periodo di prova), la Pontiac Coil ha trasferito il materiale in Inghilterra, per raggruppare le proprie attività.

1. Può la Commissione far sapere quali misure propone per rimediare a tale situazione estremamente pregiudizievole per la CCVS, che non disponeva di una dotazione per l'edificio costruito per la Pontiac Coil?
2. Come può la CCVS divenire destinataria dei fondi in questione?
3. Quali misure intende adottare affinché la Pontiac Coil rimborsi i fondi percepiti?
4. Quali misure e garanzie intende adottare affinché una società che agisce in malafede non benefici più dei finanziamenti comunitari?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 maggio 1999)

Dopo avere esaminato la pratica relativa alla delocalizzazione verso il Regno Unito della società Pontiac Oil di Feignies (regione Nord Pas de Calais) e la sua situazione per quanto riguarda le sovvenzioni comunitarie di cui essa avrebbe potuto beneficiare, si nota che la sovvenzione a titolo del fondo di sviluppo delle

piccole e medie imprese (PMI), inizialmente prevista per un importo di 2,8 milioni di franchi francesi su un costo totale di 9,33 milioni di franchi francesi, non è stata a tutt'oggi corrisposta. Questa operazione sarà deprogrammata in occasione del prossimo comitato di controllo.

L'aiuto agli immobili aziendali, dell'importo di 1,6 milioni di franchi francesi su un costo totale di 7,87 milioni di franchi francesi, è andato a beneficio della comunità dei comuni del Val de Sambre. Esso resta acquisito, nella speranza che la comunità possa trovare un rilevatorio.

In linea generale, nei documenti regolamentari in preparazione per il nuovo periodo di programmazione 2000-2006, si terrà conto della questione delle delocalizzazioni in modo da migliorare il dispositivo in materia di aiuti a finalità regionale. Le nuove disposizioni, e segnatamente l'introduzione di una clausola di durezza degli investimenti, si ripromettono di concentrare i mezzi di bilancio sui bacini in maggiore difficoltà, evitando fenomeni di concorrenza ed eccessi di competizione fra zone.

(1999/C 370/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1094/99

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(15 aprile 1999)

Oggetto: Deroga all'articolo 92 del trattato

L'accordo raggiunto dal Consiglio sulle previsioni di bilancio a lungo termine contempla due diverse forme di aiuto alla Svezia settentrionale. Una parte del territorio è compresa nell'obiettivo 1 (precedentemente obiettivo 6), mentre ad un'altra parte, lungo la costa, è stato destinato un aiuto separato.

Comporta tale suddivisione che le due zone siano escluse dalle disposizioni UE relative agli aiuti statali a norma dell'articolo 92 del trattato?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Non vi è, nella Comunità, alcuna regione per la quale non valgano le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Anche le regioni interessate dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE (ex articolo 92, paragrafo 3) sono tenute a rispettare tali norme.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino sono indicati (conformemente al progetto di regolamento generale dei Fondi strutturali proposto dalla Commissione) tre criteri per ammettere le regioni a beneficiare dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali. Solamente le regioni NUTS II che soddisfano il primo di questi criteri, ossia un PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria, possono automaticamente accedere agli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, che si basa sullo stesso criterio.

Le altre regioni dell'obiettivo 1, comprese quelle della Svezia settentrionale, possono usufruire degli aiuti regionali previsti dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) solamente se lo Stato membro le inserisce nell'elenco di zone beneficiarie proposto alla Commissione.

Due disposizioni (paragrafi 3.10.4 e 3.1.5) degli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾ sono particolarmente interessanti per le regioni della Svezia settentrionale. Vi si prevede, da un lato, che tutte le regioni NUTS III con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato possano rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e, dall'altro, che tutte le regioni ammesse a beneficiare dei contributi dei Fondi strutturali possano inoltre accedere agli aiuti previsti dallo stesso articolo, purché siano soddisfatte alcune condizioni relative alla definizione della zona (paragrafo 3.10.3 degli orientamenti in materia di aiuti regionali).

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998.

(1999/C 370/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1098/99
di Yvonne Sandberg-Fries (PSE) alla Commissione**

(15 aprile 1999)

Oggetto: Impianto di depurazione vicino al villaggio di Toulon nel Peloponneso, Grecia

All'interrogante consta che l'UE ha in parte finanziato, tramite il programma comunitario Envireg, la costruzione di un impianto di depurazione ai margini del villaggio di Tolon nel Peloponneso. Il costo totale dello stabilimento ammonta a 420 milioni di dracme.

Dal 1996 non risulta che sia stata svolta alcuna attività nell'impianto di depurazione. Non viene ancora effettuata alcuna operazione di depurazione degli scarichi, che invece vengono convogliati e riversati in un avvallamento. L'anno scorso la zona circostante lo stabilimento è stata utilizzata come spazio di raccolta per equipaggiamento di varia natura che non sembra appartenere all'impianto di depurazione.

Lasciare che un impianto di depurazione resti terminato a metà mentre le acque reflue provenienti da un centro urbano vengono, anno dopo anno, scaricate nelle montagne è del tutto inaccettabile. Ciò contrasta non solo con i nuovi standard europei in materia di acque di scarico ma costituisce anche un vero e proprio sperpero del denaro dei contribuenti. E' tempo che i cittadini europei ricevano informazioni chiare sulla capacità dell'UE di gestire meglio le risorse comuni.

Può la Commissione spiegare come è possibile che, da almeno tre anni, non sia stata svolta alcuna attività nell'impianto di depurazione nei pressi del villaggio di Tolo, riferire in merito all'entità della quota con cui l'UE ha contribuito ai costi del progetto, chiarire quando i responsabili del progetto intendono ultimare l'impianto di depurazione, comunicare in quale modo la Commissione ha effettuato una valutazione dettagliata di tale progetto comunitario nonché indicare come il denaro dei contribuenti dovrà essere recuperato qualora lo stabilimento non dovesse entrare in funzione entro un ragionevole limite di tempo?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

È vero che nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Envireg sono stati cofinanziati i lavori per un impianto di depurazione delle acque reflue nel villaggio greco di Tolo, nel Peloponneso. I lavori di costruzione del progetto si trovano in uno stadio avanzato, ma vi sono stati problemi dovuti in particolare alle procedure amministrative greche.

Le autorità greche hanno fatto sapere alla Commissione che, malgrado i loro sforzi, i problemi persistono e non sembra possibile poterli risolvere entro un termine di tempo ragionevole.

Di fronte a questa situazione le autorità greche, che intendono liquidare la suddetta iniziativa, hanno deciso di eliminare il progetto in questione dall'elenco dei progetti Envireg, assieme ad altri quattro progetti problematici. Gli importi inizialmente destinati a questi cinque progetti, che ammontano a 2,94 milioni di EUR, sono stati pertanto dedotti dalla dichiarazione finale delle spese delle autorità greche relative alla liquidazione dell'iniziativa in Envireg.

A norma della direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾ resta invece l'obbligo, per le autorità greche, di dotare la località di Tolo di un impianto di depurazione delle acque reflue. È per questo motivo, in particolare, che la Commissione ha già eseguito una valutazione indipendente dell'attuale stato di avanzamento del progetto ed è disponibile ad esaminare eventuali proposte costruttive delle competenti autorità greche volte a garantire il completamento del progetto.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(1999/C 370/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1101/99
di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione**

(15 aprile 1999)

Oggetto: Norme comuni per le pensioni

Nel regolamento 1408/71 ⁽¹⁾ viene disciplinato il coordinamento di determinate prestazioni sociali. Vi si trovano tra l'altro disposizioni circa l'erogazione di pensioni a cittadini che abbiano lavorato in più paesi dell'Unione. Tali disposizioni non contemplano tuttavia tutti i tipi di pensione poiché gli Stati membri non

si sono ancora accordati sui requisiti comuni, ad esempio, in caso di pensionamento anticipato. Trattandosi di un settore importante come quello delle pensioni, è necessario che le disposizioni siano semplici e chiare. Può pertanto considerarsi urgente che tutte le pensioni vengano sottoposte ad una normativa comune.

Ciò premesso, come procede il lavoro di coordinamento delle prestazioni in tale settore? E' disposta la Commissione a proporre norme comuni anche per le pensioni anticipate?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(4 maggio 1999)

La Commissione richiama l'attenzione dell'on. parlamentare sul fatto che essa ha proposto ripetutamente di estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, che coordina i sistemi nazionali di previdenza sociale, ai sistemi di prepensionamento (¹). La proposta della Commissione del 1996 non ha purtroppo ancora ottenuto l'unanimità a livello del Consiglio.

Inoltre, la Commissione ha recentemente adottato una proposta di semplificazione e di riforma del regolamento (CEE) 1408/71 (²), nella quale è stato introdotto un nuovo capitolo in vista dell'inclusione e del coordinamento dei sistemi di prepensionamento, in conformità della precedente proposta del 1996. La nuova proposta dovrebbe essere oggetto di esame da parte del Consiglio nel corso del 1999.

Nel frattempo la Commissione sta analizzando, caso per caso, se le legislazioni nazionali rispettino, in favore dei beneficiari dei prepensionamenti, i principi garantiti dal trattato CE così come sono stati recentemente interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (³).

(¹) Cfr. GU C 169 del 9.7.1980 e GU C 62 del 1.3.1996.

(²) GU C 38 del 12.2.1999.

(³) Cfr. sentenza Commissione/Francia C-35/97 del 24.9.1998.

(1999/C 370/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1104/99 di Patricia McKenna (V) alla Commissione

(21 aprile 1999)

Oggetto: Indipendenza del Tibet

In che modo controlla la Commissione la situazione dei diritti dell'uomo in Tibet?

Che cosa è disposta a fare la Commissione per promuovere una soluzione pacifica fra la Cina e il Tibet in base alla quale al Tibet sia garantito il proprio diritto all'autonomia?

Non ritiene la Commissione che sia ipocrita continuare le relazioni commerciali con la Cina allorché essa è impegnata nella pulizia etnica del popolo tibetano?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(4 maggio 1999)

La Commissione ha sollevato la questione del Tibet ad ogni incontro nel quadro del dibattito sui diritti dell'uomo tra la Cina e la Comunità. In tale ambito, gli ambasciatori della troika comunitaria si sono recati in Tibet varie volte, l'ultima delle quali nel maggio 1998, per valutare in loco la situazione in materia di diritti dell'uomo. La Comunità sostiene con fermezza la composizione pacifica della controversia concernente il Tibet attraverso un dialogo diretto tra Pechino e i rappresentanti del Dalai Lama, e invita periodicamente le autorità cinesi ad accettare l'offerta del Dalai Lama di avviare un dibattito in tal senso.

La Commissione ritiene che una maggiore partecipazione della Cina nel quadro dell'economia mondiale contribuirebbe in maniera significativa a costruire una società aperta, basata sullo Stato di diritto.

(1999/C 370/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1111/99**di Paul Rübige (PPE) alla Commissione***(15 aprile 1999)*

Oggetto: Situazione concorrenziale nel mercato comune di tavole da surf

Le norme in materia di concorrenza dell'Unione Europea si prefiggono di garantire un mercato interno europeo competitivo e di contrastare le conseguenze negative provocate da una posizione dominante sul mercato comune di una o più imprese. Un gran numero di produttori assicura la libera concorrenza, rende possibile in questo modo il libero accesso al mercato e garantisce in linea di massima anche un maggior numero di posti di lavoro rispetto a quello offerto dalle strutture monopolistiche e oligopolistiche.

Secondo fonti tedesche il settore della produzione di tavole da surf è caratterizzato a seguito del rilevamento di taluni fornitori da una crescente concentrazione di mercato.

Ciò premesso, come valuta la Commissione il mercato delle tavole da surf e quali quote di mercato prevede essa per i singoli fornitori (eventualmente senza citare il nominativo, ma indicando il paese di origine)?

Quali progetti di rilevamento sono stati notificati nel corso degli ultimi sei mesi all'autorità preposta alla tutela della concorrenza?

Si delinea una necessità di intervento da parte della Commissione ed eventualmente quali provvedimenti sono stati già adottati oppure ventilati?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(6 maggio 1999)*

Secondo le norme europee in materia di controllo delle concentrazioni (regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾) soltanto le grandi operazioni (fusioni, acquisizioni e costituzioni di imprese comuni) di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione. Una concentrazione è di dimensione comunitaria se il fatturato delle imprese interessate supera determinati livelli. Normalmente il fatturato totale di tutte le imprese interessate sul piano mondiale deve essere superiore a 5 miliardi di euro e il fatturato nella Comunità di almeno due delle imprese interessate deve essere superiore a 250 milioni di euro. Le operazioni di concentrazione che non raggiungono queste soglie rientrano nella giurisdizione delle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri (come il Bundeskartellamt in Germania). Questo si verifica per la maggior parte delle concentrazioni.

Dai casi trattati fino ad oggi la Commissione non ha acquisito una conoscenza approfondita del mercato delle tavole da surf. Durante gli ultimi sei mesi la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica di acquisizioni nel settore della produzione di tavole da surf, né le risulta che in tale settore sia avvenuta una concentrazione soggetta a notifica a norma del regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio. Non è pertanto in corso alcuna procedura di controllo delle concentrazioni riguardante il settore della produzione di tavole da surf. È possibile che le autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano trattato casi in tale settore e possano fornire dati in proposito.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989.

(1999/C 370/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1119/99**di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione***(20 aprile 1999)*

Oggetto: Programma della Commissione europea contro il doping

Negli ultimi anni, il ricorso al doping nello sport è aumentato in modo straordinario. La professionalizzazione, l'eccessiva commercializzazione e le grandi quantità di denaro che girano intorno al sport professionale hanno trasformato numerosi atleti in macchine da cui si esigono risultati impossibili. Per questo motivo gli sportivi ricorrono frequentemente a droghe e sostanze vietate che minano la loro salute.

Come dimostrato dall'ultimo Tour de France, è estremamente evidente che gli Stati membri adottano atteggiamenti diversi di fronte al doping.

Nel dicembre 1998, il Consiglio europeo riunitosi a Vienna, ha sottolineato, nelle conclusioni della Presidenza, la necessità di una mobilitazione contro il doping e di un miglior coordinamento delle varie misure nazionali in vigore a livello comunitario, invitando gli Stati membri e la Commissione ad esaminare misure efficaci di lotta contro tale flagello. Il Parlamento, a sua volta, ha adottato, il 17 dicembre 1998, una risoluzione in cui invitava la Commissione ad adottare varie misure. Recentemente, il 4 febbraio 1999, la Conferenza mondiale sul doping nello sport, riunitasi a Losanna, ha adottato una serie di conclusioni che comportano, tra le altre cose, la realizzazione di campagne di informazione.

Può dire la Commissione quale programma sta elaborando a tale riguardo? A quale stadio è giunta? Prevede di utilizzare la linea di bilancio B3-0300 per finanziare campagne di informazione in materia?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(7 maggio 1999)

In seguito alla risoluzione del Consiglio europeo di Vienna, la Presidenza tedesca ha organizzato una riunione informale dei ministri incaricati dello sport. Questa riunione ha permesso di adottare una posizione comune in previsione della conferenza mondiale contro il doping, nella quale l'Unione ha avuto una posizione chiave nell'ottenimento del risultato finale.

La Presidenza ha invitato la Commissione a creare con gli Stati membri un gruppo di lavoro, che si è già riunito per preparare una posizione dell'Unione sulla creazione di un'agenzia internazionale di lotta contro il doping.

Questo gruppo deve ancora concludere i lavori per la compilazione di un elenco di eventuali azioni comunitarie e quelli sul problema del coordinamento legislativo. Il risultato di questi lavori figurerà nella relazione che la Commissione presenterà al Consiglio europeo di Helsinki sullo sport in Europa.

La Commissione, da parte sua, ha chiesto al gruppo europeo d'etica un parere sulla problematica del doping nello sport. Essa ha anche fornito un finanziamento alla commissione medica del Comitato olimpico internazionale affinché vengano stabiliti i temi prioritari che potrebbero beneficiare di un sostegno nel quadro del programma ricerca della Comunità.

Per il momento è ancora prematuro dire se per il finanziamento di campagne d'informazione sarà utilizzata la linea B3-300. Potrebbero anche essere utilizzate, se necessario, altre linee. Queste azioni devono ancora essere oggetto di discussioni con gli Stati membri.

(1999/C 370/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1125/99

di Leonie van Bladel (UPE) alla Commissione

(27 aprile 1999)

Oggetto: Minaccia di cambiamenti nel clima politico della Slovacchia

Il clima politico nella Repubblica slovacca è mutato dopo l'entrata in funzione del nuovo governo. La direzione dell'Associazione dei giornalisti slovacchi, favorevole all'HZDS dell'ex Primo Ministro Vladimír Mečiar, fa sapere che i giovani giornalisti non favorevoli alla nuova coalizione sono ostacolati nel loro lavoro. A parte le critiche aperte rivolte contro i giornalisti, sarebbero stati già segnalati, nei pochi mesi di governo della nuova coalizione, casi di emarginazione nella cerchia di lavoro dei giornalisti e ostacoli alla carriera. L'Associazione dei giornalisti lamenta inoltre la scarsa attenzione mostrata a livello europeo per l'assassinio di Ján Ducký, ministro per gli affari economici del governo precedente, severamente criticato dalla coalizione in carica. L'organizzazione sottolinea che ciò corrisponde ad un modello tipico della cultura politica dei paesi balcanici per il quale le campagne di odio sono seguite da un assassinio.

1. È disposta la Commissione a protestare presso il governo in carica della Slovacchia contro le pressioni esercitate su membri della stampa ad esso sgraditi?
2. È disposta la Commissione, nell'interesse dello sviluppo democratico della Slovacchia, ad insistere presso il governo in carica del paese affinché si ponga fine alle campagne diffamatorie contro membri dei governi precedenti e a chiedere che sia aperta un'inchiesta giudiziaria sull'assassinio di Ján Ducký?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

1. Il ppromozione dell'indipendenza dei mezzi di comunicazione figura tra le priorità a medio termine del partenariato in vista dell'adesione per quanto concerne la Slovacchia. La Commissione controlla i progressi compiuti in questo settore attraverso le istituzioni dell'accordo europeo e le relazioni periodiche. Qualora si dovessero appurare violazioni evidenti dell'indipendenza dei mezzi di comunicazione, la Commissione solleverebbe la questione a livello adeguato. La Commissione non dispone di prove concrete di azioni discriminatorie contro giornalisti in Slovacchia dall'autunno 1998, data dell'elezione dell'attuale governo slovacco.
2. La Commissione è a conoscenza di un certo numero di azioni penali contro figure politiche nel quadro della normativa slovacca. In tale ambito, il parlamento slovacco ha tolto l'immunità a due membri, che avevano legami con il governo precedente. La Commissione, tuttavia, non dispone di elementi di prova sufficienti concernenti una campagna per discreditare esponenti politici del governo precedente. Per quanto riguarda l'assassinio del sig. Ducky, è stata avviata un'inchiesta giudiziaria ed una persona è stata arrestata.

(1999/C 370/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1139/99
di Arthur Newens (PSE) alla Commissione**

(27 aprile 1999)

Oggetto: Studenti cinesi

Intende la Commissione esaminare la possibilità di aumentare il numero di borse di studio e di altre agevolazioni analoghe a disposizione degli studenti cinesi, in modo da equiparare sostanzialmente l'offerta comunitaria a quella degli Stati Uniti?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(7 maggio 1999)

Il presidente Santer durante la sua visita in Cina all'inizio del novembre 1998 ha annunciato l'intenzione della Commissione di preparare un nuovo programma globale sulle borse di studio destinate a questo paese. Il programma, intitolato «Scholarships 2000», permetterà a 2 000 studenti cinesi di beneficiare del sostegno comunitario per svolgere studi o ricerche in Europa.

Il programma è attualmente in fase di preparazione (visite di esperti in Cina, negoziati con le autorità cinesi, presentazione della proposta al comitato degli Stati membri), per essere avviato nel 2000.

La Commissione ritiene inoltre che per incoraggiare un aumento significativo della cooperazione accademica tra la Comunità e la Cina sia necessario promuovere una cooperazione strutturale che prepari gli studenti e il corpo accademico dei due partner.